

Università degli Studi di Padova



Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

a.a. 2022/2023

**Delinquenza femminile e ruolo della donna nelle
organizzazioni criminali**

Relatrice:
Prof.ssa Debora Provolo

Laureanda:
Jessica Azzi

Ce l'ho fatta.

Indice

Capitolo I: La criminalità femminile.....	Pag.1
1. La minor incidenza quantitativa della criminalità femminile e il numero oscuro delle donne autrici di reato	1
2. Dalle teorie classiche all'oggi	8
2.1. Teorie pre-lombrosiane	8
2.2. Cesare Lombroso e la donna delinquente	10
2.3. Thomas ed il liberalismo	20
2.4. Otto Pollak e la tesi della criminalità mascherata	23
2.5. Gisela Konopka	25
2.6. Cowie J., Cowie V. e Slater E.	26
2.7. Verso approcci sociologici	26
3. Differenza di genere e criminalità	40
4. La criminalità femminile e le neuroscienze	44
5. Principali forme di criminalità femminile	47
Capitolo II: Criminalità organizzata di stampo mafioso	57
1. Ratio dell'introduzione dell'art.416 <i>bis</i> e bene giuridico tutelato.....	57
2. Soggetti attivi	61
3. Fatto tipico	62
3.1. Struttura organizzativa	62
3.2. Il cd. 'metodo mafioso'	64
3.2.1. Il ricorso alla forza intimidatrice	65
3.2.2. La condizione di assoggettamento e omertà	79
3.3. Le diverse finalità dell'associazione di tipo mafioso	82
3.3.1. Finalità di commettere delitti	83
3.3.2. Finalità di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche.....	84
3.3.3. Finalità sussidiaria di realizzazione di profitti o vantaggi.....	88
3.3.4. Finalità c.d. politico-elettorale	89
3.4. Le condotte associative dell'art.416 <i>bis</i>	93
4. Elemento soggettivo	103
5. La controversa questione del concorso eventuale nel reato di associazione mafiosa	105
5.1. Forme di contiguità alla mafia	115
6. Consumazione e tentativo	116
Capitolo III: La donna e la criminalità organizzata.....	119
1. Lo stereotipo del ruolo della donna all'interno delle organizzazioni criminali	119
2. La nuova forma di partecipazione della donna nella criminalità organizzata.....	123

3. Il ruolo della donna parte di un'organizzazione criminale.....	126
a) Nel narcotraffico	126
b) Nell'ambito economico-finanziario	129
c) Come mezzo di comunicazione	131
d) Nei ruoli apicali	132
4. Detenute per criminalità organizzata.....	137
4.1. Problematiche delle donne detenute ed evoluzione della detenzione femminile	141
Conclusioni	156
Bibliografia	164

Capitolo I

La criminalità femminile

1. La minor incidenza quantitativa della criminalità femminile e il numero oscuro delle donne autrici di reato

È soprattutto al belga Alphonse Quételet¹ (1796-1874) che si devono i primi importanti studi sull'andamento della criminalità: nel collegare agli autori il numero dei reati egli ne rilevò la distribuzione diseguale fra uomini e donne arrivando a concludere che gli uomini delinquono molto di più delle donne².

Da sempre, infatti, le statistiche hanno rivelato una minore incidenza della delittuosità femminile rispetto a quella maschile e ancora ad oggi, a distanza di tanti anni ed in un contesto sociale come il nostro odierno, questo dato permane immutato.

Come si può notare dalle tabelle riportate qui sotto, in caso di detenzione, prendendo ad esempio anche solo alcuni fra i tanti crimini, il divario fra uomini e donne si accentua, nel senso che il numero delle donne detenute rispetto a quello degli uomini è notevolmente inferiore rispetto al numero risultante dal rapporto fra uomini e donne condannati³.

Condannati per reati distribuiti in base al sesso - mondo - valori assoluti

sesso	Maschi	Femmine	Totale
Tipi di reato			
Omicidio volontario	8.306	279	8.585
Delitti di furto	12.397	656	13.053
Associazioni di tipo mafioso o di criminalità organizzata	8.876	192	9.068
Delitti di truffa	1.892	140	2.032
Violenza privata, minaccia	7.448	265	7.713

¹ Il cui principale scritto di statistica fu *La physique sociale*, scritta originariamente nel 1835 e ristampata poi nel 1869.

² Oltre a Quételet anche altri come Van de Warker, Proal o lo stesso Lombroso arrivarono a sostenere la medesima conclusione.

³ I dati delle tabelle riportate nel testo sono il prodotto di statistiche condotte dall'Istat, consultabili tramite il sistema di diffusione <http://dati.istat.it/>. Essi si arrestano all'ultimo anno disponibile: 2022.

Condannati per reati distribuiti in base al sesso - Italia - valori assoluti

Sesso	Maschi	Femmine	Totale
Tipi di reato			
Omicidio volontario	6.494	211	6.705
Delitti di furto	8.144	440	8.584
Associazioni di tipo mafioso o di criminalità organizzata	8.608	183	8.791
Delitti di truffa	1.793	131	1.924
Violenza privata, minaccia	5.603	146	5.749

Da qui la conclusione per la quale le donne delinquono in misura minore rispetto agli uomini; tuttavia, nella pratica sembra verificarsi una tendenza a considerare la differenza quantitativa tra delinquenza maschile e femminile percettibilmente falsata da diversi fattori che interferiscono a favore di una minore incidenza dei crimini commessi dalle donne. Tali fattori possono essere così riassunti:

- ◆ incidenza dell'atteggiamento "protettivo" da parte dell'autorità giudiziaria e degli stessi giudici: la consapevolezza di aver posto, nella storia, le donne in una condizione di inferiorità nella società, ha portato ad una maggiore tolleranza, quasi questo potesse compensare tante e inutili efferatezze del passato⁴;

⁴ Data la sottomissione in cui era costretta, la donna che eludeva le regole imposte dalla comunità non è mai stata considerata come portatrice cosciente di ribellione o disagio sociale, ma, in ragione della sua inferiorità biologica, sociale e psichica, come una 'posseduta' o malata di mente e questo, perché non si poteva culturalmente ammettere che una donna potesse consapevolmente decidere di infrangere quanto prescritto. Durante il periodo dell'Inquisizione, infatti, le donne erano spesso accusate di stregoneria e bruciate nei roghi in pubbliche piazze, come espiazione della pena. La "matrice maschile" della giustizia era evidente anche nei codici penali che erano molto tolleranti verso alcuni comportamenti femminili, così come tribunali e carceri che giustificavano l'esiguo numero di donne condannate sulla base di norme giuridiche che, favorendo le donne, riducevano il numero di reati per i quali potevano essere condannate o processate. Si riteneva infatti che la natura dei reati commessi dalle donne fossero quelli minori e occasionali, e ancora ad oggi, proprio il carattere tendenzialmente sporadico e occasionale della loro attività delinquenziale, frutto non solo di dati statistici ma anche di stereotipi e pregiudizi del passato condizionano l'attività di giustizia. Sembra che queste tesi utilizzino modelli culturali che sono sopravvissuti da un periodo precedente, che sono un riflesso di altre epoche e considerazioni non più sostenibili, certamente superate e obsolete, ma che tuttavia attraggono ancora, forse inconsapevolmente, le diverse componenti maschili della società. FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 Settembre 2012, p.1; POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, in *Rivista di psicodinamica criminale*, 2018, p.1-2; PEPÈ G., *La partecipazione delle donne alle associazioni a delinquere*, in *La criminalità femminile, un'indagine empirica e interdisciplinare*, a cura di Pecorella C., Mimesis ed., Milano, 2020, p.92;

- ◆ minor forza fisica delle donne⁵;
- ◆ differenti concezioni attribuibili ai due sessi, caratterizzati da istinti forti tipici dei maschi ed istinti fragili tipici delle femmine⁶;
- ◆ rilevanza dei diversi ruoli sociali che hanno i due sessi⁷;

PECORELLA C. e DOVA M., *Donne e uomini davanti alla giustizia penale: un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano*, in <https://www.questionegiustizia.it>, 8 febbraio 2023.

⁵ Elemento che viene molto spesso associato a una minore criminalità, proprio perché questa è fortemente correlata con l'aggressività, con la violenza e, quindi, si suppone che per mettere in atto alcuni comportamenti criminali sia necessaria una maggiore forza fisica. CAPRI P. e LANOTTE A., *Criminalità al femminile, Personalità, comportamenti e struttura affettiva in prospettiva psicodinamica*, CEIPA, consultabile al seguente link <https://aipgitalia.org/articoli-penale/>, p.4.

⁶ Il fatto che le donne abbiano sostanzialmente gli stessi diritti degli uomini non significa che esista la parità; la parità è un concetto che, per quanto sia ovviamente legato ai diritti, si colloca forse in una dimensione più astratta: la mentalità collettiva o sociale di un Paese. Non credo debba stupire la mancanza di parità quando si vive in un sistema sociale e scolastico che persevera nel diffondere stereotipi di genere e concezioni che ormai dovrebbero risiedere nel medioevo. Tutt'ora, infatti, le donne che si pongono con gli stessi atteggiamenti degli uomini non vengono percepite come tali, l'uomo viene da sempre percepito come il più forte in molti degli aspetti di vita quotidiana, basti pensare a quante volte si è sentito dire che le donne sono più emotive degli uomini non solo nel generale ma anche nell'ambito lavorativo, dirigenziale e lo stesso si rispecchia nel campo della delinquenza. MENAPACE C., *Cronache dal 2022: la parità di genere è ancora lontana, ma forse non irraggiungibile*, 12 Aprile 2022, in <https://dirigentindustria.it>.

⁷ L'esposizione sociale della donna è da sempre stata più limitata, ella ha da sempre rivestito una posizione più pregnante all'interno della famiglia, inoltre, usualmente vi è stata la marcata tendenza ad orientare l'educazione e la formazione sociale della donna alla non aggressività, alla passività, intesa come inibizione delle componenti attivo-aggressive. Sutherland e Cressey, nel loro *Principles of criminology* (1966, 7 ed., Lippincott, Philadelphia), hanno cercato di spiegare la ridotta incidenza della criminalità femminile sulla base dello status sociale della donna. Il minor tasso di criminalità sarebbe da addebitare alla scarsa partecipazione alla vita sociale, al ridotto inserimento nel mondo del lavoro che comporterebbero una minore opportunità di atti delittuosi; la donna subirebbe molto meno l'influenza di stimoli esterni che provocano il comportamento deviante dell'uomo. Oltre a Sutherland e Cressey, anche Hoffman e Bustamante sottolineano, in un saggio pubblicato nel 1973 in *"Issues in Criminology"* dal titolo *The nature of female criminality*, il ruolo della diversa socializzazione dei ragazzi e delle ragazze. Le teorie del ruolo sostengono quindi che sono le scarse opportunità di accesso alle strutture illegali a limitare la presenza femminile nell'ambito della criminalità e della devianza. Inoltre, gli studi condotti a supporto di questa tesi mettono in evidenza che le ragazze si "vergognano" maggiormente delle conseguenze legate a comportamenti devianti: mentre i ragazzi tendono a vantarsi delle loro imprese, le ragazze sono più riluttanti ad ammettere i loro comportamenti devianti. Nonostante tale analisi costituisca un passo avanti rispetto al determinismo biologico o psicologico non è comunque sfuggita alle critiche: in particolare la sociologa femminista e accademica dell'Università di Manchester, Carol Smart, nel suo libro dal titolo *Donne, Crimine e Criminologia* del 1981 (Armando, Roma) afferma che *"i limiti strutturali delle occasioni illegali non bastano da soli a spiegare le differenze tra la criminalità femminile e quella maschile"* in quanto in questo modo non si tiene conto delle diverse reazioni sociali che giocano un ruolo importante nel determinare quali forme di comportamento femminile debbano essere considerate delinquenti o criminali. Secondo la Smart la teoria dei ruoli non solo non propone una riflessione e un'analisi delle origini dei ruoli di genere ma non affronta nemmeno il tema della motivazione o intenzionalità come parte integrante della criminalità femminile. Per lei la teoria dei ruoli dovrebbe recuperare al suo interno il tema dell'esistenza di ruoli specificatamente diversi legandoli ad aspetti dell'attività umana, trattandoli come conseguenza di fattori economici, politici e storici anziché limitarsi a considerare il crimine come conseguenza dei ruoli sessuali.

◆ maggiore incidenza del cosiddetto ‘numero oscuro’ della delinquenza femminile⁸. Con particolare riferimento a quest’ultimo punto, anche Quételet, benché convinto sostenitore della tesi secondo la quale le donne delincono meno degli uomini, fu comunque consapevole che i dati raccolti nel corso dei suoi studi non tenevano conto di una distinzione di particolare rilevanza: quella fra reati effettivamente commessi, reati denunciati e reati puniti; distinzione sulla quale sarebbe stata poi costruita la nozione di “cifra oscura” del crimine, vale a dire il numero risultante dallo scarto fra il numero dei reati commessi ed il numero dei reati conosciuti e perseguiti dall’autorità, nel senso che il numero dei primi, fra i quali rientrano anche, se non maggiormente, quelli commessi dalla donna, è superiore (in alcuni casi, molto superiore) al numero dei secondi⁹.

Entrando più nel dettaglio, un’importante limitazione a ogni indagine è legata al fatto che i dati utilizzati sono relativi ai reati denunciati dalla polizia o dai privati, ai procedimenti penali istituiti, alle sentenze di condanna, alla popolazione delle carceri e comunque ai crimini o ai criminali identificati: emergono cioè da un insieme che sarebbe errato ritenere rappresentativo dell’intera criminalità, poiché esprime solo la quantità e la qualità di quei delitti che sono stati identificati. Tuttavia, il numero dei delitti che vengono realmente perpetrati è superiore a quello che di fatto emerge, al punto che la criminalità viene solitamente paragonata ad un iceberg in cui, appunto, la parte sommersa è di gran lunga maggiore di quella che affiora; dunque, la visione della realtà criminosa risulterebbe gravemente deformata ove fosse riferita ai soli dati ufficiali senza prendere in considerazione anche quelli relativi alla criminalità che da questi non risulta. Si denomina¹⁰, per l’appunto, numero oscuro l’ammontare dei reati che non risulta dalle fonti ufficiali, e indice di occultamento il rapporto fra i reati noti e quelli effettivamente commessi.

Al numero oscuro concorre poi, allargando ancor di più la zona d’ombra, il problema della non identificazione dell’autore dei reati pur accertati.

Il numero oscuro, quindi, non è da riferirsi solo ai fatti delittuosi che, non denunciati, non mettono neanche in moto le strutture designate alla loro repressione e punizione, ma

⁸ CAPRI P. e LANOTTE A., *Criminalità al femminile, Personalità, comportamenti e struttura affettiva in prospettiva psicodinamica*, cit., p.3-4.

⁹ VINCIGUERRA S., *Principi di criminologia*, cit., p.5-6-84.

¹⁰ PONTI G. e MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di Criminologia*, cit., p.40.

comprende anche il problema della mancata identificazione dell'autore dei delitti ufficialmente noti¹¹.

Diversi possono essere i fattori che comportano un maggior numero oscuro nei crimini femminili: da una parte vi è l'agire 'dietro le quinte', vale a dire un concorso occulto della donna nell'attività criminale dell'uomo attraverso la stimolazione al delitto, la progettazione, l'esecuzione, il favoreggiamento¹². Determinato difensore di tale teoria fu Otto Pollak (1908-1998),¹³ scrittore e docente statunitense di sociologia, il quale sosteneva che esiste un atteggiamento arbitrario e peculiare nei confronti della criminalità femminile; per Pollak i reati generalmente commessi dalle donne non venivano denunciati o comunque venivano perdonati, ci si riferisce in questo caso al concetto di "chivarly" (cavalleria) che indica un atteggiamento di protezione verso le donne da parte dei soggetti deputati al controllo sociale che sono, appunto, nella maggior parte uomini¹⁴. Egli sostiene inoltre, in accordo con quanto affermato precedentemente, che la donna, poiché meno incline a comportamenti delittuosi violenti, delegherebbe all'uomo l'azione concreta, essendo soggetto passivo delle situazioni; il c.d. 'numero oscuro' sarebbe così particolarmente elevato con riguardo ai reati femminili portando alla conclusione per cui il tasso effettivo di criminalità femminile sarebbe molto più alto di quanto appaia statisticamente¹⁵.

La criminalità occulta della donna è anche favorita dal fatto che i reati femminili si svolgerebbero spesso nell'ambito domestico e sarebbero quindi affidati a meccanismi di controllo prevalentemente familiari.

¹¹ PONTI G. e MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di Criminologia*, cit., p.40-41.

¹² DAMENO R., *La percezione della criminalità al femminile*, in *La criminalità femminile, un'indagine empirica e interdisciplinare*, cit., p.270

¹³ L'opera più nota di Pollak fu *The Criminalty of Women*, redatta nel 1950 e definita dallo stesso come "uno studio sull'entità del crimine femminile, sulle caratteristiche personali delle donne criminali, e sui fattori costituzionali e sociali operanti nella causazione del crimine femminile".

¹⁴ Il tema della 'cavalleria' nei confronti delle donne delinquenti, nonostante sia considerato il relitto di una cultura maschile superata, è stato ripreso anche nel convegno su 'La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà', svoltosi a Noto nel Settembre 1995, nel quale si è affermato che tra le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie permarrrebbe un atteggiamento discriminatorio, ma in senso favorevole nei confronti delle donne. BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, in *International Review of Sociology*, <http://dx.doi.org/10.1080/03906700220135309>, 21 Luglio 2010, p.28; BINIK O., *Fronteggiare lo stigma della "Bad woman": la narrazione di sé nelle donne condannate per reati violenti*, in *La criminalità femminile, un'indagine empirica e interdisciplinare*, cit., p.248-249.

¹⁵ CANEPA G. e ABAMO S., *Aspetti Criminologici della delinquenza femminile*, L. De Cataldo Neuburger (a cura di), in *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, Padova, CEDAM, 1996, p.26.

Non da meno va considerato il fatto che quando a subire sono gli uomini, a causa dello stereotipo di virilità o per il timore di non essere creduti, decidono di non denunciare la violenza subito. Omettono persino di parlarne, convinti di dover essere sempre forti: tutto ciò per paura, vergogna, pregiudizi, tabù, luoghi comuni, unitamente alla tendenza sociale dell'uomo medio di non esternare i propri problemi¹⁶.

A quanto appena detto non mancano però obiezioni contrarie per le quali è possibile che il tasso di criminalità non rilevata sia uguale tra i sessi e che il divario tra loro non cambi.¹⁷ Basti pensare a quei reati che avvengono all'interno della famiglia, che solitamente vedono la donna come vittima e l'uomo come autore: molestie, reati sessuali, incesto, ecc. In questi casi spesso la donna vittima si comporta in modo passivo, non denuncia, a causa di un fuorviante sentimento di vergogna e della persistenza di influenze sociali arcaiche; di conseguenza il 'numero oscuro' in questo caso, in questi tipi di reato, è significativamente maschile; il delitto commesso dall'uomo non viene denunciato e coerentemente non potrà figurare tra le fonti ufficiali rimanendo per ciò stesso, celato. E se questa realtà andasse oltre i soli crimini familiari? Se si replicasse anche in ulteriori e diversi ambiti? A quel punto non vi sarebbe alcun motivo evidente per presumere un tasso più elevato di criminalità femminile tra crimini non rilevati¹⁸.

Ciononostante, il dato statistico è costante nell'indicare che a delinquere sono maggiormente gli uomini; anche nel quadro odierno, pur con esigue differenze locali, rimane comunque un elemento immutato: il basso tasso di criminalità femminile¹⁹.

Tuttavia, considerati i diversi fattori influenti nella quantificazione dei crimini fra i due sessi, e facendo i conti con il fatto che ancora ad oggi non vi sono teorie che spieghino inequivocabilmente quali siano le motivazioni alla base della minor incidenza della criminalità femminile, è da prendere in considerazione una possibile crescita della

¹⁶ Come anche sostenuto dall'avv. Stefani Crespi nel Blog dello studio legale Di Nella <https://dinellalex.com/la-violenza-contro-gli-uomini-un-fenomeno-avvolto-dal-silenzio-poco-conosciuto-e-denunciato/>; DAMENO R., *La percezione della criminalità al femminile*, cit., p.270; LEONE B., *La violenza non ha genere* in <https://italia-informa.com>, 10/11/2022; ZAGHI D., *Violenza sugli uomini: dati e statistiche di un fenomeno ancora poco conosciuto*, presso la testata giornalista Lanterna, <https://www.lanternaweb.it>, 11/2/2023.

¹⁷ DAMENO R., *La percezione della criminalità al femminile*, cit., p.270.

¹⁸ BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, cit., p.26.

¹⁹ Questa situazione è la stessa ovunque, in ogni nazione, indipendentemente dal grado di sviluppo, anche se in alcuni ambienti sociali, negli Stati Uniti ad esempio, sembra esserci un leggero aumento dei tassi criminali, che tuttavia non colma il divario con i tassi criminali maschili. BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, cit., p.30-31.

criminalità femminile. Anche in questo caso diversi possono essere i fattori dai quali dipenderebbe l'aumento dei dati circa la devianza femminile:

- ◆ diverso clima di relazione tra uomini e donne²⁰;
- ◆ maggior impatto della donna nella realtà sociale²¹;
- ◆ maggiore emancipazione femminile²²;
- ◆ diminuzione delle famiglie patriarcali²³.

Sinteticamente ci si potrebbe aspettare un costante aumento della criminalità femminile con il mutamento dei rapporti di potere e delle disuguaglianze, con il progredire dell'emancipazione della donna e del suo inserimento nella società. Forse solo quando

²⁰ A seguito delle potreste femminili per ottenere la parità sociale i riguardi della cavalleria sarebbero venuti meno e per questo sarebbe aumentata l'incidenza statistica della devianza femminile. GULOTTA G., *Considerazioni psicosociali in tema di devianza femminile*, L. De Cataldo Neuburger (a cura di), in *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, cit., p.12.

²¹ Secondo alcune teorie femministe, solo con l'effettiva realizzazione della parità economica e sociale tra uomo e donna sarebbe stato colmato il divario tra l'elevato numero di uomini criminali e il basso numero di donne delinquenti. In definitiva, la "capacità" a delinquere delle donne sarebbe cresciuta in proporzione alle loro capacità di fare carriera nel mondo del lavoro.

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-09/donne_e_criminalita.pdf, p.17.

²² Tra le teorie moderne troviamo quella di una sociologa statunitense, Freda Adler, che con il suo libro *"Sisters in crime"* del 1975 (New York, McGraw-Hill), spiega come possa esistere un rapporto tra emancipazione femminile e criminalità femminile. Infatti, se consideriamo che il crimine è da sempre di dominio maschile, la parità dei sessi e quindi la mascolinizzazione della donna porterebbe ad un incremento della criminalità femminile e, pertanto, al successo dei movimenti di liberazione delle donne, farà da contraltare anche un incremento nei tassi di criminalità femminile. Secondo la Adler quindi, il basso tasso di criminalità femminile è da imputare ai ruoli tradizionali assunti dalle donne e non concede altri sbocchi: la donna si evolve solamente unificando il suo modello comportamentale con quello dei maschi. Freda Adler sostiene quindi che la rapida crescita della criminalità femminile altro non è che il lato negativo della liberazione poiché le e donne liberate si affrettano ad emulare gli uomini. POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.4.

²³ Con la teoria del "controllo del potere" di Hagan, Simpson e Gills del 1979, viene delineata una nuova prospettiva sulla criminalità e sulla devianza che trova la sua base nella stratificazione sessuale del controllo sociale e nella disuguale distribuzione delle relazioni di potere. L'assunto fondamentale è questo: il controllo sociale formale, costituito dalle leggi e dalle loro applicazioni, è inversamente correlato con il controllo sociale informale, formato dall'attività della famiglia e del gruppo di parentela: tanto più forte è il controllo formale tanto meno lo sarà quello sociale. Secondo questa teoria è quindi la struttura di classe della famiglia che modella la riproduzione sociale delle relazioni di genere e, pertanto, la distribuzione sociale della delinquenza. Nelle famiglie che mantengono una struttura patriarcale, le ragazze saranno soggette ad un alto grado di controllo e non potranno usufruire della libertà che in queste stesse famiglie è data ai figli maschi. Quindi, più la famiglia è patriarcale, più verranno tenute lontane le ragazze prima, e le donne poi, dalla strada del crimine, perché il controllo su di loro è più elevato. Ma non tutte le famiglie sono così austere e c'è una tendenza al graduale aumento di modelli educativi ugualitari, che renderanno sempre più simili i comportamenti di ragazzi e ragazze. Con la diminuzione delle famiglie patriarcali e con l'aumento del numero di donne inserite nel mondo del lavoro, anche Hagan si attendeva quindi una crescita della criminalità femminile. POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.5.

l'uguaglianza sarà non solo giuridica ma effettiva, ogni differenza scomparirà e se scompariranno le differenze, presumibilmente, anche la criminalità femminile uguaglierà quella maschile.

Tuttavia, per ora la cosa più razionale che si possa fare, in realtà, sarebbe quella di mutare la prospettiva di valutazione circa le motivazioni del minore indice criminale delle donne rispetto agli uomini; sarebbe infatti necessario interrogarsi sulle motivazioni per cui gli uomini, nonostante l'evoluzione sociale, i progressi culturali ed economici, continuino a delinquere e in misura maggiore rispetto alle donne.

Il quesito da porsi, forse, dovrebbe essere non perché ci sia un numero di donne delinquenti minori rispetto agli uomini, ma perché siano così numerosi gli uomini che commettono reati e quindi violano le norme che essi stessi hanno imposto.

2. Dalle teorie classiche all'oggi

Di seguito si propone un approfondimento, seppur limitato, di quelle che sono state e sono le principali teorie criminologiche in tema di devianza femminile.²⁴

Per l'illustrazione delle teorie, a fini espositivi, ho scelto il criterio cronologico, il quale, a mio parere garantisce una più agevole consultazione e comprensione dell'evoluzione del concetto di criminalità femminile negli anni e nella storia.

2.1. Teorie pre-lombrosiane

Prima dell'enunciazione delle tesi di Lombroso sulla criminalità femminile, altri si sono pronunciati al riguardo: Pyke²⁵, nei suoi studi, aveva concluso che su ogni comportamento criminale influivano sia un certo numero di caratteristiche biologiche proprie di ogni individuo coinvolto, sia alcune caratteristiche sociali, che variavano a seconda della società e del periodo storico in cui il soggetto agente viveva. Così, una donna con un determinato sviluppo genetico era facilmente incline al crimine, esattamente come quella sottoposta ad uno sviluppo sociale inadeguato.

²⁴ Si veda anche la sintesi delle principali teorie criminologiche svolta da RAVAGNANI L., *Adamo, Eva e il furto proibito*, cit., p.226 ss.

²⁵ CLEMENTE DIAZ M., *Delincuencia femenina: Un enfoque psicosocial*, UNED, Madrid, 1987, p.125.

D'altra parte, Proal²⁶ collegava il crimine con lo sviluppo morale, sostenendo che le donne commettevano meno crimini per via della loro superiorità morale rispetto agli uomini.

Per Van de Wark²⁷, il rapporto donne/criminalità era determinato dalle condizioni sociali e sessuali; dunque, se l'uomo commetteva reati principalmente per problemi economici o in risposta ad un'offesa anteriormente subita, la donna che commetteva un crimine lo faceva per squilibri mentali, fermo restando che la commissione di crimini da parte di quest'ultima rimaneva particolarmente esigua per via di influenze sociali.

Bean, Broca e Topinard²⁸ hanno congiuntamente sostenuto con fermezza che le donne possiedono un'intelligenza meno sviluppata degli uomini anche se Broca, in particolare, non riteneva che tale inferiorità fosse un dato immutabile, quanto piuttosto un elemento correlato allo sviluppo sociale.

Sulla stessa lunghezza d'onda si pone Manouvrier²⁹, che con le sue ricerche ottenne dei risultati che dimostrarono come le donne avessero, rispetto agli uomini, un cervello leggermente più grande.

Maria Montessori³⁰, infine, ha poi addirittura affermato che le donne fossero intellettualmente superiori agli uomini, nonostante questi ultimi avessero finora prevalso perché fisicamente più forti.

Ciò nonostante, tutto questo non deve trarre in inganno poiché va comunque tenuto presente che il confronto tra uomini e donne non dovrebbe prendere in considerazione solo il cervello in quanto tale, ma anche altri dati.

Sulla base di queste premesse andrà sviluppandosi il pensiero Lombrosiano che diventerà poi il fondamento, tutt'ora riconosciuto, della criminalità femminile.³¹

²⁶ CLEMENTE DIAZ M., *Delincuencia femenina: Un enfoque psicosocial*, cit.

²⁷ CLEMENTE DIAZ M., *Delincuencia femenina: Un enfoque psicosocial*, cit., p.126.

²⁸ CLEMENTE DIAZ M., *Delincuencia femenina: Un enfoque psicosocial*, cit., p. 128.

²⁹ SERRANO TÁRRAGA M.D. e VÁZQUEZ GONZÁLEZ C., *Delincuencia Femenina: Nuevas perspectivas para su estudio*, in Cuadernos de Política Criminal, 2006 Segunda Epoca, III (90), p.4.

³⁰ SERRANO TÁRRAGA M.D. e VÁZQUEZ GONZÁLEZ C., *Delincuencia Femenina: Nuevas perspectivas para su estudio*, cit.

³¹ NUNEZ PAZ M. A., *"La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.2.

2.2. Cesare Lombroso e la donna delinquente

Marco Ezechia Lombroso, detto Cesare (1835-1909) è stato un medico, antropologo³², filosofo, giurista e criminologo italiano, definito come padre della moderna criminologia³³.

Prendendo le mosse dalle teorie scientifiche e dalla filosofia dell'epoca - il positivismo scientifico³⁴, l'evoluzionismo di Darwin³⁵, la teoria della degenerazione di

Morel³⁶- Lombroso inizialmente orientò i suoi studi alla persona delinquente, alle caratteristiche anatomiche e alle componenti morbose da lui ritenute responsabili del comportamento criminoso.

La più celebre delle concezioni lombrosiane fu la teoria del delinquente nato secondo la quale un'alta percentuale dei più gravi e persistenti criminali possiederebbe disposizioni congenite, presenti cioè fin dalla nascita, che renderebbero inesorabilmente antisociali indipendentemente dalle condizioni ambientali.

³² Viene infatti considerato fondatore dell'antropologia criminale.

³³ MUSUMECI E., *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari*, Milano, Franco angeli, 2012, p.22.

³⁴ Il Positivismo è un movimento che si inserisce nel contesto storico e sociale delle rivoluzioni industriali e, pertanto, esalta il progresso scientifico e la realtà. Solo la scienza è in grado di comprendere e controllare i fatti e, con il suo approccio descrittivo, è considerata il solo metodo di conoscenza possibile. In Italia Ardigò è il positivista italiano più importante; ex sacerdote, abbandona definitivamente la fede in virtù dell'esaltazione della scienza.

³⁵ *L'origine delle specie* è una tra le opere cardine nella storia scientifica e, senza dubbio, una delle più eminenti in biologia, scritta dal naturalista inglese Charles Darwin (1809-1882).

Publicata per la prima volta il 24 novembre 1859, in essa Darwin spiegava la sua teoria dell'evoluzione, riportandovi le osservazioni che egli stesso aveva compiuto durante una spedizione. Per Darwin gli individui di una popolazione sono in competizione fra loro per le risorse naturali; in questa lotta per la sopravvivenza, l'ambiente opera una selezione, detta selezione naturale. Con la selezione naturale vengono eliminati gli individui più deboli, cioè quelli che, per le loro caratteristiche sono meno adatti a sopravvivere a determinate condizioni ambientali; solo i più adatti sopravvivono e trasmettono i loro caratteri ai figli. In sintesi, i punti principali su cui è basata la teoria evoluzionistica di Darwin sono: variabilità dei caratteri, eredità dei caratteri innati, adattamento all'ambiente, lotta per la sopravvivenza, selezione naturale ed isolamento geografico.

³⁶ La teoria della degenerazione aveva carattere sia psichiatrico che antropologico-sociologico; dai caratteri al tempo stesso religiosi e scientifici. La sua definizione generale è la seguente: "*Le degenerazioni sono deviazioni patologiche della tipologia umana normale, sono trasmissibili in via ereditaria e si sviluppano in maniera progressiva fino a provocare la scomparsa di chi ne è affetto*". Morel (1809-1873), incoraggiato dalla teoria evoluzionistica di Darwin, aveva lavorato a questo problema a partire dal 1839, ma ne diede formulazione definitiva solo nel 1857 nel suo *Traité des dégénérescences recensées physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine*. Strettamente legato al problema della degenerazione è la discussione, molto in voga all'epoca, sulla connessione tra genio, follia e delinquenza. Secondo Morel, per i delinquenti, i geni e i malati mentali entrava in gioco la stessa disposizione costituzionale e in tutti e tre i casi si trattava naturalmente di degenerazione.

Un altro fondamento della costruzione di Lombroso fu la teoria dell'atavismo per la quale, la condotta criminosa del delinquente nato doveva essere interpretata come una forma di regressione o di fissazione a livelli primordiali dello sviluppo dell'uomo: il delinquente era un individuo primitivo nel quale, la scarica degli istinti e delle pulsioni aggressive si realizzava nel delitto senza inibizioni.³⁷

Le dottrine diffuse da Lombroso ebbero grande risonanza attirando numerosi seguaci: tra gli esponenti più noti si ricorda Enrico Ferri (1856-1929), il quale, assieme al promotore, sono riconosciuti tra i capostipiti della Scuola positiva³⁸.

Pur appartenendo alla generazione successiva a quella di Lombroso, Ferri collaborò strettamente col maestro, divenendone il sostenitore più famoso.

La sua formazione giuridica³⁹ contribuì alla redazione di una classificazione sistematica dei delinquenti; le categorie antropologiche dei delinquenti poterono così essere catalogate:

- ◆ delinquente nato: comparato agli altri individui della stessa classe sociale, dello stesso sesso e della stessa età, ha per lo più un'intelligenza comune o piuttosto inferiore alla media. Caratteristica fondamentale di questo tipo di criminale è l'impulsività che trascende dal senso morale, assolutamente debole e inefficace, che negli uomini normali è la maggior forza di repulsione al delitto. Questa congenita insensibilità - che Lombroso identifica come analgesia o ipoalgesia fisica - porta il delinquente nato a commettere i più diversi delitti e della più diversa gravità, precocità e recidiva.
- ◆ delinquente pazzo: è portato al delitto non solo dall'infermità mentale ma anche da atrofia del senso morale, ovvero la non ripugnanza all'idea ed all'azione criminosa che è condizione decisiva nella genesi della delinquenza. L'infermità mentale, inoltre, può consistere o in una vera e propria forma clinica di alienazione

³⁷ PONTI G. e MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di Criminologia*, cit., p.67-68.

³⁸ Gli esponenti della scuola positiva erano scienziati e medici; loro non vedevano l'uomo razionale ma il comportamento umano come determinato da tratti biologici psicologici e sociali ed i loro interessi erano verso il comportamento criminale più che verso il diritto e le leggi. Sinteticamente, la Scuola Positiva si incentrava sui seguenti postulati: il delinquente è un individuo "anormale"; il delitto è la risultante di un triplice ordine di fattori: fisici, psichici e sociali; la delinquenza non è la conseguenza di scelte individuali ma è condizionata da tali fattori; la sanzione penale non deve avere finalità punitive, ma deve mirare alla neutralizzazione e in secondo luogo alla rieducazione del criminale, e deve pertanto essere individualizzata in funzione della personalità del delinquente. PONTI G. e MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di Criminologia*, cit., p.73.

³⁹ Ferri si era infatti laureati in Giurisprudenza presso l'Università Ama Studiorum di Bologna.

mentale (idiozia, demenza, paranoia, etc.), oppure in una psico-neuropatia per la quale si aggiungono disturbi psichici nella sfera del sentimento o della volontà.

- ◆ delinquente abituale: ha una propria fisionomia bio-psichica che ne caratterizza la grave pericolosità e la scarsa riadattabilità sociale. Nato e cresciuto in un ambiente di forte degrado materiale e morale, tale figura criminale manifesta la sua propensione a delinquere fin da ragazzo, con lievi mancanze (vagabondaggio, furto semplice, etc.). In seguito, per la rovinosa influenza delle carceri e per la cattiva compagnia dei delinquenti, e la difficoltà di trovare o di continuare un'attività lavorativa, ricade osticamente nel delitto in diverse nonché molteplici occasioni.
- ◆ delinquente occasionale: per cause bio-psichiche congenite od acquisite, ha una predisposizione o insufficiente ripulsione organica e psichica al delitto, ma deve la sua effettiva attività criminosa ad una forte influenza ambientale, o familiare. Il suo campo d'azione è circoscritto a reati quali ad esempio danneggiamenti, lesioni, oltraggi e resistenze.
- ◆ delinquente passionale: è colui che è spinto da una passione cd. sociale, quali ad esempio l'onore, l'amore, il sentimento patriottico. Risulta così inevitabile un'ulteriore suddivisione tra: delinquente per emozione, nel raptus di un'emozione allo stato acuto, e delinquente per passione, ovvero nello stato cronico di una passione insistente, che appunto perché cronico non esclude la possibilità di premeditazione del delitto.⁴⁰

Furono inoltre evidenziati e raggruppati in tre categorie i tratti caratteristici dell'uomo delinquente:

- ◆ fisici, anatomici: fra questi si annoverano, a solo titolo di esempio, l'asimmetria facciale, il prognatismo, il cranio anormale, la fronte sfuggente;
- ◆ biologici, funzionali: ovvero il mancinismo, l'epilessia, la paresi facciale, il daltonismo;

⁴⁰ CHICCO D., *La criminalità femminile*, in Paolo Pittaro (a cura di), "Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, p.88-89.

- ◆ psico-morali: nell'ambito dei caratteri psicologici si possono riscontrare l'insensibilità morale, l'imprevidenza, la scarsa intelligenza o i sentimenti egoistici.⁴¹

Visto il tema della nostra trattazione, un aspetto di particolare importanza di cui va tenuto conto è il fatto che Lombroso realizzò i suoi studi in un particolare periodo storico, caratterizzato dalla sottomissione della donna, dalla totale separazione dei ruoli tra i due sessi e dalla irremovibile posizione della Chiesa riguardo alle nascite fuori dal matrimonio⁴².

Lombroso applicò i risultati delle sue analisi sulla delinquenza per coltivare la sua teoria sulla criminalità femminile.

In particolare, anche Cesare Lombroso, come altri prima di lui⁴³, approfondì gli studi sulle donne prendendo particolare spunto da quelli del francese A. Parent-Duchatelet⁴⁴ (1970-1836) condotti sulle prostitute ed in coerenza con la visione del tempo ne *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*⁴⁵, che scrisse nel 1893 con Guglielmo Ferrero⁴⁶, descrisse la donna come appartenente a un sesso inferiore⁴⁷, per lui «*la donna... sente meno, come pensa meno*⁴⁸» dell'uomo.

Il padre della moderna criminologia studiando il sesso femminile divise le donne in buone e cattive cercando di identificare i segnali fisici della “cattiveria” femminile. Secondo lui la “donna criminale” aveva caratteristiche fisiche che la avvicinavano più agli uomini⁴⁹

⁴¹ CIANCIOLA G., *Genere e crimine nella società postmoderna*, ARACNE editrice S.r.l., Roma, 2009, 1ª edizione, p.19.

⁴² MINISTERO DELL'INTERNO, *Donne e criminalità. Analisi dei reati commessi dalle donne e della detenzione femminile negli Istituti Penitenziari*, in <https://www.interno.gov.it/it>, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, p.8.

⁴³ Vedi paragrafo 2.1.

⁴⁴ Noto particolarmente per un'opera monumentale pubblicata postuma nel 1836, intitolata *De la Prostitution dans la ville de Paris*.

⁴⁵ Opera che ha segnato la sua influenza teorica nel campo della criminalità femminile per decenni.

⁴⁶ È stato un sociologo, storico e scrittore italiano; studiò giurisprudenza dapprima presso l'Università di Pisa per poi trasferirsi a Torino dove, non solo terminò i suoi studi ma conobbe e frequentò Cesare Lombroso. Travolto dall'influsso di Lombroso ne condivise l'approccio positivista che lo portò poi alla redazione congiunta dell'opera.

⁴⁷ POLO S., *La trasformazione del concetto di “donna delinquente” da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.2.

⁴⁸ LOMBROSO C. e FERRERI G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, L. Roux e C. editori, Torino-Roma, 1893, p.66.

⁴⁹ La donna veniva considerata addirittura un uomo arrestato nel suo sviluppo. A titolo di esempi veniva riconosciuta la minore capacità cranica, mandibola voluminosa, grande spina nasale, maggior presenza di peli, elevata statura ed una spiccata lunghezza delle braccia (oltre che una maggiore resistenza al dolore e al carattere particolarmente instabile e violento durante il ciclo mestruale); anche se lo stesso Lombroso si cautelò con la riserva che le anomalie, specie quelle esterne che porterebbero la donna ad assumere

che alle donne normali⁵⁰; a questi caratteri virili, affermava Lombroso, si aggiungevano spesso le qualità peggiori della psicologia femminile e cioè: *«l'inclinazione alla vendetta, l'astuzia, la crudeltà, la passione per il vestiario, la menzogna, il rancore, l'inganno, formando così frequentemente dei tipi di una malvagità che sembra toccare l'estremo⁵¹»*. Se la donna normale era vista come una “semi-criminale innocua”, la donna criminale era percepita come un fenomeno mostruoso, in quanto univa alle caratteristiche della donna normale, intelligenza e astuzia.

Lombroso, pertanto, riteneva che le donne fossero più crudeli dell'uomo e portate ad essere vendicative, feroci e fredde.⁵²

Una donna così, tanto per Lombroso quanto per Ferrero, è anormale per mancanza di istinto materno, caratteristica fondamentale della donna normale, ed è segno inequivocabile del suo essere più maschio che femmina⁵³. Se la donna normale veniva descritta come devota e sottomessa al marito e a Dio, mancante di vigore fisico e rigore mentale, piena di amore materno ma mai di passione sessuale; quella criminale era vista come forte, vanitosa, crudele, vendicativa, senza pietà, qualche volta intelligente e sempre deviata sessualmente.

La criminalità femminile viene quindi definita a partire da:

- ◆ crudeltà e vendetta: nessun delinquente maschio è mai giunto alla crudeltà a cui arrivano le donne; in aggiunta un'ulteriore della crudeltà delle donne delinquenti fu rinvenuta da Ferrero nella loro attitudine *«non tanto a distruggere il nemico quanto a infliggergli il massimo dolore, a provarlo, martoriarlo e paralizzarlo con la sofferenza⁵⁴»*.

tratti maschilini, erano più difficili da riconoscere finché fosse perdurata nella donna la bellezza della gioventù e la freschezza delle carni.

⁵⁰ La donna normale, infatti, secondo Lombroso *«segna un grado di evoluzione meno avanzata e più infantile dell'uomo, così nella statura, nel peso, nella scarsezza di pelo, nella maggior lunghezza del tronco, nella maggior ricchezza di grasso, nel minor numero e peso specifico dei globuli rossi del sangue e nella minore energia di funzioni fisiologiche»*. LOMBROSO C. e FERRERI G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, cit., p.48.

⁵¹ LOMBROSO C. e FERRERI G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, cit., p.467.

⁵² POLO S., *La trasformazione del concetto di “donna delinquente” da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.2.

⁵³ La donna delinquente è sempre stata considerata macchiata dalle stigmate di aver abiurato, commettendo il reato, alla propria natura femminile per l'appunto tradizionalmente dedita alla maternità; colpevole, dunque, non soltanto di fronte alla legge scritta dagli uomini, ma anche verso quella di natura. FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.3.

⁵⁴ LOMBROSO C. e FERRERI G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, cit., p.97.

- ◆ mancanza di scopo passionale: raramente le donne sono spinte da raptus o agiscono sotto l'influenza di suggestioni violente. Le donne preparano e premeditano il delitto e nell'azione portano la freddezza, il calcolo, la riflessione;
- ◆ simulazione e dissimulazione: sono una conseguenza necessaria della schiavitù e dell'oppressione a cui per secoli la donna è stata condannata. Tale condizione ha determinato nel campo della delinquenza una particolare psicologia simulatrice.

Tre, per giunta, furono le caratteristiche essenziali individuate per la donna delinquente:

1. Immobilità fisiologica e passività psicologica.
2. Capacità di adattamento superiori a quelle dell'uomo, potendosi adattare con maggiore facilità a condizioni di vita avverse o, addirittura, pessime.
3. Amorale, fredda e calcolatrice.⁵⁵

Nel tentativo di classificare la delinquenza femminile, Lombroso distingue tra:

- ◆ criminali-nate⁵⁶;
- ◆ ree d'occasione⁵⁷;
- ◆ ree per passione⁵⁸;
- ◆ pazze criminali⁵⁹;
- ◆ delinquenti epilettiche e pazze morali⁶⁰;

⁵⁵ NUNEZ PAZ M. A., *“La donna” delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.4.

⁵⁶ Questo tipo di criminali mostrano una tendenza fortissima a confondersi con il tipo maschile;

⁵⁷ Lombroso affermava che *«l'occasione che la tira nolente al delitto, è la suggestione del maschio; più spesso dell'amante; talora del padre e del fratello»*. LOMBROSO C. e FERRERI G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, cit., p.474. Le donne potevano essere indotte a commettere il reato anche in ragione del loro basso livello di istruzione oppure per aver subito un abbandono; la loro riabilitazione sarebbe dipesa da fattori positivi quale un padre adeguato o un buon marito. NUNEZ PAZ M. A., *“La donna” delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.4.

⁵⁸ Queste secondo Lombroso presentano, al pari dell'uomo, il *«gusto per le armi»*, nonché la tendenza ad assumere un atteggiamento *«fiero, energico e risoluto»* ed un *«piacere a vestirsi da uomo»*. LOMBROSO C. e FERRERI G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, cit., p.492-493. In esse inoltre prevale da un punto di vista strettamente psicopatologico il delirio di gelosia. CIANCIOLA G., *Genere e crimine nella società postmoderna*, cit., p.25.

⁵⁹ A questa figura si riconducono 3 caratteri speciali: 1. acutizzazione nelle gravidanze e nelle menopausa di eccitamenti erotici, sentimenti di gelosia, deliri di persecuzione o di peccato e mania di uccidere; 2. esagerazione sessuale; 3. maggior acuzia e impulsività. Nel complesso si trovano nelle pazze criminali invertiti i caratteri più specifici della donna: la ritenutezza, la docilità e l'apatia sessuale. LOMBROSO C. e FERRERI G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, cit., p.593-594-596.

⁶⁰ È nei reati più gravi che l'epilessia si mostra più frequente mentre le pazze morali sono impudiche, lascive e, secondo Lombroso, caratterizzate da semi-imbecillità. LOMBROSO C. e FERRERI G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, cit., p.600-605.

- ◆ delinquenti isteriche⁶¹;
- ◆ prostitute.⁶²

Con particolare attenzione per quest'ultima figura, secondo Lombroso la prostituzione, che nel passato era prerogativa esclusivamente femminile, era l'equivalente sostitutivo del delitto, il modo che la donna aveva di esprimere il suo disadattamento alla vita di relazione. Nel maschio le difficoltà ambientali avrebbero favorito il comportamento delittuoso e nella donna la prostituzione.⁶³

*«La prostituzione e non la criminalità è la vera degenerazione femminile: perché le criminali nate sono eccezioni rarissime e mostruose [...] ma il pudore è invece il più forte sentimento femminile, dopo la maternità: quello alla cui creazione e consolidazione tutta l'evoluzione psichica della donna lavora da tanti secoli con estrema energia».*⁶⁴

Lombroso arrivò a formare la propria visione della donna prostituta definendola antropologicamente simile alla donna delinquente. Ne *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale* si ribadiva la teoria del delinquente nato⁶⁵ ponendo l'accento sull'eccezionalità del crimine femminile: come i criminali maschi rappresentavano

⁶¹ «L'intelligenza in una buona metà d'esse è intatta, salvo la poco tenace attenzione; ma il carattere è profondamente modificato in un egoismo, in una preoccupazione di sé stessi che le fa avide dello scandalo, del rumore pubblico, per cui un nulla le rende colleriche, feroci, facili alle simpatie ed antipatie subitane, irragionevoli, con volontà sempre instabile; si compiacciono nella maldicenza. Se non fanno parlar di sé con processi provocati senza causa o con vendette scandalose, si sfogano in privato rendendo triste la vita di chi gli sta vicino con continue risse e litigi. Ad un grado più elevato vanno alla denuncia o al falso testimonio. Caratteristiche principali delle delinquenti isteriche sono: facilità a subire la cosiddetta suggestione ipnotica, mobilità, vero bisogno di mentire, i furti e gli incendi delle isteriche predominano all'epoca mestruale ed erotismo» con LOMBROSO C. e FERRERI G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, cit., p.610-611-612-613.

⁶² CIANCIOLA G., *Genere e crimine nella società postmoderna*, cit., p.24.

⁶³ POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.3.

⁶⁴ LOMBROSO C. e FERRERI G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, cit., p.588.

⁶⁵ Accostando il criminale-nato delle sue enunciazioni, alla prostituta, si finiva però con il comparare un tipo di criminalità maschile ad uno femminile, in particolare si stavano paragonando due categorie fortemente diverse nelle loro accezioni: una di tipo giuridico, l'altra di tipo chiaramente morale (prostituzione). A questo proposito bisognerebbe dunque sottolineare che il giudizio morale riferito alla prostituzione differisce e si orienta in senso favorevole o sfavorevole a seconda delle culture e delle epoche. CAPRI P. e LANOTTE A., *Criminalità al femminile. Personalità, comportamenti e struttura affettiva in prospettiva psicodinamica*, cit., p.3. Solo sul finire dell'Ottocento, Lombroso e colleghi si resero conto che i medesimi dati relativi al delinquente nato (e relative tipologie) non erano estendibili alla delinquenza femminile. CHICCO D., *La criminalità femminile*, cit., p.91.

un'eccezione nella civiltà, le donne criminali erano eccezione tra i criminali stessi e proprio questa duplicità d'eccezione era ritenuta dall'autore ancor più mostruosa.⁶⁶

La causa della prostituzione: «*non è da cercarsi nella sua lussuria, ma nella sua pazzia morale*⁶⁷» e in cause più specifiche quali la soggezione a soggetti più forti, l'ambiente familiare disagiato, l'elevata istruzione che la società comincia a concedere alle donne, ma che, con bizzarra contraddizione, non le consente poi di impiegare nelle professioni o negli uffici, per guadagnarsi la vita.

Per Lombroso, infatti, nei tempi passati, uomini e donne erano simili, entrambi erano forti fisicamente, furbi, se non intelligenti, e molto attivi sessualmente. Con la civilizzazione, si è sviluppata una forte discrepanza fra i due sessi, la donna è diventata più debole fisicamente, più materna e ha perso l'istinto sessuale; l'evoluzione ha decretato che con il passare del tempo l'uomo e la donna dovessero diventare meno simili fisicamente, psicologicamente e intellettualmente. Questa divergenza veniva considerata come necessaria per conservare la specie, la razza, e costituiva la base per definire i ruoli sociali maschili e femminili: gli uomini si occuperanno della politica, del lavoro, dell'arte e la donna della maternità. In questo contesto, secondo l'autore, la prostituta rappresentava il tipo più atavico, pericoloso e diffuso della donna criminale in quanto, ricordando il forte istinto sessuale delle donne meno evolute, costituiva un grande pericolo per l'evoluzione umana e la civilizzazione.⁶⁸ I positivisti, infatti, vedevano nell'istituzione matrimoniale e nella maternità le soluzioni più conformi all'appagamento dell'istinto sessuale femminile: era pensiero comune che nella donna normale l'amore materno superasse l'amore maritale sublimando il bisogno sessuale; la prostituzione rappresentava dunque un'anomalia comportamentale e nello specifico era una perversione dell'istinto sessuale.⁶⁹

Oltre a ciò, la prostituta, in linea di massima, si distingue dalla donna normale per la capacità di commettere tipi di reato come il “ferimento” o il furto, nonché la tendenza ad

⁶⁶ CHICCO D., *La criminalità femminile*, cit., p.92-93. La prostituzione era per la donna ciò che il crimine era per l'uomo, di conseguenza, al pari del delinquente nato, la donna prostituta rappresentava la regressione più profonda del genere femminile.

⁶⁷ LOMBROSO C. e FERRERI G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, cit., p.527.

⁶⁸ CAMELO F., *La criminalità femminile*, AIPG Italia consultabile presso la piattaforma <https://aipgitalia.org>, 2010, p.6-7.

⁶⁹ CHICCO D., *La criminalità femminile*, cit., p.96.

assumere alcolici, a mentire, all'essere oziosa, componenti queste che risultano essere cause determinanti nell'attuare questa particolare forma di criminalità.⁷⁰

I positivisti dovettero però riconoscere anche l'influenza di un ambiente sfavorevole nella determinazione di certi comportamenti per spiegare la presenza di eccezioni alla prostituta-nata come la prostituta occasionale, soggetto che, mantenendo i tratti distintivi della femminilità, non rientrava nella catalogazione propria della prostituta nata ed era portata a esercitare la professione a causa di un contesto sfavorevole.⁷¹ Inoltre ciò che differenzia nettamente le prostitute-nate da quelle d'occasione sembra essere proprio il fattore della maternità: mentre nelle prime, non esiste assolutamente questo istinto, nelle seconde vi sarebbe una maggiore propensione ad essere madri e ad amare i bambini; esiste, altresì, una minore incidenza di anomalie somatiche e dei sensi, riscontrate nelle prostitute d'occasione, che le renderebbero dissimili dalle prostitute-nate.⁷²

Sicuramente il concetto di sessualizzazione della devianza, vale a dire la tendenza a spiegare la criminalità femminile come espressione di una sessualità perversa, è l'eredità più pesante che la criminologia lombrosiana⁷³ lascia. Mentre per la spiegazione della devianza maschile erano individuate cause molteplici e complesse che includevano motivi economici, politici e sociali, all'origine della devianza femminile vi era invece solamente la sessualità deviata cosicché si fece della prostituzione la forma più tipica della delinquenza della donna.⁷⁴

Negli studi condotti da Lombroso e colleghi, si ricercò anche il motivo per cui le donne tenderebbero ad assumere un comportamento antisociale. La spiegazione, secondo i teorici positivisti, risiederebbe proprio nel fatto che le donne furono, almeno per tutto l'Ottocento, subordinate agli uomini e, ciò le avrebbe rese più vulnerabili e facili prede di un atteggiamento deviante: l'uomo si sarebbe sentito più forte perché, effettivamente, ricopriva un ruolo sociale più importante rispetto alla donna e questa, d'altro canto, non aveva lo stesso appoggio dalla collettività.

In una situazione di questi tipo è dunque comprensibile il motivo per cui le teorie di

⁷⁰ CIANCIOLA G., *Genere e crimine nella società postmoderna*, cit., p.27.

⁷¹ CHICCO D., *La criminalità femminile*, cit., p.97.

⁷² CIANCIOLA G., *Genere e crimine nella società postmoderna*, ARACNE editrice S.r.l., Roma, 2009, 1ª edizione, p.28.

⁷³ Il contributo di Lombroso rappresenta il passaggio dalla pudicizia sessuale di fine XIX secolo alla nascita della sessuologia.

⁷⁴ CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.7.

Lombroso abbiano cercato di capire quali fossero le differenze tra la donna normale e quella delinquente, affrontando il discorso da un punto di vista biologico.⁷⁵

L'idea portante era fondata sull'ipotesi secondo cui, l'agire femminile risulta essere il frutto di un adeguamento del comportamento femminile a quelli che sono i moduli comportamentali della realtà strutturata del maschio. L'assunzione di base era che la donna ha da sempre agito sulla spinta di motivazioni psicologiche che l'hanno resa una spettatrice passiva delle proprie azioni, non propriamente padrona degli eventi della vita, bensì, portata inconsciamente a compiere i suoi atti in risposta ad un comportamento maschile ben preciso.⁷⁶

Infine, lo studioso ha dedicato una parte dei suoi studi anche alla ricerca di una spiegazione in ordine alla inferiorità del numero delle delinquenti femmine rispetto a quello dei delinquenti maschi. Per l'autore la causa di questa inferiorità sarebbe da ricollegarsi alla maggiore sensibilità della donna, alla sua minore evoluzione⁷⁷, alla ridotta capacità offensiva e anche al fatto che nel corso della storia, la donna avrebbe sempre avuto bisogno di soddisfare due principali desideri: l'istinto materno e il bisogno di protezione; per soddisfarli a pieno avrebbe sempre esposto il maschio ai pericoli ed alle vicissitudini della vita che richiedevano maggiore virilità, forza fisica e mentale, restando così sempre ai margini.⁷⁸ Inoltre Lombroso utilizza anche la stessa prostituzione a giustificazione del minor tasso di criminalità femminile, sostenendo che le donne delincono meno non perché siano migliori degli uomini, quanto piuttosto perché si dedicano alla prostituzione, non penalmente perseguita in quanto tale, invece che ad altri delitti per i quali comparirebbero nelle statistiche penali.⁷⁹

Una delle maggiori critiche mosse a Lombroso fu quella di confondere i caratteri biologici con quelli sociali: l'inferiorità delle donne non poteva essere ridotta ai soli caratteri

⁷⁵ CIANCIOLA G., *Genere e crimine nella società postmoderna*, cit., p.21.

⁷⁶ CIANCIOLA G., *Genere e crimine nella società postmoderna*, cit., p.25.

⁷⁷ Ricollegandosi in questo caso al concetto di atavismo visto in precedenza, Lombroso arriva ad affermare che le donne devianti presentano scarsi segni di degenerazione fisica proprio perché meno evolute e l'inferiore evoluzione del genere femminile è attribuita dall'autore alla conduzione di uno stile di vita più naturale ossia meno attivo e più sedentario che le renderebbe meno inclini a violare le leggi e più conservatrici nelle questioni di ordine sociale.

⁷⁸ FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.3.

⁷⁹ PONTI G. e MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di Criminologia*, cit., p.69.

biologici, essi stessi destinati a mutare da un soggetto all'altro; il contesto sociale ricopriva un ruolo determinante nello sviluppo personale di ogni donna.⁸⁰

In aggiunta, le ricerche eseguite da Lombroso presentano una ulteriore criticità, esse infatti si concentravano su una moltitudine di soggetti ma, spesso, la campionatura era "viziata", in quanto si trattava per la maggior parte di soggetti già selezionati: Lombroso stesso concentrò i suoi studi su individui detenuti nei penitenziari o negli ospedali psichiatrici; quindi, su persone che erano già state classificate come delinquenti o anormali.⁸¹

Una delle ricerche condotte da Lombroso vedeva proprio coinvolte 119 donne detenute di cui 47 prostitute, e solo 14 donne non criminalizzate ma, anche in questo caso, vennero del tutto ignorati sia il contributo maschile all'esercizio della prostituzione, come cliente e come "protettore", sia le cause sociali; ma soprattutto si ignorava ancora che causa del fenomeno è la cultura che decide cosa sia un delitto, non la natura.

I suoi studi sono stati superati dalla moderna scienza criminologica che ha criticato la sua visione profondamente svilente della donna, tuttavia, non può comunque negarsi il fatto che tali studi hanno avuto un notevole impatto culturale sugli studi criminologici successivi, quanto meno fino agli anni '70 del 900, in quanto fornivano una spiegazione dell'inferiorità biologica della donna e in particolare della natura biologica della criminalità femminile.⁸²

2.3. Thomas ed il liberalismo

Come Lombroso, anche il sociologo statunitense W. I. Thomas (1863-1947) riteneva che la donna fosse destinata ad uno stadio di evoluzione inferiore rispetto all'uomo ma, a differenza del padre dell'antropologia criminale, per lui la criminalità e la devianza non erano il frutto di una anormalità biologica ma bensì di una patologia socialmente indotta: gli individui criminali o devianti sono scarsamente socializzati, disadattati ai valori della società che rappresenta i loro stessi interessi.⁸³

⁸⁰ MINISTERO DELL'INTERNO, *Donne e criminalità. Analisi dei reati commessi dalle donne e della detenzione femminile negli Istituti Penitenziari*, cit., p.10.

⁸¹ CHICCO D., *La criminalità femminile*, cit., p.98.

⁸² FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.4.

⁸³ CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.7.

Thomas, nel 1907, pubblicò negli USA, l'opera *'Sex and society'*, nella quale sostenne che la donna non era da considerarsi una semi incapace per via del proprio cervello ma per Thomas le donne delinquono o meno a seconda del loro inquadramento nella società. A suo parere, l'essere umano, tanto maschio quanto donna, ha fundamentalmente quattro bisogni sociologici:

1. fare nuove esperienze
2. ottenere risposte
3. avere sicurezze
4. possedere un'identità specifica.

Il bisogno di fare nuove esperienze e di aver risposte morali e materiali è alla base dell'altruismo, ma, in caso di frustrazioni sociali, queste due esigenze conducono all'irresponsabilità sociale ed al crimine.

Il bisogno di sicurezze induce all'auto-conservazione, alla prudenza e persino alla timidezza; trattasi, secondo Thomas, di caratteristiche molto femminili.

Infine, il bisogno di un'identità stabile e forte si manifesta, nella donna borderline, con la prostituzione⁸⁴, che è uno strumento non violento per dominare il maschio. Nei rapporti intimi, la prostituta decide e comanda. La sessualità femminile piega l'uomo, che cede più volentieri alle richieste della donna che si concede, illudendo il maschio di essere più virile e più realizzato grazie ai rapporti fisici.⁸⁵

Sempre in questa sua prima opera, Thomas, per spiegare le differenze di comportamento sociale dei due sessi fra cui quello deviante, definisce il maschio "catabolico", dove catabolico si riferisce alla forza distruttrice di energia ed è collegato alla capacità di agire, e la femmina anabolica, dove anabolico indica un accumulo di energia come risultato della passività.⁸⁶

Gli istinti, e di conseguenza i desideri, di uomini e donne non sarebbero così uguali per qualità e quantità: il sistema nervoso delle donne prevederebbe un desiderio di corrispondenza amorosa più intenso di quello maschile. Si colloca in questo contesto l'istinto materno, ma anche l'istinto a prendersi cura degli adulti, specie se maschi, dei

⁸⁴ La prostituta, per Thomas, è madre, compagna, fidanzata, amica, confidente, ma anche padrona che convince con il mezzo dell'erotismo.

⁸⁵ BAIGUERA ALTIERI A., *La delinquenza femminile nella criminologia occidentale*, in *Diritto penale, Sociologia e Psicologia del diritto*, 2017, consultabile presso la piattaforma online <https://www.diritto.it>, p.7-8.

⁸⁶ CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.8.

malati o bisognosi di aiuto ed è in questo intenso desiderio di dare e sentire amore che è da ricercare ciò che induce una donna al crimine. Contrariamente ai positivisti che consideravano l'istinto materno ostativo al crimine, per Thomas proprio tale desiderio porterebbe le donne a commettere reati, soprattutto sessuali come la prostituzione⁸⁷.

Se l'opera *Sex and society* appare segnata dall'influenza dell'approccio bio-fisiologico, successivamente con l'opera *'The unadjusted girl'*, edita nel 1923 e successivamente nel 1967, Thomas segnò la nascita della tradizione liberale in criminologia⁸⁸, avendo riconosciuto l'importanza dei problemi sociali e dell'individualizzazione dei metodi di trattamento.⁸⁹

Thomas individua la causa della criminalità femminile nei mutamenti dei valori culturali che hanno finito con il mutare troppo profondamente i mezzi e gli obiettivi per dare soddisfazione a propri istinti: la sua causa è da ricercarsi nel declino delle tradizionali restrizioni femminili, come il lavorare fuori casa e lo sposarsi al di fuori del proprio gruppo etnico o della propria comunità. È, dunque, fra gli strati sociali subalterni che sarebbe maggiormente diffusa la delinquenza femminile, in quanto in questi è più marcata la mancanza di adesione alla regola sociale secondo cui il ruolo sessuale della donna si realizza nel matrimonio e nella famiglia.⁹⁰

Le ragioni del comportamento criminale della donna sarebbero così da ravvisarsi nell'imperfetta realizzazione dei suoi istinti biologici, fondamentali nel processo di integrazione sociale e nel periodo di socializzazione familiare. La perdita dell'unità familiare tradizionale scatenava nella donna un sentimento di sconcerto a causa dell'assenza di una cornice adeguata (la famiglia) per il controllo del suo istinto biologico-amoroso e lo stesso varrebbe per il distacco con le istanze pubbliche di controllo. Tutto questo produceva un conflitto fra modelli di comportamento familiare e sociale, che si risolveva, per l'appunto, con la commissione di atti socialmente non approvati.⁹¹

⁸⁷ Infatti, la prostituta, ad esempio, ricerca l'amore come tutte le donne, ma i mezzi che impiega non sono socialmente approvati.

⁸⁸ Pur non abbandonando completamente la radice biologica.

⁸⁹ FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.4.

⁹⁰ CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.8.

⁹¹ NUNEZ PAZ M. A., *"La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.7.

Per Thomas, pertanto, in questa sua opera la devianza femminile è di natura sessuale, le ragazze delinquenti sono *unadjusted*, amorali e usano il sesso come “capitale”, come strumento per soddisfare i loro desideri di sicurezza e riconoscimento.⁹²

Per concludere Thomas riteneva che la donna delinquente fosse una rara anomalia rispetto alla donna tradizionale e conseguentemente ciò spiegherebbe anche il minor numero di donne delinquenti rispetto al delinquente uomo. Per lui una forma di prevenzione è da individuarsi nell’adattamento da parte delle donne alle situazioni che proprio in quanto donne sono destinate a vivere. Questo spiegherebbe il perché le donne di classe media sono autrici di pochi delitti: esse hanno accettato la loro situazione e sono riuscite a considerare la castità come un investimento. Le donne di bassa astrazione sociale, invece, non socializzate come sopra descritto, per eliminare eventuali istanze di sicurezza, commettevano crimini solo al fine di affrontare nuove ed eccitanti esperienze.⁹³

Non mancano però, anche in questo caso, critiche a tale visione; queste ultime in particolare evidenziano l’assenza di analisi circa la reale mancanza di pari opportunità fra donne e uomini; inoltre, il commercio sessuale avrebbe costituito da sempre una caratteristica esistenziale di tutte le donne economicamente dipendenti dagli uomini, non solo attraverso un comportamento sessuale promiscuo, ma anche attraverso “l’uso” della verginità per assicurarsi un buon matrimonio e la conseguente sicurezza economica.⁹⁴

2.4. Otto Pollak e la tesi della criminalità mascherata

Pollak nella sua opera *The criminality of woman* sostiene che esiste un atteggiamento ingiustificato e singolare nei confronti della criminalità femminile proprio da parte di soggetti deputati al controllo e che la natura dei reati in genere commessi dalle donne - reati minori come taccheggio, furti in casa da parte delle domestiche, o l'aborto e l'oltraggio alla decenza - non venivano dichiarati. Il numero oscuro sarebbe dunque particolarmente elevato nei reati femminili rendendo per ciò stesso inattendibili le statistiche ufficiali sulla criminalità.

Pollak sosteneva che un crimine per essere annoverato fra le statistiche ufficiali deve possedere tre caratteristiche:

⁹² CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.8.

⁹³ NUNEZ PAZ M. A., *“La donna” delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.7.

⁹⁴ FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.5.

1. deve essere considerato *high injurious* dalla società;
2. deve essere un atto pubblico;
3. deve indurre la massima cooperazione della vittima con la legge.

Erano questi stessi criteri che il sociologo utilizzava nella sua indagine sulle statistiche che lo condussero ad affermare che il modo con cui le donne commettono dei crimini non soddisfa queste caratteristiche e conseguentemente il numero di crimini commessi da donne non veniva in larga parte registrato.

Oltre a ciò, Pollak era fermamente convinto che le donne fossero fisiologicamente in grado di nascondere i loro veri sentimenti, a differenza degli uomini che sarebbero biologicamente portati a manifestare il loro reale stato d'animo. Questa loro capacità è una caratteristica che socialmente viene valutata in maniera positiva e che ha portato le donne stesse a considerarla come foriera di un comportamento appropriato. Per ragioni biologiche e culturali le donne sono quindi più abili a fingere, a mentire e possiedono di conseguenza una capacità fondamentale per chi commette dei crimini, quella cioè di non venire scoperti.

Sulla stessa lunghezza d'onda si pone il fatto che i ruoli sociali occupati dalle donne – presenza in ambito domestico e lavoro di cura - forniscono loro meno occasioni e opportunità sia di commettere crimini in generale, sia di commettere crimini in cui le vittime sono soggetti disponibili a cooperare con le forze dell'ordine.⁹⁵ Le donne, infatti, vivendo quasi tutta la loro esistenza nella sfera domestica e del privato, avrebbero maggiore possibilità degli uomini di nascondere i loro crimini nell'intimità della casa, usando gli uomini nella commissione di reati, riuscendo a evitare il proprio arresto, grazie alla loro natura biologicamente ingannevole; le donne sarebbero, così, vere istigatrici di crimini.⁹⁶

Lo stesso Pollak definisce tutto questo come “*the masked character of female crime*”⁹⁷, che per l'appunto impedirebbe di conoscere e valutare la reale consistenza quantitativa – ed eventualmente qualitativa - dei reati commessi dalle donne.

⁹⁵ CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.9.

⁹⁶ FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.6.

⁹⁷ La tesi della *masked criminality* può dunque essere così riassunta:

- la criminalità femminile è occultata dalle frequenti omissioni di denuncia da parte delle vittime; le vittime abituali delle donne sarebbero infatti gli amanti, i mariti, i figli, tutti reticenti a denunciare l'offesa subito. Inoltre, i ruoli sociali femminili che le vedono professionalmente impegnate soprattutto come casalinghe, infermiere o assistenti famigliari, consentirebbero loro

Anche per il sociologo in questione, così come per Lombroso e Thomas, in generale i crimini sessuali, come la prostituzione, sono quelli più frequentemente commessi dalle donne.

Tra i fattori che condurrebbero alla criminalità femminile Pollak prende in considerazione sia elementi biologici (mestruazioni, menopausa, etc.⁹⁸) sia, come Thomas, fattori sociali fra cui il *double standard* di moralità, sia i ruoli tradizionali culturalmente accettati per le donne. Pollak riconosce quindi che i fattori sociali sono un fattore importante nella costituzione della criminalità femminile, ciò nonostante, l'assunto secondo il quale nelle donne che commettono reati vi sarebbe un qualche "squilibrio" biologico, fisiologico o psichico è dominante anche nel suo pensiero.

Per concludere, Pollak sostenne che il fenomeno della criminalità femminile fosse stato largamente sottostimato e, a suo pensiero, solo con l'incremento della presenza femminile fuori dall'ambiente domestico e con cambiamenti dei ruoli sociali, si verificherebbe sia un aumento dei crimini sia della loro visibilità.⁹⁹

2.5. Gisela Konopka

Gisela Konopka ha scritto nel 1966 il saggio *The adolescent girl in conflict*, frutto dello studio e dell'analisi delle conversazioni private e personali dell'autrice con giovani delinquenti internate in istituti e di numerose relazioni di operatori sociali, che costituiscono la parte più estesa del lavoro, dove vengono descritte le miserie e la solitudine delle ragazze.

La Konopka sostiene che nel comportamento trasgressivo delle ragazze, compresa la promiscuità sessuale, è possibile scorgere un vero e proprio disadattamento individuale

di commettere reati in luoghi che possono essere facilmente coperti (abusi, furti, avvelenamenti, etc.);

- il tasso di incriminazioni femminili è comparativamente più basso di quello delle incriminazioni maschili;
- polizia e tribunali dimostrano maggior clemenza verso le donne (*chivalry*). Gli uomini per Pollak si sono volontariamente ingannati sulla natura delle donne, le hanno trattate come essere docili e bisognosi di protezione temendone la ribellione, dopo averle costrette ad una posizione ingiusta nella società;
- la natura della donna è passiva, meno portata all'aggressività, istigatrice, lavora dietro le quinte e delega il maschio all'azione concreta, quindi, ha meno probabilità di essere scoperta.

⁹⁸ Per Pollak, in effetti, il ruolo criminale sarebbe svolto proprio nelle fasi ormonali più critiche della vita della donna, a causa dello scompenso caratteriale procurato.

⁹⁹ CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.9-10.

le cui radici risiedono nella loro insoddisfazione e trascuratezza, da parte dell'ambiente familiare: solitudine, paura, sfiducia negli adulti, scarsa considerazione di sé sono i fattori che portano al senso di isolamento e alla disperazione alla base della devianza e senza i quali per la Konopka è difficile che una donna possa delinquere. La Konopka sottolinea l'evidente mancanza di amore nella vita familiare delle ragazze e concepisce questa carenza come fattore scatenante l'instabilità emotiva e la conseguente delinquenza.¹⁰⁰

2.6. Cowie J., Cowie V. e Slater E.

Lo studio di Cowie J., Cowie V. e Slater E. dal titolo *Delinquency in girls* del 1968, si colloca nella tradizione positivista, in quanto, per tali autori, la criminalità è un segno di patologia, un fattore che può essere eliminato se fattori casuali vengono isolati.

Per essi, la differenza biologica fra i sessi rappresenta la causa più significativa della diversità di natura e di frequenza dei reati commessi dai due sessi. Le ragazze diventano delinquenti quando sono biologicamente anormali o quando un'anormalità fisica minore si combina con fattori ambientali eccezionalmente stressanti.¹⁰¹

2.7. Verso approcci sociologici

Le differenze tra il modo in cui la società contribuisce alla formazione dell'identità femminile e maschile sono oggetto delle teorie della socializzazione¹⁰², teorie che occupano una posizione intermedia tra quelle già descritte e le più recenti interpretazioni della criminalità femminile.¹⁰³

Negli approcci sociologici allo studio della devianza femminile due sono i concetti principali: il primo è quello per cui all'interno di tali approcci si può ritrovare il modo in cui una società contribuisce alla differenziazione nella costruzione dell'identità maschile e femminile: la cosiddetta differenza di genere.

¹⁰⁰ CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.11.

¹⁰¹ CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.10.

¹⁰² Queste teorie cominciarono ad affiorare intorno agli anni Sessanta (influenzate dai movimenti per la liberazione della donna e per i diritti umani), soprattutto con l'articolo del 1968 di Frances Heidensohn intitolato *The deviance of women: a critique and an inquiry*, in cui venne sostenuto che il fenomeno della criminalità femminile non doveva essere studiato tramite il modello della mascolinità, ma, al contrario, tenendo conto del ruolo sessuale della donna all'interno della società, più che del suo risvolto biologico o di quello psicologico. NUNEZ PAZ M. A., *"La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.8.

¹⁰³ BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, cit., p.29.

Le teorie sulla socializzazione analizzano e studiano i modelli di educazione maschile e femminile che definiscono ruoli, identità, aspettative e comportamenti differenti tra i due sessi.

Il sociologo statunitense Parsons (1902-1979), nella sua opera *Famiglie e socializzazione* del 1974, interpretava il comportamento deviante come uno stato patologico dell'individuo. Per l'autore la devianza è la manifestazione di una scarsa socializzazione ed è diversa per maschi e femmine. Per i primi la devianza si manifesterebbe nel passaggio dall'ambiente familiare a quello sociale¹⁰⁴, mentre per la femmina l'antisocialità consisterebbe nel non aderire all'ideale femminile socialmente accettato.

Sutherland e Cressey, sostenevano che i modelli di socializzazione variano a seconda della classe sociale o del gruppo etnico di appartenenza e che la socializzazione e lo sviluppo successivo della coscienza e dell'auto percezione variano da un sesso all'altro. Secondo quanto da loro sostenuto, in tutte le culture ci si aspetta che le ragazze siano non violente e quindi non è loro permesso imparare a battersi fisicamente o a fare uso di armi, le ragazze stesse mirerebbero ad essere più protette che a proteggersi da sole. I crimini che comportano la violenza, l'uso di armi o l'appartenenza a bande vedrebbero dunque una minore partecipazione delle donne e anche quando partecipassero a crimini simili, il loro coinvolgimento rifletterebbe il modello di socializzazione e il ruolo del loro genere.

Per le ragazze i modelli di socializzazione previsti sarebbero:

- minore libertà e più controllo;
- aspettative diverse: docilità, sottomissione, non violenza e riservatezza;
- mancanza di abilità tecnica nella devianza di tipo aggressivo dovuta alle aspettative sociali;
- specificità femminile nella dinamica dei crimini qualora vengano commessi.¹⁰⁵

Tra i focus delle ricerche sociologiche vi è anche la criminalità minorile.

La criminalità minorile è stata studiata con attenzione, perché rispecchia il disagio sociale, familiare e pone le questioni dei pericoli di un'attività criminale precoce e dell'influenza che il vissuto può avere sulle scelte di vita. Nel caso dei criminali minorenni è innegabile

¹⁰⁴ Momento in cui si scontrano modelli culturali diversi: mentre nell'ambiente familiare prevale il ruolo materno, in quello sociale vengono richiesti comportamenti prettamente maschili.

¹⁰⁵ CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.12-13.

l'influenza dell'educazione, della potestà genitoriale, della limitata libertà di scelta: elementi che tutelano i giovani, e dovrebbero contribuire a tenerli lontani dalla criminalità. Conseguentemente si potrebbe concludere che il ragazzo o la ragazza che offende, che agisce senza piena consapevolezza delle possibili conseguenze, è un ragazzo o una ragazza senza guida, figlio di genitori o indifferenti o socialmente emarginati e svantaggiati.

Anche in questi casi si trova una marcata e fissa differenza; difatti l'educazione dei figli, almeno fino alla metà del '900, e la loro formazione al ruolo ritenuto loro appropriato dai genitori e dalla società in generale ha seguito modelli diversi a seconda del sesso del bambino.

Per quanto riguarda in particolare le femmine, la minore tendenza a delinquere delle ragazze è generalmente attribuita a specifici modelli di socializzazione, per cui l'educazione delle ragazze, determinata da una limitata libertà e la presentazione del matrimonio e della maternità come valori, le protegge dalle occasioni criminali e ne condiziona le scelte di vita orientandole alla costituzione di una famiglia come obiettivo principale¹⁰⁶.

In questo modo l'analisi dei motivi che spingono una ragazza minorenni a offendere è quasi esclusivamente riconducibile ad un ambiente familiare degradato, delusioni sentimentali, ricerca di attenzioni e necessità di fare nuove esperienze. Si tratta, potremmo dire, di una forma di ribellione che presenta la delinquenza come reazione, come mezzo per ottenere attenzione e comprensione: azioni simboliche piuttosto che comportamenti delinquenti¹⁰⁷.

Come rilevò Cohen (1918-2014), nel suo libro: *Delinquent boys. The culture of the gang* pubblicato nel 1955, i valori comunicati ai giovani sono quelli appartenenti all'American way of life, valori, cioè, delle classi medie, basati sul successo economico e sulla competizione. Anche alle ragazze vengono insegnati i valori della classe media: formare una famiglia, avere figli, dedicare la vita al marito e alla casa e che lo status sociale del

¹⁰⁶ Dall'altra parte, il fatto che la criminalità minorile sia quasi interamente maschile si spiega con la naturale maggiore aggressività degli uomini, assimilata all'idea di virilità.

¹⁰⁷ Si pensi ad esempio alla fuga di casa: in passato a scappare erano soprattutto le ragazze, perché volevano più libertà, per vedere il fidanzato, o perché erano state rimproverate. Tuttavia, nella maggior parte dei casi queste fughe duravano solo pochi giorni e non lasciavano tracce nella vita futura delle fuggitive, a differenza dei maschi, per essi si ritiene che un ragazzo che scappa di casa stia facendo il primo passo sulla strada della delinquenza.

marito determina quello della moglie. Di conseguenza la responsabilità di raggiungere tale status è tutta sulle spalle del ragazzo anche se tuttavia le ragazze giovani possono raggiungere il successo sociale attraverso le loro qualità femminili, come il bell'aspetto, il sex appeal o il fascino.

Queste teorie si concentrano sul carattere differenziante fondamentale dell'educazione femminile: una vita più protetta, protetta prima dalla famiglia e poi dal marito, dai figli e dalle stesse autorità.¹⁰⁸

Un'altra teoria interessante basata sulle differenze di genere è la teoria del controllo del potere di Hagan, di cui già si è già parlato in precedenza¹⁰⁹. Per lui, la permanenza della struttura patriarcale della famiglia, soprattutto diffusa negli ambienti sociali più a rischio, condizionerebbe ancora, a causa dei modelli educativi rispetto al ruolo, l'accesso delle donne sia nella società, che nel lavoro e nella devianza.¹¹⁰

Il secondo concetto centrale negli approcci sociologici alla devianza femminile è quello di mutamento sociale.

Un assunto implicito della teoria dei ruoli¹¹¹ consiste nel fatto che essendo i ruoli sociali soggetti a cambiamenti e modificazioni ed essendo i ruoli femminili quelli che hanno subito i cambiamenti maggiori, si sono aperte per le donne opportunità che prima erano meno accessibili: potrebbero pertanto non solo essere commessi un sempre maggiore numero di crimini ma all'aumento quantitativo della criminalità femminile potrebbero accompagnarsi anche reati commessi da donne sempre più maschilini e violenti.¹¹²

A tal proposito gli studi risalenti a tale teoria si classificavano in due orientamenti:

1. Teorie della reversione del ruolo: secondo queste teorie, per l'appunto, la causa fondamentale delle enormi differenze fra la criminalità degli uomini e quella delle donne si basava sul fatto che entrambi, storicamente, ricoprivano ruoli e posizioni sociali distinti. Il ruolo della donna, in particolare, era considerato come del tutto ininfluenza. Di conseguenza, il tasso di delinquenza tra uomini e donne si sarebbe progressivamente allineato solo qualora le donne avessero conquistato posizioni

¹⁰⁸ BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, cit., p.29-30.

¹⁰⁹ Vedi paragrafo 2.

¹¹⁰ FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.21.

¹¹¹ Vedi paragrafo 2.

¹¹² CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.12-13.

significative in tutti gli ambiti della struttura sociale, facendo venire meno le differenze in favore dell'uguaglianza effettiva.

2. Teoria della convergenza dei ruoli: secondo questa impostazione, la similitudine fra la criminalità maschile e quella femminile era dovuta all'avvicinamento dei ruoli, ovvero, alla "maschilizzazione" dei ruoli femminili e alla "femminilizzazione" dei ruoli maschili, determinando così un avvicinamento quantitativo e qualitativo fra la delinquenza femminile e quella maschile¹¹³. Tale teoria postulava che la donna non possedeva le caratteristiche per delinquere, e pertanto coloro che commettevano un reato si erano di fatto mascolinizzate. Anche se simile all'impostazione accennata in precedenza, questa teoria tendeva a confondere la deviazione della condotta della donna delinquente con la sua "maschilizzazione".¹¹⁴

Gli studi riferiti al tema della cavalleria prevedono anche un futuro aumento dei tassi di criminalità femminile, tenendo conto della crescente parità tra i sessi: la tendenza dei giudici a trattare con più indulgenza le donne criminali verrà meno con il mutare del ruolo della donna nella società, e questo porterà necessariamente ad un aumento delle condanne per il cd. sesso debole¹¹⁵.

Negli ultimi 40 anni la condizione sociale delle donne, effettivamente, è cambiata radicalmente: nei paesi occidentali le donne hanno raggiunto, almeno in teoria, i pieni diritti come essere sociale, una maggiore libertà personale, viene accettata la sessualità femminile, viene riconosciuto il diritto delle donne a governare la propria vita e ad avere uno status paritario; in questo quadro, determinato da un profondo mutamento della condizione sociale delle donne, tuttavia, rimane comunque un basso tasso di criminalità femminile. Negli studi dei criminologi, la donna delinquente, l'assassina, è ancora una rarità e le donne accusate di comportamento criminale sono ancora una minoranza, e nella maggior parte dei casi i reati sono minori, come taccheggio, detenzione illegale, prostituzione.

¹¹³ La teoria suddetta, tuttavia, ha perso di credibilità in quanto non esiste alcuna conferma della "maschilizzazione" del ruolo della donna.

¹¹⁴ NUNEZ PAZ M. A., *"La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.10.

¹¹⁵ Ciò però dimostrerebbe come il comportamento dei giudici e delle forze dell'ordine sia più influenzato dallo status sociale del criminale che dal sesso.

Gli esperti stanno ancora cercando di trovare una spiegazione a questo fenomeno, che non sembra seguire lo straordinario e rapido cambiamento delle condizioni sociali delle donne di questo tempo.

Le teorie più innovative e recenti, sviluppatasi di pari passo con il mutamento rapido e pervasivo della condizione femminile, si concentrano sui motivi che rendono le donne così vistosamente meno inclini al crimine rispetto agli uomini.

Da interpretazioni di ordine biologico, pulsionale o sociale, si è passati a spiegazioni incentrate sull'emancipazione e sulla differenziazione dei ruoli e delle opportunità¹¹⁶.

Tra le teorie moderne più influenti, una posizione preminente è occupata dalla, già nominata¹¹⁷, teoria della sociologa americana Freda Adler e dal suo noto studio *Sisters in Crime*.

Il vero nucleo della teoria di Adler sembra incentrarsi su questa distinzione: indipendentemente dal grado di sviluppo sociale raggiunto dalle donne, i fattori che determinano il diverso comportamento dei due sessi sono dovuti ai tradizionali ruoli di genere, trasmessi e sostenuti dal sistema culturale. Di conseguenza il basso tasso di criminalità femminile va ascritto al ruolo tradizionale di donne; quando le donne raggiungeranno la completa indipendenza dai ruoli sociali tradizionali e avranno adottato i ruoli maschili, secondo Adler, si comporteranno in modo mascolino, diventando più aggressive, intraprendenti e determinate, le donne 'mascolinizzate' assumeranno comportamenti maschili anche nel crimine.

Ad oggi, non esiste alcuna prova empirica della teoria di Adler, si può dunque solo presumere che, poiché l'aumento della criminalità femminile secondo questa ricostruzione è una aspettativa, le donne non abbiano ancora raggiunto comportamenti tradizionalmente maschili¹¹⁸.

Ci si chiede a questo punto se per le donne ci sia un'unica possibilità: o seguire il ruolo tradizionale di madre e moglie, o diventare solo un clone dell'uomo. Adler sembra accettare, o meglio auspicare, un unico modello comportamentale, quasi che l'emancipazione femminile debba svilupparsi lungo un percorso prestabilito delineato dai

¹¹⁶ Cioè su situazioni strettamente connesse allo status sociale della donna. Così sostenuto anche da GARLATI L., *Donne al patibolo*, in *La criminalità femminile, un'indagine empirica e interdisciplinare*, cit., p.220.

¹¹⁷ Vedi paragrafo 2.

¹¹⁸ BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, cit., p.32.

modelli comportamentali maschili, è esclusa la possibilità dell'emancipazione come ricerca autonoma e originale da parte delle donne.

Le teorie prese in esame non sono molto diverse dalla teoria dell'opportunità, che utilizza alcuni concetti base tratti dagli studi di Cloward R. e Ohlin L. sulle bande giovanili maschili e li applica alle ragazze.

Nel loro libro *Delinquency and opportunity*, pubblicato nel 1960, partendo dal concetto che uomini e donne condividono, positivamente o negativamente, gli stessi obiettivi, per gli autori la causa dei minori tassi di criminalità femminile andrebbe identificata nelle diverse opportunità disponibili per i due sessi, differenza che vale sia per legittime che per opportunità illecite; la società sarebbe dunque strutturata in obiettivi comuni ma mezzi disuguali per raggiungerli.

Questa teoria sostiene che quando le donne occuperanno la stessa posizione sociale degli uomini, allora adotteranno gli stessi modelli comportamentali, anche in materia di criminalità.

C'è però un'osservazione da fare: affermare che le donne oggi sono meno inclini alla criminalità perché mancano di opportunità è un'affermazione arbitraria; le donne, infatti, hanno sempre avuto la possibilità di agire delinquentemente, magari in passato le occasioni erano minori, ma solo nel senso che la gamma di delitti tra cui scegliere era più ristretta; invero, la donna in generale poteva commettere sbagli, non reati e anche se codesti errori comportavano comunque un effetto penale, gli unici reati che potevano ritenersi tali erano collegati alla condizione fisica femminile, quindi prostituzione, aborto e infanticidio. Accanto a reati legati alle caratteristiche biologiche, ne erano poi previsti altri concepiti 'a misura d'uomo', ovvero orientati all'uomo, come l'adulterio¹¹⁹.

Oggi, come abbiamo visto, nei paesi occidentali la struttura sociale è cambiata così come la famiglia, aumentando le opportunità femminili legali e illegali. Tuttavia, come già detto, questo non ha portato le donne a commettere più reati.

¹¹⁹ Era inserito nel nostro ordinamento sino al 1970 l'art.559 c.p. ed era previsto solo per il tradimento della donna; l'art. recitava: *"La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito."* La Corte Costituzionale, con sentenza 16-19 dicembre 1968, n.126 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo. Un anno dopo con sentenza 27 novembre-3 dicembre 1969, n.147 fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.559, comma terzo del Codice penale e, ai sensi dell'art.27 della legge 11 marzo 1953, n.87, l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma. POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.2.

Tutto questo gruppo di teorie ha un presupposto comune: le donne sono meno delinquenti degli uomini solo perché occupano una posizione sociale inferiore, causata, a seconda della teoria, dal sistema capitalistico, dalla supremazia maschile nella gerarchia del potere, dalla persistenza del potere patriarcale famiglie: una doppia esclusione sociale che limita la criminalità femminile.¹²⁰

Nonostante questi nuovi e recenti approcci teorici, ci sono ancora alcune questioni irrisolte da indagare.

L'equazione tra aumento dell'emancipazione e aumento dei tassi di criminalità femminile non ha fino ad ora evidenza empirica. Le donne delinquenti continuano ad essere una minoranza e da ciò si potrebbe ipotizzare che l'aumento dei tassi di criminalità femminile non è necessariamente collegato, in modo inevitabile con l'aumento dell'emancipazione femminile.

Le più recenti teorie, ricondotte all'interno di quello che viene definito femminismo cd. liberale, peccano di giustificazione in quanto partono da un presupposto tuttora da dimostrare: che il comportamento maschile e quello femminile sarebbero identici se le donne non fossero costrette a vivere in condizioni di disuguaglianza e inferiorità.

Ciò che invece è stato dimostrato è che, se ci si riferisce ai dati statistici, l'evidenza dimostra che la maggioranza delle detenute provengono da classi sociali svantaggiate, hanno poca istruzione, sono spesso disoccupate e hanno una famiglia problematica, proprio come la maggior parte dei detenuti maschi. Secondo una recente ricerca condotta negli USA da Pollack-Byrne¹²¹ tra il 35 e il 63% delle donne detenute sono state vittime di abusi sessuali e tra il 35 e il 53% di abusi fisici. Il comportamento criminale è conseguentemente connesso a condizioni esterne, no all'individuo, sia per gli uomini che per le donne.

Si tratta di un importante esempio di parità tra uomini e donne: la maggioranza dei detenuti è di bassa estrazione sociale; la criminalità arruola i suoi uomini e le sue donne tra gli emarginati della società.

La connessione tra ambiente sociale e criminalità è perciò evidente, e sembra dimostrare che le donne abbiano scelto il comportamento illegale solo in particolari circostanze. La

¹²⁰ BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, cit., p.30-31-32-33-34.

¹²¹ POLLACK-BYRNE J.M., *Women, Prison, and Crime*, in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 1990

causa non è semplicemente l'emancipazione, ma la combinazione di accresciute responsabilità e difficoltà di inserimento.

Si può presumibilmente pensare allora che quando il contesto sociale svilupperà le risorse culturali e umane, quando le differenze nei contesti familiari e comunitari si ridurranno, anche lo stimolo a delinquere comincerà a diminuire.

Questi fatti tendono dunque a confermare l'influenza dell'emancipazione femminile sui comportamenti delinquenti, ma nella direzione opposta: la criminalità femminile dovrebbe ulteriormente diminuire con l'avanzare dell'emancipazione, se per emancipazione si intende l'acquisizione di una posizione sociale dignitosa e di un'istruzione superiore.¹²² Quanto appena detto, inoltre, rientrerebbe in quello che viene definito femminismo cd. radicale contrapposto al precedente.

Ambe due le posizioni, tuttavia, sembrano dimostrare che sebbene l'emancipazione femminile abbia avuto un'influenza sulla mentalità e sul comportamento maschile e femminile, non sembra però aver cambiato la predominanza simbolica della figura maschile che è ancora un modello inconscio dominante.

Pierre Bourdieu¹²³ parla dell'esistenza, nel subconscio di ogni individuo, di una componente 'androcentrica', che influenza pensieri e comportamenti. La dominazione maschile, secondo Bourdieu, è talmente strutturata all'interno del nostro inconscio, che non la si percepisce più, quasi fosse un tratto naturale radicato. Questo inconscio androcentrico è presente negli uomini e nelle donne. E sulla base di questa teoria, il sociologo francese spiega quella che appare come una sottomissione paradossale a un principio simbolico riconosciuto dal dominatore e dal dominato.

La differenza quantitativa tra i tassi di criminalità di uomini e donne potrebbe allora essere considerata come la conseguenza di un ordine prestabilito: quel dominio maschile suggerito da Bourdieu, che è dannoso.

Le teorie sulla criminalità femminile, anche le più recenti, come quelle sui ruoli e sull'emancipazione, mostrerebbero una forte persistenza della visione androcentrica. La questione dell'uguaglianza/differenza tra i sessi si traduce in una questione di inferiorità/superiorità, dove la superiorità sembra corrispondere ai valori classici del sentire maschile: la forza e l'aggressività.¹²⁴

¹²² BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, cit., p.38.

¹²³ BOURDIEU P., *Dominazione maschile*, Parigi, Ed.de Seuil, 1998.

¹²⁴ BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, cit., p.40.

Sulla stessa lunghezza d'onda si pone il fatto che l'insufficienza delle tesi che ricorrono ha portato a verificare se la differenza comportamentale della donna rispetto all'uomo, anche per quanto riguarda la devianza, sia un derivato da modelli psicologici interiori e a questo proposito devono essere citati gli studi della cd. psicologia della differenza di genere, nata già negli anni '50 e '60 del 1900.

La prima ad individuare la differenza nel senso etico fu Carol Gilligan. Secondo la tesi della psicologa statunitense, il ragionamento morale femminile e quello maschile si svilupperebbero, sin da bambini o pre-adolescenti, con percorsi e contenuti differenti; i giudizi morali, dunque, risentirebbero dell'identità sessuale.

Da una ricerca condotta dall'autrice tramite interviste a uomini e donne di varie età, esposta nel testo *"In a Different Voice"* del 1982, emergerebbe che per le donne la moralità è concepita come un problema di inclusione più che di prevalenza tra diritti contrastanti e che la loro attenzione nelle situazioni conflittuali è tendenzialmente rivolta alla salvaguardia delle relazioni più che all'affermazione di principi giusti.

Anche per i bambini e le bambine vi sarebbe un diverso senso morale che comporterebbe assunzioni di responsabilità e scelte differenti¹²⁵.

Per le ragazze vi sarebbe la necessità di mantenere relazioni sociali, comprese quelle affettive significative e il valore da perseguire è quello di evitare fratture o rotture di queste relazioni; per i ragazzi, invece, il senso di responsabilità riguarderebbe il

¹²⁵ Può essere interessante riportare, esemplificativamente, un test sottoposto dalla studiosa a un bambino e a una bambina di 11 anni: un signore ha la moglie in punto di morte per malattia, ma non ha i soldi per comprare il farmaco necessario per salvarla e il farmacista, per questo motivo, glielo rifiuta. E' giusto, in questo caso, rubare il farmaco? Il bambino risponde di sì senza esitazione in quanto la vita umana ha un valore superiore al denaro e dunque il marito è spinto e giustificato da un fine etico, umanitario, di cui il giudice potrebbe tenere conto nel processo. La risposta della bambina è completamente diversa; la stessa nega recisamente l'idea del furto e cerca di trovare una soluzione alternativa, come ad esempio chiedere un prestito per poter pagare la medicina, cercare di convincere il farmacista che non è possibile che una persona ragionevole privilegi il denaro rispetto alla vita umana. Le diverse risposte vengono interpretate dall'autrice in questo modo: per il bambino sembra che i problemi morali siano da risolvere tramite regole matematiche o di logica del tipo dicotomico giusto/ingiusto, ammesso/vietato. Il giudizio del bambino su cos'è giusto o ingiusto prescinde da un principio di reciprocità con l'altro che è considerato del tutto astrattamente, non in modo concreto. Per la bambina, invece, il contesto di riferimento non è fatto di regole astratte, ma di relazioni da salvaguardare, ed è questo il campo valoriale in cui si muove. Se tutti aiutassero gli altri non ci sarebbe bisogno di rubare; inoltre, il bene da preservare non è meramente individuale, ma sono i legami tra le persone tenendo presenti le esigenze di tutti. Il riferimento per il bambino è individuale, è soddisfare la propria esigenza di portare il farmaco alla moglie a qualunque costo, anche a quello di delinquere; la bambina sembra non appartenere ad una logica di questo genere e rimane attonita rispetto al comportamento del farmacista che comunque, anche lui, deve essere "recuperato" ad una logica di responsabilità e bene comune. FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.23-24.

raggiungimento di obiettivi legati anche al concetto di sé. Da un lato l'autonomia, dall'altro la relazione, l'attaccamento, la cura.

La particolare configurazione della morale femminile non è tuttavia, secondo Gilligan, espressione di una carenza e dunque rivelatrice di un minor valore della sua psiche rispetto a quella maschile, e non è neanche necessariamente il risultato dell'oppressione sessuale e di ruoli culturalmente imposti. Essa costituisce, al contrario, un dato da valutare positivamente, un'attitudine da difendere e sviluppare. Il merito di questa teoria è stato non soltanto di avere illuminato la sussistenza di una formazione morale diversa tra il modo maschile e quello femminile, ma anche quello di avere escluso un tipo di interpretazione della differenza in termini antagonistici o duali come meglio/peggio, superiore/inferiore.

Dal punto di vista dell'analisi della devianza, questa tesi parrebbe offrire una spiegazione, riconducibile alla differente psicologia dell'uomo rispetto a quella della donna. La donna non si porrebbe nei confronti degli altri delle regole con modalità antagoniste, o almeno non così spesso come lo fanno gli uomini, ma sarebbe più propensa a salvaguardare le ragioni di tutti coloro che sono coinvolti per evitare rotture, conflitti, lacerazioni.

Poiché il ragionamento morale maschile pensa in termini di diritto e giustizia, quando vi è devianza vi è violazione dei principi di diritto e di giustizia; poiché invece il ragionamento morale delle donne tende alla soluzione pacifica del conflitto e alla cura¹²⁶, la devianza si manifesta con modalità diverse, in quanto ad esempio rivolta contro oggetti di cura come i figli o il marito o altre figure parentali.¹²⁷

In questo approccio, gli studi sulla criminalità e la devianza femminile non dovrebbero essere ristretti al confronto tra i due sessi ma andrebbero invece analizzati come realtà autonome da indagare.¹²⁸

Nacque così tra gli anni '80 e '90 del 1900 una teoria giuridica femminista che, invece di reclamare l'uguaglianza tra uomo e donna, enfatizzava il valore della differenza femminile.

¹²⁶ Le teorie di Gilligan sono state, però, oggetto di critiche proprio per questo in quanto non considererebbero che quelle stesse caratteristiche riconducibili all'etica della cura sono in parte il prodotto del confinamento delle donne in un ruolo creato dalla cultura maschile; la tesi di Gilligan, dunque, avrebbe l'effetto di perpetuare l'oppressione della donna.

¹²⁷ FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.22-23-24-25.

¹²⁸ BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, cit., p.41.

Dal “femminismo dell’uguaglianza” che reclamava la “parità tra uguali”, si passò, così, al “femminismo della differenza” che elaborò la teoria della differenza sessuale cioè il diritto delle donne ad affermare la propria soggettività diversa e non assimilabile a quella dell’uomo. Veniva per la prima volta ribaltato il contesto culturale entro cui svolgere l’indagine scientifica, anche criminologica, e rifiutata la logica secondo cui l’uomo, i suoi valori e i suoi obiettivi dovevano costituire il modello a cui bisognava tendere e su cui bisognava competere e si evidenziava che nello sforzo di assimilarsi all’uomo la donna perdeva, rinunciava, occultava altre caratteristiche tipiche della personalità femminile.¹²⁹ Interessante appare l’angolo visuale di una studiosa italiana, Sonia Ambroset¹³⁰, che ritiene possibile parlare di criminologia femminile soltanto qualora si cerchi di individuare la specificità della condizione femminile all’interno di tre categorie: norma, identità e controllo.

Per quanto riguarda la prima delle tre categorie, l’autrice evidenzia come nei confronti delle donne, storicamente, maggior peso veniva attribuito alla norma sociale e morale più che alla norma giuridica, come invece si è verificato per gli uomini. Tale rilevanza, protetta e preservata dalla società, prevedeva addirittura l’istituzionalizzazione per le donne che, pur non commettendo reati, si allontanavano dal rispetto delle norme sociali. Per quanto riguarda, invece, la norma giuridica intesa quale imperativo giuridico che si esprime in proposizioni prescrittive aventi carattere generale e astratto, Ambroset ritiene che le donne presentano una loro specificità: da un lato una minore imputabilità e dall’altro l’esercitare un ruolo quotidiano con cui si vuole intendere il ruolo fondamentale che le donne svolgono nel processo di trasmissione e controllo delle regole del vivere quotidiano; proprio il privato è il punto di partenza del modo di vivere esterno perché questo è strettamente collegato al modo in cui viene vissuta la realtà della famiglia e della casa. Per la Ambroset il lavoro esterno è subalterno a quello domestico e nella dimensione sociale si trasferisce tutta l’ambiguità e contraddittorietà, come anche le potenzialità, che caratterizzano la vita in famiglia. Di conseguenza il luogo privilegiato di riproduzione di tutto il sistema sociale è il quotidiano, che per le donne si esplica principalmente nell’ambiente domestico.

¹²⁹ FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.17.

¹³⁰ AMBROSET S., *Criminologia femminile. Il controllo sociale*, Ed. Unicopli, Milano, 1994.

Per quanto riguarda il tema dell'identità, la specificità femminile è data dal fatto che la costruzione dell'identità femminile passa attraverso il quotidiano sia che si esplica nel privato o nel sociale. Storicamente, infatti, i processi attraverso cui si costruisce l'identità femminile, anziché condurre all'autonomia, hanno consolidato la passività e la dipendenza delle donne.

Infine, per quanto riguarda il controllo sociale, la Ambroset sottolinea come nelle dinamiche di controllo sociale ognuno di noi sia coinvolto nel ruolo di controllore e controllato. La specificità femminile emergerebbe nel fatto che le donne hanno sempre svolto un ruolo fondamentale come agenti del controllo: hanno da sempre sorvegliato, punito, educato sia attraverso il processo di socializzazione primaria all'interno della famiglia e nella scuola, sia attraverso le istituzioni e l'acquisizione di ruoli pubblici adibiti al controllo. Ancora oggi le donne esercitano un diffuso ruolo di controllo: ad esse sono affidate professioni "chiave" in ambito sociale e educativo come, ad esempio, quella di assistente sociale, insegnante, direttrice di carcere, magistrato.

Pur avendo avuto la possibilità, anche inconsapevole, di contribuire al mutamento delle dinamiche del controllo sociale, questo ruolo le ha viste più come dure conservatrici che decise innovatrici.

La specificità femminile consiste nel fatto che il controllo sociale e la socializzazione sono considerati due processi non distinguibili. Per le donne il controllo sociale si attua spesso attraverso la socializzazione perché l'acquisizione di un ruolo per le donne è un processo meno elastico in cui la deviazione è meno tollerata rispetto all'uomo. Nel caso delle donne esiste sempre un ruolo considerato naturale che è quello di madre. Poiché la sopravvivenza sociale dipende da questa funzione specificatamente femminile, la società si assicura di prevenire qualsiasi forma di devianza da questo. Inevitabilmente il processo di socializzazione finisce con il coincidere con un processo di controllo sociale.¹³¹

Per concludere, orientati verso nuovi orizzonti della criminologia femminista sono, in particolare, la sociologa femminista Carol Smart e l'ex docente Maureen Cain. Smart propone che la criminologia femminista sia una criminologia di trasgressione, chiamata a creare spazi solo per le donne e pone il focus degli studi sul genere, studiando le donne in quanto donne e paragonando diversi tipi di donne anziché paragonare uomini e donne. Ciò farebbe venire meno il protagonismo dell'uomo come punto di partenza. L'autrice

¹³¹ FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.25-26.

segnala che per raggiungere l'obiettivo occorre una criminologia di trasgressione al di fuori del discorso criminologico, poiché esso non fornisce gli strumenti per una ricerca svolta secondo questa prospettiva. Solo dall'esterno, con la costruzione sociale del genere, è possibile avere un'idea di ciò che accade nella realtà.

Ciò è possibile, secondo Maureen Cain, attraverso tre strategie: la riflessività, la decostruzione e la ricostruzione del discorso e delle pratiche. Cain chiarisce che in questa problematica extra criminologica si debbono reintrodurre gli uomini da zero, senza considerare normali le proprietà criminogene della maschilità. Questa è un'altra ragione per cui le femministe devono andare oltre la criminologia stessa al fine di

addivenire alla comprensione degli uomini e delle donne in qualità di offensori, vittime, mandati e prigionieri. Carol Smart, nella cornice del discorso postmoderno, afferma che il femminismo sta sollevando alcune domande rilevanti sullo stato ed il potere della conoscenza, dando luogo, così, a delle sfide rispetto alle grandi teorizzazioni che impongono un'uniformità di prospettiva e ignorano la diversità tra donne e uomini.

Il postmodernismo è un movimento molto eterogeneo che ha elaborato una serie di critiche nei confronti della modernità e delle sue premesse, soprattutto per quanto concerne l'esaltazione della ragione e del progresso. La criminologia postmoderna pretende che si tenga conto del pluralismo e della diversità: vi sono, infatti, diverse forme di comprendere la criminologia e di approcciarsi al reato.

In questo senso, il femminismo postmoderno ha criticato la nozione di oggettività stabilita dalle scienze sociali, dato che ciò che sembrerebbe oggettività sarebbe in realtà un sessismo che esclude sistematicamente dalle scienze sociali le donne ed i loro interessi.

Di conseguenza, la vera scienza non dovrebbe essere androcentrica, ma dovrebbe prendere in considerazione entrambi i generi. Ciò non significa necessariamente minacciare l'ordine stabilito, ma facilitare lo studio delle donne delinquenti per riempire le lacune di conoscenza ad oggi ancora esistenti attraverso lo strumento dell'esperienza che si impegna nella lotta contro l'oppressione. L'elemento centrale del postmodernismo femminista è il rifiuto di una realtà basata sulla "falsa prospettiva del discorso universale".

Il postmodernismo femminista non cerca di imporre una realtà unitaria, ma sottolinea l'importanza di prendere in considerazione conoscenze che raccontano storie differenti e sono dotate di diverse specificità.¹³²

¹³² NUNEZ PAZ M. A., *"La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.20.

3. Differenza di genere e criminalità

L'appartenenza sessuale dell'autore di reato non ha mai costituito un criterio basilare negli studi sulla devianza¹³³, motivo per il quale vi è stata nel tempo una continua difficoltà ad affrontare e decifrare il fenomeno della donna delinquente¹³⁴.

Storicamente, come abbiamo avuto modo di vedere, la tematica della devianza femminile è stata inquadrata all'interno di un'interpretazione ideologica, orientata in senso svalutativo, che considerava la donna dotata di una minore sanità mentale e si fondava sull'opinione comune che le donne avessero una minore 'capacità' di occupare un posto nella società.

È chiaro, quindi, come una lettura simile deve essere ricondotta ad un sistema culturale prettamente connesso al potere maschile che, conseguentemente, riteneva plausibile la sola devianza commessa dall'uomo che, dovendo affrontare la lotta sociale per la sopravvivenza, era l'unico considerato capace di devianza; infatti, nel passato la donna era esclusa dalla vita sociale e condizionata da un modello culturale centrato esclusivamente sul maschio¹³⁵. Gli uomini rivendicavano per procura praticamente l'esercizio di ogni diritto femminile su sé stessi; la donna non era considerata come persona, ma come subordinata all'autorità maschile. La posizione subordinata delle donne, a fronte della loro presunta inferiorità biologica e intellettuale, portava a ritenere che il genere femminile fosse naturalmente incapace di comportamenti devianti autonomi, di conseguenza, in armonia con il rapporto duale superiorità-inferiorità tra donna e uomo, la criminalità femminile veniva interpretata come logico esito di tratti bio-psicologici quali, ad esempio, alterazioni della personalità, debolezza, condizione patologica¹³⁶.

¹³³ L'approccio degli studi sulla devianza, sia esso criminologico o sociologico, storicamente è stato quello di analizzare le caratteristiche dei reati in relazione sia al dato quantitativo (ossia il numero dei delitti commessi in un determinato arco di tempo), tipologico (le modalità dell'azione, il bene offeso, etc.), sociale (le connessioni tra le condizioni socio-economiche e i reati stessi), sia in relazione alle caratteristiche di personalità degli autori di reato e alle connessioni tra queste e il contesto sociale. FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.1.

¹³⁴ FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit.; DAMENO R., *La percezione della criminalità al femminile*, cit., p.265-266.

¹³⁵ La società patriarcale aveva stabilito ruoli rigidamente divisi tra l'uomo e la donna che doveva essere esclusivamente 'moglie-madre'. FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.2.

¹³⁶ BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, cit., p.24.

Si pensi che nel 1867 si tenne un congresso internazionale in cui venne redatta una lista delle condizioni predisponenti alla insanità mentale, tra le quali si prevedevano: grande differenza d'età fra i genitori, influenza sessuale, ambiente, convulsioni o emozioni della madre durante la gestazione, epilessia, altri disturbi nervosi, gravidanza, lattazione, periodo mestruale, età critica, pubertà, intemperanza, malattie veneree. Fra le cause scatenanti erano invece indicate: epilessia, disordini mestruali, gravidanza, parto, lattazione, febbri, ferite alla testa o alla spina, superlavoro.

È da constatare come ogni fase della vita della donna fosse elencata sia nelle cause di insanità, sia nelle condizioni che scatenavano l'evento¹³⁷.

Il rapporto tra utero e cervello, poi, era considerato strettissimo: le mestruazioni potevano portare ad impulsi verso la cleptomania, la piromania, il furto, l'omicidio, il suicidio; la sindrome premestruale, che comporta depressione, irritazione e ostilità nella donna, invece, contribuiva a rendere la donna più aggressiva. A sostegno di questo, nel 1945 fu condotto uno studio che rilevò che l'84% dei crimini violenti commessi dalle donne venivano commessi durante il periodo premestruale e mestruale¹³⁸.

Le donne che commettevano reati, anche gravi, erano perciò trattate con, non sempre giustificata, clemenza; vi era nei loro confronti una specie di 'protezione legale' perché se la donna era inferiore all'uomo in tutti gli aspetti di vita, allora lo era anche sul terreno del crimine.

Erano, peraltro, esclusivamente uomini, nel passato, che si occupavano di analizzare e giudicare i crimini e i delitti (legislatori, giudici, poliziotti, studiosi, scrittori) e lo facevano con un'ottica tipicamente maschile: ad esempio in alcune legislazioni, come nel nostro ordinamento, si è ritenuto giusto non condannare penalmente la donna prostituta, mentre si giudicava condannabile l'adulterio, quando commesso dalla moglie¹³⁹.

In un'analisi storica della criminalità femminile, Mannheim¹⁴⁰ (1889-1974) considera possibili ragioni per giustificare la differenza tra criminalità maschile e femminile: egli tenta di accertare, quale causa di diversità, che le donne responsabili di reati gravi sono

¹³⁷ POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.3

¹³⁸ POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, cit.

¹³⁹ Con la punizione dell'adulterio si colpiva la violazione del diritto di proprietà dell'uomo sulla donna, mentre con la non penalizzazione della prostituzione si tutelava l'ipocrisia della morale maschile. POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.1-2.

¹⁴⁰ Autore dell'originario *Comparative Criminology* pubblicato nel 1965 in inglese, tradotto e pubblicato poi in due volumi nel 1975 a cura di F. Ferracuti

trattate con indulgenza dai giudici uomini ed effettivamente nella storia del diritto penale, vi sarebbero prove occasionali¹⁴¹ di una sorta di colpa maschile, per aver posto le donne nella società in posizione di netta inferiorità, che ha portato a questa sorta di tutela giuridica delle donne.

Gli studi in ordine alla devianza delle donne, come abbiamo avuto modo di vedere, hanno certamente risentito di tutti questi preconcetti. Invero, le teorie sulla delinquenza, così come le ricerche empiriche sui singoli delinquenti, si concentravano solo sull'indagine e sulla spiegazione della criminalità maschile; le donne sono state considerate un interessante argomento di ricerca solo quando hanno ottenuto 'visibilità'¹⁴², con l'affermarsi di un diverso modello culturale innescato da movimenti di emancipazione e dal peso di portata sempre maggiore rivestito dalla donna stessa all'interno della società. Anche la criminologia¹⁴³, essendosi, sin dalle origini, concentrata quasi esclusivamente sull'uomo criminale e sulla sua analisi, ha lasciato in secondo piano, ma non ignorato, il problema della criminalità femminile portando così ad una visione distorta della relazione di genere all'interno della criminalità; la criminalità femminile è stata infatti decodificata mediante l'applicazione del modello-guida utilizzato per l'uomo, ponendo le due forme di devianza come regola ed eccezione¹⁴⁴.

Da un punto di vista giuridico, la legge al tempo del patriarcato, nel decidere sull'imputabilità della donna, doveva tenere conto dell'instabilità della natura femminile, per meglio dire l'imputabilità doveva essere valutata in relazione alle caratteristiche biologiche della donna, poiché si riteneva che molte delle condotte antiggiuridiche tenute dalle criminali fossero influenzate da condizioni che alterassero la personalità femminile.

¹⁴¹ Come esempio Mannheim cita alcuni provvedimenti della *common law* inglese, come la presunta responsabilità legale del marito per un grave reato commesso dalla moglie in sua presenza (abolita dal Criminal Justice Act, 1925), o il trattamento indulgente degli infanticidi (Infanticide Act, 1938).

¹⁴² BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, cit., p.24-28.

¹⁴³ 'Criminologia' è una parola composta, costruita unendo due parole: una latina (*crimen*), l'altra del greco antico (*lògos*) e significa 'discorso sul reato': vedi VINCIGUERRA S., *Principi di criminologia*, Cedam ed., 2013, IV edizione, p.1. La criminologia nasce come scienza nel XIX secolo quando, per la prima volta, viene affrontato in modo empirico e sistematico lo studio dei fenomeni delittuosi (ovviamente anche prima di questa data filosofi, giuristi, teologi e letterati si sono occupati del delitto, delle sue cause, di come debba essere represso e punito; com'è naturale che vi sia stato, nei secoli, un evolvere di tutte le loro idee). PONTI G. e MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di Criminologia*, Milano, Raffaello Cortina editore, quinta ed. 2008, p.53.

¹⁴⁴ NUNEZ PAZ M. A., "La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 11 Dicembre 2015, p.2.

Sulla stessa lunghezza d'onda si poneva il Codice civile del 1865 (Codice Pisanelli¹⁴⁵) che subordinava, in modo netto e chiaro, le donne agli uomini paragonandole ai minori in quanto erano alle dipendenze dell'uomo e, appena sposate, perdevano ogni tipo di potere decisionale sulle loro proprietà, sui figli e sul lavoro.

Il penalista Enrico Ferri scriveva nel suo "La teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio" del 1878: «*Tutti i criminalisti sono d'accordo nell'ammettere il sesso come circostanza minorante la pena. La questione verte invece nel decidere se il sesso debba ammettersi anche quale causa minorante il delitto o la imputazione*».

In chiaro contrasto con il Codice Pisanelli si poneva il Codice penale del 1889¹⁴⁶, per il quale il criminale andava invece inteso come soggetto libero di intendere e di volere e, in quanto tale, responsabile giuridicamente e moralmente, che non faceva riferimento alla differenza di sesso e considerava, a differenza di quello civile, uomini e donne uguali davanti alla legge e ugualmente responsabili del loro comportamento criminale.

Quindi mentre da un lato il Codice civile considerava la donna inferiore all'uomo, trattandola come un minore, quello penale trattava la donna come adulta.

Anche se in Italia il codice Zanardelli sembrò chiudere l'argomento escludendo il sesso come fattore minorante nell'imputazione¹⁴⁷, il dibattito continuerà ancora per qualche decennio e interesserà non solo i giuristi, ma anche e soprattutto scienziati e studiosi positivisti.

Solamente negli anni Settanta del Novecento, quando le donne ottennero la piena parità in materia di diritto familiare, questa contraddizione fu risolta: il cammino verso la piena uguaglianza prendeva forma, facendola diventare sempre più concreta.

Negli ultimi anni, poi, la condizione sociale della donna, proprio sotto la spinta di movimenti femministi, per i quali l'idea secondo la quale la donna è inferiore all'uomo

¹⁴⁵ Il Codice Pisanelli prende il nome dall'allora Ministro di grazia e giustizia Giuseppe Pisanelli, fu il primo codice civile del Regno d'Italia, promulgato con regio decreto del 25 Giugno 1865; sostituito dal codice attualmente in vigore emanato con il regio decreto 16 Marzo 1942, n.262 ed entrato in vigore il 21 Aprile dello stesso anno.

¹⁴⁶ Comunemente detto Codice Zanardelli dal nome di Giuseppe Zanardelli, allora Ministro di garanzia e giustizia che ne promosse l'approvazione, fu in vigore nel Regno D'Italia dal 1890 al 1930, entrato in vigore il 1° Gennaio 1890 (seppur approvato con unanimità delle Camere già dal 30 Giugno 1889).

¹⁴⁷ Dovuta in gran parte all'opera di Francesco Carrara, che fu tra gli artefici del codice. Egli era contrario da sempre all'idea di una possibile diversa imputabilità per le donne: «*sarà minore il numero delle donne che delinquono; ma la donna che ha delinquito, appunto perché la eccezione è più rara, bisogna dirla più corrotta e malvagia dell'uomo che fa altrettanto; o per lo meno bisogna dirla ugualmente responsabile e tanto basta*». CARRARA F., in *Programma del corso di diritto criminale*, tip.Giusti, ed.1867, p.145, § 237

sia biologicamente che intellettualmente è da considerarsi priva di basi scientifiche e fondata su odiosi pregiudizi di antico retaggio culturale, ha subito dei cambiamenti radicali. Se in passato c'erano stati dei considerevoli traguardi per il raggiungimento della parità, i ruoli erano comunque rimasti ai tempi del patriarcato, con la subordinazione “moglie-marito”, “uomo-donna”; ora, invece, si riconosce alla donna la sua sessualità femminile svincolata dal contratto matrimoniale¹⁴⁸ nel senso che la si riconosce come individuo a sé stante scissa dalla figura del marito, si riconosce alla donna il diritto di governare sé stessa, ad avere uguaglianza di diritti e di obblighi nei confronti dell'altro sesso e, pertanto, le stesse pene per i reati commessi¹⁴⁹.

Il cambiamento delle donne, a livello sociale, culturale, legale e finanziario oggi è innegabile.

Benché in un quadro generale quanto detto sia incontrovertibile, ciò non vuol dire che le differenze sessuali e il dominio della cultura maschile non siano nella pratica fortemente rappresentati.

Tutte queste teorie orientate ad evidenziare l'inferiorità biologica, mentale, sociale e culturale della donna, hanno, dunque, certamente costituito la sistematizzazione di una serie ben ordinata di pregiudizi, luoghi comuni e stereotipi.

4. La criminalità femminile e le neuroscienze

Oggi il panorama relativo alle differenze tra uomo e donna, in riferimento alla criminalità, si è ampliato anche grazie al contributo delle cd. neuroscienze¹⁵⁰.

In particolare, per quanto a noi concerne, l'approccio biologico alla criminalità ha riguardato gli studi sull'intelligenza.

¹⁴⁸ È stato infatti correttamente messo in luce come, proprio in nome della famiglia, sia stata motivata la compressione dei diritti delle donne in quanto mogli, in quanto madri, in quanto persone che entravano in rapporto con il maschio marito e padre.

¹⁴⁹ POLO S., *La trasformazione del concetto di “donna delinquente” da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.3-4.

¹⁵⁰ Con il termine neuroscienze si indica un gruppo eterogeneo di discipline scientifiche, accomunate dall'obiettivo di spiegare come le connessioni neuronali controllino lo svolgimento di tutte le attività umane, non solo quelle espresse in semplici movimenti corporei, ma anche quelle più complesse tradizionalmente attribuite al dominio della mente e considerate inaccessibili all'indagine sperimentale (ad es. la volontà, le emozioni, persino la formulazione dei giudizi morali, etc.) GRANDI C., *Neuroscienze e responsabilità penale*, G. Giappichelli Ed., Torino, 2016, p.XI.

Nell'Ottocento, la craniologia¹⁵¹, scienza allora fiorente dedita allo studio delle caratteristiche del cervello, riteneva che il cervello della donna pesasse circa 180 gr. in meno di quello maschile; questo dato, pur considerate le diverse proporzioni di peso/altezza tra l'uomo e la donna, fu sufficiente a sostenere la tesi secondo cui le donne erano meno intelligenti degli uomini, anche se si fondava su un elemento non dimostrato e cioè la correlazione tra peso del cervello e intelligenza.

Nell'attualità, l'affinamento delle tecniche di *neuroimaging* ha permesso di indagare l'eventuale differenza di genere nelle strutture del neo-encefalo con il risultato che sarebbero state individuate delle differenze tra i due sessi in aree del cervello messe in relazione con funzioni come memoria, linguaggio, emozioni, vista, udito. Vi sarebbe pertanto un tipo di intelligenza maschile e uno femminile, dipendente non tanto dalle dimensioni del cervello, ma dalla sua composizione.

Il cervello maschile, a parità di intelligenza, possiederebbe più materia grigia, cioè neuroni deputati a elaborare le varie informazioni, mentre quello femminile sarebbe dotato di più materia bianca cioè di connessioni tra i vari centri. Ecco perché le donne sarebbero più creative e maggiormente portate per attività come il linguaggio che richiede di saper elaborare informazioni diverse prodotte da diversi centri cerebrali e gli uomini, invece, verso la matematica in cui è sufficiente che funzioni un solo centro situato nella materia grigia.

Gli studi più recenti della genetica, psicologia, neuroscienza, etnografia documenterebbero, dunque, che le differenze sessuali hanno origine nella biologia umana con ciò scardinando l'idea portante degli studi di genere secondo cui le differenze tra uomini e donne sarebbero soltanto delle costruzioni sociali e non avrebbero niente a che fare con la biologia.

Il comune denominatore di queste teorie sarebbe che le cause della criminalità sono riconducibili a schemi mentali anormali che condizionerebbero le capacità decisionali.¹⁵²

¹⁵¹ In assenza delle tecniche sofisticate di esplorazione funzionale del cervello oggi disponibili, le quali consentono la visualizzazione dei cosiddetti correlati neuronali delle strutture anatomiche e i circuiti cerebrali attivi durante lo svolgimento di determinate funzioni mentali, ci si poteva giovare solamente delle indagini post mortem. Questo, tuttavia, permetteva di studiare il cervello solo da un punto di vista anatomico, mettendone in evidenza solo gli aspetti più macroscopici. GRANDI C., *Neuroscienze e responsabilità penale*, cit., p.1-2.

¹⁵² FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.27-28.

A questo proposito diverse e numerose sono le opinioni che riguardano il legame tra neuroscienze e libero arbitrio: alcune riconoscono quale inevitabile conseguenza dei risultati delle indagini neuroscientifiche il definitivo dissolversi di ogni illusione circa la plausibilità dell'idea della libertà del volere; altre, al contrario, negano risolutamente che i risultati neuroscientifici finora raccolti possano essere interpretati nel senso di escludere tale libertà; altre ancora si spingono oltre, ritenendo che né ora né mai le neuroscienze saranno in grado di fornire prove empiriche sufficienti a smentire l'esistenza di quel tanto di libertà che serve a fondare il giudizio di responsabilità.

Nell'ambito della concezione risolutamente avversa all'idea di libero arbitrio emergono in particolare gli autori J. Green e J. Cohen¹⁵³, i quali sostengono che le neuroscienze conferiscono adeguato supporto scientifico alla teoria per cui la comune sensazione di libertà del volere è del tutto illusoria. Nella stessa prospettiva si colloca un altro psicologo di Harvard, Daniel Wegner (1948-2013)¹⁵⁴, secondo il quale la volontà, lungi dall'essere causa dell'azione umana, è solamente una sensazione parallela a quest'ultima, che opera quale modello esplicativo di un movimento innescato da processi cerebrali inconsci. Inoltre, Wegner, per spiegare il fatto che tale sensazione non soltanto segue, ma normalmente precede ed accompagna il compimento dell'azione, sostiene che la rappresentazione mentale dell'azione prossima non sia altro che un'anteprima trasmessa dal cervello alla coscienza umana. Infine, dello stesso avviso è il neurofisiologo spagnolo Francisco Rubia, il quale parimenti ritiene che il cervello non faccia altro che ingannare fornendo l'impressione di una libertà soggettiva¹⁵⁵; secondo Rubia, non è escluso che in futuro la ricerca scientifica possa apportare argomenti a sostegno dell'esistenza di tale libertà, ma allo stato attuale l'ipotesi contraria è la meglio compatibile con i risultati sperimentali delle moderne neuroscienze.¹⁵⁶

Nel quadro in questione, non manca l'opinione la quale, contrariamente a quelle appena illustrate, ritiene i risultati delle ricerche empiriche insufficienti a dimostrare l'assenza del libero arbitrio. Il neurofisiologo e psicologo statunitense, Benjamin Libet (1916-2007), giunse a formulare la teoria del cd. *free won't* o libero veto: nei 200 millisecondi che

¹⁵³ GREEN J. E COHEN J., *For the law, neuroscience changes nothing and everything*, in *Philosophical Transactions of the Royal Society Lond. B.*, vol.359, 2004, p.1782.

¹⁵⁴ WEGNER D.M., *The illusion of Conscious Will*, Cambridge, 2002.

¹⁵⁵ RUBIA F.J., *El cerebro nos engana*, Madrid, 2007.

¹⁵⁶ RUBIA F.J., *el controvertido tema de la libertad*, in *Revista de Occidente*, n.356, 2011, p.17.

intercorrono tra l'affiorare alla coscienza dell'impulso all'azione, l'individuo potrebbe decidere se portare a termine il movimento o se inibirlo, arrestando i processi cerebrali attivatisi inconsciamente¹⁵⁷.

Sempre nell'ambito dell'attuale dibattito, infine, non possono essere ignorate talune concezioni che non solo negano che le recenti acquisizioni empiriche abbiano risolto in senso negativo il dilemma sul libero arbitrio, ma persino disconoscono alle neuroscienze ogni idoneità euristica rispetto al dilemma in questione. In tale prospettiva, si sottolinea che le neuroscienze tutt'al più possono comprovare il funzionamento meccanicistico di un singolo organo, il cervello, mentre nulla possono dire sulla natura deterministica o meno del comportamento umano nel suo complesso. Più in particolare, l'imprevedibilità delle azioni umane non potrebbe essere scartata in ragione della natura deterministica del funzionamento del cervello, poiché quest'ultimo è solamente uno dei numerosi vettori dalla cui combinazione il comportamento scaturisce. In questa stessa prospettiva si colloca l'impostazione di Michael Gazzaniga¹⁵⁸, tra i più noti studiosi dei rapporti tra diritto e neuroscienze, il quale riconosce l'idoneità delle ricerche neuroscientifiche che dimostrano che il cervello è determinato ma si premura di distinguere tra quest'ultimo e la persona, la quale resta in ogni caso libera e responsabile delle proprie azioni.¹⁵⁹

5. Principali forme di criminalità femminile

Considerando l'evoluzione conseguita dal concetto di devianza femminile, vista la sua vicinanza alla criminalità maschile, diverse possono essere i reati posti in essere dalla donna; prostituzione, furto, frode, violenze domestiche ne sono solo alcuni esempi.

Tra quest'ampia gamma di delitti possiamo poi distinguerne alcuni che, al giorno d'oggi, potremmo definire quasi tradizionali.

Tra questi possiamo ricordare l'infanticidio dove, per infanticidio si intende l'uccisione volontaria di un neonato¹⁶⁰.

Nel passato, non essendoci una maniera per regolare le nascite, molte donne si trovavano a partorire bambini di cui non potevano occuparsi; a volte erano state violentate o avevano

¹⁵⁷ LIBET B., *Mind Time. Il fattore temporale nella coscienza*, Milano, 2007.

¹⁵⁸ GAZZANIGA M., *La mente etica*, ed. Codice Edizioni, 2011.

¹⁵⁹ GRANDI C., *Neuroscienze e responsabilità penale*, cit., p. da 44 a 54.

¹⁶⁰ Solo se la vittima è un neonato si può parlare di infanticidio, in caso contrario si parla di figlicidio.

avuto amanti segreti. Se era facile nascondere la gravidanza nei vestiti ampi e lunghi, diversamente lo era per un neonato, motivo per il quale l'infanticidio era molto diffuso. Queste donne, se scoperte, venivano condannate a morte, di solito bruciate vive, perché il loro non era solo un delitto contro l'uomo, ma uccidere un bambino prima del battesimo era un delitto contro la religione.¹⁶¹

Oggi, invece, l'infanticidio rappresenta un tipo di reato particolare, al punto che gli ordinamenti penali di quasi tutti i paesi del mondo limitano la pena per la madre, considerandolo meno grave anche rispetto al figlicidio.

In altri termini, l'infanticidio racchiude in sé molte attenuanti dal punto di vista giuridico, in quanto considerato atto violento avvenuto subito dopo il parto e, quindi, in una condizione fisica e psichica alterata da parte della donna.¹⁶² Il Codice penale italiano, infatti, disciplina il reato di infanticidio all'art.578 c.p. e recita: « *La madre¹⁶³ che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto¹⁶⁴, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale¹⁶⁵ connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la appena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale¹⁶⁶».*

A commettere un infanticidio è:

- la donna malata di mente: ha problemi a controllare la propria aggressività (forse originata da una relazione disturbata con i suoi genitori);

¹⁶¹ POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.10.

¹⁶² CAPRI P. e LANOTTE A., *Criminalità al femminile. Personalità, comportamenti e struttura affettiva in prospettiva psicodinamica*, cit., p.8.

¹⁶³ Si tratta di reato proprio, che dunque può essere commesso solo dalla madre naturale. Qualora vi sia concorso di soggetti estranei, a questi si applica la norma generale di omicidio di cui all'art. 575, a meno che non abbiano agito per favorire la madre. In tal caso troverà applicazione la norma in esame.

¹⁶⁴ È elemento fondamentale che il fatto sia commesso immediatamente dopo il parto, non tanto quale requisito cronologico, ma piuttosto come riferimento a quella fase di perturbamento psichico conseguente al parto.

¹⁶⁵ Le condizioni di abbandono materiale morale rappresentano l'elemento specificamente del reato in esame e si riferiscono non solo ad una situazione economica gravemente deficitaria, ma anche all'assenza di una qualsivoglia assistenza, pubblica o privata ed affettiva. Queste devono necessariamente esistere congiuntamente contemporaneamente al parto ed esse assumono rilievo oggettivo, per cui non rilevano se volontariamente causate o mantenute dalla madre.

¹⁶⁶ Si ritiene inoltre inapplicabile anche l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62 n.1, rispetto a cui le norme in esame si porrebbe in rapporto di specialità.

- la madre gelosa: donna gelosa del proprio bambino e delle attenzioni che riceve dagli altri. Questa donna può essere stata trascurata nell'infanzia;
- la madre vendicativa: non potendo punire il marito che considera onnipotente e dal quale si sente tradita o trascurata, si rifà sui soggetti più deboli della famiglia: uccide i figli, eliminando così la stirpe dell'uomo;¹⁶⁷
- la madre depressa: un terzo delle madri che uccidono i figli hanno problemi di depressione ed in alcuni casi, la crisi depressiva può essere proprio conseguente al parto;
- la madre che non voleva un figlio: sono i casi dei bambini uccisi alla nascita in cui di solito queste madri hanno dovuto nascondere la gravidanza e poi il parto;¹⁶⁸
- la madre misericordiosa: vuole proteggere il figlio dalla sofferenza, è il suo tentativo di allontanarlo da una previsione catastrofica dell'esistenza;
- la madre abusatrice: picchia i figli con oggetti o strumenti, spegne sigarette sui loro corpi e talvolta, turbata dagli urla o dai pianti del bambino, in un raptus di rabbia uccide il proprio figlio, salvo poi dire: «*Non volevo farlo*». Sono madri in genere provenienti da famiglie con problemi, a volte loro stesse sono state picchiate, spesso sono dedite all'alcolismo o all'abuso di droghe. È anche uno dei pochi casi in cui l'omicidio e la violenza può avere un movente sessuale: può accadere, infatti, che gli atti sessuali perpetrati sui bambini servano a soddisfare gli istinti perversi del proprio compagno.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Magari la donna si sente l'elemento debole in famiglia, magari ha poca voce in capitolo e sviluppa così un senso di inferiorità, non si sente capita dal marito; ne derivano da ciò depressioni, ansia, insonnia ed in genere c'è una patologia mentale di fondo che esplode in questo contesto particolare. Immediato è inoltre il collegamento con il cd. 'Complesso di Medea': il nome deriva dal mito greco di Medea che uccise i suoi due figli per vendicarsi del tradimento subito dal coniuge. La madre, in crisi psicotica, soffre di un delirio di onnipotenza materna e si auto-nomina giudice di vita e di morte uccidendo il figlio, in questo modo, si rimpossessa completamente dei figli, estromettendo il padre. Fra gli elementi che ricorrono più di frequente nelle 'madri Medea' si può ritrovare soprattutto la non accettazione della propria identità sessuale e quindi di madre, donne cioè che non accettandosi come tali rifiutano anche il ruolo genitoriale, ma anche la presenza di depressione maggiore con la conseguente chiusura in sé stesse. Altro fenomeno che si registra è la frequente amnesia che si verifica immediatamente dopo l'omicidio e che porta le madri a cancellare completamente dalla memoria, spesso per anni, ciò che hanno commesso. CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.34-35.

¹⁶⁸ Ad oggi in casi simili è molto più frequente che invece di uccidere il bambino lo gettino nei rifiuti lasciando alla sorte la sua sopravvivenza.

¹⁶⁹ POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.10-11.

Lo psichiatra-criminologo Cannavicci M.¹⁷⁰ individua, inoltre, sei tipologie di cause scatenanti:

1. la schizofrenia paranoidea: è una patologia psichiatrica che si manifesta nelle donne in un'età compresa tra i 25 ed i 35 anni, con delirio, allucinazioni e disturbi del comportamento come facile aggressività e violenza;
2. la depressione post-partum: è una depressione che si manifesta nel 10-15% delle puerpere, nelle prime quattro settimane dopo il parto, con i sintomi tipici della grave depressione maggiore e con deliri ed allucinazioni dai contenuti aggressivi ed accusatori contro di sé e contro il bambino;
3. i disturbi dissociativi: fra questi rientrano ad esempio l'amnesia dissociativa, per cui queste mamme si ritrovano ad effettuare sul bambino atti violenti che esse hanno subito senza ricordarli oppure, si tratta di uno stato di profonda dissociazione dell'identità (come avviene classicamente in una personalità multipla);
4. la sindrome di Munchausen per procura: questa sindrome è considerata un disturbo "fittizio" in cui i sintomi sono creati dalla mente della persona per ottenere dagli altri attenzione e considerazione; la forma per procura riguarda il commettere, di nascosto, atti lesivi sul figlio per poterlo poi accudire e curare, acquisendo il ruolo prestigioso della salvatrice del bambino¹⁷¹;

¹⁷⁰ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5icmPrbH-AhXwQ_EDHdhJDocQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cepic-psicologia.it%2Fcontributi%2FMADRI%2520CHE%2520UCCIDONO.doc&usg=AOvVaw1CS2b8p7KSE5C4YdRNkdpr .

¹⁷¹ Questa sindrome prende il suo nome dal barone di Munchausen, un personaggio letterario che intratteneva i suoi ospiti raccontando avventure impossibili. Il primo studioso ad usare questa espressione fu il Dottor Richard Alan John Asher (1912-1969), nel 1951 sulla rivista medica "*The Lancet*", utilizzandola per descrivere le persone che si rivolgono insistentemente e inutilmente a medici, lamentando continuamente dei disturbi che, in realtà, sono inesistenti, fino al punto di riportare conseguenze dannose a causa dei ripetuti accertamenti o addirittura dei numerosi interventi chirurgici. Tali comportamenti da parte della madre consistono nel sottoporre in maniera ossessiva il proprio figlio a controlli medici esasperanti ed inutili ma soprattutto nocivi alla salute del piccolo, fino a sfociare in un problema medico e anche alla morte. La madre in questa circostanza vuole dimostrare che è una madre perfetta e che si occupa assiduamente del proprio piccolo. Nel 1977, il pediatra Samuel Roy Meadows è il primo ad utilizzare il termine "sindrome di Munchausen per procura" in un suo articolo pubblicato su "*The Lancet*", descrivendo la situazione nella quale uno o entrambi i genitori inventano sintomi nei propri figli o addirittura procurano loro disturbi e poi li sottopongono ad una serie di esami ed interventi che raggiungono il risultato di danneggiarli. Meadows analizzò personalmente diversi casi e, in ogni circostanza, era la madre a provocare i sintomi e gran parte delle medesime aveva, in precedenza, sofferto a sua volta della sindrome. Meadows verificò anche che, in tutti i casi, il padre era l'elemento passivo della

5. l'omicidio compassionevole: viene generalmente effettuato nei confronti di figli gravemente e cronicamente ammalati e di cui non si accetta né si sopporta la malattia; l'omicidio ha lo scopo di porre fine alla propria sofferenza ed a quella del figlio e spesso si accompagna al suicidio o alla immediata confessione del delitto;
6. il raptus omicida: avviene in genere per sfogo di rabbia, dopo accumulo cronico di frustrazione con liberazione improvvisa ed inaspettata di marcata aggressività, in questo caso si ha una perdita completa del controllo razionale sulle incontenibili ed esplosive pulsioni aggressive.

Dietro queste situazioni si trova spesso un conflitto lacerante tra il dentro ed il fuori della personalità della madre: una esteriorità perfetta, come immagine pubblica, ed una interiorità malata, nel proprio privato domestico ed affettivo.

Sempre come riportato da Cannavicci, il conflitto tra la madre ed il figlio che evolve nell'uccisione del figlio può riguardare tre tipi di situazioni:

- A. la madre uccide il figlio e si uccide;
- B. la madre uccide il figlio e confessa;
- C. la madre uccide il figlio e dimentica.

Gli episodi di omicidio-suicidio e quelli in cui il genitore viene subito dopo colpito dal rimorso e si costituisce alla polizia, sono delle situazioni subito chiare ed evidenti agli investigatori e che non rappresentano alcuna difficoltà interpretativa e valutativa.

Molto più difficile e complesso è il caso in cui la madre uccide e dimentica. Nella situazione in cui uccide e dimentica si ha che il delitto, in genere per raptus omicida, non viene accettato dalla coscienza e quindi viene immediatamente rimosso dalla parte consapevole della mente. La madre nega, con convinzione, anche a sé stessa e di fronte anche ad ogni forma di evidenza poiché se ricordasse il proprio delitto, la coscienza la spingerebbe al suicidio.

Con l'abominevole reato di infanticidio si rompe così, traumaticamente, quella simbiosi che fin dai primi giorni lega la madre ed il suo bambino, che lo fa sentire non come un qualcosa di autonomo, bensì come una parte di sé, su cui la madre può fare e disfare a proprio piacimento.

coppia e, spesso, era presente una notevole discrepanza, sia a livello intellettuale che sociale tra i coniugi, con la donna di livello più elevato. CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p.34.

I motivi dei delitti commessi dalle donne, poi, a parte quello economico, sono state di solito le grandi passioni: odio, amore, vendetta. Per amore di un uomo uccidevano il padre tiranno o il marito, per vendetta e quindi odio uccidevano l'amante che le tradiva o le abbandonava. Ormai i moventi delle assassine sono svariati: denaro, vendetta, potere, eseguire degli ordini, delusione, piacere, autodifesa, psicopatia, depravazione, rivalità.

Da quando Eva colse la famosa mela dall'albero della Conoscenza del bene e del male nel giardino dell'Eden, le donne hanno goduto o sofferto (dipende dai punti di vista) di una doppia personalità. Come madri e come esseri per cui si ritiene che l'allevare figli sia una seconda natura, esse sono state definite il gentil sesso o il sesso debole ma, se una di loro devia da questo cammino per commettere il tipo di crimini di cui normalmente si macchiano gli uomini, non viene biasimata soltanto per l'azione in sé, ma anche per il fatto di essere donna.

Come si diceva, il movente più consueto nel passato era il desiderio di liberarsi del proprio marito; erano mariti traditori, possessivi, gelosi che tenevano le proprie mogli nell'assoluta dipendenza anche economica, violenti, mariti che spesso non avevano scelto e che avevano sposato giovanissime, che le trascuravano ma che pretendevano da loro fedeltà, cura e consolazione. Succedeva che finalmente la donna incontrava l'amore e per quell'amore era disposta a fare di tutto, anche uccidere¹⁷².

Come abbiamo avuto modo di vedere precedentemente, si riteneva che la donna fosse stata creata per essere una moglie e una madre e per rendere la casa comoda e felice, i suoi sacrifici nei confronti del marito e dei figli non venivano neppure riconosciuti, erano espressioni naturali del suo istinto di madre e di moglie ed ogni donna che prendeva l'iniziativa sia per votare che per uccidere il marito era innaturale e anche quella che viveva una vita indipendente senza la direzione e il controllo di un uomo era considerata un'anomalia sociale.

Per quanto riguarda la vendetta nei confronti dell'amante, scrive Vincenzo Mellusi (1868-1942)¹⁷³:

¹⁷² Tuttavia, sono pochissimi i casi di donne convinte a uccidere da un partner maschile; esistono più casi di uomini convinti da una donna a commettere un delitto poiché solitamente le assassine concepiscono il crimine da sole e colpiscono in segretezza, non si fidano di nessuno e spesso considerano l'uomo debole e senza carattere, inutile per la loro implacabile decisione.

¹⁷³ MELLUSI V., *Donne che uccidono*, Bocca editore, 1924.

«L'abbandono non rappresenta soltanto la perdita dell'oggetto amato, ma il disprezzo dell'amante e l'umiliazione agli occhi di tutti. La morte della persona amata è per la fanciulla meno crudele dell'abbandono, che riassume tutte le sofferenze morali; perdita dell'amore, disprezzo della sua bellezza, preferenza accordata a una rivale, umiliazione pubblica, resa più dolorosa per il timore di vedere la rivale ridere del proprio dolore».

Per una donna delusa nella sua passione l'omicidio appare come un prezzo modesto da pagare per la sua libertà poiché la passione coinvolge la sua intera vita, senza di essa la vita, per lei, sarebbe una lunga morte.

Ma ci sono sempre state anche donne che hanno ucciso per il denaro o per il semplice desiderio di sperimentare il proprio potere di vita e di morte.

Le donne che uccidono trovano soluzioni estreme a problemi con cui migliaia di donne convivono in maniera pacifica ogni giorno.

L'omicidio femminile viene pensato a lungo e la donna difficilmente vi rinuncia, neppure conoscendo perfettamente i rischi che corre; si potrebbe dire che nel delitto la donna è più lucida e determinata degli uomini.¹⁷⁴

Le motivazioni che spingono una donna a commettere un omicidio sono le stesse di quelle che ne commettono in serie: la/il serial killer è colei/colui che commette tre o più omicidi in un periodo di tempo piuttosto lungo, in quanto, tra un omicidio ed il successivo, intercorre una fase di cd. raffreddamento emozionale nel quale la/il serial killer torna nello stato psichico abituale prima che un nuovo input emozionale la/lo spinga ad una nuova azione omicidiaria.

Le donne, non essendo forti come gli uomini, hanno dovuto ricorrere a maniere di uccidere più originali e tortuose e l'arma preferita dalle donne è il veleno¹⁷⁵ anche perché è un'arma discreta, silenziosa e che, se usata bene, non lascia tracce e permette di far considerare la morte della vittima come un decesso da intossicazione, quindi l'omicidio

¹⁷⁴ POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.11-12-13.

¹⁷⁵ Tra i vari veleni era l'arsenico ad essere utilizzato maggiormente; l'arsenico è un elemento chimico diffuso in natura, di solito associato a minerali metalliferi. Veniva mescolato alla minestra o versato nel caffè o nel cioccolato; impossibile distinguerne il gusto se la bevanda è calda. In grandi dosi uccide in qualche ora ma i dolori sono terribili, la vittima soffre di mal di stomaco orribile e di diarrea, è piegato in due da intense convulsioni e a volte gli si paralizzano gli arti. Poiché questi sintomi si potevano verificare anche in diverse malattie era difficile diagnosticare un avvelenamento da arsenico. Oggi l'arsenico non si trova più così facilmente eccetto in certi pesticidi; si usa invece il cianuro. POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, cit., p.12.

dura molto tempo, viene assaporato. Ci sono poi armi specifiche per ogni contesto in cui avvengono gli omicidi, infatti, le donne oltre al veleno uccidono utilizzano anche la pistola, il coltello o le mani.

Le assassine seriali, spesso, riescono a portare avanti per anni la catena di omicidi e, dal punto di vista investigativo, sono ancora più difficili da scoprire e catturare dei loro corrispettivi maschili poiché hanno una capacità di manipolazione di gran lunga superiore¹⁷⁶.

Mentre gli uomini scelgono generalmente delle vittime con le quali non c'è nessun tipo di relazione, le donne selezionano soprattutto vittime con le quali hanno qualche tipo di rapporto.

Oltre a ciò, i maschi sono più o meno distribuiti tra stanziali e mobili, le donne, invece, sono quasi esclusivamente stabili dal punto di vista geografico, cioè tendono ad uccidere sempre nello stesso luogo e forse questa differenza è dovuta al tradizionale accentramento delle attività femminili intorno alla casa e alla famiglia.

Le donne che mostrano una maggiore mobilità sono quelle che uccidono in coppia o in gruppo, che decidono appunto di seguire il maschio nei suoi spostamenti.

Le assassine seriali che uccidono individualmente non torturano le loro vittime prima di ucciderle e, di solito, non infieriscono sui cadaveri con manifestazioni di overkilling, mutilazioni, smembramenti o aggressioni sessuali; solo alcune donne fanno eccezione e i loro omicidi possono raggiungere notevoli livelli di brutalità che li avvicinano a quelli maschili.

Il profilo psicologico delle omicide seriali individuali è caratterizzato da una personalità aggressiva, violenta e bisognosa di dominare gli altri. Per contro le donne che uccidono in coppia con un uomo presentano spesso bassa autostima e una forte insicurezza, sono donne psichicamente fragili e dipendenti attratte da uomini forti, sicuri, volitivi che sembrano proteggerle.

La classificazione di Kelleher¹⁷⁷ è senza dubbio la più completa nel descrivere l'omicidio seriale femminile: sono state analizzate cinquanta assassine seriali ed è stato riscontrato

¹⁷⁶ Il tempo medio di durata di un omicidio seriale commesso da una donna è di otto anni, il doppio di quello maschile. La scelta delle armi, l'accurata selezione delle vittime e una pianificazione metodica dei delitti volta a simulare una morte naturale, sono tutti elementi che, combinati con una forte resistenza culturale e sociale che nega l'esistenza dell'omicidio seriale femminile, sono alla base di questa loro maggiore longevità.

¹⁷⁷ KELLEHER M.D. e KELLEHER C.L., *Murder most rare: the female serial killer*, Praeger, Westport, 1998.

che le tipologie più frequenti sono la "vedova nera" e l'assassina in gruppo. Le categorie in base alle quali, secondo la classificazione Kelleher, è stata suddivisa la donna serial killer sono le seguenti:

- la "vedova nera": si tratta di una donna che uccide sistematicamente i mariti, gli amanti o altri membri della famiglia ma può uccidere anche vittime al di fuori dell'ambito familiare. È la più attenta e metodica delle assassine e i motivi degli omicidi possono essere diversi, ma, spesso, c'è un interesse economico. La tipica vedova nera inizia ad uccidere in età matura, è molto intelligente, manipolativa, estremamente organizzata e paziente. Gli omicidi sono, di solito, perpetrati in un periodo di tempo molto lungo ed è difficile che venga sospettata;
- l'angelo della morte: è una donna che uccide sistematicamente le persone che sono affidate alle sue cure o delle quali, comunque, si deve occupare per qualche motivo. Le motivazioni di questi omicidi sono diverse, ma la spinta principale sembra essere il suo Io onnipotente e il suo bisogno di dominio; è ossessionata dal bisogno di controllare le vite delle persone di cui si occupa.

Questa donna uccide sovente negli ospedali e nelle case di cura, attaccando i pazienti di cui si occupa, i deboli e gli indifesi. Purtroppo, ci si accorge dell'esistenza di una serie omicidiaria di questo tipo solo dopo moltissimi omicidi, anche perché le amministrazioni ospedaliere non pensano che ci possa essere un serial killer all'interno delle loro strutture. Se l'assassina si sposta da un ospedale all'altro, diventa quasi impossibile identificare lo schema omicida o focalizzare l'attenzione su un determinato sospetto, dato che, di solito, si tratta di una persona stimata dai superiori, dai colleghi e dalle potenziali vittime;

- la predatrice sessuale: è il tipo più raro di assassina seriale, agisce da sola e sceglie le proprie vittime in base al sesso. Il movente principale di questi delitti è quindi di natura sessuale;
- la vendicatrice¹⁷⁸: uccide sistematicamente le vittime per motivi di gelosia o di vendetta e di solito uccide i membri della sua stessa famiglia ed è motivata da un incontenibile senso di rifiuto e di abbandono;

¹⁷⁸ L'omicidio seriale per vendetta è piuttosto raro nelle donne, ma anche in generale, perché, la condotta vendicativa, solitamente, viene esercitata senza misura e in un unico episodio. Per fare in modo che la vendetta sia il motore di una serie omicidiaria, l'intensità emozionale della compulsione dev'essere preservata attraverso i vari periodi di intervallo emotivo tra un omicidio e l'altro. La condizione psicologica

- l'assassina per profitto: uccide sistematicamente le vittime durante la commissione di altre attività criminali oppure per un guadagno economico, agisce da sola e non è assimilabile alla vedova nera. Due sono le caratteristiche che la differenziano da questa:
 1. deve chiaramente uccidere per un guadagno economico
 2. deve concentrare l'energia distruttiva su vittime estranee alla sua famiglia
 È un'omicida molto organizzata, piena di risorse e difficile da catturare;
- l'assassina in gruppo: uccide con altre donne o con uomini e i suoi omicidi, in genere, sono i più brutali e di natura sessuale, anche se i motivi possono essere diversi ed è anche possibile che la donna non uccida personalmente, ma abbia un ruolo accessorio che, però, non diminuisce la sua responsabilità;
- l'assassina psicotica: soffre di una psicosi ed uccide in risposta ad un delirio interiore accompagnato da allucinazioni. Gli omicidi sono commessi in modo casuale, senza movente chiaro ed in presenza di effettivi disturbi psicologici nell'assassina.¹⁷⁹

Infine, va preso in considerazione il fatto che, negli ultimi anni, accanto a queste tipiche forme criminali, si è registrato un incremento della partecipazione femminile alla criminalità organizzata, che, in quanto reato con radici antiche ed inteso come fenomeno molto complesso capace di mutare nel tempo e nello spazio, merita dunque d'essere analizzata più nel dettaglio.

dell'assassino seriale deve essere, quindi, di tipo profondamente patologico e, almeno in qualche misura, gestibile, per evitare che interferisca con la pianificazione degli omicidi.

¹⁷⁹ CAMELO F., *La criminalità femminile*, cit., p. da 24 a 29.

Capitolo II

Criminalità organizzata di stampo mafioso

1. Ratio dell'introduzione dell'art.416 bis e bene giuridico tutelato

Introdotta nel Codice Penale con l'art.1 della l. 13 Settembre 1982, n.646, detta legge "Rognoni- La Torre", l'art.416 bis¹ sanziona penalmente condotte criminose tipiche del fenomeno mafioso, costituendo ancora ad oggi un caposaldo della repressione penale delle forme più temibili della criminalità organizzata.²

¹ «Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo (la locuzione 'per ciò solo' serve ad indicare che la punibilità prescinde dalla realizzazione dei fini associativi, TURONE G., Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 1995, p.314), con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (questo terzo comma è stato integrato dal d.l. 8 Giugno 1992, n.306 convertito in l. 7/8/1992, n.356.

La disposizione in esame si differenzia dall'associazione per delinquere di cui all'art.416 c.p. relativamente alle finalità, in quanto, oltre alla commissione di delitti, l'associazione in esame può perseguire anche finalità lecite avvalendosi del mezzo illecito della forza di intimidazione. Di conseguenza è sufficiente la presenza di una soltanto delle finalità indicate dalla norma, la cui elencazione è tassativa. Forza di intimidazione condizione di assoggettamento e omertà devono ritenersi eventi la cui effettiva sussistenza va concretamente accertata).

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (il riferimento alla 'ndrangheta è stato inserito dall'art.6, comma 2, del D.L. 4 Febbraio 2010, n.4, convertito con modificazioni, nella l. 31 Marzo 2010, n.50) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

² MERENDA I. e VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art.416 bis tra teoria e diritto vivente*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 24 Gennaio 2019, p.1.

Il delitto di associazione mafiosa è stato introdotto per far fronte all'inadeguatezza dell'art.416 c.p.³ poiché, prima dell'intervento del legislatore, tali condotte, non essendo agevolmente riconducibili allo schema tipico dell'associazione a delinquere 'comune' di cui all'articolo menzionato, finivano per godere di ampi margini di impunità.⁴

L'inadeguatezza dell'art.416 c.p. a ricomprendere le diverse realtà associative di tipo mafioso era dovuta, secondo parte della dottrina⁵, all'impossibilità di ravvisare nel sodalizio mafioso la finalità, propria dell'associazione per delinquere, di commettere una serie indeterminata di delitti. Per contro, altra parte⁶, riteneva applicabile l'articolo anche all'aggregazione mafiosa, pur precisando che avrebbe dovuto essere accertato, caso per caso, che i soggetti sottoposti a giudizio si fossero veramente associati per commettere più delitti, mentre, per contro, non sarebbe stato sufficiente il solo accertamento della loro appartenenza al sodalizio mafioso. Infatti, mentre per l'associato comune il compimento dei delitti costituisce il fine dell'associarsi, per l'associato mafioso l'attività delinquenziale rappresenta il mezzo per il perseguimento di un obiettivo più ambizioso; ciò implica la possibilità che alcuni soggetti aderiscano all'associazione mafiosa non direttamente in vista del compimento dell'attività delinquenziale, bensì soltanto per partecipare alla suddivisione dei profitti, offrendo in modo stabile contributi per il mantenimento in vita

³ «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».

⁴ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè ed., Milano, Terza ed. aggiornata, 2015, p.1; IRACI SARERI A., *Il concorso esterno in associazioni di tipo mafioso*, in <http://www.salvisjurius.it>, penale, 21 Aprile 2021.

⁵ CHICCINI R., *Magistratura e mafia*, in Dem. e dir., n.4, 1982, p.87; ANTOLISEI F., *Manuale di diritto Penale: parte speciale*, Milano, Giuffrè editore, 1966, p.630; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.24-25.

⁶ RUBERTIS N., *Genesi e caratteristiche delle associazioni mafiose*, in *Le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e delle associazioni mafiose*, Noccioli ed., Firenze, 1972, p.92 ss.; MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, Torino, ed. 1983, p.199 ss.

dell'associazione ed ottenendone in cambio vantaggi di vario genere. La prevalente giurisprudenza⁷, per parte sua, aveva recepito la tesi secondo cui l'associazione mafiosa, per rientrare nell'art.416, aveva bisogno della prova del programma criminoso e dell'adesione del singolo a tale programma; tuttavia, a fronte delle difficoltà probatorie riscontrate, si registrava la tendenza a desumere l'adesione al programma criminoso dal fatto stesso di far parte di un'organizzazione mafiosa. La difficoltà di contrastare adeguatamente il fenomeno mafioso facendo ricorso all'art.416 c.p. e le connesse incertezze applicative rendevano, dunque, sempre più evidente la necessità di inserire nel Codice Penale una disposizione *ad hoc* che tenesse conto delle peculiarità che connotano la criminalità mafiosa.

Con riferimento, invece, al bene giuridico tutelato dall'art.416 *bis*, si registrano una varietà di opinioni.

Diffusa è la tesi secondo la quale l'interesse tutelato consista nell'ordine pubblico materiale comprensivo sia del bene della pace e tranquillità pubblica, sia della libertà morale della popolazione di determinarsi liberamente senza subire costrizioni da qualsivoglia organismo stabilmente costituito per infrangere la legge penale e per trarne profitto.⁸ A quanto appena detto si aggancia l'affermazione talora espressa in giurisprudenza⁹ secondo cui, dal momento che l'associazione è diretta ad attuare, attraverso i delitti, il controllo e la gestione di attività produttive, l'interesse tutelato è costituito non solo dall'ordine pubblico in genere, ma anche dall'ordine pubblico economico.¹⁰

⁷ Vedi ad esempio la sentenza della Corte d'Assise Lecce, 23/7/1968, in Foro it. 1969, II, p.394.

⁸ INSOLERA G., *L'associazione per delinquere*, Cedam, 1983, p.184-185; SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, quinta edizione aggiornata, CEDAM, Padova, 1997, p.110 ss. secondo cui i beni direttamente protetti dalla norma, ossia l'ordine pubblico materiale e la libertà morale dei consociati, sono tra loro strettamente connessi, nel senso che l'ordine pubblico materiale è turbato non tanto per i fini associativi quanto per il modo con cui tali fini vengono perseguiti «e cioè per il metodo mafioso, per la condizione di assoggettamento di omertà e quindi per la diffusa compressione della libertà di determinarsi dei consociati»; RONCO M., *L'art.416 bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di Romano B. e Tinebra G., Milano, 2013, p.56; INGROIA A., *L'associazione di tipo mafioso*, Giuffrè ed., Milano, 1993, p.89 ss.; DE LIGUORI L., *L'oggetto giuridico della tutela penale nell'art.416 bis: limiti e funzioni*, in Cass. Pen., 1990, p.1717.

⁹ Vedi ad esempio Cass. Pen., Sez. I, 30/9/1991, Di Stefano; Cass. Pen., 30/1/1990, Abbattista.

¹⁰ In dottrina si veda TRAPASSO A., *Associazione mafiosa e concretizzazione del metodo mafioso*, in www.studiocataldi.it, 10/4/2019; SERRAINO F., *Associazioni 'ndranghetistiche di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416-bis c.p.*, in Riv.it. dir. e proc. pen., 1, 2016, p.264.

Diversa, ma non per questo meno estesa, è la tesi secondo la quale l'interesse tutelato andrebbe invece individuato nella sola libertà morale di una pluralità di consociati, oppressa da un sodalizio che si avvalga di metodi intimidatori per il perseguimento dei propri fini.¹¹

Una considerevole parte di opinioni propende comunque per la tesi del reato plurioffensivo, connotato da un'ingente portata offensiva, in quanto direzionata verso più interessi penalmente rilevanti. In questa prospettiva, si afferma che, oltre ai beni dell'ordine democratico e dell'ordine pubblico, l'art.416 *bis* tuteli anche le condizioni che assicurano la libertà di mercato e di iniziativa economica.¹² Secondo altra opinione le associazioni mafiose, avendo una connotazione politica, sarebbero lesive anche dell'esclusività dell'ordinamento statale.¹³

Sempre nell'ottica della plurioffensività, considerando che tra le finalità tipiche dell'associazione mafiosa vi è anche il condizionamento del voto e della turbativa della libertà di voto, si è ritenuto di dover ravvisare l'interesse tutelato anche nel principio di legalità democratica e rappresentatività delle istituzioni politiche.¹⁴

Non manca, infine, chi propende per la tesi secondo la quale la disposizione tuteli, principalmente, l'ordine pubblico e la libertà morale dei consociati, e, eventualmente ed in via mediata, l'ordine economico, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e il metodo democratico nella distribuzione del potere reale fra i consociati.¹⁵

¹¹ DE VERO G., *Tutela dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Giuffrè ed., 1988, p.155 ss.; SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit. p.110 ss.; INGROIA A., *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p.91.; DE LIGUORI L., *L'oggetto giuridico della tutela penale nell'art.416 bis: limiti e funzioni*, cit. p.1717.

¹² FIANDACA G. e MUSCO E., *Diritto Penale-Parte speciale*, vol.1, 5ª ed., Zanichelli, 2012, p.493; DAMANTE E., *Quando manca l'intimidazione: a proposito della c.d. "Mafia Silente" o "Mercatista"*, in <https://discrimen.it>, 2 Marzo 2020, p.6.

¹³ MODONA N., 1987, p.107 ss.

¹⁴ FLICK G. M., *L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art.416 bis c.p.*, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1988, p.853 ss.; nonché in giurisprudenza Cass. Pen., Sez. VI, 19/12/1997, Greco, ove si afferma proprio che l'associazione di tipo mafioso determina «una situazione di pericolo [...] di compromettere il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche».

¹⁵ FLICK G. M., *L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art.416 bis c.p.*, cit., p.849 ss.; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit. p.360.

2. Soggetti attivi

Soggetto attivo del reato¹⁶ in questione può essere chiunque e, a tal proposito, vale quanto indicato in ordine al soggetto attivo del reato di associazione per delinquente *ex art.416 c.p.*

Il reato di associazione per delinquere è un reato comune; il generico riferimento normativo a ‘tre o più persone’ è in tal senso univoco ed essendo necessarie almeno tre persone si deve parlare di reato a concorso necessario proprio. Da questo punto di vista il fatto che la legge richiede, come numero minimo di partecipanti, almeno tre soggetti è significativo della circostanza che il legislatore, per ciò che concerne i delitti associativi, richiede un più elevato grado di organizzazione di uomini perché già prefigura la necessità di ridistribuire le forze al fine di rendere più agevole la realizzazione del programma criminoso. In tal senso si afferma, altresì, che si tratta di un reato, per il cui perfezionamento si richiede la pluralità di agenti. Si prevede inoltre che laddove gli affiliati raggiungano le dieci unità il disvalore penale del fatto è maggiore; questa previsione lascia trasparire chiaramente la convinzione del legislatore che tanto maggiore è il numero di soggetti che partecipano all'associazione, tanto più pronta e agevole si rende la realizzazione dei delitti-fine e per tale motivo si considera la speciale articolazione di uomini meritevole di ulteriore incremento della sanzione.

Per tale ragione la minima organizzazione di mezzi e uomini assume autonomo significato lesivo, proprio in vista della predisposizione dei presupposti per una più agevole attuazione del programma criminoso dei delitti- fine.

Non è ancora pacifico se, in relazione al numero minimo di concorrenti, debbano essere computate anche le persone sfornite di capacità di intendere e volere.¹⁷

¹⁶ Detto anche autore, agente, colpevole, reo, è la persona umana o persona fisica che con la sua condotta realizza un fatto conforme al tipo ovvero alla previsione astratta di reato.

¹⁷ FIORELLA A., *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, G.Giappichelli Editore, Terza edizione, 2019, p.507-508.

3. Fatto tipico

3.1. Struttura organizzativa

Per l'associazione di stampo mafioso si richiede l'esistenza di una struttura organizzativa, deve dunque sussistere un apparato organizzativo stabile e permanente in grado, cioè, di permanere nel tempo in modo autonomo rispetto alle singole fasi di attuazione del programma criminoso nonché adeguato rispetto alla realizzazione degli obiettivi criminosi propri dell'associazione.¹⁸

Si precisa, a tal proposito, che il nesso tra forza di intimidazione, assoggettamento ed omertà conduce ad escludere rilevanza *ex art.416 bis* c.p. a raggruppamenti di persone sprovvisti di un'articolazione adeguata, ove manchino gerarchie, regole, distribuzione dei compiti, come pure sanzioni nei confronti degli inosservanti.¹⁹

Evidentemente inaccettabile sarebbe, dunque, l'estensione all'associazione mafiosa di quella tesi giurisprudenziale²⁰, che affiora frequentemente in relazione all'associazione di tipo comune, per cui sarebbe sufficiente anche una forma organizzativa rudimentale, purché sufficiente in concreto per la realizzazione del programma di delinquenza in vista del quale il vincolo associativo si è instaurato. Analogamente inaccettabile è la tesi secondo cui l'art.416 *bis* avrebbe sostituito il requisito della struttura organizzativa con il requisito modale del ricorso alla forza intimidatrice²¹. Come risulta anche dall'*intentio* legislativa, il legislatore ha consapevolmente adottato il termine

¹⁸ SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.24; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.187-188;

¹⁹ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, in *Reati contro l'ordine pubblico*, Torino, G. Giappichelli Editore, seconda edizione, 2017, p.71.

²⁰ Cass. Pen., 22/2/1979, Pino e altri, in Cass. Pen. Mass. ann., 1981, p.736; Cass. Pen., 26/10/1977, De Rosa, in Cass. Pen. Mass. ann., 1979, p.306; Cass. Pen., Sez. VI, 14/6/1995, n.11413, Montani, Cass. Pen., 1997; in dottrina si veda TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.187.

²¹ Tesi sostenuta ad esempio da MODONA N., *Il reato di associazione mafiosa*, in *DD*, 1983, IV, p.51 ss. e ANTONINI A., *Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana*, in *GP*, 1985, II, p.288 ss. La dottrina è stata contestata proprio sulla base dell'osservazione per cui «ciò che deve essere, in primo luogo, accertato è che la forza di intimidazione promana dall'associazione. E poiché [...] non può esservi 'associazione' senza 'organizzazione' la sussistenza dell'elemento organizzativo va autonomamente provata». INGROIA A., *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p.80; in termini analoghi SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, quarta edizione, Padova, 1993, p.22 ss.; FIANDACA G., *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Il Foro Italiano*, Vol.108, n.10, Ottobre 1985, p.304.

‘associazione’, cancellando quello originariamente previsto di ‘gruppo’, proprio allo scopo di dissolvere i dubbi circa la imprescindibile sussistenza, alla base dell'esperienza criminosa, di una struttura organizzata.²² Neppure è ammissibile svalutare il requisito organizzativo sul piano probatorio, come se la prova del ricorso alla forza intimidatrice fosse in grado di sostituirsi alla prova della struttura organizzativa, che deve essere in ogni caso dimostrata, sia pure attraverso l'utilizzo di elementi indiziari, tra cui può essere annoverata, nel rispetto della regola circa la loro gravità, precisione e concordanza, anche la carica intimidatoria rivelata nel contesto sociale.²³

Per l'individuazione di un sodalizio criminoso *ex art.416 bis c.p.* sono determinanti l'elemento personale, con la distribuzione gerarchica dei ruoli, le strutture organizzative e logistiche, l'ambito territoriale e la tipologia dei reati fine, tratti distintivi che indiziano la diversità di un'associazione rispetto ad un'altra.²⁴

L'associazione può avere origine nei vincoli di parentela, amicizia e clientela che normalmente intercorrono fra i membri di una medesima famiglia e che diventano patologici quando li inducono ad ingaggiare faide sanguinarie con famiglie antagoniste, destinate a protrarsi per un tempo indeterminato, dovendosi distinguere fra la vendetta, intesa quale movente di un singolo delitto contro la persona, la programmazione di una serie indeterminata di delitti contro la persona, da commettere indiscriminatamente in danno di appartenenti all'opposta famiglia, ciascuno dei quali collegato ad un precedente delitto attribuito alla famiglia avversaria.²⁵

La prova del carattere mafioso di una consorteria può desumersi anche dalla esistenza di una efficiente organizzazione.²⁶

In giurisprudenza la necessaria sussistenza di un'organizzazione permanentemente rivolta al raggiungimento degli scopi è talora espressamente affermata, mentre è data per presupposto in quelle pronunce laddove si afferma che l'associazione mafiosa è una fattispecie speciale rispetto all'associazione comune, in cui l'utilizzo della forma intimidatrice del vincolo associativo svolge la funzione di elemento specializzante.²⁷

²² SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997 cit., p.23.

²³ FIANDACA G., *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, cit., p.304.

²⁴ Cass. Pen., Sez. V, 21/12/2010, n.5143, Nicoscia, CED Cass., 2011.

²⁵ Cass. Pen., Sez. VI, 8/10/2014, n.53118, Colorisi, CED Cass., 2014.

²⁶ Cass. Pen., Sez. VI, 1/3/2017, n.27094, M.B., massima redazionale 2017.

²⁷ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.71.

Da ultimo va segnalato che sono possibili anche articolazioni periferiche (cd. locali) di un sodalizio mafioso operanti in un'area di competenza caratterizzata da particolare vastità spaziale e sociale; a tal proposito la Corte di Cassazione²⁸ ha affermato che il reato di cui all'art.416 *bis* c.p. è configurabile anche in difetto della replica del peculiare modello di insediamento dell'associazione mafiosa di riferimento qualora:

- emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con tale sodalizio, pur mantenendo un'autonomia organizzativa;
- quest'ultima svolga un'attività destinata ad "occupare" aree produttive e di mercato, inquinando il relativo tessuto sociale-economico e sia mossa dalle stesse logiche dell'associazione di riferimento;
- il suo modulo organizzativo replichi i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico;
- sia spesa, anche nei confronti di altre organizzazioni criminali parimenti presenti sul territorio, la fama criminale conseguita nei territori di storico e originario insediamento;
- sia dotata di mezzi pienamente idonei a sprigionare nel nuovo contesto, all'occorrenza, una forza intimidatrice propria, dotata di effettività e obbiettività riscontrabile.

3.2. Il cd. 'metodo mafioso'

L'elemento portante della fattispecie incriminatrice lo possiamo ritrovare nel terzo comma dell'art. 416 *bis*,²⁹ laddove fornisce una definizione legislativa di associazione di tipo mafioso, richiedendo anzitutto che coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Il comma 3 dell'articolo in esame descrive pertanto il c.d. "metodo mafioso".

Così, ai fini della qualificazione mafiosa di un'organizzazione criminale è necessario che dal sodalizio promani una carica intimidatoria, ovvero una capacità di arrecare

²⁸ Cass. Pen., 18/11/2022, n.47583.

²⁹ FIANDACA G., *Commento all'art.1 l.13.9.82, n.646*, in Leg. pen., 1983, p.259; TURONE G., *Le associazioni di tipo mafioso*, Milano, 1984, p.74; SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.27.

turbamento in chi entri in contatto con esso, dalla quale consegue la soggezione psicologica e la reticenza a collaborare con l'autorità giudiziaria dell'interlocutore.

Forza di intimidazione condizione di assoggettamento e omertà devono ritenersi elementi necessari la cui effettiva sussistenza va concretamente accertata.³⁰

3.2.1. Il ricorso alla forza intimidatrice

La forza intimidatrice è al contempo strumento primario per l'affermarsi della mafia nel contesto storico/sociale e requisito fondamentale della fattispecie, che ne fa una figura speciale rispetto all'associazione per delinquere comune; requisito aggiuntivo, come si è detto³¹, e non sostitutivo della struttura organizzativa.

La forza intimidatrice può essere definita come la capacità dell'associazione di incutere paura nei terzi in ragione della sua predisposizione all'esercizio della coazione. L'accento va posto sia sul termine 'forza', che rivela il profilo di un potere arbitrariamente esercitato, sia sul termine 'intimidazione' che evoca l'aurea di timore prodotto in un gruppo indeterminato di soggetti dall'incombere di tale potere.³²

La forza di intimidazione è riferita al vincolo associativo e non ai singoli associati³³; in proposito, si parla di 'avviamento', 'dotazione', 'fama criminale' oppure di 'riserva di violenza' per indicare una forza di intimidazione riconducibile al complesso organizzativo dell'associazione e autonoma rispetto all'operato dei singoli affiliati.³⁴ Ne consegue, dunque, che non necessariamente il singolo partecipe deve far ricorso o aver fatto ricorso in passato ad atti diretti di violenza o minaccia, potendo la condotta di

³⁰ FIORELLA A., *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, cit. p.517; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.120.

³¹ Vedi paragrafo 3.1.

³² TURONE G., *Le associazioni di tipo mafioso*, cit. p.81 per il quale la forza intimidatrice del vincolo associativo fa parte del patrimonio dell'associazione di tipo mafioso così come l'avviamento commerciale fa parte dell'azienda; SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.29; ZARRA P., *Sui rapporti tra compartecipazione attiva all'associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra prassi applicativa e diritto vivente*, in *Archivio Penale*, fascicolo n.2-Maggio/Agosto 2021, 13/5/2021, p.7.

³³ Si è in proposito precisato che «essa deve promanare impersonalmente dal consorzio criminoso, di guisa che è del tutto irrilevante e comunque inidonea alla configurazione del reato la circostanza che alcuno dei partecipanti esprima di per sé - per l'efferatezza dei suoi delitti - e proietti anche all'esterno una qualunque influenza negativa idonea a suscitare soggezione nelle persone investitene». Cass. Pen., Sez. VI, 23/6/1999, n.2402, D'Alessandro, *Giust. Pen.*, 2000; in dottrina si veda TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.124 e 128-129.

³⁴ MERENDA I. e VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art.416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., p.7.

ciascun soggetto limitarsi a far valere socialmente gli effetti di comportamenti prevaricatori degli altri associati.

L'associazione mafiosa viene ad esistere nel momento in cui l'associazione stessa dispone di una sufficiente 'fama criminale' connotata da potere violento e prevaricatorio ed è proprio nell'acquisizione di una autonoma valenza intimidatrice che è stato acutamente individuato il momento di transizione dall'associazione per delinquere comune all'associazione mafiosa.³⁵

L'intimidazione specificamente caratterizzante l'associazione mafiosa presenta aspetti di durata nel tempo, di sistematicità e di diffusività, differenziandosi in ciò dal timore ingenerato occasionalmente da un'associazione di semplici estorsori³⁶; l'intimidazione può manifestarsi anche in semplici atteggiamenti di minaccia implicita, allusiva, ambientale, pur in assenza di parole o di gesti espliciti.³⁷

Appurato che la forza intimidatrice è attributo del vincolo associativo in sé e per sé considerato, è tuttavia inevitabile, ai fini dell'integrazione della fattispecie, accertare quale sia il significato da attribuirsi alla forma legislativa secondo cui un'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte 'si avvalgono' della forza di intimidazione considerando in modo autonomo proprio il diverso requisito dell' 'avvalersi'.

In dottrina, in particolare, l'interpretazione della formula in questione è molto controversa.

Secondo un primo approccio³⁸, che trascura il dato letterale del verbo coniugato all'indicativo presente, non è indispensabile per l'integrazione del delitto, che i membri dell'associazione realizzino concreti atti intimidatori. Si è così sostenuto che, per la configurazione del delitto di associazione mafiosa, è sufficiente che gli affiliati si prefiggano di conseguire i loro obiettivi mediante il ricorso alla forza intimidatrice, mentre non è necessario né che producano l'effetto intimidatorio, né che abbiano

³⁵ SPAGNOLO G, *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.29; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.133 ss.

³⁶ FIANDACA G., *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, cit., p.307.

³⁷ SPAGNOLO G, *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.30-31.

³⁸ BERTONI R., *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, in Cass. Pen., 1983, p.1017-1018; nonché in un primo tempo FIANDACA G., *Commento all'art.8 legge 13 Settembre 1982 n.646*, in Legislazione penale, 1983, p.262; FIANDACA G., *Commento all'art.1 l.13.9.82, n.646, cit., p.261-262*; DE FRANCESCO G.A., *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in Dig. disc. pen., I, 1987, p.310 ss.; FIANDACA G. e MUSCO E., *Diritto Penale-Parte speciale*, cit., p.494.

concretamente dato esecuzione ad atti diretti ad intimidire; la locuzione ‘si avvalgono’ alluderebbe pertanto ad una consueta modalità del comportamento mafioso, non obbligatoriamente riscontrabile in atto, sempre che sia rientrante tra gli strumenti di pressione di cui l’associazione voglia o comunque intenda avvalersi.

Tuttavia, in critica a questa tesi, si nota che essa mal si concilia con il dato normativo che non richiede il fine di intimidire, oltre a comportare il rischio di un inaccettabile ‘processo alle intenzioni’ e di una applicazione giurisprudenziale che interpreti il requisito dello sfruttamento della forza intimidatrice come una sorta di clausola di stile, richiamata in base a presunzioni prive di fondamento.

A questa tesi originariamente prevalente, si è venuto contrapponendo, un diverso e maggiormente condivisibile orientamento³⁹, che ravvisa nella formulazione della norma la chiara indicazione circa la necessità di riscontrare una serie ripetuta di attuali fatti di minaccia e di violenza, personale e reale. L’associazione mafiosa si caratterizza, perciò, non tanto come una associazione per delinquere, quanto piuttosto come un’associazione che delinque.

Quest’ultima tesi, in cui si valorizza il dato letterale, appare conforme anche alla *ratio* della disposizione e all’intrinseca connotazione delle associazioni mafiose. Peraltro, soltanto un’ermeneutica che sottolinei la densa illiceità attuale del sodalizio è idonea a compensare il *deficit* di legittimità ascrivibile alla natura non intrinsecamente criminosa della gran parte delle finalità associative tipicizzate nell’art. 416 *bis* c.p.

L’accettazione della tesi che richiede il ricorso attuale ed effettivo al metodo mafioso comporta l’inserimento dell’associazione mafiosa all’interno della categoria dei reati associativi a struttura mista, in cui, oltre al dato strutturale organizzativo, è richiesta la realizzazione dei delitti/scopo ovvero l’esercizio attuale di contegni di violenza e di minaccia, sia pure implicita, nei confronti delle persone o delle cose, piuttosto che in quella dei reati meramente associativi, nei quali è incriminato il fatto in sé di associarsi per il perseguimento di uno scopo.⁴⁰

³⁹ DE VERO G., *Tutela dell’ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, cit., p.402 ss.; SPAGNOLO G., *L’associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.49 ss; MODONA N., *Il reato di associazione mafiosa*, cit., p.51; GUERINI T., *Il reato di associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti*, in *I reati in materia di stupefacenti*, a cura di Della Ragione L., Insolera G. e Spangher G., Giuffrè ed., Milano 2019, p.539 ss.

⁴⁰ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.141; RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.72-73-74; ZARRA P., *Sui rapporti tra partecipazione attiva all’associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra*

Così come in dottrina, anche in giurisprudenza si riscontrano pareri discordanti.

In alcune pronunce ha trovato approvazione la tesi secondo cui non è necessario, ai fini dell'integrazione del reato, un effettivo impiego della forza di intimidazione. Da questo punto di vista, si è, ad esempio, affermato che la forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare terrore scaturente dall'associazione in quanto tale, la quale, perciò, dev'essere dotata di specifica potenzialità a ingenerare uno stato di sudditanza psicologica, indipendentemente dal compimento di particolari atti di violenza o minaccia⁴¹. In altre pronunce si è specificata la natura di elemento strumentale della forza di intimidazione, che non obbligatoriamente deve essere utilizzata dai singoli associati né palesata di volta in volta in atti di violenza fisica e morale per il conseguimento dei fini previsti dalla disposizione incriminatrice⁴²; in alcuni casi si è ritenuto sufficiente che il sodalizio criminale fosse potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e che come tale fosse percepito all'esterno, non essendo di contro necessario un'effettiva condizione di assoggettamento e omertà indotta nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori⁴³. Infine, sempre a sostegno del non necessario impegno della forza di intimidazione, si è riconosciuto come la violenza e la minaccia costituiscano un accessorio eventuale della forza intimidatrice e non modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti⁴⁴.

Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, vi sarebbe la necessità di un effettivo impiego della forza intimidatrice.

In questa prospettiva si è affermato che non è sufficiente che l'associazione abbia programmato di avvalersi della forza di intimidazione, ma è necessario che se ne sia già avvalsa concretamente ed è necessario, inoltre, che tale elemento abbia un certo grado di diffusività⁴⁵. A tal proposito va, in aggiunta, ricordato che la Cassazione riconosce, in

prassi applicativa e diritto vivente, cit. p.8; DE BLASIS S., *L'affiliazione rituale come indizio da contesto: la partecipazione tra "essere" e "fare"*, in *Archivio Penale*, Fascicolo n.1-Gennaio-Aprile 2022, 20/1/2022, p.4-5.

⁴¹ Cass. Pen., Sez. I, 30/9/1986, Amerato, in *Riv. Pen.*, 1987.

⁴² Cass. Pen., Sez. II, 15/4/1994, n.5386, Matrone, Cass. Pen., 1996; Cass. Pen., Sez. VI, 19/6/2018, n.28212; Cass. Pen., Sez. V, 31/5/2021, n.37408.

⁴³ Cass. Pen., Sez. V, 25/6/2003, n.38412, P.M. in proc. Di Donna, in *Riv. Pen.*, 2005; Cass. Pen., Sez. V, 2021, n.37408 cit.

⁴⁴ Cass. Pen., Sez. V, 16/3/2000, n.4893, Frasca, Cass. Pen., 2001; Cass. Pen., Sez. VI, 12/10/2017, n.28212, Barallo, massima redazionale, 2018.

⁴⁵ Cass. Pen., Sez. I, 8/7/1995, n.10371, Costioli, in *Riv. Polizia*, 1997; Cass. Pen. Sez. II, 29/11/2019, n.10255, CED Cass., 2020.

tema di associazione di stampo mafioso, come l'avvalersi della forza intimidatrice possa esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è chiaro che il sodalizio sia già pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale, all'esterno; nel secondo caso gli atti di intimidazione non devono realizzare l'effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio.⁴⁶

Ad ogni modo, la giurisprudenza prevalente ritiene che la formula 'si avvalgono della forza di intimidazione' debba essere intesa nel senso che l'associazione abbia come programma il ricorso alla forza di intimidazione per realizzare i propri scopi; quindi, non viene ritenuto necessario l'effettivo ricorso dell'associazione al compimento di atti intimidatori. Non necessariamente, dunque, deve esservi il ricorso ad atti di minaccia, deve però sussistere un alone penetrante e avvertibile di presenza intimidatoria e sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo.⁴⁷

Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quando, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale.⁴⁸

Nella consapevolezza, poi, che le associazioni possono operare anche al di fuori dei tradizionali contesti geografici, nucleo essenziale delle medesime è la loro capacità di sprigionare autonomamente e, per il solo fatto della loro esistenza, una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale⁴⁹.

⁴⁶ Cass. Pen., Sez. VI, 31/1/1996, Alleruzzo, Cass. Pen., 1997; Cass. Pen., Sez. II, 2020, n.10255 cit.

⁴⁷ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.121; MANZINI M., *Cosa c'è di nuovo in mafia capitale? Un punto di vista giuridico*, Meridiana, No.87, 2016, p.112; La Redazione, *Il metodo mafioso: dalla forza di intimidazione del vincolo associativo alla condizione di assoggettamento ed omertà*, in *Diritto e Giustizia*, 22/3/2022;

⁴⁸ Cass. Pen., Sez. VI, 10/4/2015, n.24535, Mogliani, CED Cass., 2015.

⁴⁹ Cass. Pen., Sez. I, 10/1/2012, n.5888, G.O., in *Dir. Pen. e Processo*, 2012; in dottrina MANZINI M., *Cosa c'è di nuovo in mafia capitale? Un punto di vista giuridico*, cit., p.113.

Consegue da ciò che, in presenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso (ruoli, rituali di affiliazione, livello organizzativo, etc.) da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata "in loco" con quelle particolari connotazioni⁵⁰, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento⁵¹, non rilevando il riconoscimento da parte dell'associazione criminale "casa madre"⁵². Ciò non toglie comunque il fatto che la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, possa essere desunta da plurimi indicatori fattuali quali le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi, l'esercizio di una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo, nonché dal riconoscimento, da parte dell'associazione storicamente egemone, di una paritaria capacità criminosa al gruppo emergente.⁵³

Inoltre, va tenuto presente che, ai fini della configurabilità dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, il requisito della forza intimidatrice promanante dal sodalizio non può essere escluso per il sol fatto che la sua percezione all'esterno non è generalizzata nel territorio di riferimento, o che un singolo non si è piegato alla volontà dell'associazione o, addirittura, ne ignori l'esistenza⁵⁴.

Negli ultimi anni, poi, si è assistito alla sempre maggiore genesi e sviluppo di associazioni cd. ibride, le quali, da un lato, presentano molte delle caratteristiche tipiche delle associazioni mafiose tradizionali – struttura fortemente gerarchizzata, divisione dei compiti e dei ruoli tra i sodali, presenza di rituali di affiliazione, perseguimento degli scopi di cui all'art.416 *bis* c.p. –, costituendone, nella maggior parte dei casi, vere e proprie riproduzioni; dall'altro, si connotano per la diversità del *modus operandi* impiegato: non violento ed intimidatorio, ma di tipo collusivo.

⁵⁰ Cass. Pen., Sez. V, 13/2/2006, n.19141, in Riv. Pen., 2007,4, 440; In dottrina TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.134.

⁵¹ Cass. Pen., Sez. II, 15/5/2015, n.25360, Concas, CED Cass., 2015; in dottrina MAZZANTINI E., *Il punto su "mafie delocalizzate" e impiego del metodo mafioso*, in Diritto Penale e Processo, IPSOA, Settembre 2020, p.1271; VISCONTI C., *La mafia "muta" non integra gli estremi del comma 3 dell'art.416 bis c.p.: le Sezioni Unite non intervengono, la I Sezione della Cassazione fa da sé*, in Sistema Penale, 22 Gennaio 2020.

⁵² Cass. Pen., Sez. Unite, 28/3/2012, n.13635, Versaci, CED Cass., 2012; in dottrina MANZINI M., *Cosa c'è di nuovo in mafia capitale? Un punto di vista giuridico*, cit., p.113.

⁵³ Cass. Pen., Sez.VI, 17/7/2019, n.42369, Danise, Studium juris, 2020.

⁵⁴ Cass. Pen., Sez. V, 20/5/2019, n.26427, Forieri Luigi, CED Cass., 2019.

Tanto nel contesto giudiziario-investigativo quanto nella stessa società civile, infatti, si registra una crescente consapevolezza dell'infiltrazione e del radicamento delle associazioni mafiose in territori considerati da sempre "immuni" da tale fenomeno criminale.

Più nello specifico, possono individuarsi almeno quattro fattori che hanno, in qualche modo, spinto le associazioni mafiose ad intraprendere la via della "colonizzazione".⁵⁵

Il primo fattore è quello relativo all'espansione dei traffici illeciti e, in particolare, del traffico di stupefacenti; da tempo, infatti, le organizzazioni mafiose erano giunte a controllare l'intero mercato della droga, dalla fase della raffinazione fino alla distribuzione.⁵⁶

Il secondo fattore attiene alle numerose "guerre di mafia", avvenute tra gli anni '70 e '90, che spinsero numerosi sodali a fuggire dalle zone di origine per timore di ricevere ritorsioni o vendette trasversali o per sfuggire all'azione repressiva della magistratura, trovando rifugio in zone nelle quali avrebbero potuto continuare, indisturbati, le proprie attività illegali.⁵⁷

Il terzo fattore è legato, invece, all'inefficienza dell'istituto del cd. soggiorno obbligato: si trattava di un provvedimento di prevenzione personale, disciplinato per la prima volta dalla legge 27 Dicembre del 1956, n.1423⁵⁸, il cui fine era quello di allontanare dalla comunità quegli individui che, sulla base di elementi di fatto, si riteneva fossero dediti a qualsivoglia attività legata o intrinseca alla criminalità mafiosa; la ratio era proprio quella di recidere i legami del mafioso con il proprio ambiente sociale, per inserirlo in luoghi più circoscritti, dove fosse possibile l'attuazione di un controllo più penetrante e continuo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Tuttavia, a rivelare quanto questa misura si sia rivelata inefficace, fuorviante e addirittura dannosa lo hanno dimostrato la storia e l'esperienza giudiziaria. Non solo questo strumento di prevenzione si rivelò completamente inidoneo a reprimere il fenomeno mafioso, ma addirittura accelerò la

⁵⁵ DAMANTE E., *Quando manca l'intimidazione: a proposito della c.d. "Mafia Silente" o "Mercatista"*, cit., p. da 15 a 17.

⁵⁶ SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.6; GRATTERI N., NICASO A., *Padrini e padroni. Come la 'ndrangheta è diventata classe dirigente*, Mondadori, Milano, 2016, p.93 ss.; GRATTERI G. e NICASO A., *Fiumi d'oro. Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale*, Mondadori, Milano, 2017, p.48 ss.

⁵⁷ PELLEGRINI S. e DELLA CHIESA N., *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'analisi sociologico-giuridica*, Futura ed., Roma, 2018, p.102 ss.

⁵⁸ Più volte modificato negli anni e poi, infine, abrogato con referendum l'11 Giugno 1995.

diffusione dello stesso nei territori di destinazione del soggiorno. I mafiosi allontanati dal loro contesto di origine, infatti, non esitarono a continuare le loro attività delittuose ricreando in brevissimo tempo le stesse strutture criminali, aumentando il giro dei loro affari, stringendo nuove alleanze con altre associazioni malavitose e riuscendo perfino a favorire la nascita di nuove associazioni mafiose.⁵⁹

Il quarto ed ultimo fattore, infine, rispondendo soprattutto alle esigenze strategiche dei gruppi criminali attratti dalla ricchezza e dalle opportunità di investimento, è quello riguardante l'appetibilità delle zone di destinazione, considerate meta ambita dalle associazioni mafiose per le operazioni di riciclaggio.⁶⁰

Quanto alla determinazione della competenza per territorio, nel caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite al di fuori dei territori di origine delle mafie storiche e dotate di piena autonomia, si deve far riferimento al luogo di collocazione delle stesse, ove in esso siano state concretamente programmate, ideate e dirette le attività del sodalizio.⁶¹

Quello che cambia rispetto al passato è il rapporto delle nuove mafie con il territorio e con la stessa società civile; rapporto contrassegnato non da aggressività e intimidazione ma da un utilizzo sempre più ampio della corruzione.⁶² A questo riguardo, tre sono le forme con cui la corruzione viene generalmente distinta: la fattispecie più semplice è la cd. corruzione episodica, che si fonda su legame di fiducia diretti tra privati e funzionari che occupano ruoli non elevanti nella pubblica amministrazione; si ha poi la cd. corruzione organizzata, in base alla quale funzionari pubblici e corruttori collaborano congiuntamente rendendosi protagonisti di un unico programma criminoso; da ultimo vi è, appunto, la corruzione mafiosa intesa come strumento di cui si avvalgono le mafie per sviluppare relazioni proficue e infiltrarsi nelle aree più ricche di un paese consentendo loro di ottenere gli stessi risultati di inquinamento del potere pubblico, ma con costi

⁵⁹ PELLEGRINI S. e DELLA CHIESA N., *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'analisi sociologico-giuridica*, cit.;

⁶⁰ GALULLO R., *La nuova Cosa Nostra: silente e mercatista*, in www.ilsole24ore.com, 23 Maggio 2017; sul punto si veda anche SCARPINATO R., *Crimini dei colletti bianchi e attacco alla democrazia*, in *Criminalità dei potenti e metodo mafioso*, a cura di Dino A., Mimesis ed., Milano-Udine, 2009.

⁶¹ Cass. Pen., Sez. II, 24/11/2022, n.45584, Carzo, CED Cass., 2022.

⁶² DAMANTE E., *Quando manca l'intimidazione: a proposito della c.d. "Mafia Silente" o "Mecatista"*, cit., p. da 15 a 18; per un approfondimento in tema di corruzione si veda inoltre MATTARELLA A., *Il contrasto alla corruzione nelle fonti internazionali ed il rapporto tra mafia e metodo corruttivo nell'ordinamento italiano*, in *Sistema Penale*, 5 Ottobre 2022.

economici, rappresentati dal corrispettivo della corruzione, del tutto superati dai profitti finali che l'organizzazione ricava dall'intera operazione illecita. Come si è osservato, ad una mafia più propensa all'uso della violenza, è subentrata una mafia che persegue un programma basato su metodi alternativi, affiancando al metodo intimidatorio tradizionale un altro, meno appariscente ma spesso più conveniente, ossia quello corruttivo.

A vantaggio delle associazioni criminali, il metodo corruttivo è caratterizzato dalla difficoltà del suo accertamento, ovvero, dal momento che la corruzione genera reciproche relazioni nelle quali entrambe le parti conseguono un vantaggio, ne consegue che difficilmente una delle parti dell'accordo avrà interesse a denunciarlo, rendendo, in questo modo, la pericolosità delle organizzazioni mafiose ancora più accentuata.

Quanto sinora detto in tema di corruzione impone una riflessione sull'applicabilità o meno dell'art.416 *bis* c.p. alle nuove organizzazioni criminali, diverse dal tipico modello violento tradizionale, dato che nell'art. 416 *bis* il metodo mafioso viene individuato nella forza di intimidazione, assoggettamento ed omertà, mentre la corruzione è un classico reato in cui c'è un accordo stipulato in condizioni di parità tra le parti. Sul punto, invero, si è creato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità⁶³: mentre in alcune pronunce⁶⁴ si ritiene imprescindibile una concreta estrinsecazione del metodo mafioso, in altre si ritiene sufficiente la mera potenzialità di un effettivo utilizzo della forza intimidatrice⁶⁵. In tale contesto, a mettere la parola definitiva è stata la Suprema Corte nella vicenda 'Mafia Capitale'⁶⁶, pronunciandosi a favore di quelle pronunce che ritengono necessaria una effettiva manifestazione del metodo mafioso.

Infine, un doveroso riferimento va fatto a quella che viene definita 'mafia silente'. Con l'espressione 'mafia silente' si intende una particolare manifestazione del metodo intimidatorio che caratterizza le organizzazioni mafiose. Queste ultime, oltre a porre in essere espliciti atti di violenza e minaccia, possono palesarsi anche attraverso condotte di intimidazione caratterizzate da messaggi intimidatori indiretti e larvati o, addirittura, in assenza di avvertimenti diretti. Tali associazioni, quando si manifestano con modalità

⁶³ MONTANI E., partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, V.2, n.4, 2016, p.85-86; MATTARELLA A., *Il contrasto alla corruzione nelle fonti internazionali ed il rapporto tra mafia e metodo corruttivo nell'ordinamento italiano*, in *Sistema Penale*, 5 Ottobre 2022, p.2-3,6 e 30.

⁶⁴ Cass. Pen., Sez.VI, 26/10/2017, n.57896.

⁶⁵ Corte App. Roma, Sez. III, 11/9/2018, n.10010.

⁶⁶ Cass. Pen., Sez.VI, 22/10/2019, n.18125.

silenti, si avvalgono della fama criminale conseguita nel corso degli anni nei territori di origine e successivamente diffusa ed esportata in altre zone del territorio nazionale ed anche oltre i confini nazionali. È opportuno qui precisare che il messaggio mafioso silente costituisce pur sempre una manifestazione del metodo intimidatorio. Occorre, in effetti, specificare in modo più approfondito le diverse forme che il messaggio intimidatorio può acquisire. La prima forma è rappresentata dall'esplicito e mirato avvertimento mafioso rispetto al quale il timore, già consolidato, funge da rafforzamento della minaccia formulata specificamente. La seconda forma di manifestazione del metodo mafioso è caratterizzata da un messaggio intimidatorio avente forma larvata ed indiretta che costituisce un chiaro avvertimento della sussistenza di un interesse dell'associazione verso un comportamento attivo o omissivo del destinatario con implicita richiesta di agire in conformità. La terza ed ultima forma di manifestazione del metodo intimidatorio si sostanzia nell'assenza di messaggio e in una contestuale e correlativa richiesta (implicita e quindi silente) finalizzata ad ottenere una condotta attiva o passiva da parte del destinatario. Tale ultima forma può integrarsi solo nel caso in cui l'associazione abbia raggiunto una tale forza intimidatrice da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito. La mafia silente opera con riferimento alla seconda e terza forma di estrinsecazione del metodo intimidatorio, ossia con riferimento alle modalità larvate o a quelle propriamente dette silenti⁶⁷.

Anche con riferimento a questa fattispecie ci si è chiesto se, possono considerarsi associazioni di tipo mafioso quelle articolazioni periferiche di una mafia tradizionale che, pur collegate al sodalizio originario, non si siano ancora espresse attraverso atti di intimidazione in territori dove la società civile si presenta generalmente refrattaria alla comprensione dei codici di comunicazione della mafia.

⁶⁷ SPARAGNA R., *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approcci giurisprudenziali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 Novembre 2015, p.1-2. Le prime esperienze giudiziarie sulla "mafia silente" hanno riguardato l'operatività di aggregati 'ndranghetisti in Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. In tali giudizi è stata accertata, grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, la presenza di sodalizi criminali che possedevano tutta la struttura interna tipica della 'ndrangheta calabrese (della quale riproducevano compartimentazione interna, cerimonie di affiliazione, codici di condotta) ma che non avevano ancora manifestato in loco il metodo intimidatorio. DAMANTE E., *Quando manca l'intimidazione: a proposito della c.d. "Mafia Silente" o "Mercatista"*, cit., p.21-22.

Parte della dottrina⁶⁸, muovendo da un'interpretazione adeguatrice dell'art.416 *bis* c.p., è incline a riconoscere natura mafiosa a quei gruppi criminali nati dalle associazioni mafiose storiche, pur se tali gruppi siano rimasti inattivi e 'muti'.

Ciò sarebbe possibile, secondo tale dottrina, attraverso il processo di cd. "osmosi", ovvero il metodo mafioso, una volta manifestato in un dato territorio, sarebbe in grado di propagarsi automaticamente dalla 'casa-madre' alle singole cellule delocalizzate, sulla base di un mero collegamento organico-funzionale di queste ultime con il sodalizio-fonte, attraverso il quale, verrebbe a generarsi una sorta di alone di intimidazione extra-territoriale, capace di per sé di porre già in pericolo l'ordine pubblico e la libertà morale dei consociati.

Un primo indirizzo giurisprudenziale⁶⁹, inizialmente minoritario⁷⁰, ha fatto proprio quest'ultimo orientamento dottrinale. Secondo tale interpretazione, per aversi reato di associazione di tipo mafioso, è sufficiente che l'associazione sia in possesso di una 'capacità potenziale' di sprigionare, per il solo fatto della sua stessa esistenza, una forza intimidatrice tale da porre in una condizione di assoggettamento e di omertà quanti vengano a contatto con essa; a conseguenza di ciò, il metodo mafioso, non viene ritenuto elemento necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie.

Tuttavia, tale orientamento, a differenza di quello sostenuto dalla dottrina, ritiene sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico, e dunque giustificabile l'applicabilità dell'art.416 *bis* al sodalizio periferico, solamente nel caso in cui ricorra una

⁶⁸ SPARAGNA R.M., *Metodo mafioso e cd. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 Novembre 2015, p.4; BALSAMO A. E RECCHIONE S., *Mafie al Nord. L'interpretazione dell'art.416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 18 ottobre 2013, p.11 ss.

⁶⁹ Cass. Pen., Sez. II, 11/1/2012, n.4304, Romeo, in *DeJure*; Cass. Pen., Sez. I, 10/1/2012, n.5888, Garcea; Cass. Pen., Sez. V, 7/5/2013, Maiolo.

⁷⁰ Tale indirizzo ha acquisito, con il passare del tempo, maggiore condivisione nella giurisprudenza, probabilmente a causa delle evidenti difficoltà probatorie provocate dal naufragare del metodo mafioso. Non è un caso, infatti, che la stessa Suprema Corte abbia affermato che richiedere l'effettivo espletamento sul territorio della capacità di intimidazione di cui l'associazione è dotata, avrebbe come conseguenza inevitabile l'impossibilità di configurare l'esistenza di consorterie mafiose in zone refrattarie. Cass. Pen, Sez. I, 10/1/2012, cit.; nello stesso senso, anche Cass. Pen., Sez. V, 24/5/2018, n.28722, secondo cui «*il reato di cui all'art. 416 bis c.p. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (cd. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico*».

precisa condizione: che sia accertato il collegamento della cellula delocalizzata con la sua ‘struttura-madre’. Sotto questo punto di vista, è rilevante quanto stabilito dalla Corte di Cassazione all’esito del procedimento “Albachiara”⁷¹. In questa pronuncia, la Suprema Corte ha operato una distinzione tra due realtà fenomeniche attraverso cui la mafia può manifestarsi: nel caso in cui l’associazione mafiosa sia di nuove origini e completamente slegata dalle mafie storiche, ma utilizzi le metodologie proprie dei sodalizi tradizionali, è imprescindibile in tal caso - per la configurabilità della fattispecie ex art.416 *bis* c.p. – l’accertamento in concreto dei requisiti tipici del metodo mafioso indicati nel terzo comma dell’articolo in esame e, conseguentemente, è necessario appurare che l’associazione si sia già rivelata nell’ambiente circostante attraverso l’alone di intimidazione diffusa. Nel caso in cui il sodalizio criminoso rappresenti nient’altro che una mera articolazione periferica di un’associazione mafiosa storica, invece, non è necessario richiedere ai fini della configurazione del reato l’effettiva esplicitazione del metodo mafioso nell’ambiente circostante, ritenendosi sufficiente accertare il collegamento della ‘cellula-figlia’ con la ‘cellula-madre’; ciò in quanto il collegamento tra le due strutture permette di dimostrare, secondo l’interpretazione fornita dalla Cassazione, l’avvenuta importazione non solo della carica intimidatoria autonoma⁷², ma anche delle condizioni di assoggettamento e di omertà⁷³.

Il collegamento con la ‘casa-madre’ viene, in tal modo, elevato a nuovo parametro applicativo del reato di associazione mafiosa, finendo così per degradare il requisito storico del metodo intimidatorio.⁷⁴ Questa circostanza tuttavia, si ripercuote, a sua volta,

⁷¹ Cass. Pen., Sez. V, 3/3/2015, n.31666.

⁷² Secondo INGROIA A., *L’associazione di tipo mafioso*, cit., p.69 ss. il concetto di “carica intimidatoria autonoma” appare più univoco di quello evocato dall’espressione “alone di intimidazione diffusa”, in quanto a suo avviso, quest’ultima espressione sembrerebbe più che altro designare una situazione esterna al sodalizio e tale da costituire “indizio” dell’esistenza della “carica intimidatoria autonoma”.

⁷³ L’accertamento del legame con il sodalizio-fonte presuppone, inevitabilmente, l’unitarietà dell’intera organizzazione. A questo proposito, tuttavia, occorre precisare, soprattutto, per ciò che concerne l’individuazione della competenza per territorio, come tale unitarietà non implica una totale dipendenza operativa, e dunque assenza di autonomia, delle singole cellule delocalizzate; di conseguenza, affinché quest’ultima possa radicarsi nel territorio colonizzato, è necessario che la cellula sia dotata di una sufficiente autonomia operativa. Al tempo stesso, in una prospettiva diametralmente opposta, è tuttavia necessaria una qualche dipendenza funzionale dalla ‘casa-madre’, poiché, in caso contrario, si avrebbero delle cellule completamente autonome dai locali originari. Tali gruppi criminali andrebbero dunque considerati vere e proprie mafie autoctone, di conseguenza, per essere riconosciuta la loro valenza mafiosa in giudizio, andrà accertata l’esteriorizzazione effettiva del metodo mafioso in tutte le sue componenti.

⁷⁴ AMARELLI G. *Mafie delocalizzate: le Sezioni unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell’art. 416 bis c.p. ‘non decidendo’*, in *Sistema Penale*, 18 Novembre 2019.

su due profili, uno sostanziale ed uno processuale. Sotto il profilo sostanziale, il rischio è quello di far apparire sproporzionato il rigore punitivo previsto dall'art.416 *bis* c.p., con tutto ciò che costituzionalmente ne consegue. Sotto il profilo processuale, invece, ciò comporta notevoli ripercussioni sul piano probatorio: elevare la struttura organizzativa interna dell'associazione ad elemento fondamentale del reato associativo mafioso rischia di incidere sulla stessa attività investigativa; così facendo verranno, infatti, privilegiate quelle fonti di prova che permettono, più delle altre, di accedere direttamente alle conoscenze strutturali ed organizzative del sodalizio. Le fonti di più risoluta determinatezza probatoria, sotto questo punto di vista, non possono che essere quelle provenienti dall'interno dell'associazione, ma le associazioni mafiose notoriamente si caratterizzano per la loro struttura chiusa e tendenzialmente impermeabile alle indagini e questo rende evidente la necessità di ricorrere all'apporto probatorio fornito dai collaboratori di giustizia - non a caso divenuto negli anni lo strumento principale di accertamento del reato di associazione mafiosa-. Tuttavia, l'eccessiva centralità attribuita ai collaboratori di giustizia, spesso provoca un totale appiattimento dei contenuti processuali sulle loro dichiarazioni, spingendo così la magistratura a tralasciare la ricerca di ulteriori e diversi elementi probatori.

Le problematiche appena segnalate spiegano perché non tutta la giurisprudenza si sia allineata all'indirizzo estensivo.

Sempre più giurisprudenza, infatti, nel tempo, ha sposato un orientamento di matrice garantista e più in linea con i principi costituzionali. Secondo tale indirizzo, ai fini della configurabilità della fattispecie è sempre necessaria l'esteriorizzazione del metodo mafioso, sia nel caso di sodalizi di nuova origine, sia nell'ipotesi di mere articolazioni territoriali di una precedente mafia storica.

La principale conseguenza di questo indirizzo è quella di escludere tout court la connotazione mafiosa dei gruppi criminali delocalizzati rimasti "muti", nonostante venga accertato in giudizio il collegamento funzionale con l'associazione-madre.

L'evidente contrasto giurisprudenziale aveva indotto, già nel 2015, una sezione della Cassazione⁷⁵ a rimettere la questione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere la controversia; tuttavia, il Primo Presidente della Corte, aveva ritenuto non così palese il

⁷⁵ Cass. Pen., Sez. II., 25/3/2015, con decreto 28/4/2015 del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

contrasto. Così facendo, ad ogni modo, non solo il contrasto non è stato risolto ma ha provocato, al contrario, una maggiore confusione a livello giurisprudenziale⁷⁶.

Si riconosce, infine, l'esistenza di una terza via, intrapresa da un nutrito gruppo di pronunce della Cassazione, nel tentativo di operare una sorta di compromesso tra i due indirizzi menzionati. Si richiama, ad esempio, la sentenza emessa all'esito del processo "Infinito". La Corte, in tale occasione, pur sembrando incorrere in una evidente contraddizione, ha espresso il principio per cui, ai fini della configurabilità della fattispecie ex art. 416 bis c.p., è necessario che l'associazione «sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua stessa esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva, ed oggettivamente riscontrabile» e, allo stesso tempo, nella medesima sentenza, ritiene che «detta capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis c.p.».⁷⁷

⁷⁶ A questo riguardo, possiamo richiamare, innanzitutto, sentenze che hanno accolto l'orientamento estensivo fatto proprio da "Albachiara" come, ad esempio, la decisione emessa dalla Corte di Cassazione a conclusione del rito abbreviato svoltosi nell'ambito del procedimento "Aemilia", riguardante l'esistenza di un locale della 'ndrangheta calabrese radicato in Emilia-Romagna. La Suprema Corte ha riconosciuto, la configurabilità del reato ex art. 416 bis c.p., con riferimento ad una «nuova articolazione periferica (cd. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza, anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico». Cass. Pen., Sez. V, 24/10/2018, n.15041. Altre pronunce, invece, hanno sposato l'indirizzo più restrittivo, sottolineando la necessità di esteriorizzazione del metodo mafioso in tutte le sue componenti. Tale opzione interpretativa è stata accolta, ad esempio, dalla decisione che ha concluso il procedimento "Cerberus", riguardante una cellula di 'ndrangheta radicata in Lombardia. Secondo i giudici di legittimità, la specialità del delitto di associazione mafiosa risiede nel «metodo utilizzato, consistente nell'avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza dell'organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà. L'associazione si assicura così la possibilità di commettere impunemente più delitti e di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo per l'ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell'associazione. Se essa è invece indotta da altri fattori, si avrà l'associazione per delinquere semplice». Cass. Pen., Sez. VI., 22/1/2015, n.18459. Sul punto si veda anche MANZINI M., Cosa c'è di nuovo in mafia capitale? Un punto di vista giuridico, cit., p.119 ss.; VISCONTI C., La mafia "muta" non integra gli estremi del comma 3 dell'art.416 bis c.p.: le Sezioni Unite non intervengono, la I Sezione della Cassazione fa da sé, cit.

⁷⁷ Cass. Pen., Sez. II, 21-30/4/2015, n.34147, Agostino e altri.

Sullo sfondo di un panorama giurisprudenziale così confuso, il 10 Aprile 2019, nell'ambito del procedimento "Helvetia"⁷⁸, è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite la questione interpretativa circa la configurabilità o meno del reato di cui all'art.416 *bis* c.p. con riferimento ad una articolazione periferica di un sodalizio mafioso, radicata in un'area territoriale diversa da quella di operatività dell'organizzazione 'madre', anche in difetto della esteriorizzazione della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l'organizzazione di riferimento.

Anche questa volta, il Presidente Aggiunto della Cassazione, con provvedimento del 17 luglio 2019 emesso ex art.172 disp. att. c.p.p., ha restituito gli atti alla sezione rimettente, ritenendo inesistente l'asserito contrasto interpretativo.

Questa volta, però, la decisione del Presidente Aggiunto sembra comunque aver provocato alcuni significativi effetti all'interno del confusionario quadro giurisprudenziale in tema; infatti, la Prima Sezione Penale della Cassazione, a seguito della restituzione degli atti ai sensi dell'art.172 disp. att. c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa dai giudici di merito nell'ambito del procedimento "Helvetia", dal quale era scaturita precedentemente la remissione alle Sezioni Unite⁷⁹ realizzando in questo modo una forte presa di posizione a favore dell'indirizzo intermedio. La vexata quaestio riguardante la "mafia silente" sembra così, ancora ad oggi, aver trovato, almeno per il momento, una definitiva risoluzione.⁸⁰

3.2.2. La condizione di assoggettamento e omertà

L'assoggettamento e l'omertà costituiscono i risvolti naturali e consequenziali della forza intimidatrice e sono ad essa ricollegati attraverso un nesso causale, come si desume dalla locuzione 'che ne deriva' collocata nel 3° comma dell'art.416 *bis*. Conseguentemente, dunque, qualora non possa individuarsi alcun nesso causale, la soggezione sociale e di omertà che eventualmente potrebbe generarsi per l'effetto di altri fattori, diversi dalla

⁷⁸ Cass. Pen., Sez. I, 15/3/2019, n.15768.

⁷⁹ Cass. Pen., Sez. I, 29/11/2019, n. 51489.

⁸⁰ AMARELLI G. *Mafie delocalizzate: le Sezioni unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416 bis c.p. 'non decidendo'*, cit.; DAMANTE E., *Quando manca l'intimidazione: a proposito della c.d. "Mafia Silente" o "Mercatista"*, cit., p. da 22 a 39.

forza di intimidazione, non andrebbero ad integrare gli estremi di tipicità della fattispecie, ergo, non si potrebbe ritenere integrato il delitto di associazione mafiosa.⁸¹

Si tratta di due elementi tra loro difficilmente scindibili giacché il primo costituisce la premessa immediata della seconda: l'omertà, difatti, si manifesta come un peculiare atteggiamento, che viene assunto dal soggetto passivo di un assoggettamento di tipo mafioso.⁸² Si tratta di due facce della stessa medaglia che si differenziano per lo specifico riferimento dell'assoggettamento allo stato di sottomissione o succubanza psicologica che si manifesta nelle vittime dell'intimidazione, soggetti estranei all'organismo criminale, i quali, privati della piena libertà di decisione, possono essere indotti, per paura, ad assumere comportamenti conformi alle pretese e alle finalità dell'associazione⁸³; mentre nell'omertà è presente il rifiuto⁸⁴ che sia sufficientemente diffuso, anche se non generale⁸⁵, a collaborare con la giustizia⁸⁶ e consiste nella paura di danni alla persona e alla conseguente attuazione delle minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, in modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia di chi compie l'attività intimidatoria, non impedirà le

⁸¹ FIANDACA G., *Commento all'art.8 legge 13 Settembre 1982 n.646*, cit., p.260; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.120 e 162; RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.76.

⁸² DE LIGUORI L., *Art.416 bis c.p.: brevi note in margine al dettato normativo*, in Cass. Pen., 1986, p.1524; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.163.

⁸³ ALLEGRIA A., *Il metodo mafioso: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà*, in <https://www.diritto.it>, 10 Febbraio 2011, p.4.

⁸⁴ È necessario che tale rifiuto non sia dettato da motivi contingenti, non abbia un carattere episodico e occasionale (ribadendo, tuttavia, che ai fini della configurabilità del reato non è necessaria la presenza di un'omertà immanente e permanente anche perché, in caso contrario, si correrebbe il rischio di aprire il varco ad approcci in chiave spiccatamente sociologica, con l'inevitabile conseguenza di escludere, dall'ambito applicativo della norma incriminatrice, realtà associative che si avvalgono di una condizione di omertà non permanente ma correlata al concreto sfruttamento della carica intimidatoria di cui è dotata l'associazione: INGROIA A., *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p.75 e in senso analogo PISA A., *Ambienti politici e criminalità di tipo mafioso*, in *Questioni giustizia*, 1988, p.312 ss.), non trovi una sua spiegazione esauriente sul piano processuale, non sia dovuto ad un interesse personale e non possa quindi che ricollegarsi all'essenza stessa del vincolo associativo mafioso e alla naturale potenzialità intimidatrice che da esso promana. TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.164.

⁸⁵ Cass. Pen., Sez.VI, 10/6/1989, Teardo, in Riv. Pen., 1990.

⁸⁶ Nei tempi passati al termine è stato attribuito un significato con connotazione positiva: omertà era infatti il codice sociale di comportamento osservato dai veri uomini, che credevano nella legge della propria coscienza, era il silenzio e la mancanza di collaborazione nei confronti di uno Stato oppressore ed ingiusto, cui si negava la legittimazione ad amministrare la giustizia. È con il legislatore del 1982 che l'espressione omertà viene usata nel suo significato moderno, carica di connotazione negativa. SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.38 e nello stesso senso ALLEGRIA A., *Il metodo mafioso: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà*, cit., p.4.

ritorsioni dannose per il denunciante, in virtù della ramificazione dell'associazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi⁸⁷.

Tanto l'assoggettamento quanto l'omertà debbono riscontrarsi all'esterno dell'associazione, tra coloro che ne patiscono l'azione illecita, non essendo sufficiente la succubanza dei gregari ai capi e l'omertà interna alla congrega, che costituiscono dimensioni costanti del modo di agire di qualsivoglia struttura di carattere criminale. Peraltro, più che di rapporti in termini di succubanza, è corretto parlare, all'interno dell'organismo mafioso, come fondamento dell'associarsi, di condivisione della subcultura criminale e comunanza nelle finalità associative.⁸⁸

Entrambi i requisiti non possono consistere in stati momentanei o occasionali, risultato di transitorie imprese criminali o, al contrario, di condizioni permanenti in quanto dipendenti da particolari forme subculturali storicamente e territorialmente radicate, essendo invece necessaria la verifica di manifestazioni di assoggettamento e omertà durevoli e costanti dovute esclusivamente quella continua e diffusa percezione della forza di intimidazione del vincolo associativo.⁸⁹

La condizione di assoggettamento e di omertà deve ovviamente derivare, come la forza di intimidazione, dal vincolo associativo; infatti, quando la forza di intimidazione deriva da un'unica persona è più facile per il minacciato resistere richiedendo l'intervento della forza pubblica. Viceversa, quando tale intimidazione deriva dal vincolo associativo, la soggezione del minacciato è completa in quanto sul piano psicologico egli non si sentirà mai sufficientemente protetto per il timore che l'associazione possa rivendicare l'offesa subita.⁹⁰

⁸⁷ Cass. Pen., Sez. feriale, 12/9/2013, n.44315, Cicero, CED Cass., 2013; in dottrina si veda HESS H., *Mafia*, Bari, 1973, p.147; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.163-164. Fermo restando che, su un piano meramente giuridico, l'omertà va intesa nei suddetti termini, è stato anche detto che l'omertà altro non è se non un'opposizione passiva alle istituzioni democratiche, tendente quanto meno a trasformare queste ultime in un innocuo involucro formale, la quale si diffonde nel tessuto sociale nella misura in cui il dominio mafioso ne impone l'assimilazione con il ricorso al terrore e all'intimidazione e con una capillare opera di educazione alla diffidenza verso le pubbliche istituzioni. DALLA CHIESA N., *Il potere mafioso*, Milano, 1976, p.67.

⁸⁸ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.77-78.

⁸⁹ MERENDA I. e VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art.416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., p.7.

⁹⁰ SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.40; ALLEGRIA A., *Il metodo mafioso: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà*, cit., p.6.

Tra le possibili ritorsioni, che portano ad un assoggettamento ed alla necessità dell'omertà, vi è quella dell'incidenza sulla propria entità produttiva perché altri, partecipanti all'associazione o da essa influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese; a tale ultimo fine non è necessario che le conseguenze minacciate si verifichino, ma è sufficiente che esse ingenerino il ragionevole timore che induca al silenzio ed all'omertà.⁹¹

Infine, le condizioni di assoggettamento e di omertà, in chiave sia esterna che interna al sodalizio, devono risultare in rapporto di stretta dipendenza con il radicamento dell'associazione mafiosa nel tessuto sociale di riferimento. Si deve pertanto escludere la sussistenza di un metodo mafioso quando questo non sia stato percepito o, quanto meno, non risulti obiettivamente percepibile da una pluralità di soggetti posti paritariamente in condizione di avvertirne il peso.⁹²

3.3. Le diverse finalità dell'associazione di tipo mafioso

L'art.416 *bis*, sempre nel suo 3° comma, prevede quattro scopi tipici del sodalizio mafioso, distinguendosi così dall'associazione per delinquere comune per la maggior ampiezza delle finalità perseguite: difatti accanto alla finalità di commettere delitti, ravvisabile anche nell'art.416 c.p., sono previste la finalità di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, quella sussidiaria di realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri e, da ultimo, lo scopo di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.⁹³

Contrariamente a quanto si può dire per il metodo mafioso, l'elencazione delle finalità dell'associazione non assicura la tipicità del modello associativo delineato dall'art.416 *bis*, poiché, queste presentano un carattere meramente indicativo, potendosi estrinsecare in una varietà indeterminata di attività, anche lecite, che hanno come unico comune denominatore il perseguimento del fine attraverso l'intimidazione.

Il carattere meramente indicativo degli scopi perseguiti dal sodalizio criminoso impone di escludere che la fattispecie sia integrata soltanto quando ricorrano cumulativamente tutti gli scopi elencati dalla legge. Gli stessi, all'opposto devono intendersi in senso

⁹¹ Cass. Pen., Sez.VI, 10/6/1989, cit.

⁹² Cass. Pen., Sez. V, 20/12/2013, n.14582, D.F., in *Quotidiano Giuridico*, 2014, nota di CISTERNA.

⁹³ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.78.

alternativo, bastando, ai fini dell'integrazione del delitto, la presenza di anche solo uno di essi; il reato inoltre rimane unico quand'anche concorrano più finalità.

Non è inoltre necessario che siano compiuti effettivamente e concretamente uno o più degli obbiettivi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, potendo essi restare allo stadio di programma.⁹⁴

3.3.1. Finalità di commettere delitti

Se con riguardo a finalità diverse l'art.416 *bis* è del tutto autonomo rispetto alla figura comune regolata dall'art.416, quando invece il sodalizio di tipo mafioso risulta finalizzato alla commissione di delitti si atteggia a norma speciale.⁹⁵

La finalità di commettere delitti è, infatti, comune ma al contempo differente rispetto al reato di associazione per delinquere per il quale lo scopo di commettere più delitti comporta l'indeterminatezza del programma criminoso, che, unitamente al profilo della stabilità e permanenza dell'accordo criminoso, permette di distinguere la fattispecie in esame dal concorso di persone nella commissione di uno o più reati eventualmente uniti dal vincolo della continuazione, dove invece l'accordo criminoso non è permanente e stabile, ma piuttosto meramente occasionale ed accidentale.⁹⁶ In considerazione del fatto che l'associazione di tipo mafioso non è necessariamente diretta alla commissione di delitti, bensì può essere diretta a realizzare, sempre con l'avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art.416 *bis*, si è ritenuto, in giurisprudenza che, a differenza di quel che accade per l'associazione per delinquere

⁹⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 31/1/1996, cit. e sentenza 11/1/2000, n.1612, Ferone G., CED Cass., 2000; in dottrina MANTOVANI F., *Concorso apparente tra i reati di associazione per delinquere e di contrabbando aggravato dalla associazione*, in Archivio penale, I, 1970, p.37; FLORA V., *contrabbando doganale*, in Dig. disc. pen., III, Torino, 1989, p.152; SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.68; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.199.

⁹⁵ Con le conseguenze di cui all'art.15 c.p. secondo cui «Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito».

⁹⁶ Così BERTONI R., *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, cit., p.1018; SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1993, cit., p.176; INGROIA A., *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p.128; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.200 ss. Contra MODONA N., *Il reato di associazione mafiosa*, cit., p.52, il quale, considerando il metodo mafioso come "elemento sostitutivo" della struttura organizzativa, esclude che esso possa essere considerato come elemento specializzante rispetto all'art.416 *bis* c.p.; DE LIGUORI L., *Art.416 bis c.p.: brevi note in margine al dettato normativo*, cit., p.1528 ss.

comune, il delitto di associazioni di tipo mafioso sia configurabile anche qualora gli associati abbiano come scopo la commissione non di un numero indeterminato di delitti piuttosto solo di uno o più delitti previamente individuati, purché siano mossi da altre concorrenti finalità comprese fra quelle previste dalla norma incriminatrice e comunque adottino, per la realizzazione di quel programma e delle altre eventuali finalità, i particolari metodi descritti dalla stessa norma.⁹⁷

Oltre a ciò è il caso di precisare che la commissione di delitti previsti dalla norma in questione, non prevede che necessariamente questi siano contrassegnati, in quanto tali, dalla costrizione morale conseguente alla forza intimidatrice, essendo sufficiente che quest'ultima costituisca lo strumento di cui comunque si avvalgono gli autori dei delitti, allo scopo, per esempio, di assicurarsi l'impunità, di consolidare il monopolio in un determinato settore delinquenziale, ovvero anche soltanto allo scopo di consumare più agevolmente e con minor rischio i delitti avuti di mira.⁹⁸

3.3.2. Finalità di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche

La seconda delle finalità previste dall'art.416 *bis* consiste nell'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo delle attività economiche⁹⁹, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici: si tratta, in definitiva, della conquista di spazi di potere nel settore economico, pubblico e privato.

All'interno di questa finalità di monopolio si può distinguere il fine più generale di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, dal fine più particolare, e strumentale rispetto al primo, di acquisire il controllo di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici.¹⁰⁰

⁹⁷ Cass. Pen., Sez. I, 11/12/2000, n.5405, Fanara, Cass. Pen., 2002.

⁹⁸ SPAGNOLO G, *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.71.

⁹⁹ L'infiltrazione nelle attività economiche, pubbliche o private, è uno dei tratti maggiormente caratterizzanti le associazioni di stampo mafioso, basti pensare alla cd. mafia imprenditrice; le attività economiche vanno intese in senso ampio, comprensivo di attività imprenditoriali, agricole, industriali o commerciali. FIANDACA G., *Commento all'art.1 l.13.9.82, n.646*, cit., p.263; SPAGNOLO G, *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.72; RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.79-80.

¹⁰⁰ TURONE G., *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., p.115; SPAGNOLO G, *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.72; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.241.; MONTANI E., *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, v.2, n.4, 2016, p.82-83; RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.79

Come è evidente, questa seconda finalità non è di per sé illecita, rientrando, in quanto tale, nella sfera di garanzia contemplata dall'art.41 Cost.¹⁰¹ a favore della libertà di iniziativa economica; senonché, l'ingiustizia del metodo usato per conseguire la gestione o il controllo si riflette nell'ingiustizia del fine, per la cui realizzazione non è necessario che il profitto sia autonomamente ingiusto, bastando l'ingiustizia del mezzo.

Per 'gestione' si intende, nel senso più comune del termine, l'amministrazione o la conduzione, con poteri decisionali, di un'azienda o di un'impresa pubblica o privata, dunque, l'esercizio di attività aventi rilevanza economica.¹⁰²

Con il termine 'controllo', invece, si allude ad una situazione di fatto per effetto della quale si è in grado di condizionare l'attività relativa ad un determinato settore economico. Il termine 'controllo', poi, in relazione ai provvedimenti amministrativi, impiegato in modo del tutto atecnico, è sinonimo di capacità degli associati di condizionare l'attività degli organi della pubblica amministrazione, non soltanto e non tanto con l'esercizio della pressione diretta su questi ultimi, ma soprattutto con lo scoraggiare, attraverso l'aura intimidatoria, la partecipazione di eventuali concorrenti alle gare di appalto o alle richieste di concessioni nonché mediante accordi di tipo collusivo o corruttivo o ricorrendo, sempre attraverso intimidazione, al condizionamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici nella scelta dei beneficiari dei provvedimenti.¹⁰³ Va tuttavia precisato che, laddove il condizionamento venga esercitato per mezzo di accordi di tipo collusivo/corruttivo o comunque laddove difetti il requisito dell'avvalersi della forza di intimidazione, non può ritenersi integrata la fattispecie in esame poiché, in tali casi, si ritiene, così come nell'ipotesi in cui il condizionamento avvenga mediante l'inserimento di propri associati in ruoli chiave della pubblica amministrazione, configurabile il delitto di cui all'art.416 c.p.¹⁰⁴

È proprio la finalità di acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici che esprime la capacità di infiltrazione e di condizionamento dell'attività della

¹⁰¹ Secondo il quale: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

¹⁰² RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.80.

¹⁰³ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.202.

¹⁰⁴ SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.75 ss.; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.246 ss.

pubblica amministrazione, in particolare in quei settori che soprattutto consentono all'organizzazione mafiosa di arricchirsi e di reinvestire capitale di illecita provenienza. Va altresì sottolineato l'intento mirante a evitare l'elusione della legge, che ha sicuramente effetto estensivo della portata della fattispecie, secondo cui l'acquisizione della gestione o del controllo delle attività economiche è punibile anche se avvenga per via indiretta, attraverso l'interposizione fittizia o reale di altra persona e la costruzione di enti o società di comodo per la realizzazione dei fini del sodalizio mafioso.

L'elencazione degli atti amministrativi è ritenuta meramente esemplificativa, nel senso che ogni altro atto pubblico o privato che non rientri tra quelli espressamente indicati potrà comunque venire in considerazione in forza della finalità di realizzazione di profitti ingiusti.¹⁰⁵

Andando più nel dettaglio e prendendo dunque in esame i singoli atti amministrativi citati abbiamo che:

- per la nozione di 'autorizzazioni' e 'concessioni' occorre riferirsi alle definizioni fornite dal diritto amministrativo per cui: l'autorizzazione si definisce come l'atto con cui la pubblica amministrazione, su istanza dell'interessato, rimuove un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente un diritto soggettivo o una potestà pubblica preesistenti in capo al destinatario.¹⁰⁶ Mentre con il termine 'concessione' si fa riferimento ad un provvedimento della pubblica amministrazione che fa sorgere nei destinatari nuovi diritti che in precedenza non possedevano nemmeno astrattamente, ampliandone così la sfera giuridica. Le concessioni possono essere traslative per l'esercizio di pubbliche funzioni, costitutive che fanno nascere in capo al privato diritti reali o personali su beni

¹⁰⁵ MANZINI M., *Cosa c'è di nuovo in mafia capitale? Un punto di vista giuridico*, cit., p.112; nello stesso senso SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.72 e RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.80

¹⁰⁶ ROMANO S., *Corso di diritto amministrativo*, 2ª ed., Padova, 1932, p.248; ZANOBINI G., *Corso di diritto amministrativo*, vol. I, 2ª ed. Milano, 1957, p.262 ss.; LANDI G. e POTENZA G., *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 1978, p.213 ss.; FORTI U., *Autorizzazione (Diritto amministrativo)*, in *Noviss. Dig. It.*, I, Torino, 1968, p.1581; GALLI R., *Corso di diritto amministrativo*, Padova, 1994, p.542 ss.; SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.73; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.279 ss.

pubblici, di esercizio di una determinata attività che per legge può essere esercitata solo da un numero determinato di soggetti e di attribuzione di uno status;¹⁰⁷

- l'appalto ai sensi dell'art.1655 c.c. viene definito come «*il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro*». Si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori che, se ha ad oggetto beni immobili, deve avere la forma scritta e deve essere trascritto. Esso si distingue dalla vendita poiché questa ha ad oggetto un dare, il primo un fare; si differenzia dal contratto di lavoro autonomo in cui l'opera o il servizio possono essere compiuti anche con lavoro proprio o dei propri famigliari, laddove l'appaltatore deve essere un imprenditore dotato di appositi mezzi;¹⁰⁸
- infine, la definizione di 'pubblico servizio' agli effetti della legge penale è quella fornita dall'art.358, comma 2 c.p. secondo cui: «*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*». Il pubblico servizio si identifica in quanto è assoggettato alla medesima disciplina della funzione pubblica, ma difetta dei poteri tipici che la connotano, quali quelli deliberativi, autoritativi e certificativi, senza però che si qualifichi come mera attività materiale. Si tratta dunque di una categoria residuale, comprensiva di tutti coloro che non possono definirsi né pubblici ufficiali, né esercenti un servizio di pubblica necessità.¹⁰⁹

¹⁰⁷ ROMANO S., *Corso di diritto amministrativo*, cit., p.247; ZANOBINI G., *Corso di diritto amministrativo*, cit., p.261; SILVESTRI E., *Concessione amministrativa*, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p.370 ss.; LANDI G. e POTENZA G., *Manuale di diritto amministrativo*, cit., p.213 ss.; SILVESTRI A. e TURCI L., *Le norme sull'azione finanziaria della pubblica amministrazione*, in Dem. E dir., n.4, 1983, p.83 ss.; SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.73; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.275 ss; D'AMICO D., *Natura giuridica e riparto di giurisdizione delle concessioni pubbliche: in particolare, delle concessioni di beni pubblici*, in *Il Diritto Amministrativo*, Rivista giuridica, 9/2/2021.

¹⁰⁸ Art.1655 c.c.; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.251 ss.

¹⁰⁹ Art.358 c.c.; La L.26/4/1996, n.86, pubblicata in Gazz. Uff. il 27/4/1990, n.97, ha disposto, con l'art.18 co.1, la modifica dell'articolo in questione. ZANOBINI G., *Corso di diritto amministrativo*, vol. V, Milano, 1959, p.345; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.278.

3.3.3. Finalità sussidiaria di realizzazione di profitti o vantaggi

La terza finalità posta dall'articolo in esame, quella cioè di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, è recepita, dalla dottrina¹¹⁰, nel senso di ricomprendere ogni utilità indebita o che, seppur non illecita, non riceva tutela, né direttamente né indirettamente, da parte dall'ordinamento giuridico. È, pertanto, evidente la funzione di clausola di chiusura inerente a questa disposizione, che finisce per ricomprendere ogni proiezione sociale dell'aggregazione mafiosa.¹¹¹

Sul piano concreto dei possibili vantaggi ingiusti perseguiti dall'associazione criminale, sono stati individuati: gli atti amministrativi illegittimi o inopportuni nel merito, che concedano finanziamenti o comunque erogazioni di denaro pubblico; le assunzioni di pubblici dipendenti in base a raccomandazioni di esponenti mafiosi, che ridondano in vantaggio per il sodalizio illecito in virtù dell'accresciuto consenso sociale; l'esercizio di case da gioco non autorizzate; le rendite di posizione derivanti dalla lesione di previsioni normative a tutela dei diritti dei lavoratori; le distorsioni dell'economia di mercato derivanti dal condizionamento della volontà contrattuale altrui o dall'inadempimento di obbligazioni.¹¹²

Proprio in osservanza del fatto che l'associazione mafiosa annovera tra i suoi fini tipici anche quello, assai generico, della realizzazione di profitti o vantaggi, ne deriva che, a differenza della comune associazione per delinquere, il delitto sussiste anche quando il programma criminoso si componga di un numero determinato di delitti, sempre che l'attività associativa sia animata da una o più delle finalità individuate dalla legge e si avvalga del metodo mafioso.¹¹³

Da precisare, infine, è il fatto che la finalità perseguita dall'associazione di tipo mafioso può consistere anche nella commissione di reati per realizzare vantaggi ingiusti di natura non economica.¹¹⁴

¹¹⁰ SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1993, cit., p.77; INGROIA A., *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p.83; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.301.

¹¹¹ TURONE G., *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., p.133; SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.77; RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.81.

¹¹² TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.299 ss.

¹¹³ Cass. Pen., Sez. I, 22/2/2005, n.19713, Oliva, CED Cass., 2005.

¹¹⁴ Come, ad esempio, l'apparire e l'affermarsi come gruppo egemone di una comunità etnica di cospicue dimensioni presente in una grande città italiana. Cass. Pen., Sez. I, 1/10/2014, n.16353, Efoghère, CED Cass., 2015.

3.3.4. Finalità c.d. politico-elettorale

La quarta, ed ultima, delle finalità previste dall'art.416 *bis* - ovvero quella di «*impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*» - è stata introdotta con l'art.11 *bis*, D.L. 8/6/1992, n.306, con. in L. 7/8/1992, n.356.¹¹⁵ L'intento di tale introduzione era quello di contrastare l'interferenza delle organizzazioni mafiose nella politica, realizzata attraverso la raccolta di voti per consentire alle congreghe mafiose di influenzare in maniera sempre più penetrante le decisioni politico-amministrative suscettibili di agevolare il perseguimento dei programmi del sodalizio criminoso.¹¹⁶

La finalità politico-elettorale può esplicarsi in varie direzioni, alternativamente previste dalla norma; i membri della cosca mafiosa, possono, infatti, avvalendosi del potere intimidatorio, prefiggersi di impedire il libero esercizio del voto, di ostacolarlo, di procurare voti a sé stessi o di procurarli ad altri.

A questo proposito va considerato il fatto che gli atti volti a realizzare ciascuna di queste finalità elettorali tramite l'impegno del metodo mafioso, oltre ad essere già ricompresi sotto la generica previsione dell'art. 416 *bis*, comma 3, concernente i vantaggi ingiusti, possono integrare i delitti di coercizione elettorale, disciplinato dall'art.97, D.P.R. 30/3/1957, n.361 con riferimento alle elezioni statali e dall'art.87, D.P.R. 16/5/1960,n.570 concernente le elezioni comunali e provinciali, o di corruzione elettorale, prevista all'art.96, D.P.R. 30/3/1957, n.361. È proprio in ragione di tale osservazione che si è ritenuto di attribuire, all'innovazione legislativa consistente nel condizionamento del libero esercizio di voto nelle consultazioni elettorali, valenza simbolico-espressiva.¹¹⁷

In giurisprudenza si è affermato che l'ipotesi prevista dall'art.416 *bis*, comma 3, che punisce la condotta posta in essere al fine di «*impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé a ad altri in occasione di consultazioni elettorali*», pur rispondendo allo scopo perseguito dal legislatore di punire più ampiamente e severamente condotte atte a turbare il libero svolgimento delle competizioni elettorali, nulla ha a che vedere con gli altri casi contemplati dalla disposizione dettata dall'art.1 della l. 13

¹¹⁵ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.284.

¹¹⁶ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.81.

¹¹⁷ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p. 82; SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1993, cit., p.77 ss;

settembre 1982 n.646 e rappresenta una fattispecie autonoma completamente nuova, che qualifica, in modo diverso rispetto alle altre, le finalità cui tende il sodalizio mafioso. Ne consegue che, in virtù del perentorio ed intangibile disposto degli art.25, co.2, cost. e 2, co.1 c.p., la condotta addebitabile al soggetto imputato, sussumibile nella fattispecie descritta, può avere rilevanza penale solo se compiuta successivamente all'entrata in vigore del decreto istitutivo della fattispecie stessa e non può essere addebitabile al soggetto solo sulla base della sua presunta appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

Della medesima finalità, non può essere chiamato a rispondere neanche chi abbia posto in essere la suddetta condotta in epoca antecedente all'entrata in vigore della suddetta modifica nella veste di concorrente esterno o occasionale. A tal proposito, il concorso cosiddetto "esterno" o "eventuale" in associazione per delinquere di tipo mafioso è una forma di partecipazione saltuaria o sporadica all'attività del sodalizio criminoso, connotata, sotto il profilo soggettivo, dalla consapevolezza dell'esistenza e delle caratteristiche del suddetto sodalizio nonché dalla volontà di contribuire al conseguimento dei suoi scopi in un determinato momento della sua evoluzione. La suddetta condotta partecipativa si esaurisce, quindi, con il compimento delle attività concordate¹¹⁸, anche quando queste consistano nella semplice promessa di favori connessi alla carica o all'ufficio rivestiti dal concorrente ed alla contiguità, percepibile all'esterno, di costui con l'associazione mafiosa.¹¹⁹

Tuttavia, poco più di un anno più tardi, la Cassazione è andata specificando che sebbene lo scopo di «*impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*» costituisca una delle finalità tipiche del delitto associativo solo a far tempo dall'entrata in vigore dell'art.11 *bis*, anche condotte antecedenti che risultassero finalizzate ad incidere sul processo elettorale, in senso strumentale al perseguimento dei diversi fini già rilevanti secondo il vecchio testo della norma incriminatrice, potevano dar luogo, nel concorso degli ulteriori requisiti di fattispecie, a responsabilità per il delitto associativo, tanto nella forma della

¹¹⁸ La condotta di concorso esterno nel delitto associativo di tipo mafioso può consistere in un qualunque contributo, purché concreto, specifico, consapevole e volontario, che provenga da persona priva della *affectio societatis* ed estranea alla struttura. Cass. Pen., Sez. I, 25/11/2003, n.4043 (rv.229991), in Riv. Pen., 2005.

¹¹⁹ Cass. Pen., Sez. I, 17/4/2002, n.21356, Frasca, in Riv. Pen., 2003 e n.388., Frasca, in Riv. Pen., 2002.

partecipazione, quanto in quella del concorso esterno. Una tale responsabilità non può dunque essere esclusa sul solo presupposto che la relativa condotta abbia preceduto la citata modifica del comma 3 dell'art.416 *bis* c.p.¹²⁰ A tale riguardo, stando a quanto sostiene la S.C., il legislatore ha voluto introdurre questa specifica finalità proprio per rendere punibile di per sé la promessa elettorale e renderne più agevole la configurazione e la contestazione, mentre prima di tale innovazione era compito del giudice valutare se nei singoli casi concreti i fatti e gli elementi di prova raccolti consentivano di identificare una partecipazione o un concorso esterno nella condotta del politico che stipulava un patto con l'organizzazione criminale per assicurarsi l'elezione come vantaggio personale e per consentire nel futuro all'organizzazione criminale di perseguire una delle finalità tipiche.¹²¹

Si è ritenuto, inoltre, che integri il delitto in esame la condotta di colore che *«attraverso la carica intimidatoria indotta dalla "presenza" e dallo specifico "interesse" manifestato dal sodalizio mafioso sul territorio locale, condizionino e manipolino una tornata elettorale amministrativa al fine di creare le premesse per inserire uomini del sodalizio in seno all'amministrazione locale, non occorrendo che le pressioni sugli elettori assumano connotati di eclatante violenza o minaccia»*.¹²²

Si è anche precisato che non costituiscono espressione di "metodo mafioso" quei comportamenti genericamente riconducibili solo ad autorevolezza dei membri del sodalizio nella comunità locale, quando gli stessi non siano inquadrabili in un clima di sopraffazione a carico del corpo elettorale, ma possono avere spiegazioni alternative, anche se riconducibili a condotte illecite purché idonee al turbamento della libera espressione del voto.¹²³

Infine, necessariamente si deve ricordare come, per estendere il programma criminoso alla finalità in esame, il legislatore, subito dopo l'art.416 *bis*, ha introdotto con l'art.11

¹²⁰ Cass. Pen., Sez. I, 25/11/2003, n.4043, cit.

¹²¹ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.82-83.

¹²² Cass. Pen., Sez.II, 30/4/2013, n.22989, Giofrè, CED Cass., 2013.

¹²³ Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che, in difetto di ulteriori elementi, fossero espressione di metodo mafioso i "summit" risultati decisivi per la formazione delle liste e per le candidature dei vertici dell'amministrazione comunale, il ritiro delle schede e la loro riconsegna al momento del voto agli elettori, la consegna del cosiddetto "stampino" dato agli elettori analfabeti ovvero il presidio dei seggi e le promesse di impieghi o favori fatti agli elettori. Cass. Pen., Sez. VI, 9/7/2008, n.28962, G.R.A., CED Cass., 2008.

ter, della stessa L. 7/8/1992, n.356, l'art.416 *ter*¹²⁴, volto a sanzionare la condotta consistente nell'ottenere la promessa di voti di cui all'art.416 *bis*, comma 3, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.¹²⁵

Il reato di cui all'articolo in considerazione era caratterizzato, fino all'avvento della L. n.43 del 2019, unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti era attuato o promesso mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art.416 *bis*, cioè col metodo mafioso. La nuova formulazione ha, puramente e semplicemente, esteso la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa. Inoltre, tra gli elementi della corrispettività ha inserito la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.¹²⁶ Il soggetto promittente, potrà, pertanto, essere, sia il membro della consorteria che opera in nome e per conto della stessa, sia un affiliato che agisce *uti singulus* o un intermediario, ma, in questi ultimi due casi, in grado di assicurare l'appoggio elettorale nelle forme, nei modi e con gli scopi previsti dall'art. 416 *bis*.

L'ipotesi criminosa è punibile a titolo di dolo generico: consapevolezza e volontà devono coprire, sul versante del promittente, la promessa di procurare voti con modalità mafiose; per quanto attiene al promissario, invece, l'accettazione della promessa in cambio

¹²⁴ «Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici». Il percorso di questo articolo, invero, è stato di continua evoluzione poiché dopo la sua prima introduzione, la disposizione è stata sostituita dall'art.1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n.62. Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 5, L. 23 giugno 2017, n.103. Infine, è stato così sostituito dall'art.1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n.43, a decorrere dall'11 giugno 2019.

¹²⁵ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.81; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.288 ss.

¹²⁶ AMARELLI G., *La riforma dello scambio elettorale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4 Giugno 2019; L.21 Maggio 2019, n.43, pubblicata nella Gazz. Uff. il 27 Maggio 2019, n.122.

Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n.43/2019, era il seguente: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

dell'erogazione delle controprestazioni tipicizzate deve combaciare con la piena consapevolezza delle modalità mafiose nel procacciamento dei suffragi. Diversamente deve, invece, affermarsi nel caso in cui il promittente sia o un affiliato che agisce come *uti singulus* o un *extraneus* rispetto alla consorceria mafiosa: in questi casi, la prova del dolo del promissario deve essere più rigorosa, essendo quindi necessaria una dimostrazione chiara e immediata della pattuizione relativa al metodo mafioso di procacciamento del voto, in questi casi mancando la "garanzia" di un'organizzazione mafiosa solida e strutturata, il patto sul *modus operandi* deve investire un grado di consapevolezza più elevato nell'animo del promissario.¹²⁷

3.4. Le condotte associative dell'art.416 bis

L'art.416 *bis* contempla due autonome condotte criminose¹²⁸, la prima concerne chi 'fa parte' di un'associazione di tipo mafioso (comma 1); la seconda coloro che 'promuovono, dirigono o organizzano' l'associazione (comma 2).¹²⁹

La nozione di promotore è ravvisabile in chi, durante la fase in cui l'associazione non è ancora dotata di particolare intensità criminale, la stimoli inizialmente in modo deciso contribuendo, con ciò stesso, a rendere temibile il sodalizio nell'ambiente sociale circostante. In questo modo, promotore non è soltanto chi stabilisce il programma associativo, quanto piuttosto chi opera delittuosamente per formare e consolidare il patrimonio su cui si radica il metodo sistematicamente sopraffattorio. Per quanto l'attività promotrice possa svolgersi anche antecedentemente alla formazione del sodalizio di cui all'art. 416 *bis*, la punibilità come promotore sorge soltanto se e quando l'attività abbia contribuito effettivamente a far sorgere un'associazione mafiosa.

¹²⁷ Cass. Pen., Sez.VI, 6/4/2023, n.14631, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo c. A.A., massima redazionale 2023.

¹²⁸ Da tenere presente il fatto che la rilevanza penale delle condotte è condizionata alla effettiva formazione dell'associazione, la quale, dunque, rappresenta il nucleo essenziale comune di tutte le condotte associative. RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.85.

¹²⁹ La disposizione, a differenza delle fattispecie associative tradizionali, fotografa la realtà operativa di chi già è dinamicamente inserito nell'organismo delinquenziale, e non il fatto dell'associarsi. Nella stessa ottica, non è contemplata nel 2° comma l'attività di chi 'costituisce' l'associazione, invero, sarebbe irrealistico ipotizzare il delitto nel contegno di coloro che decidessero di associarsi o di costituire *ex novo* un'associazione, poiché la mafiosità postula lo sfruttamento di un patrimonio criminale pregresso. Il momento costitutivo dell'associazione *ex art. 416 bis* è, pertanto, normalmente indiscernibile. TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.383.

Dirigono invece l'associazione, coloro che svolgono funzioni di vertice esercitando il comando sugli altri associati, assumendo le decisioni strategiche, o amministrando con autonomia le risorse nella prospettiva finalistica programmata¹³⁰; nel caso di varie cosche, ricomprese in un organismo più vasto, è dirigente il capo di ciascuna di esse.¹³¹

Infine, la nozione di organizzatore va relazionata a contributi sistematicamente prestati affinché l'associazione esista e operi secondo i parametri della stabilità nel tempo e dell'efficienza in ordine al conseguimento degli obiettivi. A questa stregua è organizzatore tanto chi promuova e coordini l'attività degli altri associati, quanto chi predisponga e mantenga permanentemente in funzione le risorse strumentali indispensabili alla vita associativa.¹³²

Più complessa e controversa è la nozione di partecipazione.

In primo luogo, è da porre in evidenza come la partecipazione all'associazione di tipo mafioso si configura come fattispecie a forma libera, mancando dunque di tipizzazione della relativa condotta; ciò, conseguentemente, consente *«al giudice di merito di cogliere, nel processo di metamorfosi della mafia nel tessuto sociale ed economico, i contenuti dell'appartenenza anche in nuove e più evolute forme comportamentali di adattamento o di mimetizzazione, rispetto alla classica iconografia del mafioso»*.¹³³

Affinché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati non è necessario che ciascuno utilizzi la forza intimidatrice né che consegua direttamente, per sé e per altri, il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, contrassegnato dal connotato dell'ingiustizia.¹³⁴

La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, infatti, si sostanzia nello stabile inserimento del soggetto nella struttura organizzativa della associazione, senza che sia necessario, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo a dare luogo alla cd. "messa a disposizione" del sodalizio stesso, che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di

¹³⁰ PATALANO V., *L'associazione per delinquere*, Napoli, 1971, p.213; SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.79 ss.; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.384-385; RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.85.

¹³¹ SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.84.

¹³² RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.86.

¹³³ Cass. Pen. Sez. V, 18/1/2005, n.17380, Scorce, in Riv. Pen. 2006, 839.

¹³⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 31/1/1996, Alleruzzo, Cass. Pen., 1997.

intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.¹³⁵

In linea di massima, le soluzioni affermatesi in giurisprudenza per definire la partecipazione associativa si sono ispirate a tre principali modelli concettuali: uno cd. “causale”, uno cd. “organizzatorio” e uno cd. “misto”.¹³⁶

Il modello causale fa consistere la condotta di partecipazione in un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale apportato dal singolo alla vita o al rafforzamento dell’associazione e quindi alla realizzazione dell’offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell’ambito dell’associazione.¹³⁷

L’iniziale diffusione di tale criterio si deve soprattutto all’esigenza di superare quella tendenza interpretativa, sviluppatasi in relazione al delitto di associazione a delinquere semplice, che appiattiva il contenuto della partecipazione sull’accertamento della cd. *affectio societatis*¹³⁸, accontentandosi della mera manifestazione di volontà del singolo di aderire al sodalizio e di rendersi disponibile per l’attuazione del programma associativo.¹³⁹

Tale concezione di partecipazione pareva assolutamente insufficiente, recando con sé una pluralità di problemi di non agevole soluzione, quali la difficoltà di accertare l’avvenuta maturazione della scelta di adesione nel foro interno dell’associato, il rischio di attribuire rilevanza penale ad una mera manifestazione di volontà ed il possibile vulnus ai principi di personalità della responsabilità penale e di offensività.¹⁴⁰

¹³⁵ Cass. Pen., Sez. Unite, 27/5/2021, n.36958, M.D., massima redazionale 2020; vedi anche MONTANI E., *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, cit., p.88.

¹³⁶ FIANDACA G., FIANDACA G., *Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale*, in *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, a cura di Barillaro, Milano, 2004, p.41; RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.87; vedi anche ZARRA P., *Sui rapporti tra compartecipazione attiva all’associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra prassi applicativa e diritto vivente*, cit., p. da 14 a 19; DE BLASIS S., *L’affiliazione rituale come indizio da contesto: la partecipazione tra “essere” e “fare”*, cit., p. da 5 a 8.

¹³⁷ Cass. Pen., Sez. VI, 31/1/1996, Alleruzzo, Cass. Pen. 1997.

¹³⁸ Intendendo con tale locuzione la presenza, nell’agente, della piena coscienza e volontà di compiere un atto di associazione.

¹³⁹ VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003, p.129.

¹⁴⁰ A tal proposito, si è osservato che ritenere che la fattispecie oggettiva del reato di partecipazione associativa si sostanzia nella mera manifestazione di volontà di aderire al sodalizio «*ingenera il rischio che ciascun associato venga chiamato a rispondere di risultati addebitabili, più che al suo personale contributo, all’operato dell’associazione complessivamente considerata*». FIANDACA G., *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Ind. pen.*, 1991, p.17.

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, spinta dalla necessità di agganciare l'atto partecipativo a requisiti dotati di maggiore pregnanza dal punto di vista empirico, la concezione meramente psichica della partecipazione ha ceduto il passo al modello causale.

Nella sentenza Arslan del 1985, infatti, la Corte di cassazione ritenne che la condotta di partecipazione all'associazione si concretasse nel «*contributo minimo ma non insignificante dal singolo apportato alla vita della struttura associativa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi*», quale elemento essenziale per l'integrazione della condotta punibile.¹⁴¹

Nel metodo in questione si distinguono dunque due profili: quello oggettivo/causale e quello soggettivo/doloso; un approccio separatorio tra i due profili sarebbe pertanto inadeguato, così come non sono condivisibili le posizioni che si accontentano, per la punibilità a titolo di partecipazione, anche soltanto di uno dei due, dal momento che il semplice contributo senza l'*affectio societatis* non integra la partecipazione, e l'adesione soggettiva senza contributo oggettivamente significativo è irrilevante sul piano penale.

In questa prospettiva, il contributo alla vita dell'ente deve possedere carattere di stabilità e di continuità, non venendo considerata partecipazione la sporadica attività che comporti beneficio, magari anche soltanto indiretto, all'ente¹⁴².

Parallelamente, una *affectio societatis*, che non si sia estrinsecata in significativi gesti di sostegno causale alla vita associativa, non può essere ritenuta penalmente rilevante. Naturalmente, l'affiliazione può costituire, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, un indizio rilevante di inserimento e partecipazione nel sodalizio mafioso ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività,

¹⁴¹ Cass., Sez. I, 24/4/1985, Arslan, in Cass. pen., 1986, 822 ss.

¹⁴² Tale delimitazione è strettamente connessa alla questione concernente la configurabilità e i limiti del cd. "concorso esterno" nell'associazione mafiosa, invero: in tema di associazione di tipo mafioso, deve essere considerato concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'*affectio societatis*, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Cass. Pen., Sez. VI, 25/6/2020, n.25619, P.G., massima redazionale 2023. Essendo il concorso esterno una fattispecie particolarmente complessa e sulla quale dottrina e giurisprudenza si sono a lungo soffermate, è stata necessaria una trattazione più approfondita cui, successivamente, è stato dedicato un intero paragrafo.

l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, ma non può, in quanto tale, costituire requisito sufficiente.¹⁴³

Invero, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può non essere sufficiente laddove alla stessa non si correlino ulteriori concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio con un ruolo attivo.¹⁴⁴

Sul piano pratico ciò scongiura effetti impropri di criminalizzazione nei confronti di chi, già una volta affiliato e pur non essendo stato formalmente espulso dal sodalizio, si sia in concreto estraniato dalla sua vita.¹⁴⁵

Nella medesima prospettiva, si è inoltre precisato in giurisprudenza che la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorterìa.¹⁴⁶

A tale approccio, tuttavia, va mossa la critica per cui esso non appare in grado di colmare l'indeterminatezza del dato normativo. La descrizione in chiave causale del contributo partecipativo non fornisce, infatti, all'interprete parametri predeterminati su cui fondare il giudizio di tipicità della condotta, risolvendosi, al contrario, in un criterio flessibile, e perciò variabile in ragione della situazione concretamente considerata.

Se ne ricava una variabile nozione di partecipazione, ispirata a una forte vocazione estensiva: un modello che finisce con l'attirare nell'area operativa della fattispecie qualsiasi tipo di condotta che in astratto possa essere funzionale alla vita dell'associazione, oscurando la distinzione concettuale con la differente figura del

¹⁴³ Cass. Pen., Sez. Unite, 27/5/2021, n.36958, M.D., Giur. It., 2022, nota di MAIELLO; DI LEVERANO A. M., *La rilevanza probatoria dell'affiliazione rituale tra indizi e massime d'esperienza*, in Archivio Penale, Fascicolo n.1 – Gennaio/Aprile 2022, 18/2/2022, p.1-2.

¹⁴⁴ Cass. Pen., Sez. V, 18/4/2018, n.47504, G.C., Dir. Pen. e Processo, 2019.

¹⁴⁵ Cass. Pen., Sez. V, 3/11/2016, n.50864, P.M. in Proc. Monteleone, CED Cass., 2016.

¹⁴⁶ Cass. Pen. Sez. VI, 24/6/2016, Panicola, CED Cass., 2016.

concorso esterno perché in entrambi i casi ciò che rileva è la mera attitudine causale del comportamento ad avvantaggiare l'organizzazione.¹⁴⁷

Il secondo modello, invece, permette una più chiara messa a fuoco del confine tra partecipazione associativa e concorso eventuale nell'associazione; esso, infatti, richiede l'inserimento, di qualunque genere, del soggetto nell'organizzazione associativa con carattere di permanenza ovvero l'esserne divenuto membro attraverso un'adesione alle regole dell'accordo associativo; inoltre, l'adesione deve trovare un riscontro da parte dell'associazione, nel senso che questa a sua volta deve riconoscere la qualità di associato alla persona che ne ha manifestato l'adesione¹⁴⁸. Non occorrono atti formali o prove particolari dell'ingresso nell'associazione, che può avvenire nei modi più diversi ed anche solo mediante un'adesione di qualunque genere ricevuta dal capo, ma occorre che un ingresso ci sia stato, che cioè una persona sia divenuta "parte" dell'associazione, e non è sufficiente che con l'associazione essa sia entrata in rapporti trovandone giovamento o fornendo un contributo fattivo ad alcuni associati.¹⁴⁹

Va però evidenziato che il richiamo all'acquisizione della qualifica di membro dell'organizzazione, quale requisito fondante della partecipazione associativa, rischia di prestare il fianco a derive formalistiche, tutte le volte in cui si esaurisca nell'accertamento di un mero *status* di appartenenza, prescindendo dalla verifica dello svolgimento di compiti concreti espressivi del ruolo assunto.¹⁵⁰

Proprio per superare simili criticità, si è allora proposto in dottrina un criterio cd. misto della partecipazione associativa in base al quale, perché possa ravvisarsi la partecipazione è richiesto che, accanto al requisito dello stabile inserimento nel sodalizio, vi sia il compimento di un effettivo contributo alla vita dell'associazione¹⁵¹: secondo questo

¹⁴⁷ MERENDA I. e VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art.416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., p.17; DE BLASIS S., *L'affiliazione rituale come indizio da contesto: la partecipazione tra "essere" e "fare"*, cit. p.11.

¹⁴⁸ Ne deriva, dunque, una nozione di condotta partecipativa che consiste in un «atto bilaterale individuo-associazione». VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, cit., p.174.

¹⁴⁹ Cass. Pen., Sez. I, 17/9/1994, Graci, in Cass. Pen. 1995, nota di PACI.

¹⁵⁰ FIANDACA G., *Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell'associazione criminale*, cit. p.44; DE BLASIS S., *L'affiliazione rituale come indizio da contesto: la partecipazione tra "essere" e "fare"*, cit., p.11.

¹⁵¹ Così facendo, nell'ottica di riconoscere un maggiore spessore materiale alla condotta del partecipe, tenta di realizzare una sintesi tra il modello causale e quello organizzatorio. MERENDA I. e VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art.416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., p.19; MONTANI E., *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, cit., p.88.

orientamento «*la partecipazione all'associazione criminosa si sostanzia nella volontà dei suoi vertici di includervi il soggetto, e nell'impegno assunto da costui di contribuirne alla vita, attraverso una condotta a forma libera, ma in ogni caso tale da costituire un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio*». ¹⁵² Si afferma anche però che «*il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire*» ¹⁵³ a favore della cosca.

In questa prospettiva, allora, inserimento associativo e contributo causale si considerano due facce della stessa medaglia, perché anche il semplice ingresso nell'organizzazione di un nuovo soggetto si trasforma di per sé in un rafforzamento del sodalizio poiché inevitabilmente quest'ultimo saprà di potersi avvalere di quel socio nel momento in cui ne avrà effettivo bisogno.

Un simile modo di argomentante, si potrebbe allora concludere, nulla aggiunge dal punto di vista contenutistico al modello organizzatorio mantenendo la definizione della condotta di partecipazione interna in una dimensione di carattere tendenzialmente formale. Così, a rimedio, la Corta ha finito con l'elaborare una concezione della partecipazione associativa meno generica e ambigua, attraverso uno sviluppo del modello organizzatorio. ¹⁵⁴ In quest'ottica si è precisato che integra il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminali. ¹⁵⁵ Ciò significa che la condotta tipica deve essere intesa nei termini di una "partecipazione fattiva", che si realizza mediante il compimento di «atti di militanza associativa». ¹⁵⁶

¹⁵² Cass. Pen., Sez. II, 15/10/2004, n.49691, P.G. appello Palermo in proc. Andreotti, in Dir. Pen. E Processo, 2005, nota di CORVI.

¹⁵³ Cass. Pen., Sez. II, 28/1/2000, n.5343, Oliveri, Cass. Pen., 2001.

¹⁵⁴ MERENDA I. e VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art.416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., p.19.

¹⁵⁵ Cass. Pen., Sez. V, 14/6/2018, n.45840, M., CED Cass., 2018; in dottrina si veda ZARRA P., *Sui rapporti tra compartecipazione attiva all'associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra prassi applicativa e diritto vivente*, cit., p.6; MONTANI E., *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, cit., p.89.

¹⁵⁶ MERENDA I. e VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art.416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., p.20

Altro punto da prendere in considerazione è il fatto che, i concetti sinora indicati si riflettono, immancabilmente, sul piano della prova della partecipazione al sodalizio.

Partendo dal modello organizzatorio, la Corte specifica che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi che il soggetto 'prende parte' all'associazione, a patto che si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale¹⁵⁷, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore"¹⁵⁸, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "*facta concludentia*" -, idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo.¹⁵⁹

Anche con riferimento al criterio di tipo causale, si giunge a ritenere che l'affiliazione stabile costituisca *ex se* contributo considerevole rispetto all'esistenza o al mantenimento in vita dell'organizzazione mafiosa, dacché comporta l'ampliamento del numero dei militanti e, conseguentemente, della potenzialità lesiva dell'ente. Si è inoltre affermato che, nell'assunzione della qualifica di "uomo d'onore" va identificata non solo l'appartenenza alla cosca, ma anche la prova del contributo causale che è insito

¹⁵⁷ In merito a questa figura è intervenuta la Cass. Pen., Sez. I, con sentenza 17/06/2016, *Pesce*, n. 55359, differenziando la rilevanza probatoria dell'*affiliazione rituale* e della cd. *acquisizione della dote*, costitutiva della qualifica di 'uomo d'onore'; osservando che mentre la prima attesta la semplice conclusione di un accordo di ingresso tra il sodalizio e il singolo, dunque un fatto che corrisponde ad una descrizione incompleta del *tipo*, la seconda esprime una ben diversa conformazione della relazione di tipo associativo, poiché presuppone nel soggetto beneficiario una pregressa attività in favore del gruppo che l'abbia positivamente valutata. MAIELLO V., *L'affiliazione rituale alle mafie storiche al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Sistema Penale*, Maggio 2021, p.12.

¹⁵⁸ Con particolare riguardo a tale figura, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire quale per l'appunto "uomo d'onore". Cass. Pen., Sez. V, 05/06/2013, n.49793, S.A., in *Foro It.*, 2014. La S.C., a tal proposito, ha precisato che la qualità di "uomo d'onore" non è significativa di una adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto; l'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio. Cass. Pen., Sez. II, 03/05/2012, n.23687, D'Ambrogio, CED Cass., 2012; DE BLASIS S., *L'affiliazione rituale come indizio da contesto: la partecipazione tra "essere" e "fare"*, cit., p.9.

¹⁵⁹ Cass. Pen., Sez. Unite, 12/7/2005, n.33784, Mannino, in *Riv. Pen.*, 2006.

nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio dell'associazione mafiosa.

La partecipazione può comunque prescindere da una investitura formale del soggetto o da specifiche ritualità; la mancanza di un atto formale di inserimento può dipendere, per esempio, dalla mancanza, in un certo tipo di associazione, di riti d'ingresso sfarzosi o dal fatto che l'agente si trovi ancora in una fase di 'osservazione', precedente l'affiliazione vera e propria.¹⁶⁰ L'omissione della formale affiliazione alla cosca tramite apposito rito, cd. legalizzazione, non esclude tuttavia che il partecipe sia di fatto inserito nell'organizzazione e concorra con il suo comportamento al raggiungimento degli scopi dell'associazione, dato che l'art.416 *bis* incrimina chiunque faccia parte del sodalizio, a prescindere dalle modalità attraverso le quali egli entri a farne parte.¹⁶¹

A tal proposito va però precisato che con riguardo alle associazioni che non osservano pratiche rituali di ingresso, l'adesione comporta un sovradimensionamento della regiudicanda processuale con indubbi effetti di arricchimento della provvista probatoria. Non essendo, infatti, documentabile l'ingresso formale nel sodalizio, occorrerà inferire l'inserimento associativo da atti di militanza nel clan; la prova verterà dunque sull'avvenuto incardinamento del soggetto nella rete di relazioni personali di natura associativa e nella connessa struttura organizzativa, con la conseguenza che le fonti di prova dovranno indicare fatti, contributi, coinvolgimenti del singolo in vicende dell'associazione, senza dei quali non potrà essere consentito al discorso giudiziale di ricostruire la sua appartenenza al sodalizio.¹⁶²

Va inoltre precisato che non integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso il semplice apprezzamento dei valori negativi dell'associazione medesima o l'apprezzamento per il capo o i capi dell'organizzazione¹⁶³, così come deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione.¹⁶⁴

¹⁶⁰ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.89.

¹⁶¹ Cass. Pen., 6/4/1987, Aruta, in Riv. Pen., 1988; in dottrina si veda MONTANI E., *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, cit., p.90.

¹⁶² MAIELLO V., *L'affiliazione rituale alle mafie storiche al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., p.15; DI LEVERANO A. M., *La rilevanza probatoria dell'affiliazione rituale tra indizi e massime d'esperienza*, cit., p.3.

¹⁶³ Cass. Pen., 13/6/1987, Altivalle, Cass. Pen., 1988.

¹⁶⁴ Cass. Pen., Sez. II, 15/3/2013, n.19177, Vallelonga, CED Cass., 2013.

Per concludere, interessante ai fini del tema in trattazione è la sentenza resa dalla Corte di Cassazione in data 16 Marzo. 2023, n.11287. La vicenda suscita particolare attenzione in quanto induce la Cassazione ad esprimersi sulla differenza applicativa tra la partecipazione associativa di cui all'art.416 *bis* ed il delitto di favoreggiamento personale¹⁶⁵ di cui all'art.378 c.p.¹⁶⁶; invero, si tratta di due norme che, tutelando beni giuridici differenti¹⁶⁷, appartengono ad una struttura sistematica del codice differente ma che, nonostante questo, possono giungere a contatto, specie in rapporto agli episodi di partecipazione ad associazioni criminali.¹⁶⁸

Nel caso di specie, la Corte prende posizione sulla questione inerente il riconoscimento e la qualificazione del ruolo di partecipe del ricorrente nell'aver preso parte attiva al reato permanente di associazione a delinquere di stampo mafioso, essendo ritenuto responsabile della condotta criminale di esattore del pizzo, manifesta a ricostruire la posizione specifica ricoperta da quest'ultimo nell'organizzazione della cosca ed i rapporti relazionali costituiti con il capo clan e con gli altri esponenti della cosca. A questo proposito il Supremo Collegio evidenzia che è configurabile il reato associativo nel caso in cui l'agente, in qualità di membro dell'associazione, interagisca in maniera sistematica ed organica con il nucleo associativo, ponendosi al servizio delle esigenze di quest'ultimo; può invece ritenersi configurato il delitto di favoreggiamento nell'ipotesi in cui l'atteggiamento materiale si concretizzi in un episodio d'aiuto, quale che questi sia,

¹⁶⁵ Cass. Pen., Sez. II, ud. 3/2/2023, n.11287.

¹⁶⁶ «*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*»

¹⁶⁷ Il favoreggiamento personale, storicamente inteso quale *auxilium post delictum*, è riconducibile alla compartecipazione criminosa, tutela l'integrità dell'azione di investigazione e ricerca ai fini della giustizia penale da ogni turbamento e non richiede che l'attività investigativa sia effettivamente fuorviata, bastando che la condotta dell'agente abbia l'attitudine a ciò, e possa conseguire lo scopo di favorire il reo ad eludere le investigazioni in corso, concretizzando un mero sviamento di queste; per ciò si annovera tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia. ZARRA P., *Sui rapporti tra compartecipazione attiva all'associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra prassi applicativa e diritto vivente*, cit., p.2.

¹⁶⁸ ZARRA P., *Sui rapporti tra compartecipazione attiva all'associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra prassi applicativa e diritto vivente*, in Archivio Penale, fascicolo n.2- Maggio/Agosto 2021, 13/5/2021, p.3.

sporadico ed occasionale, in favore di un singolo membro dell'associazione autore di reati nell'attività prevista dal vincolo associativo (in particolare ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa).¹⁶⁹ Il favoreggiamento viene definito quale reato di pericolo, poiché non è necessario dimostrare che il soggetto favorito abbia conseguito un vantaggio. La nozione di ausilio corrisponde ad ogni azione od omissione che ha in oggetto il risultato di consentire all'autore di un reato di eludere l'attività di investigazione; ciò, pertanto, comporta che anche il silenzio, la reticenza od il rifiuto di fornire notizie costituiscono atteggiamenti omissivi considerati idonei per configurare l'ipotesi del reato in oggetto e che la condotta agevolatrice possa palesarsi anche in una semplice collaborazione con un soggetto latitante al fine di permettergli di curare i propri interessi, anche di natura semplicemente affettiva, senza esporsi al rischio di essere intercettato e catturato.¹⁷⁰

4. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del delitto in esame consiste nel dolo specifico, avente ad oggetto la prestazione di un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi nella consapevolezza delle finalità dell'associazione stessa e dei mezzi intimidatori che la connotano¹⁷¹.

L'*animus associandi* deve coprire totalmente il fatto tipico previsto dalla *littera legis* di cui all'art. 416 *bis* c.p., ossia deve comprendere dal contributo causale recato dall'agire del reo a consolidare, conservare, rafforzare ed accrescere le potenzialità operative e le capacità d'intimidazione dell'associazione, operando con coscienza e con la volontà di recare un proprio personale apprezzabile contributo, seppur parziale, al completamento del medesimo ed indeterminato programma criminoso del sodalizio¹⁷².

¹⁶⁹ Cass. Pen., Sez. II, 2023, n.11287, cit.

¹⁷⁰ ZARRA P., *Sui rapporti tra partecipazione attiva all'associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra prassi applicativa e diritto vivente*, cit., p.5-6.

¹⁷¹ Cass. Pen., Sez. I, 25/11/2003, n.4043 (rv.229992), in Riv. Pen., 2005; Cass. Pen., Sez. V, 16/3/2018, n.32020, Capraro, CED Cass., 2018; in dottrina si veda SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1993, cit., p.99; INGROIA A., *L'associazione di tipo mafioso*, cit. p.97; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.388.

¹⁷² PATALANO V., *L'associazione per delinquere*, cit., p.215; PALAZZO F.C., *Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni*, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1976, p.429; ZARRA P., *Sui rapporti tra partecipazione attiva all'associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra prassi applicativa e diritto vivente*, cit., p.9.

Dovendo l'oggetto del dolo essere correlato alla singola condotta associativa bisogna distinguere a seconda che ci si riferisca al promotore, organizzatore, dirigente o partecipe. Il dolo del promotore consiste nella consapevolezza e decisione di dare vita ad una associazione che ricorrerà al metodo mafioso per la conquista delle finalità tipiche e nella volontà di compiere, per mezzo dell'associazione e del metodo mafioso, uno o più degli obbiettivi indicati dal comma 3 dell'art.416 *bis*; per quanto riguarda il dolo dell'organizzatore e del dirigente è richiesta la coscienza e il desiderio di organizzare o dirigere l'associazione al fine di compiere uno degli scopi del sodalizio. Infine, con riferimento al semplice partecipe, si precisa che deve avere la consapevolezza e l'intenzione di contribuire all'esistenza e all'attività di un'associazione contrassegnata dal metodo mafioso, come pure la consapevolezza e la volontà di essere membro di una collettività della quale condivide le sorti e le finalità e deve, allo stesso tempo, essere accettato come tale dall'associazione¹⁷³.

In questa prospettiva il dolo del partecipe si distingue da quello del concorrente esterno in quanto il primo vuole essere associato e fornire il suo contributo proprio all'interno del sodalizio, mentre il secondo intende prestare il suo apporto senza però far parte della compagine associativa¹⁷⁴; ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, la condotta del concorrente deve essere alimentata dal dolo diretto, inteso come previa rappresentazione e volizione del nesso funzionale tra la propria azione e il raggiungimento degli scopi del consorzio criminale. A tale scopo, occorre che anche le condotte poste in essere da soggetti esterni, che contribuiscano in modo oggettivamente rilevante e soggettivamente consapevole alla realizzazione o al permanere dell'evento in questione, siano rappresentati quali macro-eventi finali del sodalizio criminale.

Per l'effetto di tale paradigma processuale, occorre che la condotta dell'*extraneus* non deve tendere ad un incremento della potenzialità del consorzio criminale ma deve porsi come supporto di concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita della cellula criminale. Processualmente, la verifica di tale potenzialità causale andrà condotta con giudizio *ex post*, esaminando le ricadute

¹⁷³ SPAGNOLO G, *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, cit., p.87; RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.95; MONTANI E., *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, cit., p.89.

¹⁷⁴ Cass. Pen., Sez. II, 30/5/2017, n.31541, Abbamundo, CED Cass., 2017.

empiriche della condotta oggetto di analisi, in modo tale da poter affermare che la condivisione da parte del concorrente delle finalità perseguite dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche avute di mira dal sodalizio.¹⁷⁵

Il dolo del partecipe si distingue anche dal dolo di favoreggiamento, in quanto il reato di favoreggiamento personale è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella volontà cosciente di porre in essere una condotta volta a favorire una persona a sottrarsi alle investigazioni o alla ricerca dell'autorità o a fuorviare le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto, a prescindere dalle finalità ulteriori perseguite dall'agente.¹⁷⁶

Poiché il delitto di cui all'art.416 *bis* è caratterizzato dal dolo specifico, la giurisprudenza ha escluso che possa ipotizzarsi una partecipazione o un concorso nel delitto associativo a titolo di dolo eventuale¹⁷⁷.

5. La controversa questione del concorso eventuale nel reato di associazione mafiosa

La configurabilità del concorso eventuale di tipo materiale di persone nel reato è uno dei principali temi di discussione a livello giuridico.¹⁷⁸

In particolare, poiché il 'far parte' del sodalizio mafioso, di cui all'art.416 *bis*, implica l'inserimento o la partecipazione nella compagine associativa del concorrente e l'assunzione, da parte di questi, del vincolo associativo, il quesito attiene alla ipotizzabilità o meno di una forma di concorso esterno ex art.110 c.p. da parte di quei soggetti che, pur estranei alla cosca, offrano, in via occasionale, aiuto o sostegno mediante determinate azioni utili allo stesso.

¹⁷⁵ Cass. Pen., Sez. V, 10/01/2019, n.18256.

¹⁷⁶ Cass. Pen., Sez.V, 11/10/2019, n.50206, Vaccario, *Studium juris*, 2020; ZARRA P., *Sui rapporti tra compartecipazione attiva all'associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra prassi applicativa e diritto vivente*, cit., p.5.

¹⁷⁷ Cass. Pen., Sez. I, 14/10/1994, n.4342, Cavallari, Cass. Pen., 1996.

¹⁷⁸ Va precisato che la questione della configurabilità del concorso esterno nei reati associativi si presenta assai tormentata e controversa con riferimento proprio al concorso materiale, perché il concorso morale, con ciò intendendosi il determinare o comunque rafforzare la volontà altrui di partecipare a un'associazione per delinquere o di promuoverla o dirigerla o organizzarla, è più generalmente ammesso. Cass. Pen., Sez. I, 18/5/1994, Mattina, Cass. Pen. 1994; in dottrina si veda TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.429.

È bene chiarire fin da subito che il concorso esterno nel delitto non rappresenta un *minus* rispetto alla condotta partecipativa sicché non richiede un canone probatorio meno stringente e, allo stesso tempo, trattandosi di una condotta diversa, non può prescindere dalla prova del contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorterìa criminale, proprio in ragione dell'assenza dell'*affectio societatis* che connota, invece, la partecipazione.¹⁷⁹

La distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorterìa, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale esterno quello dell'*extraneus*, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni.¹⁸⁰

Fatte queste premesse, dalla contesa in esame sono emerse due scuole di pensiero: quella che nega la possibilità di configurare il concorso esterno, altrimenti detta teoria negazionista, e quella che ammette la sua configurabilità.¹⁸¹

La teoria negazionista sostiene che chiunque fornisca un contributo volontario e consapevole all'associazione ne diviene automaticamente partecipe.

Al contrario, la teoria che ammette la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo fa leva proprio sulla formulazione dell'art.416 *bis* per sostenere che la volontà del soggetto di entrare a far parte dell'associazione, come anche la volontà degli altri sodali di accettare l'ingresso del nuovo membro, deve essere desunta da elementi che siano indicativi dell'incontro di volontà e dell'avvenuto inserimento del nuovo membro nella struttura del sodalizio, sempre con l'obiettivo di perseguire gli scopi associativi.¹⁸² Tuttavia, può sicuramente capitare che contributi al sodalizio di particolare e specifica natura vengano apportati da soggetti che non abbiano nessuna intenzione di fare parte

¹⁷⁹ Cass. Pen., Sez. II, 21/10/2022, n.44635, A.A., massima redazionale 2023.

¹⁸⁰ Cass. Pen., Sez. II, 21/9/2020, n.35185, Cangiano Vincenzo, CED Cass., 2020; si veda anche MONTANI E., Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido, cit., p. 83; MONTANI E., *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, cit., p.90.

¹⁸¹ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.99-100.

¹⁸² TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.430 ss.

della realtà associativa e che la stessa li consideri come esterni alla sua struttura.¹⁸³ Tale seconda teoria risulta aver portato a ritenere punibile, in base a quanto stabilito dagli articoli 110 e 416 *bis* del Codice Penale, colui che dall'esterno fornisce, alla vita del sodalizio, un contributo importante e significativo, volto al suo rafforzamento.¹⁸⁴ Le due opposte tesi hanno continuato periodicamente ad alternarsi, nelle decisioni giurisprudenziali, per tutti gli anni Ottanta e i primi anni Novanta. Tutto ciò ha condotto ad un primo intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 1994 (Sentenza Demitry), cui sono seguite altre pronunce sempre delle Sezioni Unite nel 2002 (Sentenza Carnevale) e nel 2005 (Sentenza Mannino).¹⁸⁵

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza Demitry¹⁸⁶ datata 5 Ottobre 1994, per la prima volta, hanno ritenuto configurabile il concorso eventuale in associazione mafiosa, riducendone, tuttavia, in maniera evidente il campo di operatività. Infatti, la Suprema Corte in detta sentenza ha evidenziato che la condotta in questione poteva ritenersi configurabile esclusivamente in situazioni emergenziali nelle quali, allo scopo di mantenere in vita il sodalizio, si rendesse necessario il contributo di un agente esterno particolarmente qualifico.¹⁸⁷ In altri termini, si può affermare che, in detta pronuncia è avvenuto un primo parziale riconoscimento del concorso materiale *ex art.110 c.p.*¹⁸⁸ Tuttavia, dopo una prima fase di accoglimento di tali principi la giurisprudenza ha progressivamente iniziato a discostarsene, al fine soprattutto di perseguire condotte che, seppure estranee alle "situazioni di crisi" siano comunque idonee a rafforzare il vincolo

¹⁸³ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.430; Redazione, *Le Sezioni Unite negano la possibilità di estendere i principi della sentenza della Corte Edu nel caso Contrada ai "fratelli minori"*, in <https://www.diritto.it>, 9/3/2020, p.1-2.

¹⁸⁴ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.432.

¹⁸⁵ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.102-103; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.436.

¹⁸⁶ Cass. Pen., Sez. Unite, 5/10/1994, Demitry, n.16.

¹⁸⁷ GIUGNI I., *Il problema della causalità nel concorso esterno*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017, p.24; RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.102; Redazione, *Le Sezioni Unite negano la possibilità di estendere i principi della sentenza della Corte Edu nel caso Contrada ai "fratelli minori"*, cit., p.1-2; IRACI SARERI A., *Il concorso esterno in associazioni di tipo mafioso*, cit.; CAVIRANI F., *Concorso esterno nel delitto di cui all'art.416 bis c.p.: evoluzione giurisprudenziale*, in <http://www.salvisiuribus.it>, penale, 6 Aprile 2023.

¹⁸⁸ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.437-438.

associativo¹⁸⁹. In ogni caso, si crearono così le basi per un nuovo contrasto giurisprudenziale e per la riproposizione della questione alle Sezioni Unite.¹⁹⁰

A seguito del nuovo contrasto creatosi a seguire della sentenza Demitry, si giunse alla sentenza Carnevale, la quale, rappresenta un momento importante nel percorso giurisprudenziale del tema del concorso esterno. In particolare, la pronuncia in esame si pone in una posizione di continuità con la sentenza Demetry, rispetto alla quale, però, modifica alcune posizioni interpretative.¹⁹¹ Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia Carnevale, datata 30 Ottobre 2002, hanno esposto che: «*Assume la qualità di concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che, priva dell'affectio societatis e non essendo inserita nella struttura associativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, dotato di effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione*»¹⁹². Precisando questo da un lato certamente i giudici di legittimità hanno confermato quanto già precedentemente statuito dalla precedente giurisprudenza, ritenendo assolutamente ammissibile l'ipotesi di concorso in associazione di stampo mafioso ma dall'altro, si va definitivamente ad escludere che il contributo del concorrente debba avere luogo in un momento di crisi della vita dell'associazione. A tal proposito, potremmo dunque concludere che, nella sentenza si evidenzia: in *primis* come il contributo richiesto al concorrente debba essere apprezzato come idoneo a determinare la conservazione o il rafforzamento dell'associazione ed in secondo luogo come sia indifferente che la prestazione dell'agente esterno consista in un'attività continuativa o occasionale, in quanto dovrà essere valutato solo se la prestazione possa ritenersi idonea a conseguire gli obiettivi, per l'appunto di conservazione e rafforzamento del sodalizio. La pronuncia in

¹⁸⁹ Così, alcune pronunce successive permetteranno la configurabilità del concorso esterno anche a prescindere da condizioni "emergenziali" dell'associazione, sempre che il contributo sia causale al mantenimento e rafforzamento del vincolo (Cass. Pen., Sez. II, 15/10/2004, Andreotti, in Foro it., 2006, 114), oppure che le condotte, anche se occasionali, siano accompagnate dalla consapevolezza e volontà di contribuire agli scopi dell'organizzazione (Cass. Pen., Sez. II, 15/10/2004, n.49691, Pg appello Palermo in proc. Andreotti, in Guida al Diritto, 2005, Dossier 2, 69); RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.102.

¹⁹⁰ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.446.

¹⁹¹ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.102; Redazione, *Le Sezioni Unite negano la possibilità di estendere i principi della sentenza della Corte Edu nel caso Contrada ai "fratelli minori"*, cit., p. 2; IRACI SARERI A., *Il concorso esterno in associazioni di tipo mafioso*, cit.; CAVIRANI F., *Concorso esterno nel delitto di cui all'art.416 bis c.p.: evoluzione giurisprudenziale*, cit.

¹⁹² Cass. Pen., Sez. Unite, 30/10/2002, n.22327, Carnevale, in Foro it., 2003.

esame, dunque, stabilisce la non necessità di uno stato patologico dell'associazione, stabilendo implicitamente la configurabilità del concorso anche qualora il contributo sia conferito in condizioni normali e non di emergenza.¹⁹³

La pronuncia del 2002, però, avendo escluso lo stato di emergenza, che era invece un criterio utile a circoscrivere l'applicabilità del concorso, ha conferito all'istituto del concorso esterno una debolezza palese sul piano della causalità.

La sentenza Demitry, infatti, aveva tracciato un nesso di causalità evidente tra il contributo e l'associazione: quest'ultima veniva mantenuta in vita dalla condotta del concorrente.

Facendo riferimento ai generici concetti di "rafforzamento" e "conservazione", la sentenza Carnevale, ha, invece, trascurato l'aspetto della causalità del contributo rispetto all'associazione, allontanando la possibilità di individuare con criteri oggettivi e tassativi la condotta penalmente rilevante ai fini del concorso.

Il concorso eventuale è tornato all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2005 con la sentenza Mannino¹⁹⁴. Uno dei profili che viene ripreso dalla sentenza è proprio quello riguardante l'efficienza causale del contributo prestato dal concorrente esterno tentando di ripristinare una maggiore determinatezza e tassatività sul piano della causalità. Sotto questo aspetto la sentenza Mannino introduce il principio della cd. verifica probatoria *ex post*; la pronuncia afferma che deve potersi desumere *ex post* l'effettivo nesso di causalità tra condotta del concorrente e realizzazione dell'evento, e che tale accertamento deve avvenire con probabilità logica vicina alla certezza e provato oltre ogni ragionevole dubbio, con esclusione, pertanto, di eventuali ipotesi di spiegazioni alternative.¹⁹⁵ Proseguendo la trattazione, le Sezioni Unite, nella sentenza in esame, evidenziano: in primo luogo che la condotta di concorso, *ex* articolo 110 c.p., dev'essere "oggettivamente e soggettivamente collegata" con gli elementi del fatto tipico indicati nei commi primo e secondo dell'art.416 *bis* (vale a dire le condotte di far parte, promuovere, dirigere e organizzare); in secondo luogo che il contributo atipico del concorrente esterno

¹⁹³ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.458ss.; RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.103; GIUGNI I., *Il problema della causalità nel concorso esterno*, cit., p.26; IRACI SARERI A., *Il concorso esterno in associazioni di tipo mafioso*, cit.; CAVIRANI F., *Concorso esterno nel delitto di cui all'art.416 bis c.p.: evoluzione giurisprudenziale*, cit.

¹⁹⁴ Cass. Pen. Sez. Unite, 12/7/2005, Mannino, n.33748.

¹⁹⁵ GIUGNI I., *Il problema della causalità nel concorso esterno*, cit., p.28; IRACI SARERI A., *Il concorso esterno in associazioni di tipo mafioso*, cit.

deve essere diverso ma operare in sinergia con quello dei membri dell'associazione; in terzo luogo che il concorrente esterno deve avere consapevolezza e volontà di interagire con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del medesimo reato.¹⁹⁶ Infine, si precisa che la sentenza Mannino fa propria la definizione di concorrente esterno fornita dalla sentenza Carnevale, individuandolo in «*colui che, essendo privo di affectio societatis, fornisce un concreto specifico, consapevole e volontario contributo, che abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione*».¹⁹⁷

Sulla questione del concorso eventuale è stata chiamata a pronunciarsi anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La vicenda su cui è intervenuta la Corte risulta essere quella legata a Bruno Contrada, il quale venne condannato alla pena di dieci anni di reclusione dal Tribunale di Palermo, con sentenza datata 5 Aprile 1996, per condotte di concorso eventuale in associazione di stampo mafioso commesse tra 1979 e il 1988. La vicenda si è conclusa nel 2007 successivamente alla conferma della condanna da parte della Corte di Cassazione. A seguito di tale sentenza il condannato decise di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale si pronunciò sulla questione in data 14 Aprile 2015¹⁹⁸ ravvisando che la sentenza di condanna pronunciata violava il principio

¹⁹⁶ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.465-466; MONTANI E., *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, cit., p.93

¹⁹⁷ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.467; RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.103; Redazione, *Le Sezioni Unite negano la possibilità di estendere i principi della sentenza della Corte Edu nel caso Contrada ai "fratelli minori"*, cit., p.2-3; CAVIRANI F., *Concorso esterno nel delitto di cui all'art.416 bis c.p.: evoluzione giurisprudenziale*, cit.

¹⁹⁸ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. IV, 14 Aprile 2015, ric. n.66655/13, Contrada c. Italia. In dottrina numerosi i contributi, si veda ad esempio: CIVELLO CONIGLIARO S., *La Corte EDU sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla sentenza Contrada*, nota a Corte EDU, sent. 14 Aprile 2015, Contrada c. Italia, in *Diritto penale contemporaneo*, 4 Maggio 2015; DE FRANCESCO G., *Brevi spunti sul caso Contrada*, in *Cass. Pen.*, 2016, p.12 ss.; DELLA RAGIONE L., *La Corte Edu sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso*, in *Riv. pen.*, 2015, p.331; DONINI M., *Il caso Contrada e la Corte Edu. Responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p.346; ESPOSITO A., *Prime riflessioni critiche sulla sentenza Cedu: "Contrada c. Italia"*, in *Riv. pen.*, 2015, p.681; GIORDANO S.E., *Il concorso esterno al vaglio della Corte edu: prime riflessioni sulla sentenza Contrada c. Italia*, in *Archivio Penale*, 2, Maggio-Agosto 2015; MAGGIO P., *Nella "revisione infinita" del processo Contrada i nodi irrisolti dell'esecuzione delle sentenze Cedu e del concorso esterno nel reato associativo*, in *Cass. pen.*, 2016, 9, p.3432 ss.; MANNA A., *La sentenza Contrada ed i suoi effetti sull'ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?*, in *Dir. pen. cont.*, 4 Ottobre 2016; MILONE S., *La garanzia della legalità tra diritto penale e processo: come assicurare la prevedibilità di un diritto... imprevedibile? Alcuni caveat del caso Contrada*, in <https://www.la legislazione penale.eu>, 7 Gennaio 2016; VIGANÒ F., *Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU*, in *Dir. pen. cont.*, 26 aprile 2016; IRACI SARERI A., *Il concorso esterno in associazioni di tipo mafioso*, cit.

del *nullum crimen, nulla poena sine lege*, esposto dall'articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in quanto, i fatti contestati risultavano essere avvenuti precedentemente alla pronuncia Demitry del 1994.

I primi commenti a questa sentenza dalla Corte di Strasburgo si sono soffermati sul fatto che il reato in questione è stato il risultato di un'evoluzione della giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni '80, consolidatasi solo con la sentenza Demitry del 1994, con la conseguenza che, con riferimento alle condotte realizzate prima di quella data, difettava la prevedibilità, nella prospettiva dell'imputato, della loro possibile rilevanza penale a titolo di concorso esterno. Nonostante l'assunto dell'origine giurisprudenziale del concorso esterno, contenuto nella sentenza europea, avesse senza dubbio alimentato nuovamente il dibattito sull'ammissibilità del concorso esterno¹⁹⁹, sembrava si fosse giunti ad una chiara definizione giurisprudenziale delle condotte: in primis si avrà una condotta tipica di partecipazione del soggetto al sodalizio nel momento in cui esso risulti stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione con un ruolo finalizzato al perseguimento dei fini della medesima; in secondo luogo si avrà una condotta atipica di concorso eventuale nel momento in cui il soggetto agisca dall'esterno con la consapevolezza e volontà di fornire un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione e alla realizzazione, anche parziale, dei suoi obiettivi criminosi.²⁰⁰

Per quanto tutte queste pronunce, effettivamente, abbiano dato un contributo fondamentale al dibattito sul concorso esterno, tuttavia, anche successivamente alle medesime, si sono registrate nuove questioni e posizioni sul tema.

Sono bastate, infatti, ulteriori pronunce delle Sezioni Unite e della Sesta Sezione della Suprema Corte a scardinare le poche certezze interpretative che, a partire dal 1994, si erano raggiunte: basti pensare alle sentenze Chiocchini²⁰¹ (Sezioni Unite, Chiocchini, n.8545/2020) e Pittelli²⁰² (VI Sez. Pittelli, n. 25619/2020) che hanno riesumato il paradigma di concorso esterno definito da Demitry che, con la sentenza Mannino e la successiva giurisprudenza, era stato superato.

¹⁹⁹ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.104-105.

²⁰⁰ TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.435; MONTANI E., *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, cit., p.92.

²⁰¹ Cass. Pen., Sez. Unite, Chiocchini, ud. 19/12/2019, n.8545.

²⁰² Cass. Pen., Sez. VI, Pittelli, ud. 25/6/2020, n.25619.

Ebbene, i due interventi appena citati hanno tracciato il confine tra il concorrente ed il soggetto agente di un reato aggravato dall'agevolazione mafiosa, riferendosi nuovamente alle posizioni della pronuncia Demitry.

La sentenza Chiocchini, in particolare, è intervenuta sulla condotta del concorrente esterno sostenendo che egli fornisce un contributo non tipico all'associazione mafiosa, in condizioni di fibrillazione, ovvero di potenziale crisi della struttura. Tale stato di crisi, secondo la pronuncia in esame, rende necessario l'intervento del concorrente esterno in ordine alla prosecuzione dell'attività associativa. L'elemento che contraddistingue la condotta contributiva è lo stato di necessità in un particolare lasso temporale²⁰³.

La seconda sentenza citata, la pronuncia Pittelli, si pone sulla medesima direzione della Chiocchini, in particolare esplicitando l'ispirazione della propria posizione alla sentenza Demitry. E quindi, mentre la pronuncia Chiocchini aveva riesumato il paradigma del concorso definito da Demitry, senza però farne un esplicito riferimento e facendo sembrare la propria posizione anacronistica e inusuale, la sentenza Pittelli ne evidenzia esplicitamente la provenienza e l'ispirazione.²⁰⁴

La sentenza in esame riesuma il parametro dello stato di fibrillazione poiché, a parer della Corte, esso costituiva il criterio più aderente e proficuo alla soluzione della fattispecie concreta.

In particolare, il ricorrente corrispondeva alla figura del legale che metteva a disposizione del gruppo criminale alcune informazioni strettamente riservate ed inerenti ad una collaborazione con la giustizia. Ebbene, per la decisione della questione, la Sezione VI della Suprema Corte di Cassazione utilizza lo stato di fibrillazione come criterio utile all'apprezzamento della causalità tra il contributo del legale e la prosecuzione

²⁰³ Nello specifico le Sezioni Unite Chiocchini hanno statuito che: «*Quel che caratterizza il concorrente esterno rispetto all'autore dell'illecito aggravato è che solo il primo ha un rapporto effettivo e strutturale con il gruppo, della cui natura e funzione ha una conoscenza complessiva, che gli consente di cogliere l'assoluta funzionalità del proprio intervento, ancorché unico, alla sopravvivenza o vitalità del gruppo*». Le Sezioni Unite hanno poi sostenuto che: «*Elemento differenziale della condotta è l'intervento non tipico dell'attività associativa, ma maturato in condizioni particolari (la c.d. fibrillazione o altrimenti definita situazione di potenziale capacità di crisi della struttura), che rendono ineludibile un intervento esterno, per la prosecuzione dell'attività.*» Infine, concludono statuendo: «*Rispetto allo sviluppo dello scopo sociale l'azione del concorrente esterno si contraddistingue da elementi di atipicità ed al tempo stesso di necessità in quel particolare ambito temporale.*» Sez. Unite, Chiocchini, cit.

²⁰⁴ MAIELLO V., *Il cantiere sempre aperto del concorso esterno*, in Sistema penale, 22 Febbraio 2021, p.3-4.

dell'esistenza dell'associazione. L'intera argomentazione si fonda, infatti, sulla configurabilità del concorso esterno in ragione delle informazioni che il legale aveva conferito all'organizzazione e che risultavano necessarie al fine di consentire una maggior cognizione della situazione ed una miglior ponderazione delle successive determinazioni da parte degli associati²⁰⁵. In altri termini, il contributo fornito dal legale, consistente nella messa a disposizione delle informazioni inerenti a dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, venne ritenuto idoneo a garantire la prosecuzione 'al sicuro' dell'attività associativa.

La riapparizione delle posizioni Demitry nelle sentenze appena citate, hanno, ovviamente, avuto un'incidenza sulla discussa questione del concorso esterno riaprendo delle questioni già debolmente chiuse: la sentenza Chiocchini, arrendendosi al piano dell'enunciazione del principio di diritto, e la sentenza Pittelli ritagliandone uno spazio di applicazione e facendone *ratio* nella decisione sulla *res iudicanda*.

Tuttavia, l'omogeneità delle due pronunce è solo apparente: secondo quanto emerge nella sentenza Chiocchini senza lo stato di emergenza associativa non vi è spazio per configurare il titolo criminoso, essendo quel requisito presupposto e limite del tipo giurisprudenziale di concorso in associazione; secondo quanto emerge nella sentenza Pittelli, invece, quell'elemento specializza, ma non fonda, la figura, valendo a identificare il polo 'a valle' della relazione causale che, ove positivamente verificata, realizza la fattispecie.

Questa chiara reciproca eterogeneità non ha fatto altro che rafforzare la dimensione problematica della questione, mettendo in discussione le poche certezze che si erano consolidate nel corso del tempo, si era infatti creato un groviglio di interpretazioni che certamente erano ben lontane dalla tanto auspicata ed auspicabile certezza del diritto.

La confusione e l'incertezza che regnava in tema di concorso esterno era la palese dimostrazione di quanto il cantiere sul tema fosse e sia ancora aperto.²⁰⁶

²⁰⁵ Nello specifico la Corte sostenne che le informazioni strettamente riservate che il legale consegnò all'associazione avevano lo scopo di «consentire agli organi dell'associazione di valutare con miglior cognizione di causa la situazione, onde trarne elementi di giudizio, ai fini delle conseguenti determinazioni.» I giudici di legittimità, inoltre, ritenevano che quelle informazioni fossero idonee ad «attenuare quella criticità e dunque di incidere sull'esistenza e operatività del sodalizio, sia che si trattasse di acquisire informazioni allarmanti sia per converso che potessero acquisirsi rassicurazioni sul conto dei sodali». Sez. VI, Pittelli, cit.

²⁰⁶ MAIELLO V., *Il cantiere sempre aperto del concorso esterno*, cit., p.5 ss.

A riprova di ciò, con una interessante pronuncia²⁰⁷, la prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della controversa ammissibilità del concorso esterno in associazione mafiosa, ex art. 416 bis del c.p. che, grazie a tale intervento, ad oggi può vantare di conoscere alcuni punti fermi.

Innanzitutto, circa la sua ammissibilità: secondo la tesi c.d. plurisoggettiva eventuale, ex art. 110 del c.p. è suscettibile di combinarsi anche con i reati plurisoggettivi propri dando vita ad una nuova fattispecie di evento e causalmente orientata.

Circa il *discrimen* tra l'*intraneus* ed il concorrente ex art.110 c.p., la giurisprudenza ormai ha chiarito che assume la qualità *extraneus* nel reato di associazione di stampo mafioso la persona che «*priva dell'affectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima*». Viceversa, il cd. partecipe al sodalizio mafioso è dotato dell'*affectio societatis* e dunque è stabilmente inserito nella gerarchia del consorzio criminale.²⁰⁸

Il *discrimen* tra le due figure si traduce anche in un diverso “ruolo processuale”: per il partecipe occorre un indicatore processuale che testimoni l’avvenuto inserimento del soggetto nel sodalizio criminale con tendenziale stabilità; per il concorrente esterno il modello di accertamento è invece agganciato ad un paradigma causalmente orientato e presuppone da un lato la consapevolezza del mancato inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro la presenza di una condotta empiricamente capace di realizzare un incremento tangibile circa l’esistenza e permanenza/rafforzamento della associazione.²⁰⁹

²⁰⁷ Cass. Pen., Sez. I, ud. 7/12/2022, n.49744.

²⁰⁸ Cass. Pen., Sez. VI, 6/4/2005, n.19359, Pg appello Palermo in proc. Marasa, Guida al diritto, 2005; Cass. Pen., Sez. Unite, 12/7/2005, n.33748, Mannino, in Riv. Pen., 2006, 743; in dottrina si veda CAVIRANI F., *Concorso esterno nel delitto di cui all'art.416 bis c.p.: evoluzione giurisprudenziale*, cit.

²⁰⁹ CAVIRANI F., *Concorso esterno nel delitto di cui all'art.416 bis c.p.: evoluzione giurisprudenziale*, cit.

5.1. Forme di contiguità alla mafia

Diversi sono gli ambiti in cui si manifestano forme di contiguità all'associazione mafiosa²¹⁰ ma di spiccata rilevanza viene riconosciuta la figura dell'imprenditore, dell'uomo politico, del magistrato e del professionista.²¹¹

La figura dell'imprenditore rileva per la distinzione che emerge tra la figura dell'"imprenditore colluso" con la mafia, che viene ritenuto partecipe all'organizzazione, e dell'"imprenditore strumentale", il cui patto con la cosca è limitato nel tempo e definito nei contenuti.²¹²

In particolare, la giurisprudenza ha affermato che ad integrare il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso è la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della *affectio societatis*, instauri con l'organizzazione mafiosa un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità²¹³. Si è inoltre ritenuto concorrente esterno l'imprenditore che, nell'adoperarsi per l'acquisto dell'appalto di un'opera pubblica, avvii rapporti con i sodalizi mafiosi, con lo scopo di rimuovere preventivamente gli ostacoli di carattere estorsivo all'esecuzione dei lavori, accollandosi un costo concordato sulla base di una sorta di patto di protezione o accordo di non conflittualità.

Altra categoria di considerevole importanza è riconosciuta nella figura dell'uomo politico, tenendo comunque ben distinte le ipotesi di concorso esterno rispetto a quelle ricadenti nella fattispecie di scambio politico elettorale mafioso di cui all'art.416 *ter* c.p.²¹⁴

In particolare, in giurisprudenza è configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso solo sulla base del semplice accordo tra il politico e l'associazione, a fronte del quale il primo prometta favori in cambio dell'appoggio del secondo; risponde così di concorso esterno il candidato che, in cambio dell'appoggio del

²¹⁰ Con l'espressione "contiguità mafiosa" si fa riferimento in generale alle multiformi relazioni che intercorrono fra le organizzazioni criminali di tipo mafioso e l'ambiente sociale in cui esse operano.

²¹¹ MONTANI E., *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, cit., p.91.

²¹² RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.105; per un approfondimento in tema si veda MONTANI E., *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, cit., p. da 97 a 99.

²¹³ Cass. Pen., Sez. I, 16/11/2021, n.47054, Coppola Andrea, CED Cass., 2021.

²¹⁴ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.105.

sodalizio nella competizione elettorale, s'impegni ad attivarsi una volta eletto a favore dell'associazione, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: gli impegni assunti dal politico, abbiano il carattere della serietà e della concretezza e all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.²¹⁵

Le condotte inquadrare come concorso esterno hanno coinvolto anche la magistratura, a tal proposito le Sezioni Unite hanno stabilito che, per il profilarsi del concorso, vi deve essere l'esito favorevole del processo all'associazione nel caso in cui il giudice imputato abbia realizzato un intervento isolato sullo stesso, mentre, nel caso di reiterati e multipli interventi, tale requisito non viene richiesto, dal momento che è proprio nella reiterata e costante attività di ingerenza che va ravvisata l'idoneità del contributo prestatore dall'*extraneus*.²¹⁶

Da ultimo, la prassi giurisprudenziale si è concentrata anche sugli intrecci tra mafia e professionisti non ravvisando il concorso esterno ove le condotte non siano ripetute nel tempo, ma rimangano isolate oppure appartengano alla fisiologia dell'attività prestata dal professionista.²¹⁷

6. Consumazione e tentativo

Il reato di associazione mafiosa, in quanto delitto associativo, è un reato permanente che si consuma nel momento in cui nasce un sodalizio concretamente idoneo a turbare l'ordine pubblico.²¹⁸

In un'associazione di stampo mafioso, il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua exteriorizzazione quale forma di condotta positiva ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili a uno

²¹⁵ Cass. Pen., Sez. Unite, 2005, n.33748, cit.

²¹⁶ Cass. Pen., Sez. Unite, 2002, n.22327, cit.

²¹⁷ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.106.

²¹⁸ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.95; COPPOLINO F., *Affiliazione con modalità rituali e partecipazione all'associazione mafiosa c.d. storica*, in <https://www.altalex.com>, 2/3/2021.

o più soggetti²¹⁹. A tal proposito va precisato che, la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non deve necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia e violenza da parte dell'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fanno riferimento, potendosi desumere anche dal compimento di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi dell'esistenza della fama negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze idonee a dimostrare la capacità del sodalizio, o di coloro che ad essa si richiamano, di incutere timore o dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica²²⁰.

La consumazione del reato permane sino allo scioglimento del sodalizio oppure sino all'arresto dei consociati²²¹ o al momento della commissione dell'ultimo reato da parte degli stessi con susseguente venir meno del sodalizio e del vincolo associativo²²² o, infine, nel momento in cui la consorterìa si sia ridotta ad un numero inferiore a quello legale²²³. Per quanto concerne il singolo partecipe, invece, la condotta criminosa cessa quando vi sia il recesso volontario del soggetto da accertarsi caso per caso²²⁴, o la sua estromissione dall'associazione da parte degli altri affiliati²²⁵ e, affinché un fatto estraneo all'autore possa eguagliare il suo recesso, interrompendo dunque lo stato di consumazione in corso, è essenziale che esso abbia la capacità di determinare la cessazione della condotta punibile

²¹⁹ Cass. Pen., Sez. II, 24/4/2012, n.31512; Cass. Pen., Sez. VI, 16/9/2015, n.50064, Barba, CED Cass., 2015; DE SIENA F. e MALERBA E., *Art. 416-bis c.p. e "metodo mafioso": l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991*, in <https://www.diritto.it>, 13/4/2017, p.1-2.

²²⁰ In motivazione la Corte ha aggiunto che la violenza e la minaccia rivestono natura strumentale rispetto alla forza di intimidazione e ne costituiscono un accessorio eventuale, sotteso, diffuso e percepibile. Cass. Pen., Sez. VI, 12/10/2017, n.28212, Barallo, CED Cass., 2018.

²²¹ Con specifico riferimento a tale aspetto va precisato che l'arresto o l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un affiliato non costituisce causa automatica di cessazione del vincolo associativo ma si dovrà accertare, caso per caso, se le vicende processuali del soggetto imputato abbiano determinato o meno la risoluzione del legame associativo. Cass. Pen., Sez. II, 13/11/2013, n.8027, P.G., Panzega, CED Cass., 2014.

²²² Cass. Pen., 13/6/1987, Abbate, in Riv. Pen., 1988; LEINERI G., *Associazione per delinquere*, in <https://www.treccani.it>, 2012.

²²³ Cass. Pen., Sez. I, 21/4/1986, n.1799, Benigno, in Giur. It., 1988; LEINERI G., *Associazione per delinquere*, cit.

²²⁴ L'accertamento dovrà avvenire in virtù di condotta esplicita, coerente ed univoca e non in base ad elementi indiziari di valenza incerta, come quelli dell'età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento di residenza in un luogo in cui si ipotizza non essere operante un'associazione criminale di tipo mafioso. Cass. Pen., Sez. VI, 21/5/1998, n.3089, Caruana, Cass. Pen., 2000; LEINERI G., *Associazione per delinquere*, cit.

²²⁵ RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, cit., p.96; LEINERI G., *Associazione per delinquere*, cit.

e, quindi, di rendere impossibile la partecipazione del singolo alla vita dell'ente e alla realizzazione dei suoi scopi²²⁶.

In giurisprudenza, infine, è esclusa la configurabilità del reato di tentata costituzione di associazione di tipo mafioso²²⁷, poiché *«l'avvalersi del metodo della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo integra un elemento essenziale della fattispecie, il quale va accertato in concreto e non può rimanere un dato meramente intenzionale, come nel reato tentato»*.²²⁸

²²⁶ Cass. Pen., Sez. I, 21/4/1986, n.1799, cit.

²²⁷ Cass. Pen., Sez. VI, 9/10/2014, n.4294, P.G., Chen, CED Cass., 2015: *«Non è configurabile il tentativo con riferimento ai diritti di partecipazione, promozione, direzione o organizzazione di un'associazione per delinquere in fase di costituzione, ma non ancora costituita. Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato di tentata costituzione di un'associazione di tipo mafioso»*; in dottrina TONA G., I reati associativi e di contiguità, in Trattato di diritto penale, a cura di Cadoppi, A., Canestrari. S., Manna A. e Papa M., pt. spec., III, Torino, 2008, p.1081; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.138. È tuttavia il caso di aggiungere che tale esclusione è prevista salva l'ipotesi, piuttosto scolastica e teorica, di un soggetto che compia atti idonei diretti in modo non equivoco ad entrare a far parte del sodalizio mafioso, e non vi riesca per ragioni indipendenti dalla sua volontà; a parte questo caso, deve ritenersi che il tentativo non sia altrimenti configurabile. TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p.395. In senso analogo, SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, 1993, cit., p.130 ss., il quale sottolinea, peraltro, l'opportunità di *«andare molto cauti nel valutare l'idoneità e l'inequivocabilità degli atti posti in essere dal soggetto nel tentativo di entrare a far parte dell'associazione»*.

²²⁸ Cass. Pen., Sez. VI, 2014, n.4294, cit., p.13 della motivazione.

Capitolo III

La donna e la criminalità organizzata

1. Lo stereotipo del ruolo della donna all'interno delle organizzazioni criminali

In termini generali, la criminalità organizzata è caratterizzata dall'essere immobilista e tradizionale, per cui, l'analisi del ruolo femminile all'interno della criminalità organizzata è importante perché per molto tempo, come abbiamo avuto modo di vedere, è prevalsa l'idea che le donne fossero estranee all'attività criminale e, di deducibile conseguenza, all'attività criminale organizzata.¹

La mafia da sempre ha posseduto poche regole non scritte, cui nessuno fino a pochi decenni fa poteva contravvenire; prima fra tutte era quella per cui la mafia era da considerarsi un'organizzazione patriarcale di cui le donne non potevano far parte in nessun modo e a nessun titolo. Gli uomini d'onore hanno sempre diffidato delle donne, esse non dovevano sapere niente delle loro attività perché ritenute incapaci di aderire sempre e comunque alla regola dell'omertà; sono sempre stati molto attenti a cosa confidavano alle loro donne perché esse potevano, se colpite negli affetti più cari, trasgredire il patto del silenzio. Inoltre, l'uomo ha sempre cercato di tenere lontane le proprie donne dalla vita della cosca sia per proteggerle e sia, e forse soprattutto, per salvaguardare altri uomini d'onore poiché confidarsi con una donna significava automaticamente tradire altri affiliati.²

Così, il compito della donna si sostanzialmente limitava e doveva limitarsi alla funzione di rafforzare la struttura socioculturale del sistema mafioso attraverso: l'educazione dei figli al metodo

¹ NUNEZ PAZ M. A., *“La donna” delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.21; Precisamente i primi studi direttamente incentrati sulla partecipazione femminile ad organizzazioni criminali di tipo mafioso sono comparsi solo negli anni '90. PEPÈ G., *La partecipazione delle donne alle associazioni a delinquere*, cit., p.81. Si segnalano inoltre i libri MADEO L., *Donne di mafia. Vittime. Complici. Protagoniste*, Miraggi, Torino, 2020 e DINO A. e MODICA G., *che c'entriamo noi. Racconti di donne, mafie e contaminazioni*, Mimesis ed., 2022 che raccontano diverse storie di mafia dal punto di vista delle donne che le hanno vissute.

² DE LEO G. e SCALIO M., *Ruoli e funzioni delle donne nel sistema mafioso: aspetti psicosociali*, cit., p.319-320. DI MARIA F. e LO VERSO G., *La donna nelle organizzazioni mafiose*, in *Donne e mafie, il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, cit., p.96.

mafioso incoraggiandoli alla vendetta, la difesa della reputazione criminale dei propri uomini e la pattuizione di alleanze matrimoniali tra famiglie.³

Tra queste, poi, è possibile discernere quelle che sono le funzioni passive e le funzioni attive svolte dalla donna.

Tra le funzioni passive si annoverano l'essere una garanzia della reputazione maschile, ovvero della sua rispettabilità ed onorabilità che ne garantisce agli uomini reputazione e affiliazione formale alla mafia, e l'essere merce di scambio nelle politiche matrimoniali, ovvero attraverso il matrimonio cd. portato è possibile stabilire alleanza tra famiglie criminali diverse, garantendo la possibilità di far carriera.⁴

Per quanto attiene la prima di queste due funzioni, alla donna si chiede un comportamento sessuale corretto, la verginità prima delle nozze e la castità dopo; il divieto assoluto per la donna di commettere adulterio non può essere violato poiché, in caso contrario, si metterebbe a repentaglio il prestigio e l'onore su cui si basa il potere dell'uomo mafioso. Anche l'uomo, per parte sua, dovrebbe rispettare la regola della castità⁵ ma nella pratica le deroghe a questo principio sono moltissime, infatti, nella realtà un mafioso viene circondato spesso da una o più amanti.

L'uomo stesso, inoltre, deve proteggere la sua donna da qualsiasi corteggiamento esterno, chi osa corteggiare una donna sposata, fidanzata o promessa a un boss va incontro a importanti ritorsioni, arrivando persino alla morte stessa. Questo perché una buona forma di protezione garantisce un livello di rispetto più saldo, l'importanza della donna fedele è data dal fatto che il totale possesso della propria donna facilita la traduzione in signoria sul territorio; solo l'uomo d'onore che si dimostra capace di un totale comando sulla

³ SIEBERT R., *Donne di mafia: affermazione di uno pseudo-soggetto femminile*, in *Donne e mafie, il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, Palermo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003, p.22; nello stesso senso DINO A., *Dominio simbolico e potere agito: ruoli femminili dentro le organizzazioni criminali*, in *Donne e mafie, il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, cit., p.74.

⁴ PASCULLI A., *Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese»*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. III, n.2, Maggio-Agosto 2009, p.81-82; NUNEZ PAZ M. A., *“La donna” delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.22; FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, in <http://www.salvisjuribus.it>, Penale, 20 Luglio 2020.

⁵ Le ragioni per cui l'uomo dovrebbe rispettare questa regola sono per lo più strumentali: da un lato c'è la necessità di tutelare la stabilità della propria famiglia di sangue, dall'altro le donne sono per l'appunto considerate inaffidabili quindi più amanti un mafioso ha, più corre il rischio di una fuga di notizie e informazioni segrete.

propria famiglia di sangue e sui membri di diritto di vita e di morte potrà essere in grado di imporre in modo efficace il proprio potere sul territorio.⁶

Con riguardo invece alla seconda funzione in esame, gli scambi matrimoniali non servono solamente ad aumentare il potere degli uomini d'onore attraverso la tessitura di alleanze con altri clan ma possono servire anche come freno ai conflitti e prevenzione delle faide. Le alleanze matrimoniali possono permettere anche l'espansione internazionale dell'organizzazione mafiosa attraverso legami da una parte all'altra del mondo: sono funzionali agli scambi transnazionali e alla presenza di persone di fiducia o di basi logistiche anche in luoghi lontani dal clan.

Prima tra le funzioni attive, invece, è la trasmissione del codice culturale mafioso, attraverso il nucleo essenziale dei suoi fondamenti ovvero omertà, onore e vendetta; sono le donne a crescere i figli in base ai valori della mafia, anche perché, in assenza del padre perché impegnato attivamente nella organizzazione, o latitante, o detenuto, spetta alla madre trasmettere il modello maschile.⁷ Da questa linea di ragionamento si può dedurre un'ulteriore impostazione, ossia il vincolo che può svilupparsi fra madre e figlio maschio. Esso può tradursi nel potere della madre di influire nelle decisioni dell'organizzazione attraverso la discendenza maschile, come una strategia di autodifesa indirizzata a garantirne la sopravvivenza in un mondo spiccatamente patriarcale. Inoltre, la madre ha una rilevante funzione legittimatrice delle attività delittuose dei figli, impedendone i rimpianti e, in occasioni, rafforzandone la tendenza a delinquere.⁸

Per quanto riguarda le figlie femmine, invece, è essenziale che le madri trasmettano loro il modello di subordinazione femminile all'autorità maschile, insegnando loro ad essere passive e ad ascoltare e seguire l'uomo in tutto e per tutto, in modo che sia chiaro che il loro destino sarà controllato dagli uomini di famiglia, interiorizzando in questo modo quella che viene definita la cd. "legge del Padre"; quest'ultime impareranno a partecipare al potere solo nelle vesti di madri di famiglia e al prezzo della negazione di sé come donne.⁹

⁶ SIEBERT R., *Le donne di mafia. Alcune ipotesi interpretative*, cit., p.301-302-303.

⁷ PASCULLI A., *Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese»*, cit., p.81-82; NUNEZ PAZ M. A., *"La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.22; FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

⁸ NUNEZ PAZ M. A., *"La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.22.

⁹ INGRASCÌ O., *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori ed., Milano, 2007, p.16.

In secondo luogo, si pone l'attivo compito femminile di istigazione alla vendetta poiché, nel contesto mafioso, la giustizia personale ha luogo al posto della giustizia istituzionale, ritenuta inefficace, e consente di riparare il torto subito, estinguendo la vergogna e compensando l'onore ferito. È, infatti, la donna che, nel momento in cui sia stato subito un torto, sollecita gli uomini, mariti e figli a tutelare l'onore della famiglia per ripristinare l'equilibrio violato. Al concetto di vendetta sono dunque collegati quelli di onore e vergogna: non vendicare l'onore offeso vuol dire essere vigliacchi, deboli e portarsi dietro un forte senso di vergogna. L'attesa di una vendetta che non arriva può essere addirittura il motivo che spinge una moglie/madre/compagna a collaborare con la giustizia ed ecco perché la donna chiedendo vendetta sarà rispettata anche se non fa parte dell'organizzazione stessa.¹⁰

Secondo gli apporti della teoria criminologica dell'associazione differenziale¹¹, la responsabilità della donna, nelle vesti di madre, di inculcare valori, costumi e principi

¹⁰ PASCULLI A., *Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese»*, cit., p.82; PUGLISI A., *Donne, mafia e antimafia*, DG ed., Trapani, 2005; FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

¹¹ Sviluppatore della teoria dell'associazione differenziale fu il criminologo statunitense Edwin Sutherland (1883-1950). Egli sviluppò tale teoria nel 1939 (SUTHERLAND E., *Principles of Criminology*, Lippincott, Philadelphia, Pa., 1939) per poi arrivare ad un'elaborazione più completa nel 1947 (SUTHERLAND E., *Principles of Criminology*, Lippincott, Philadelphia, Pa., 1947). In questi suoi scritti, Sutherland, aveva l'obiettivo di spiegare come i criminali arrivassero a commettere atti devianti o crimini. La teoria dell'associazione differenziale è una teoria criminologica che considera gli atti criminali come comportamenti appresi; infatti, il comportamento criminale è appreso all'interno di un determinato ambiente sociale, la differenza tra comportamento conforme e comportamento deviante starebbe dunque in "cosa" si apprende e non nelle modalità di apprendimento. Sutherland, in particolare con la sua opera del 1947, ha riassunto i principi della teoria delle associazioni differenziali in nove punti: 1. Tutti i comportamenti criminali vengono appresi; 2. Il comportamento criminale viene appreso attraverso le interazioni con gli altri, mediante un processo di comunicazione; 3. La maggior parte dell'apprendimento del comportamento criminale avviene in gruppi e relazioni personali intime; 4. Il processo di apprendimento del comportamento criminale può includere l'apprendimento delle tecniche per mettere in atto il comportamento, nonché i motivi e le razionalizzazioni che giustificerebbero l'attività criminale e gli atteggiamenti necessari per orientare un individuo verso tale attività; 5. La direzione dei motivi e delle spinte al comportamento criminale viene appresa attraverso l'interpretazione delle norme e dei codici di condotta della propria area geografica come favorevoli o sfavorevoli; 6. Quando il numero di interpretazioni favorevoli che supportano la violazione della legge supera le interpretazioni sfavorevoli che non lo fanno, un individuo sceglierà di diventare un criminale; 7. Le associazioni differenziali non sono uguali, ma possono variare in frequenza, intensità, priorità e durata; 8. Il processo di apprendimento dei comportamenti criminali attraverso le interazioni con gli altri si basa sugli stessi meccanismi utilizzati per apprendere qualsiasi altro comportamento; 9. Il comportamento criminale potrebbe essere un'espressione di bisogni e valori generalizzati, ma non spiegano il comportamento perché il comportamento non criminale esprime gli stessi bisogni e valori. La teoria dell'associazione differenziale è stata un punto di svolta nel campo della criminologia. Tuttavia, è stata anche oggetto di forti critiche per non aver tenuto conto delle differenze individuali e del modo in cui la personalità degli individui può interagire con il proprio ambiente per creare risultati inaspettati.

indirizzati a rafforzare l'identità dei membri dell'organizzazione criminale, è complementare all'apprendimento culturale-criminale. In questo senso, l'atteggiamento criminale si impara nello stesso modo in cui si imparano tutte le altre modalità di condotta sociali.¹²

In questo scenario la donna perde di consistenza individuale per mantenere invece uno spessore simbolico, tuttavia, la stessa ha potuto, assumendo il ruolo di 'donna di mafia', trarre dei benefici sia di ordine materiale, quali possono essere il denaro o i beni di consumo, sia di ordine sociale in quanto, appartenere ad un sistema familiare di rispetto consente di godere di potere, considerazione e identità sociale anche se negativa.¹³

Di fronte a queste tradizionali funzioni che hanno da sempre connotato il ruolo della donna, dando luogo allo stereotipo secondo cui essa era rilegata a una serie di compiti secondari all'interno dell'organizzazione criminale (anche se non per questo meno influenti), successivamente le donne hanno assunto nuovi ruoli e responsabilità nell'ambito della delinquenza organizzata¹⁴. La questione è, quindi, conoscere le ragioni che hanno portato ad un mutamento di ruoli.¹⁵

2. La nuova forma di partecipazione della donna nella criminalità organizzata

La novità di partecipazione femminile in questo tipo di delinquenza è dovuta a due processi di trasformazione: uno esterno al sistema mafioso ed uno intrinseco alla mafia stessa.

Per quanto attiene al primo, nel corso degli ultimi decenni, i cambiamenti del ruolo delle donne in ambito generale hanno condotto, indirettamente, ad un cambiamento delle loro forme di devianza e delinquenza rivoluzionando di per sé il ruolo della donna in quanto tale e le sue aspettative; la concezione della donna debole, sottomessa, inferiore è, dunque, sempre meno corrispondente alla realtà. Generazioni di donne con un grado di istruzione elevato e con una maggiore libertà hanno fatto delineare ai criminologi, nel corso degli

¹² NUNEZ PAZ M. A., *"La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.21-22.

¹³ DE LEO G. e SCALIO M., *Ruoli e funzioni delle donne nel sistema mafioso: aspetti psicosociali*, cit., p.320-321.

¹⁴ BARTHOLINI I., *Donne autrici o vittime di reato? Un'indagine sull'efficacia delle misure alternative nei percorsi di recupero delle detenute nel contesto agrigentino*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. IX, n.2, Maggio-Agosto 2015, p.34.

¹⁵ NUNEZ PAZ M. A., *"La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.22.

anni, un nuovo profilo criminale femminile; la donna non solo è riuscita a divenire parte delle organizzazioni criminali, ma è passata dall'essere coinvolta solo occasionalmente all'aver legami sempre più stretti, ricoprendo spesso posizioni apicali all'interno di esse. L'altro fattore che deve essere preso in considerazione in questo cambiamento è costituito dai mutamenti interni alla struttura organizzativa e dall'allargamento delle attività criminali in termini qualitativi, quantitativi e geografici, come la tendenza delle organizzazioni criminali alla transnazionalità, all'interno della quale rientrano l'espansione del narcotraffico ed il riciclaggio dei beni illeciti, e ancora, più in generale, il bisogno di applicare nuove azioni dinanzi alle minacce di repressione subite dai membri delle organizzazioni criminali da parte della forza pubblica, con conseguente incremento del "personale" in servizio.

È possibile, dunque, intravedere una nuova prospettiva che richiede la decostruzione dello stereotipo della donna delinquente per poter così accertare correttamente l'odierna realtà criminale femminile.¹⁶

Le attività criminali in cui viene ad essere protagonista la donna di mafia, infatti, ad oggi in nulla si differenziano dalle condotte di vera e propria partecipazione all'associazione *ex art. 416 bis c.p.*

La sua condotta di partecipazione può considerarsi penalmente rilevante sia sotto il profilo causale, come manifestazione evidente di contributo, consapevolmente prodotto, recato alla vita o al rafforzamento dell'associazione, sia sotto il profilo organizzativo, attraverso l'oggettivo inserimento del soggetto nella realtà associativa, ritenendo superflua la dimostrazione del ruolo specifico rivestito. Il genere femminile entra a far parte dell'associazione.¹⁷ Ad attestazione di quanto appena detto va riconosciuto che nel valutare la sussistenza degli estremi del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nei comportamenti tenuti da donne sposate con capi mafiosi, il giudice non deve lasciarsi condizionare da asserite massime d'esperienza, che raccontano dell'impossibilità per una donna di affiliarsi all'organizzazione mafiosa, al contrario deve verificare se tali

¹⁶ NUNEZ PAZ M. A., *“La donna” delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.22-23; PASCULLI A., *Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese»*, cit., p.83; FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

¹⁷ PASCULLI A., *Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese»*, cit., p.85.

comportamenti siano o meno espressione di inserimento nell'organizzazione criminale e funzionali ai suoi scopi al pari di quanto richiesto dalla fattispecie incriminatrice.¹⁸

Va comunque precisato che, per quanto la concezione di donna possa essersi evoluta, i modelli di criminalità femminile (tradizionale e moderno) sono comunque destinati a convivere ed è sempre necessario, nei confronti del caso concreto, prendere in considerazione i condizionamenti sociali e culturali che influiscono sulla delinquenza organizzata.¹⁹

È da precisare, infatti, che nonostante la donna di mafia con il tempo è sempre meno rilegata ai margini, presenta anche aspetti di vittimizzazione. Il riferimento è a quelle donne, sia estranee sia interne alla famiglia mafiosa, che vengono sfruttate dalle associazioni mafiose per soddisfare gli interessi dell'organizzazione stessa e quelle donne nate e cresciute in famiglie mafiose che, nonostante arrivino a ricoprire ruoli di comando, continuano comunque ad essere sottoposte ai maschi della famiglia (padri, mariti, fratelli), anche sul piano delle scelte che riguardano la sfera personale. Sia il diretto coinvolgimento negli affari criminali (come corrieri della droga, spacciatrici) sia l'attribuzione del potere di comando (cioè la donna si pone alla guida del clan, si configura come lady boss) rispondono alla logica secondo cui l'uomo utilizza le donne nel mercato criminale quando gli servono perché indispensabili alle attività illecite maschili in quanto l'adempimento dei loro incarichi è unicamente funzionale agli interessi dell'organizzazione.²⁰ Sulla scorta di questo ragionamento, è interessante notare come nella mafia l'entrata delle donne nelle attività criminali abbia comportato dei vantaggi sostanziali proprio al sistema maschile anziché alle donne stesse.²¹

¹⁸ Cass. Pen., Sez. I, 26/5/1999, Mammoliti, in Foro It., 2000; FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, cit., p.14.

¹⁹ NUNEZ PAZ M. A., *“La donna” delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.23.

²⁰ FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

²¹ INGRASCÌ O., *Il potere delle donne nella mafia siciliana tra dinamiche organizzative e processi di soggettivazione-assoggettamento*, in *Sociologica del Diritto*, Franco Angeli, Marzo 2022, p.126.

3. Il ruolo della donna parte di un'organizzazione criminale

Negli ultimi anni si è registrato un incremento della partecipazione femminile alla criminalità organizzata, è il caso di donne fedeli al contesto mafioso di appartenenza oppure, al contrario ribelli e collaboratrici di giustizia.²² In particolare, le donne svolgono all'interno della criminalità organizzata delle funzioni legate alla logistica, sono loro ad essere le regine della vita quotidiana; è a loro, ad esempio, che viene riconosciuta la funzione di nascondere droga, armi, o qualsivoglia elemento che possa collegarsi alla cosca, accogliere a casa loro membri dell'organizzazione ricercati dallo Stato o semplicemente ospitare riunioni dell'organizzazione stessa.²³

Di seguito verranno dunque analizzate più nel dettaglio le principali funzioni svolte dalle donne parti di un'organizzazione criminale, con particolare riferimento al narco traffico, ai reati di tipo economico- finanziario, all'ottenimento di informazioni e alla gestione del potere.

a) Nel narcotraffico

Con l'avvio del traffico della droga la donna acquista un ruolo attivo e funzionale, fungendo da corriere, mestiere particolarmente adatto alle donne che possono nascondere con facilità le confezioni di stupefacenti simulando gravidanze o arrotondando seni e fianchi; tra queste, poi, si distinguono le donne assunte da quelle non dipendenti, le quali svolgono solo lavori sporadici e non fanno parte dell'organizzazione.²⁴ Oppure nel narcotraffico, le donne ricoprono spesso anche il ruolo di venditrici.

È, infatti, opportuno ricordare come alcune attività minori legate al traffico di droghe si possano realizzare da casa, adattandosi alla perfezione ai lavori tradizionalmente attribuiti alle donne in un contesto patriarcale (si pensi alla preparazione dei dosaggi, alla divisione e all'impacchettamento, oppure alla vendita o alla distribuzione, specie al dettaglio e all'interno di una rete domestica o comunitaria).²⁵

²² BARTHOLINI I., *Donne autrici o vittime di reato? Un'indagine sull'efficacia delle misure alternative nei percorsi di recupero delle detenute nel contesto agrigentino*, cit., p.34.

²³ NUNEZ PAZ M. A., *“La donna” delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.24; PEPÈ G., *La partecipazione delle donne alle associazioni a delinquere*, cit., p.89.

²⁴ PASCULLI A., *Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese»*, cit., p.84.

²⁵ NUNEZ PAZ M. A., *“La donna” delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.23.

Le donne sono considerate più fidate e meno controllate dalla polizia ed è proprio questo fattore di insospettabilità ad essere preminente nell'assoldare figure di sesso femminile.

La mafia, dunque, approfittando delle situazioni di disagio economico ed ambientale in determinate zone territoriali, assolda ai propri fini espansionistico-criminali fasce della popolazione cd. deboli, come le donne.

Le donne coinvolte nel narcotraffico, infatti, sono per lo più donne che provengono da contesti di marginalizzazione sociale, che hanno un elevato numero di figli da mantenere e che faticano ad arrivare a fine mese. Queste accettano, così, di entrare in traffici illeciti sia per provvedere alla propria famiglia che per soddisfare il desiderio di raggiungere mete consumistiche proposte dalla società.

In tale contesto, le 'signore' della droga rivendicano così l'emancipazione sociale, che consente loro di guadagnare e di far belle le proprie case.²⁶

Il loro agire deve dunque essere letto attraverso la combinazione di due teorie sociologiche della devianza: la teoria della marginalizzazione e la teoria dell'anomia di Merton.²⁷

Per quanto attiene alla prima teoria, la nozione di marginalità sociale riflette l'idea che l'organizzazione della società sia fondata non solo sulla disuguaglianza riguardo all'accesso alle ricompense sociali o sulla gerarchizzazione delle posizioni sociali, ma anche sull'esistenza di gradi diversi di integrazione sociale. È un soggetto marginale chi è distante dal centro del sistema sociale cui appartiene ed è prossimo ai confini che separano tale sistema dall'ambiente. La marginalità può essere considerata come una delle posizioni intermedie di una scala che vede ai suoi estremi le due figure opposte dell'integrato e dell'escluso.²⁸

²⁶ PASCULLI A., *Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese»*, cit., p.84.

²⁷ FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

²⁸ Proprio perché si colloca lungo l'asse integrazione/esclusione, la marginalità sociale rappresenta una dimensione analitica distinta rispetto ai rapporti di classe o alle differenze di ceto. Allo stesso modo la nozione di marginalità è distinta da quella di povertà economica, nonostante esista una stretta correlazione tra i due fenomeni: mentre la prima riguarda il tipo di inclusione nel sistema, la seconda concerne più limitatamente l'accesso al sistema di distribuzione delle ricompense economiche.

Un punto critico della riflessione sulla marginalità sociale è rappresentato dal rapporto esistente tra tale fenomeno e la struttura della disuguaglianza sociale, è, infatti, innegabile che la marginalità abbia radici profonde nelle disuguaglianze presenti in una determinata società: non solo perché i soggetti marginali provengono in gran parte dai gruppi sociali più svantaggiati, ma anche perché la fisionomia stessa della marginalità sociale riflette gli squilibri e le differenziazioni della struttura economica e sociale della società. RANCI C., *Marginalità sociale*, in <https://www.treccani.it/enciclopedia/marginalita->

A rivestire una tale posizione, sono proprio le donne di mafia che, come detto poc' anzi, vertono proprio in condizioni di elevata marginalizzazione che le vede al centro di situazioni di degrado e di miseria; a suscitare le condotte illegali non sono solo le necessità economiche di base, ma anche la mancanza di mezzi sufficienti per raggiungere le mete consumistiche proposte dalla società.²⁹

Il concetto di anomia, invece, pur prendendo avvio dalle intuizioni di E. Durkheim (1858-1917)³⁰, è stata poi oggetto di elaborazione da parte del sociologo R.K. Merton (1910-2003).

Discostandosi dal suo predecessore, per Merton l'anomia nasce dal fatto che in determinate società vi è una forte spinta generalizzata ad interiorizzare alcuni fini, e a lottare per raggiungerli, che sono propri di una classe o strato; ma allo stesso tempo non esistono uguali opportunità di partenza né uguali mezzi istituzionali per tutti in ordine al loro raggiungimento³¹.

sociale [%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/](#). Diversi sono i fattori che sono stati richiamati nella teoria per spiegare la marginalità sociale e a questo proposito si propone di distinguere cinque ordini di fattori: fattori d'ordine economico, inerenti principalmente alla struttura del mercato del lavoro e alla sua capacità di assorbimento della forza lavoro; fattori d'ordine politico, riguardanti le forme e le condizioni di limitazione della partecipazione politica; fattori d'ordine culturale, relativi ai processi di differenziazione culturale, alla sovrapposizione di culture nel medesimo contesto territoriale e sociale, all'esistenza di minoranze subculturali; fattori d'ordine psicosociale, come l'incapacità di adattamento o il ritardo nell'acquisizione e adozione dei modelli moderni di comportamento; fattori d'ordine demografico, legati soprattutto all'osservazione del ritmo di crescita della popolazione in rapporto alla capacità di assorbimento del mercato del lavoro. GERMANI G., *Aspetti teorici e radici storiche del concetto di marginalità con particolare riguardo all'America Latina*, in *Marginalità e classi sociali*, a cura di G. Turnaturi, Roma 1976, p. 29 ss. È quindi possibile affermare che la marginalità sociale trovi le sue origini strutturali nell'insieme dei processi economici, politici e culturali che hanno accompagnato l'emergere, lo svilupparsi e il maturare della società moderna. RANCI C., *Marginalità sociale*, cit.

²⁹ FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

³⁰ Secondo Durkheim l'anomia doveva intendersi quale stato di disorganizzazione sociale e conseguente mancanza di funzioni regolatrici dei bisogni individuali. E. Durkheim sviluppa tale concetto fondamentalmente in due sue opere: *La divisione del lavoro sociale* (1893) e *Il suicidio* (1897).

³¹ Nei soggetti che non possono lottare per il raggiungimento dei fini prescritti, lo squilibrio causa una reazione differenziata; accanto ai conformisti che accettano i fini e possono usufruire dei mezzi, si possono avere gli innovatori che accettano i fini, ma non accettano i mezzi prescritti, pretendendone altri; i ritualisti che continuano ad accettare e usare i mezzi anche se non accettano più i fini; i rinunciatari che passivamente non accettano né i mezzi né i fini; i ribelli che non accettano né i fini né i mezzi e propugnano un altro assetto sociale. I non conformisti sono considerati dei devianti e in questo contesto la devianza viene così a definirsi come un effetto dei processi di adattamento conseguenti alla situazione di anomia. Sulla concezione mertoniana si può dire, poi, che l'anomia in questione ha spazio solo nelle società caratterizzate da un'articolata stratificazione e da un corrispondente conflitto di gruppi o classi per la conquista del potere, sociale, politico e culturale; in altre parole, l'anomia è radicata nella disuguaglianza delle opportunità, nei processi di sopraffazione e di esclusione, nel rifiuto di accordare consenso ai valori della classe egemone. MERTON R.K., *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1971.

In queste circostanze guadagnare soldi trasportando droga permetteva, in particolar modo, alle donne di colmare il divario prodotto da un'esperienza sociale condizionata da una situazione di anomia nel senso inteso da Merton.³²

Significativa è la storia di Angela Russo soprannominata “Nonna Eroina”. Fu arrestata all'età di 74 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nell'82 insieme ad altre 27 persone - tra cui figli e nuore -. Sospettata di essere stata corriera di droga, si scoprì in seguito che la Russo era più che corriera: era stata l'organizzatrice dell'ingente narcotraffico di droga fatto dalla sua famiglia. Era lei, infatti, che coordinava l'attività dei figli e delle nuore coinvolti nel traffico di droga, smistava le ordinazioni e a volte trasportava lei stessa la droga.

Angela, nata e cresciuta in una famiglia mafiosa, metterà a servizio dell'organizzazione, aderendo completamente alla sua ideologia, le proprie qualità di donna.

Coerente nelle proprie convinzioni al metodo mafioso, sia al momento dell'arresto sia poi durante il processo e nei confronti del figlio pentito si comporta da perfetta mafiosa, presenta gli atteggiamenti tipici dei boss, mostrandosi forte e determinata, negando con convinzione l'esistenza della mafia e disprezzando la legge statale; ripudiando pubblicamente uno dei figli (Salvatore) quando decide di collaborare con la giustizia chiamandolo “infame” e “vigliacco” anche davanti ai giudici.

La Russo, nata nel primo decennio del Novecento, tanto per la posizione raggiunta quanto per le attitudini mostrate, non sembra, effettivamente, corrispondere alla rappresentazione stereotipata delle donne di mafia della sua generazione, quella di “femmine silenziose” che si limitano a stare all'ombra dei propri uomini, ma è proprio in questo campo che dimostra quanto le donne possano assumere un ruolo attivo e funzionale.³³

b) Nell'ambito economico-finanziario

Grazie a una maggiore istruzione e all'aumento dei capitali finanziari in seno alle organizzazioni criminali, le donne sono coinvolte nei settori economici-finanziari, dove

³² FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

³³ PINOTTO F., *Operazione “Donne d'onore”: arresti e perquisizioni all'alba*, in <https://www.corriere.it>, 25 Settembre 2017, p.3; FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

l'assenza della violenza fisica, in quanto tale, le rende protagoniste, accettate e coinvolte dal genere maschile.³⁴

Il settore economico-finanziario è quello in cui si riscontra il maggior coinvolgimento femminile proprio perché questo ambito è particolarmente adatto alle donne sia perché non richiede l'utilizzo della violenza fisica che in generale, e nella mafia in particolare, è associata al sesso maschile sia perché le donne, anche grazie alla loro preparazione e ai loro studi, molto spesso risultano più competenti e affidabili degli uomini.

In tale settore le donne vengono utilizzate come la faccia pulita dell'organizzazione: infatti sono numerose le donne che favoriscono le attività delittuose dei congiunti, risultando prestanome³⁵, proprietarie di quote o addirittura intestatarie di società e imprese per lo più usate per il riciclaggio del denaro sporco, proprietarie di immobili acquistati con denaro illecito, proprietarie di esercizi commerciali, e si occupano della gestione dei movimenti bancari.

Diventano di competenza femminile anche la pratica dell'estorsione, che è il principale modo attraverso cui si realizza la cd. signoria di territorio, e la gestione della contabilità da dare agli uomini mafiosi. Mediante la pratica dell'estorsione le donne non esercitano la violenza in prima persona ma minacciano il destinatario con la promessa di un'eventuale ritorsione da parte del mafioso in caso di mancato pagamento. Il giudice Falcone stesso aveva sottolineato l'importanza di tali pratiche³⁶ perché attraverso queste veniva riconosciuto il ruolo del mafioso.³⁷

Gli uomini d'onore, d'altro canto, non sembrano aver mostrato alcuna remora di carattere culturale a coinvolgere figure femminili nelle attività finanziarie dell'organizzazione; si

³⁴ PASCULLI A., *Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese»*, cit., p.84.

³⁵ Le donne infatti rappresentano il prestanome perfetto poiché generalmente presentano meno precedenti penali e, specialmente se appartenenti alla famiglia, consentono di tenere il controllo delle imprese "in casa". BODRERO L., *L'evoluzione delle donne di mafia: «Droga, estorsioni e cda, ora sono protagoniste degli affari»*, in <https://www.corriere.it>, 28 Febbraio 2019; PEPÈ G., *La partecipazione delle donne alle associazioni a delinquere*, cit., p.89.

³⁶ Infatti, sosterrà: «Praticate in modo sistematico, costituiscono un mezzo efficace per consolidare il controllo sul territorio, che è l'obiettivo primario di ogni 'famiglia'. Procurano, in un certo senso, oltre che redditi non disprezzabili, il riconoscimento concreto dell'autorità mafiosa», mentre le donne, con l'estorsione, fanno sfoggio della condizione privilegiata di "donna di mafia". FALCONI G. e MANTOVANI P., *Cose di Casa Nostra*, Rizzoli ed., p.126.

³⁷ FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

tratta invero di una presenza che in questo ambito non solo sta aumentando ma è assolutamente indispensabile.³⁸

La partecipazione delle donne nella sfera economico-finanziaria rimane nascosta, garantendo l'occultamento delle origini illegali dei beni accumulati dalla mafia, fino alla seconda metà degli anni '80 cioè fino a che non viene applicata la legge Rognoni-La Torre (approvata nel 1982)³⁹: essa, oltre ad aver introdotto la per la prima volta nel codice penale il delitto di associazione di stampo mafioso, consente di emettere ordinanze di sequestro nei confronti di proprietà registrate sotto nomi puliti, ma sospettati di nascondere patrimoni mafiosi. Tale legge, dunque, estende ai familiari e ai prestanome dei mafiosi le indagini patrimoniali finalizzate alla confisca dei beni di cui non venga provata la legittima provenienza.⁴⁰

Un esempio di donna particolarmente attiva in tale settore è quello di Nunzia Graviano: detta la "picciridda", la sorella dei boss Giuseppe e Filippo Graviano (condannati per l'omicidio di padre Pino Puglisi e ritenuti responsabili dell'omicidio dei giudici Falcone e Borsellino), è stata caratterizzata da un certo spessore criminale; proprio in virtù delle sue potenzialità in quanto donna sveglia, intelligente e acculturata, si è occupata soprattutto del settore finanziario, reinvestendo le ingenti risorse economiche della cosca. La Gravino infatti conosce le lingue straniere, sa usare il computer e leggeva il "Sole 24 ore" per tenersi aggiornata sulla Borsa e scegliere al meglio le azioni su cui investire i proventi illeciti.⁴¹

c) Come mezzo di comunicazione

Il passaggio dal ruolo subalterno, tradizionalmente svolto dalle donne legate ai mafiosi da vincoli di sangue o affettivi, verso un'attività di supporto e sostegno alle organizzazioni criminali avviene anche attraverso la forma intermedia della mediazione comunicativa. In tal senso la donna di mafia diviene messaggera e trasporta per conto dei

³⁸ INGRASCÌ O., *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, cit.

³⁹ In questa sede, certamente, il riferimento è alle donne ma è doveroso precisare come quest'introduzione legislativa colpisce qualsivoglia soggetto atto a fungere da miglior prestanome per il raggiungimento degli scopi prefissati dalla cosca stessa.

⁴⁰ FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

⁴¹ BODRERO L., *L'evoluzione delle donne di mafia: «Droga, estorsioni e cda, ora sono protagoniste degli affari»*, cit.; FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

membri del clan le comunicazioni verbali e non dal carcere all'esterno, o da un luogo di latitanza ad un altro. In tal senso esse divengono depositarie di risoluzioni criminali ed affidatarie delle stesse perché insospettabili.⁴²

Per tutte le organizzazioni, l'interscambio di informazioni è di vitale importanza, il ruolo di messaggera diventa, conseguentemente, molto rilevante, poiché non riguarda solo l'invio d'informazioni, ma altresì la fluidità e la sicurezza di esse.

La crescente visibilità della donna all'interno del gruppo criminale viene quindi configurarsi come l'effetto diretto di una situazione contingente, inizialmente eccezionale, ma che, nel corso del tempo, tende a normalizzarsi e ad assumere caratteristiche di normalità. Gli affiliati si recano puntualmente dalle donne in vista del colloquio settimanale con i loro familiari detenuti per consegnare biglietti destinati a questi ultimi e vengono, poi, puntualmente informati dei risultati delle conversazioni e delle decisioni prese.⁴³

Anche se questo ruolo può sembrare puramente strumentale, invece, a lungo andare, esso ha permesso alla donna di guadagnare ampi spazi di autonomia, facendo sì che, qualora non sia possibile attendere una risposta da parte di altri membri dell'organizzazione, essa possa assumere prontamente decisioni su alcune vicende; sulla base di quanto riesce a cogliere nella sua funzione di messaggera sarà in grado, dunque, di trovare risoluzione a problemi, operare scelte e deliberare nello stesso senso in cui, auspicabilmente, delibererebbe colui che si trova in carcere o è latitante.⁴⁴

d) Nei ruoli apicali

Le donne, da semplici gregari delle organizzazioni mafiose di regola possono arrivare a diventare le vere supplenti del boss. Questo può accadere quando il capo mafioso viene incarcerato o si dà alla latitanza,⁴⁵ perché esso ha bisogno di una persona fidata che

⁴² PASCULLI A., *Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese»*, cit., p.90. C'è da dire inoltre che, il ruolo di messaggera, nella maggior parte dei casi virgola non sembra richiedere particolare qualità, tranne quella della discrezione, della dissimulazione e dell'abilità nell'eludere eventuali controlli da parte del personale di sorveglianza. MASSARI M. e MOTTA C., *Il ruolo della donna nella Sacra Corona Unita*, in *Donne e mafie, il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, cit., p.56.

⁴³ MASSARI M. e MOTTA C., *Il ruolo della donna nella Sacra Corona Unita*, cit., p.56.

⁴⁴ NUNEZ PAZ M. A., *“La donna” delinquente. Un percorso storico-teorico*, cit., p.24.

⁴⁵ FIANDACA G., *Donne e mafie, il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, cit., p.9-10; MASSARI M. e MOTTA C., *Il ruolo della donna nella Sacra Corona Unita*, cit., p.56.

dall'esterno continui a dirigere le attività del clan e in questo ruolo calzano bene le figure femminili spesso della moglie o della sorella. Questo perché, la moglie o la sorella oltre a essere legate da un legame forte di parentela, hanno in più il vantaggio di essere meno sospettabili e meno controllate dalla polizia. Inoltre, altri due elementi che giocano a favore di queste donne sono la loro scolarizzazione e la loro capacità di tenere separate la vita sociale e le attività del boss mafioso, nel senso che nella vita pubblica si distanzia il più possibile dal tipico apparire criminale con cui il mafioso si rapporta verso l'esterno.⁴⁶ Anche l'introduzione del 'carcere duro' dell'art.41 *bis* o.p., avvenuto attraverso la cd. l. Gozzini⁴⁷, ha sicuramente favorito il passaggio di status delle donne a leader temporanee e, in alcuni casi, anche vere e proprie boss; infatti, questa legge, prevedendo una carcerazione più severa e stringente, stabilisce che i detenuti possano ricevere visite soltanto dai familiari più stretti e riduce il numero stesso di queste ultime. Essendoci una necessità di prendere decisioni rapidamente, agli uomini non rimane altra scelta se non quella di lasciare una maggiore libertà di movimento alla propria congiunta/sorella.⁴⁸ Le donne diventano veicolo della continuità del potere maschile; in altre parole, gli uomini si servono delle donne per mantenere integro il proprio potere in circostanze in cui rischiano di perderlo a causa della loro assenza. Dall'altra parte le donne, quando prendono il potere sottoforma di delega, non ne ricavano particolari vantaggi, se non qualcuno a livello materiale; assumono il potere con un piglio che denota il desiderio di fare un salto di qualità esistenziale, ma si ritrovano con una gestione del clan complicata⁴⁹ e con un'autonomia sempre legata a filo diretto con la volontà dell'uomo che sostituiscono.⁵⁰

Le donne appena sono chiamate a porsi alla guida del clan dimostrano immediatamente una profonda conoscenza degli assetti mafiosi senza la quale non sarebbero in grado di

⁴⁶ SIEBERT R., *Donne di mafia: affermazione di uno pseudo-soggetto femminile*, cit.; NUNEZ PAZ M. A., "La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico, cit., p.24-25; INGRASCÌ O., *Il potere delle donne nella mafia siciliana tra dinamiche organizzative e processi di soggettivazione-assoggettamento*, cit., p.123.

⁴⁷ L.10 Ottobre 1986, n.663, pubblicata nella Gazz. Uff. il 16 Ottobre 1986, n.241.

⁴⁸ INGRASCÌ O., *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, cit.

⁴⁹ L'acquisizione di posizioni di comando da parte delle donne si concretizza, infatti, durante periodi emergenziali, facendo apparire la sua partecipazione a livello dirigenziale come una risposta organizzativa a un contesto ostile, ovvero di adattamento del gruppo criminale ai mutamenti avvenuti nell'ambiente circostante. INGRASCÌ O., *Il potere delle donne nella mafia siciliana tra dinamiche organizzative e processi di soggettivazione-assoggettamento*, cit., p.123.

⁵⁰ INGRASCÌ O., *Il potere delle donne nella mafia siciliana tra dinamiche organizzative e processi di soggettivazione-assoggettamento*, cit., p.126-127.

sostituire il congiunto assente e notevoli capacità di gestione delle attività grazie al cd. 'know-how mafioso' precedentemente acquisito. Si tratta di un sapere costruito in passato, utile nelle situazioni di emergenza, segno che le donne fanno parte del gruppo mafioso già prima di rimpiazzare i loro congiunti/fratelli. Quasi tutte le mogli, le figlie e le sorelle degli uomini d'onore, infatti, sono nate e cresciute in famiglie mafiose, hanno respirato aria di mafia fin dalla nascita e perciò conoscono benissimo il modo di fare e di pensare di un mafioso.⁵¹

Il pregiudizio radicato sulla debolezza e passività femminile ha garantito impunità alle donne per lungo tempo. L'essere giuridicamente invisibili da un punto di vista penale ha consentito alle donne di assumere in misura lenta e graduale posizioni di comando nella struttura criminale. Ed ecco emergere, ma non dal nulla, le custodi del potere mafioso. Va però evidenziato che, pur trattandosi di potere delegato, non per questo appare meno determinate da un punto di vista penale.⁵²

Quasi sempre una volta che il capo clan torna, le donne ne restituiscono il potere e tornano al loro posto, a riprova del fatto che le modalità di inserimento delle donne nell'ambito delle attività criminali non si discosta da quello delle donne nel mercato del lavoro, che tende a inserirle e a espellerle in base alle necessità di quest'ultimo⁵³; ciò, comunque, non toglie il fatto che in alcuni casi la momentanea posizione di preminenza durante l'assenza del boss si possa poi trasformare in una vera e propria posizione di leadership.

Le donne boss sono accomunate dal fatto di essere temute e rispettate dai membri dell'organizzazione mafiosa sia per il loro cognome sia per la loro forte personalità.⁵⁴

Emblematico è il caso di Giusy Vitale, prima donna cui è stato contestato il reato di associazione mafiosa (1998). Nota come "boss in gonnella", ultima di quattro fratelli, è stata cresciuta per diventare una vera mafiosa. Quando i fratelli finiscono in carcere si ritrova ad essere la loro erede, prende il loro posto diventando capo a tutti gli effetti, e in questo ruolo fa eseguire sentenze di morte, omicidi, partecipa ai traffici di droga, ricicla

⁵¹ FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.; INGRASCÌ O., *Il potere delle donne nella mafia siciliana tra dinamiche organizzative e processi di soggettivazione-assoggettamento*, cit., p.124.

⁵² PASCULLI A., *Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese»*, cit., p.90.

⁵³ INGRASCÌ O., *Il potere delle donne nella mafia siciliana tra dinamiche organizzative e processi di soggettivazione-assoggettamento*, cit., p.125.

⁵⁴ FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

il denaro sporco, ordina taglieggiamenti a commercianti e imprenditori, partecipa ai vertici mafiosi, si procura armi e ha contatti con importanti esponenti della cosca.

A differenza di quello che gli stereotipi portano a pensare, all'investitura come reggente conferitole dai fratelli, segue il riconoscimento del ruolo di capo anche da parte di importanti esponenti dell'associazione mafiosa, in generale restii ad intrattenere rapporti d'affari con il genere femminile, se non, appunto, in limitati casi di transito di informazioni e notizie.

Giusy entra a far parte della cosca per dimostrare di essere uguale ai fratelli, per dare tangibile prova che anche una donna può svolgere le stesse mansioni di un uomo, ammette di essere stata attratta dal desiderio di entrare in contatto con la gente che conta, in particolare politici ma anche capimafia, di gestire il potere in pubblico, anche a costo di esercitare forme di violenza spietata che conducano all'omicidio; nella scalata ai vertici ammette di essere stata spinta dall'ambizione e dal desiderio di riscossa.⁵⁵ Nell'esercizio del suo ruolo unisce la spietatezza tipica maschile a comportamenti, a suo dire, tipicamente femminili contraddistinti, secondo lei, da uno speciale intuito che renderebbe le donne superiori agli uomini per intelligenza e sensibilità.⁵⁶

Altro esempio significativo è Maria Filippa Messina che è la prima donna ad essere stata sottoposta all'art. 41 *bis* o.p. Moglie del boss Nino Cinturino fu arrestata nel 1995 per aver sostituito completamente il capomafia assente dal 1992.

La sua storia mette bene in luce la presa di potere come concessione scaturita dallo stato detentivo del marito e avente carattere delegato e sostitutivo; infatti quando il marito viene arrestato insieme a numerosi affiliati del suo clan si apre per Maria Filippa l'opportunità di dimostrare le proprie doti criminali, dapprima fungendo come anello di congiunzione tra il carcere e il mondo esterno, e successivamente sostituendosi al marito alla testa del consorzio criminale, una volta che questi fu sottoposto alla detenzione speciale. Dal momento dell'arresto del marito diventa lei la guida del clan mostrando un particolare spessore criminale: è il vero fulcro dell'organizzazione, tiene a raccolta gli uomini di maggior prestigio del clan e organizza con essi le sorti dell'organizzazione criminale di

⁵⁵ DINO A., *Narrazione al femminile di Cosa Nostra*, in *meridiana*, No. 67, *Donne di Mafia* (2010), p. da 62 a 69.

⁵⁶ «La donna ha una capacità e un'intelligenza che l'uomo non ha. Cioè non sono femminista, che voglio difendere il ruolo femminile, sono per la cosa giusta, che la donna, se vuole è capace. L'uomo si fa infarinare, ha la tendenza a farsi infarinare. [...] La donna ha una malizia che l'uomo non arriva. La donna è astuta. Molto furba». VITALE G., dall'intervista condotta da DINO A. a Vitale G., 8 Maggio 2009.

cui è a capo. Non si limita a riscuotere tangenti per conto del marito in galera ma assume il comando militare della cosca e progetta massacri contro le bande rivali, incitando i membri del sodalizio a fare fuori i nemici.⁵⁷

Queste donne sono accumulate dal fatto che spesso per raggiungere posizioni di comando hanno dovuto occultare i propri tratti femminili, proprio perché la mascolinità è l'elemento peculiare della società mafiosa, caratterizzata da virilità e violenza. Linguaggio rude e volgare, abbigliamento poco femminile, noncuranza per il trucco e la pettinatura, sfrontatezza, determinazione, sangue freddo, sono solo alcune delle caratteristiche che le future donne leader hanno fatto proprie, almeno fino al raggiungimento di una posizione stabile.

Nonostante i casi di supplenza siano sempre più frequenti, sarebbe comunque sbagliato pensare che le organizzazioni mafiose abbiano avviato una politica di pari opportunità per le donne; l'universo delle organizzazioni mafiose, rimane di dominio maschile, la mafia continua a conservare il suo carattere patriarcale e a ricorrere alle donne per i suoi affari criminali solo in caso di necessità, anche se, come dimostrato dai casi concreti, non mancano comunque le opportunità per le donne stesse di dimostrare la loro capacità di rivestire i medesimi ruoli dei propri compagni/mariti/fratelli arrivando persino a sostituirsi ad essi.⁵⁸

Quanto finora esaminato consente, inoltre, di individuare degli elementi comuni alla presenza e al ruolo delle donne nell'organizzazione criminale:

1. la provenienza di tali soggetti da contesti mafiosi assai qualificati, in cui il rapporto tra uomini e donne, sia dal punto di vista delle attività criminali, sia dal punto di vista relazionale, è di gran lunga mutato conformemente ai cambiamenti sociali di ruolo ed emancipazione;
2. la sempre fondante rilevanza dei rapporti familiari: le donne di mafia sono mogli, madri, figlie, amanti di boss o uomini d'onore;

⁵⁷ Infatti, viene accusata di aver assoldato un killer per vendicare l'omicidio di un associato del clan e al momento dell'arresto era in procinto di ultimare l'organizzazione di una strage per eliminare esponenti del clan rivale e ristabilire il dominio della cosca dei Cinturino. FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

⁵⁸ FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, cit.

3. l'effetto della scolarizzazione femminile ha contribuito all'espansione del ruolo in seno all'organizzazione criminale;⁵⁹
4. il potere femminile nella mafia, proprio in quanto surrogato, temporaneo e oneroso, può essere definito nei termini di un potere funzionale al sistema mafioso.⁶⁰

4. Detenute per criminalità organizzata

La presenza di donne appartenenti alla criminalità organizzata negli istituti penitenziari è molto limitata numericamente ma, rispetto agli anni passati, proprio lo spessore criminale che hanno assunto le porta con più frequenza a scontare pene detentive per reati di stampo mafioso.

Esemplare appare l'inserimento nel cd. 'elenco dei latitanti pericolosi'⁶¹ di alcune catturande di stampo mafioso. Fra esse vi era la 48enne Jeff Joy, esponente di spicco della 'black mafia' nigeriana⁶² ricercata dal 2010.

La criminale, tra le poche donne inserite nell'elenco dei 100 latitanti pericolosi, stilato dal Gruppo integrato interforze per la ricerca dei latitanti della Direzione centrale della polizia criminale, a seguito dell'attività di ricerca da parte di funzionari del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (SCIP) nel paese africano e l'emanazione di una *red notice* nel 2010, è stata rintracciata e arrestata il 4 giugno 2022, grazie anche alla collaborazione tra l'Esperto per l'immigrazione italiano in Nigeria e le forze di polizia

⁵⁹ PASCULLI A., *Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese»*, cit., p.96-97.

⁶⁰ INGRASCÌ O., *Il potere delle donne nella mafia siciliana tra dinamiche organizzative e processi di soggettivazione-assogettamento*, cit., p.127.

⁶¹ In Italia, l'elenco dei latitanti di massima pericolosità è una lista redatta dal *Gruppo integrato interforze per la ricerca dei latitanti più pericolosi* (GIIRL) della Direzione centrale della polizia criminale (Criminalpol) nell'ambito del *Programma speciale di ricerca* consultabile alla piattaforma <https://www.interno.gov.it/it>, che annovera i criminali considerati di estrema pericolosità.

Di essi viene fornita, oltre a una foto segnaletica e alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), anche una generica indicazione dei reati per cui sono ricercati, con l'anno a partire dal quale si sono iniziate le ricerche. La lista, concepita e messa in opera a partire dal Luglio 1992, attualmente è composta da 3 ricercati (dati aggiornati al 8 Luglio 2023). Come si legge dalla presentazione della lista nel sito internet che la ospita, «L'iniziativa è volta a stimolare lo spirito di collaborazione della collettività con le Forze di Polizia nel settore della ricerca di pericolosi malviventi».

⁶² Che per la sua pericolosità e la rete internazionale su cui opera è considerata una delle organizzazioni criminali emergenti più potenti al mondo, tanto da essere oggetto di un monitoraggio capillare in ogni Paese da parte del Segretariato Generale Interpol. <https://www.ilmattino.it>, *Jeff Joy catturata ed estradata in Italia: chi è la super latitante inserita nella lista dei 100 criminali più pericolosi*, 8 Marzo 2023.

locali; e, proprio recentemente, è stata riportata in Italia per scontare la pena di 13 anni di reclusione.⁶³

All'interno degli istituti penitenziari, le detenute per reati di mafia, infatti, possono essere sottoposte a due regimi detentivi differenti.

Il primo si riferisce alla disposizione dell'art.41 *bis* co.2 o.p.⁶⁴ considerata, come si è accennato precedentemente⁶⁵, una particolare misura di prevenzione che costituisce uno dei più efficaci strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, diretto a recidere i collegamenti con le consorterie criminali di provenienza, con lo scopo principale di evitare che, durante la detenzione, si continuino a dettare ordini a sodali o affiliati alla medesima organizzazione criminale.⁶⁶ Questo perché si è constatato come la detenzione ordinaria non spezza affatto il vincolo associativo e la persistenza di questo vincolo costituisce di per sé un pericolo per la sicurezza pubblica. Il provvedimento è individualizzato e il criterio soggettivo di individuazione e di selezione dei destinatari è dato dagli elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con l'associazione criminale; non è sufficiente, dunque, il mero titolo di reato ma è necessaria la prova della persistenza di collegamenti.

Il provvedimento comporta la sospensione in tutto o in parte delle regole del trattamento e degli istituti previsti dalla legge penitenziaria che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni utili per il

⁶³ FELICI S., *Estradata in Italia donna tra i 100 latitanti più pericolosi*, in <https://www.poliziadistato.it>, 8 Marzo 2023; <https://www.repubblica.it>, *Catturata ed estradata in Italia Jeff Joy, la donna leader della mafia nigeriana*; <https://www.ilmattino.it>, *Jeff Joy catturata ed estradata in Italia: chi è la super latitante inserita nella lista dei 100 criminali più pericolosi*, cit.

⁶⁴ Per la lettura integrale dell'articolo aggiornato si veda Legge 26 Luglio 1975, n.354, Art.41-*bis*, in <https://www.normattiva.it>; si veda anche MARIA ALMA M., *Capo IV: Regime Penitenziario*, in *Codice della criminalità organizzata*, Iposoa ed., 2002, p.1030; MARIA ALMA M., *Circolare Ministero di garanzia e giustizia 20 Febbraio 1998, n.148885/4-1, Organizzazione delle sezioni di assegnazione detenuti in regime di cui all'art.41 bis ord. Pen. - Nuove disposizioni su tale regime*, in *Codice della criminalità organizzata*, cit., p.1100; GANDOLFI F., *Articolo 41-bis: facciamo chiarezza*, in <https://www.diritto.it>, 1/2/2023; BORTOLATO M., *L'art."41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell'art.41-bis dell'ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti*, in *Questione Giustizia*, 27/2/2023; DE VITO R., *Cambiare lo sguardo, cambiare la realtà. Il Rapporto tematico sul 41-bis del Garante nazionale*, in *Questione Giustizia*, 7/4/2023.

⁶⁵ Vedi Paragrafo 3 lettera d) Cap.II.

⁶⁶ Proprio per l'unicità del regime differenziato, il co.2-*quater* dell'art.41 *bis* prevede che il servizio di vigilanza ed osservazione dei ristretti sottoposti al regime speciale sia affidato a reparti specializzati della Polizia Penitenziaria, che al suo interno includono personale individuato in seguito ad apposite selezioni e avviato al servizio nelle sezioni 41 *bis* dopo un apposito corso di formazione teorico- pratico. MINISTERO DELL'INTERNO, *Donne e criminalità. Analisi dei reati commessi dalle donne e della detenzione femminile negli Istituti Penitenziari*, cit., p.47.

soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire, appunto, i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza.

Detto questo, sul contenuto delle limitazioni si dispone che i detenuti sottoposti a questo regime differenziato vengano ospitati in un circuito penitenziario di sezioni o istituti, preferibilmente ubicati in zone insulari, logisticamente isolati dal resto della struttura, e siano nei loro confronti adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna con lo scopo di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione criminale ovvero ad altre ad essa alleate.

È poi previsto che il sottoposto al regime possa svolgere un solo colloquio al mese con i familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle) e conviventi all'interno di locali attrezzati per evitare il passaggio di oggetti sostituito, dopo i primi sei mesi di sottoposizione, da un'eventuale telefonata della durata di dieci minuti, ove il colloquio visivo non avvenga, e comunque in modo che siano rispettati intervalli di tempo regolari (per evitare il pericolo di passaggi informativi più rapidi).⁶⁷

E' consentito il colloquio senza vetro divisorio solo con i minori di anni 12 ma con gli altri familiari collocati al di là del vetro divisorio per tutta la durata del colloquio; è inoltre consentito l'acquisto al sopravvitto di dolci e giocattoli di modico valore da regalare al minore durante il colloquio senza vetro divisorio.

I colloqui, le telefonate e la corrispondenza telefonica sono sottoposti a forme di controllo, che vengono autorizzate dall'autorità giudiziaria. Senza limiti e non sottoposti ad ascolto e registrazione sono invece i colloqui e le conversazioni telefoniche con i difensori, riconoscendo, in questo modo, il valore intangibile del diritto di difesa.

I colloqui con i terzi sono esclusi salvo casi eccezionali determinati dal Direttore.

Sono limitate le somme, i beni e gli oggetti ricevibili dall'esterno così come l'acquisto al sopravvitto, al fine di evitare che attraverso tali modalità si possa mantenere, anche all'interno del carcere, il "prestigio criminale"⁶⁸.

⁶⁷ Durante l'emergenza pandemica, è stato consentito anche al detenuto in regime ex art.41 *bis* o.p. di avere colloqui visivi con i familiari, in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza, mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza.

⁶⁸ Ad esempio, attraverso la ricezione di abiti firmati o generi di lusso.

La permanenza all'aria aperta non può durare per più di due ore al giorno⁶⁹ e deve svolgersi in gruppi non superiori alle quattro persone, cd. "gruppo di socialità", che vengono scelte dall'amministrazione tra quelle appartenenti a formazioni criminali che non hanno cointeressi e che provengono da aree geografiche diverse.

Vi è, infine, da osservare che le limitazioni indicate non incidono sugli istituti trattamentali, né sulle attività volte alla rieducazione, anche se è un dato di fatto che tali attività sono pressoché inesistenti in tale regime posto che esse dovrebbero essere organizzate con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi il provvedimento ministeriale tende ad evitare.⁷⁰

Con riguardo invece al secondo regime di detenzione, le detenute non sottoposte al regime speciale di cui all'art.41 *bis* co.2 o.p., sono inserite nel circuito penitenziario A.S.³⁷¹, un circuito di alta sicurezza predisposto dall'Amministrazione Penitenziaria, destinato ad ospitare detenuti di elevato spessore criminale, per separarli nello scorrere dalla restante popolazione detenuta, allo scopo di evitare sopraffazioni o affiliazioni criminali.⁷²

A scanso di equivoci, è bene precisare la differenza fra il concetto, menzionato, di circuito e quello di regime penitenziario. Quest'ultimo, infatti, al contrario del primo consiste in un insieme di regole trattamentali che si applicano, in virtù di una previsione normativa,

⁶⁹ A differenza dei detenuti comuni ai quali l'art. 10 o.p. riconosce 4 ore al giorno.

⁷⁰ GIORIS B., *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne Ristrette*, cit., p. da 78 a 81; BORTOLATO M., *L'art."41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell'art.41-bis dell'ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti*, cit.

⁷¹ Il circuito Alta Sicurezza è stato organizzato prevedendo al proprio interno, tre differenti sottocircuiti con medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali. A tali sottocircuiti sono state dedicate strutture differenti o sezioni d'istituto che prevedono impossibilità di comunicazione. La ripartizione del circuito dell'alta sicurezza è così organizzata: A.S.1 : il primo sottocircuito è dedicato al contenimento dei detenuti ed internati nei cui confronti sia stato dichiarato inefficace il decreto di applicazione del regime di cui all'art.41 *bis* o.p. D'altra parte opportuno, che soggetti che hanno rivestito ruoli di primaria importanza nelle organizzazioni criminali, non siano ristretti unitamente agli altri appartenenti ad organizzazioni criminali ma con ruoli di minore rilievo; A.S.2 : tale sottocircuito è destinato al contenimento dei detenuti per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; A.S.3 : è dedicato alla popolazione detenuta per delitti di cui agli artt. 416 *bis* c.p. o aggravati dall'art.7 legge n.203 del 1991, 630 c.p., art.74, co.1, d.P.R. n.309 del 1990 con riferimento solo a coloro che abbiano rivestito ruoli di primaria importanza (per coloro, invece, che non abbiano rivestito ruoli di primaria importanza o per i quali non emergano elementi, provenienti dagli organi investigativi, tali da farli ritenere né appartenenti, né contigui alla criminalità organizzata, è stata prevista l'assegnazione al circuito di media sicurezza; tale tipologia di detenuti mostra infatti profili di disomogeneità rispetto agli altri detenuti A.S., potendo determinare quei fenomeni di assoggettamento e reclutamento criminale che il circuito tende a prevenire). FALZONE F., *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, in *Archivio Penale*, Fascicolo n.3-Settembre-Dicembre 2015, 20/12/2015, p.4-5.

⁷² FALZONE F., *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, cit., p.2.

a determinati detenuti in presenza di presupposti legittimanti; è questo il caso del regime speciale di cui all'art.41 *bis* o.p., regime, dunque, che incide in maniera significativa sui diritti dei detenuti previsti dall'ordinamento penitenziario. Al contrario, l'assegnazione ad un circuito penitenziario non comporta alcuna diminuzione nella titolarità dei diritti del detenuto, potendo soltanto implicare l'allocazione in sezioni particolarmente sicure, la sottoposizione a maggiori controlli o l'adozione di speciali cautele nella fruizione degli istituti trattamentali per come normativamente delineati.

Con il raggruppamento dei detenuti in circuiti, dunque, si mira da una parte a calibrare l'impiego delle risorse nonché gli sforzi di controllo e vigilanza in maniera proporzionale alla pericolosità dei soggetti, evitando di disperdere le energie e cercando di adottare regole di vita detentiva maggiormente prudenti nei soli casi in cui ciò si rende necessario, e, d'altra parte, si tutelano i detenuti di minore spessore criminale e/o non collegati ad associazioni esterne, esposti a concreti rischi di sopraffazione e proselitismo.⁷³

4.1. Problematiche delle donne detenute ed evoluzione della detenzione femminile

In Italia gli istituti esclusivamente femminili sono soltanto 4 (Trapani, Puzzuoli, Roma Rebibbia, Venezia Giudecca mentre il penitenziario di Empoli, nel 2016, è stato trasformato in Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) mentre sono 52 le sezioni femminili negli istituti maschili.

Tale situazione determina l'emarginazione dal contesto detentivo delle donne, le quali finiscono per rappresentare un "non problema" nella logica della complessa gestione di tutta la restante popolazione detenuta, al punto che le loro problematiche sono avvertite come residuali.⁷⁴ Infatti, occorre, innanzitutto, riconoscere che uomini e donne hanno caratteristiche proprie ed esigenze diverse: tradizionalmente le carceri sono progettate e costruite da uomini per ospitare uomini; quindi, secondo un modello che sovente non si attaglia ai bisogni emotivi, familiari, sociali e sanitari delle donne.

⁷³ FALZONE F., *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, cit., p.1-2.

⁷⁴ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *La detenzione femminile - Supplemento ai nn.1/2 di Pena & Territorio*, in <https://www.giustizia.it/giustizia/>, 2009; MIRAVALLE M., *Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa*, in *Donne Ristrette*, a cura di Mantovani G., ledizioni, Milano, Dicembre 2018, p.47-48.

A causa dell'esiguo numero di donne recluse e dall'oggettiva impossibilità di condividere gli spazi più ampi riservati agli uomini che sono in numero di gran lunga maggiore, le donne hanno una minore possibilità di accesso alle attività trattamentali, infatti, le detenute sono ospitate in sezioni separate dalle sezioni maschili e, per evitare situazioni di promiscuità, alle donne è negato l'accesso alle strutture comuni per le attività sportive, lavorative e formative. Può capitare, inoltre, che siano ristrette in carceri distanti dalle loro famiglie e, pertanto, i contatti con i loro affetti divengono complicati oltre che costosi e in tali circostanze, specialmente per le detenute madri, la lontananza dai figli aggiunge sofferenza alla detenzione.

La ragione del disinteresse per la problematica relativa alla specificità della detenzione femminile è probabilmente dovuta a due motivi in particolare. Un primo motivo si ricollega alla persistente difficoltà culturale ad affrontare la problematica della donna-delinquente-detenuta⁷⁵, le donne in carcere, infatti, doveva venire corrette nella loro personalità e non punite, tanto che dal 1863 sino alla istituzione del corpo di polizia penitenziaria nel 1990, sono state affidate alla custodia delle cuore che impostavano la vita carceraria non sulla punizione ma sulla "correzione" dell'errore commesso, sui principi della preghiera, dei lavori di pulizia degli spazi comuni, riproducendo così un modello culturale di sottomissione. L'altra causa viene generalmente attribuita proprio all'inferiorità numerica delle donne presenti negli istituti penitenziari.

Nondimeno la ricaduta sociale circa la detenzione femminile è molto più ampia se si pensa che, mentre per il detenuto uomo la donna moglie o madre contribuisce al mantenimento dell'integrità del nucleo familiare e al mantenimento della rete di sostegno, provvedendo anche alle necessità della sua vita quotidiana in carcere (portando cibo, vestiti, biancheria pulita, etc.) e accompagnando i figli alle visite, nel caso posto, quando è la donna ad essere detenuta, questo non avviene con la stessa frequenza. Accade così, quindi, che, proprio in quanto non sostenuta da una rete familiare e sociale, la donna detenuta finisca per essere confinata in un progressivo isolamento e per perdere i contatti con il suo contesto di riferimento.⁷⁶

⁷⁵ Vedi Cap.1.

⁷⁶ MINISTERO DELL'INTERNO, *Donne e criminalità. Analisi dei reati commessi dalle donne e della detenzione femminile negli Istituti Penitenziari*, cit., p.34; MASSARI M., *È la giustizia che mette in mezzo le donne: il carcere, la mafia, le donne*, in Meridiana: rivista di storie e scienze sociali, Viella, 2010, p.86-87; RAVAGNANI L., *Adamo, Eva e il furto proibito*, in *La criminalità femminile, un'indagine empirica e interdisciplinare*, cit., p .225.

Ancor più complessa, poi, è la possibilità, per le donne, di accedere al lavoro sia all'interno che all'esterno dell'istituto penitenziario; in questa stessa prospettiva, ci si potrebbe anche soffermare sulla marginalità delle ore di studio loro concesse rispetto alla necessità di operare, per tale profilo, un potenziamento della persona. Oppure ancora sull'offerta di corsi professionalizzanti loro destinati, che non sono differenziati, laddove, invece, un sistema che preveda l'acquisizione di competenze differenziate, oltre a innalzare il livello professionale dei vari operatori, favorirebbe percorsi di recupero e reinserimento coerenti con le specificità e i particolari bisogni legati alle caratteristiche mentali e fisiche della donna autrice di reato.

È, inoltre, soprattutto nell'accesso a quei servizi in cui trovano soddisfacimento i diritti sociali, e specificamente quelli di tipo sanitario, che la condizione detentiva si mostra assolutamente problematica per le donne.

E ciò specialmente per l'inadeguatezza delle prestazioni mediche offerte rispetto a quelle che sono esigenze e caratteristiche propriamente femminili. In barba, infatti, agli insegnamenti offerti dalla medicina di genere, che imporrebbe di considerare sempre e comunque le diversità tra i sessi, le prestazioni di carattere sanitario di cui nello spazio carcerario è concretamente possibile fruire sono in realtà pensate solo ed esclusivamente per corpi maschili. Mancano, insomma, a favore delle detenute delle cure specifiche, che, fatto salvo quanto riguarda la gravidanza e il puerperio, possano dirsi effettivamente rispondenti a quelle che oramai sono comunemente considerate caratteristiche proprie della salute delle donne⁷⁷.

Il tutto senza peraltro dimenticare che il diritto alla salute, anche e soprattutto in carcere, non si esaurisce affatto nell'offerta di prestazioni sanitarie adeguate; piuttosto, come una sua adeguata tutela impone anche di prestare attenzione alle componenti ambientali, assicurando alle persone ristrette condizioni di vita e regimi carcerari accettabili, che permettano una vita dignitosa e pienamente umana.

⁷⁷ Vedi ad esempio D.P.C.M. 1 Aprile 2008, pubblicato in Gazz. Uff. il 30 Maggio 2008, n.126 e D. lgs. 2 Ottobre 2018, n.123, pubblicato in Gazz. Uff. il 26 Ottobre 2018, n.250 che prendono sostanzialmente in considerazione la situazione carceraria femminile con esclusivo riferimento alla loro condizione di gestanti e puerpere, non dicendo nulla, invece, quanto ai contenuti dei servizi sanitari speciali riservati alle donne detenute in quanto tali.

Ecco allora che, in un contesto quale quello descritto, la condizione delle donne detenute può certamente definirsi marginale, e ciò, nell'accezione di significato che, nel confronto con il maschile, riduce il femminile ad un'eccezione.⁷⁸

Proprio per questi motivi si è sempre pensato non valesse la pena né di impostare un trattamento ad hoc né di studiare il fenomeno della detenzione femminile. Appare, invece, importante elaborare strategie di intervento, quantomeno per affrontare consapevolmente le enormi ricadute sociali che comporta la detenzione delle donne e intervenire, per quanto possibile, adottando buone prassi anche con l'ausilio della mediazione culturale e obiettivi di recupero per far sì che la pena non diventi soltanto una sofferenza fine a se stessa e la causa, per la donna, della rescissione dei legami e degli aiuti esterni con conseguente estrema difficoltà a ricominciare la vita libera.

Spinti in questa direzione, negli ultimi anni, contrariamente al passato, si è diffuso un sempre maggiore interesse rivolto ad approfondire la conoscenza delle problematiche relative alla detenzione femminile, a conseguenza del quale l'Amministrazione Penitenziaria ha favorito l'introduzione di innovazioni significative, come la previsione, nei progetti pedagogici, di specifici interventi operativi che tengano conto della differenza di genere. Infatti, nel tempo sono state realizzate strutture igieniche adeguate, previsto l'inserimento nel sopravvitto⁷⁹ (possibilità di acquistare all'esterno attraverso una ditta individuata dall'Amministrazione) di prodotti per l'estetica, cosmetici e articoli di bigiotteria e sono state attivate strutture adatte ai bambini di età inferiore a tre anni.

Vediamo, infatti, come nel cercare di colmare la grave lacuna rappresentata dalla mancanza di una regolamentazione specifica dell'esecuzione penale femminile si sono

⁷⁸ MEOLA F., *Detenzione e questioni di genere: a proposito della condizione carceraria femminile*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, N.4, 23/12/2022, p.127-128-129.

⁷⁹ Art. 9 o.p. «Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso. Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati. I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile. La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale. Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria. Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto».

sviluppate una serie significativa di iniziative che hanno finito per incarnare un nuovo e diverso approccio al trattamento della problematica.

La prima, in ordine di tempo, è stata la conferenza *Women in the Criminal Justice System: International examples & national responses*, tenutasi a Vienna, il 9 Aprile del 2000; è in quella sede, invero, che, per la prima volta, le diverse possibilità di coinvolgimento delle donne nel sistema di giustizia penale hanno trovato espressione trattandole ora come autrici di reato, ora, invece, come vittime, senza peraltro dimenticare un loro possibile impegno in ambito quali lavoratrici e professioniste del settore.

A quest'iniziativa ha poi fatto seguito, nel 2006, l'elaborazione delle nuove Regole penitenziarie europee⁸⁰, la cui portata ha efficacemente messo in luce la meticolosa attenzione delle istituzioni internazionali rispetto al tema della carcerazione femminile.

Risale, invece, al 2007 la relazione *Women in Prison and the Children of Imprisoned Mothers*, presentata dal *Quaker Council for European Affairs*⁸¹ insieme al *Quaker United Nations Office*⁸², in cui viene espressamente e fermamente marcato che «*le donne e gli uomini sono diversi. La parità di trattamento tra uomini e donne non si traduce in esiti uguali*», denunciando conseguentemente il mal funzionamento delle prigioni, in quanto gestite e organizzate in funzione della maggioranza dei suoi ospiti, ossia gli uomini.

A questa tipologia di iniziative si è poi aggiunto, nel 2008, un primo intervento delle organizzazioni sovranazionali, realizzato attraverso la presentazione da parte del Parlamento europeo di una risoluzione sulla particolare situazione delle donne detenute, con la quale, gli Stati membri sono stati invitati ad integrare la dimensione della parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria, nonché a tenere maggiormente

⁸⁰ Si tratta, nello specifico, della Raccomandazione R (2006)2, adottata l'11 Gennaio 2006, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; consultabile nel sito del Consiglio d'Europa all'indirizzo <https://www.coe.int/it/web/portal/home>.

⁸¹ Il *Quaker Council for European Affairs* (Q.C.E.A.) è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che cerca di promuovere i valori e le preoccupazioni politiche della *Religious Society of Friends* (comunemente indicata come Quaccheri, storica chiesa di pace fondata in Inghilterra) a livello europeo. Si impegna nella ricerca e nella difesa nei settori della costruzione della pace e politica dei diritti umani, in particolare in relazione all'Unione europea e il Consiglio d'Europa. Fondata nel 1979 dai quaccheri che lavoravano nelle istituzioni europee, ha sede in Bruxelles, Belgio ed è registrato secondo la legge belga.

⁸² Il *Quaker United Nations Office* (Q.U.N.O.) è un'organizzazione non governativa che rappresenta la *Religious Society of Friends* presso le Nazioni Unite a Ginevra e New York City.

presenti le specificità femminili⁸³. È chiaro come, in tale risoluzione, sono chiaramente riconoscibili precise prese di posizione a favore dell'uguaglianza di genere, dimostrando come, anche a livello europeo, ci si inizi a rapportare alla condizione carceraria femminile non più in termini di mera diversità, ma, più correttamente, di specificità.⁸⁴

Dello stesso anno è la circolare della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento con la quale è stato divulgato uno schema di regolamento interno per le sezioni femminili che ospitano detenute comuni.

Il regolamento-tipo cerca di cogliere e tutelare il valore della differenza di genere, cercando di coniugare l'esecuzione della pena alla specificità dell'identità femminile, in maniera da evitare l'innescarsi di ulteriori meccanismi di marginalizzazione a discapito delle donne detenute.

La condizione detentiva femminile a causa del diverso ruolo sociale, delle peculiarità psicofisiche è, spesso, accompagnata da forme di disagio e sofferenza complesse e, proprio da qui, era nata l'esigenza di una regolamentazione della vita negli istituti e sezioni femminili che, da un lato, tenesse conto dei bisogni e delle esigenze specifiche delle donne detenute e, dall'altro, consentisse alle stesse di fruire, nonostante l'esiguità del loro numero, di pari opportunità trattamentali e di reinserimento sociale, favorendo l'espressione di quegli aspetti della personalità fondati sulla differenza di genere.

In quest'ottica, le disposizioni contenute nel regolamento-tipo rappresentano un contributo alla gestione dei modi e dei tempi della vita detentiva, così da avvicinarli ai bisogni della popolazione femminile, con particolare attenzione alla dimensione affettiva (artt.19 e 20), alle specifiche necessità sanitarie (artt.16, 23 e 25), al diverso rapporto con le esigenze della propria fisicità (artt.9, 10, 16 e 24), nonché alla necessità di offrire pari opportunità di reinserimento sociale (artt.30 e 33).⁸⁵

A dimostrazione del sempre più diffuso interesse nei riguardi della problematica, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, interessandosi del tema attraverso il rapporto sulla salute delle donne in carcere stilato nel 2009, ha finito per lanciare una precisa

⁸³ Si tratta della Relazione del Parlamento europeo del 13 Marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare, il cui testo, nella sua interezza, è consultabile all'indirizzo <https://www.europarl.europa.eu/portal/it>.

⁸⁴ MEOLA F., *Detenzione e questioni di genere: a proposito della condizione carceraria femminile*, cit., p.118-119-120.

⁸⁵ Nel dettaglio si veda *Circolare 17 settembre 2008 n.0308268 - Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili* in <https://www.giustizia.it/giustizia/>.

raccomandazione sul trattamento detentivo delle stesse, avvertendo che «i diritti umani delle donne e dei loro figli devono essere sempre dominanti; devono essere riconosciuti i principi di equivalenza e di adeguatezza delle strutture e dell'assistenza sanitaria. I bisogni di ogni bambino coinvolto devono essere dominanti»⁸⁶. Ancor più significativamente, però, in quello stesso anno, l'O.M.S. Europa e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine pubblicano un documento che, svela la raggiunta consapevolezza dell'esistenza di una situazione di disparità dietro le sbarre, che spinge infine i redattori del documento a evidenziare la necessità di operare a favore della creazione di un sistema di giustizia penale sensibile al genere, in grado cioè di tenere in considerazione specifici bisogni e circostanze di vita del genere femminile.⁸⁷

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, poi, attraverso l'adozione, nel 2010, delle cd. *Bangkok rules*, ossia 70 regole che obbligano gli Stati a prevedere l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino il ricorso alle misure alternative alla detenzione e che adottino programmi di trattamento che tengano conto della differenza di genere, segna l'affermarsi di un preciso indirizzo quanto al tema in trattazione.

Queste regole riconoscono l'esistenza di caratteristiche e necessità differenti rispetto a quelle degli uomini e manifestano l'intenzione di individuare strumenti efficaci al trattamento ed al reinserimento sociale delle ristrette.⁸⁸

Infine, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa è intervenuto adottando una raccomandazione che aggiorna le regole penitenziarie europee del 2006, andando a revisionare l'attenzione alla specificità di genere con un paragrafo dedicato alle donne detenute con l'obiettivo di sviluppare politiche e misure specifiche sensibili al genere.⁸⁹

Da un punto di vista legislativo, invece, in generale, a dare prova dell'assenza di ogni prospettiva di genere da parte del legislatore, è sicuramente il contenuto della legge

⁸⁶ Il testo completo del rapporto dell'O.M.S., *Women and health, today's evidence, tomorrow's agenda*, è consultabile al seguente sito:

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44168/9789241563857_eng.pdf;jsessionid=A92F7E95615B726ECDFCFE399215B18?sequence=1.

⁸⁷ MEOLA F., *Detenzione e questioni di genere: a proposito della condizione carceraria femminile*, cit., p.120.

⁸⁸ Nel dettaglio si veda *Regole di Bangkok - Nazioni Unite donne detenute e donne autrici di reato in misura non detentiva* (Luglio 2010) in <https://www.giustizia.it/giustizia/>; MINISTERO DELL'INTERNO, *Donne e criminalità. Analisi dei reati commessi dalle donne e della detenzione femminile negli Istituti Penitenziari*, cit., p.35-36.

⁸⁹ Si tratta della Raccomandazione Rec (2206)2-rev adottata il 1° Luglio 2020, con particolare riferimento alle regole da 34.1 a 34.4, consultabile nel sito del Consiglio d'Europa all'indirizzo <https://www.coe.int/it/web/portal/home>.

penitenziaria del 1975⁹⁰. In essa, infatti, tutto è declinato al maschile e non vi è alcuna disposizione dedicata in modo puntuale e compiuto ai bisogni e ai diritti delle donne detenute tuttavia, ad essa fa eccezione un aspetto in particolare: gravidanza e puerperio, uniche disposizioni in cui la differenza di genere o il richiamo al sesso è ben presente⁹¹. Anche nei successivi testi normativi l'unico accenno contenuto nei riguardi delle donne detenute è legato alla loro condizione di madre; ricordiamo ad esempio la cd. legge Gozzini⁹², il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà del 2000⁹³, la cd. Legge Finocchiaro⁹⁴, la

⁹⁰ L.26 Luglio 1975, n.354, pubblicata nella Gazz. Uff. il 9 Agosto 1975, n.212.

⁹¹ L'accenno alle donne detenute nella legge 354/75 lo ritroviamo: all'art.11 co.9 secondo cui «*alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido*» e all'art.21 bis che recita «*le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci*», limitando in questo modo il problema della detenzione femminile allo status di madre detenuta.

⁹² L.10 Ottobre 1968, n.663, pubblicata nella Gazz. Uff. il 16 Ottobre 1968, n.241. Il riferimento lo troviamo all'art.13 della suddetta legge in cui è sancito che «*La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente...*».

⁹³ D.P.R. 30 Giugno 2000, n.230, pubblicato in Gazz. Uff. il 22 Agosto 2000, n.195. All'art.61 co.2 affermando che «*Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente l'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto al rientro nel contesto sociale*» si rivolge non solo ai padri, ma anche alle madri ristrette, al fine di favorire la creazione di un legame affettivo con i figli, anche se a distanza e ad intervalli di tempo. BARTHOLINI I., *Donne autrici o vittime di reato? Un'indagine sull'efficacia delle misure alternative nei percorsi di recupero delle detenute nel contesto agrigentino*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. IX, n.2, Maggio-Agosto 2015, p.37.

⁹⁴ L.8 Marzo 2001, n.40, pubblicata in Gazz. Uff. l'8 Marzo 2001, n.56. In materia di donne detenute, o meglio di madri detenute, la legge Finocchiaro è una delle leggi più importanti; all'art.1 prevede la modifica dell'art.146 c.p. relativo al rinvio dell'esecuzione della pena che viene differita «*se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno*». Al fine di evitare la detenzione di minori, la legge prevede la creazione di due nuovi istituti: la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno dei figli minori. Ai sensi dell'art. 3 della legge in questione «*Quando non ricorrono le condizioni di cui all'art.47 ter (della legge 354/75), le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiazione la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo*». L'altro istituto delineato dalla legge Finocchiaro per la salvaguardia del legame madre detenuta- figlio, riguarda l'assistenza all'esterno dei figli minori, art.5, secondo cui: «*Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'art.21. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre*». La legge, quindi, si propone di evitare la carcerazione di minori figli di una madre detenuta. Questi istituti sono nati non solo per garantire alla madre il mantenimento,

legge n.62/2011⁹⁵ e la cd. riforma Orlando⁹⁶.

In questo senso, è inopinabile che, da sempre, lo sguardo del legislatore, che si cala sul tema della detenzione femminile, è rivolto prioritariamente (se non esclusivamente) alla donna madre, specie se genitrice di un bambino piccolo, ovvero di un bimbo di cui ha la potestà di cura.⁹⁷

Tuttavia, sebbene la gravidanza e la maternità rappresentino aspetti che risultano dotati di solida tutela, non pare difficile evidenziarne dei profili di criticità. In questo senso, si può notare come tutte le disposizioni riferite alla donna detenuta-madre dimostrano come

altrimenti interrotto, delle relazioni con il figlio, ma anche e soprattutto per preservare il benessere psicofisico del minore. Malgrado i buoni propositi, tuttavia, la suddetta legge presenta seri limiti: innanzitutto si rivolge alle sole donne con condanna definitiva; prevede, come requisito fondamentale, il possesso di un'abitazione che permetta la convivenza con i figli, e, infine, prevede come limite la stessa possibilità di reiterare il reato, privando così dei benefici le donne che presentano un alto tasso di recidiva. BARTHOLINI I., *Donne autrici o vittime di reato? Un'indagine sull'efficacia delle misure alternative nei percorsi di recupero delle detenute nel contesto agrigentino*, cit. p.38.

⁹⁵ L.21 Aprile 2011, n.62, pubblicata nella Gazz. Uff. il 5 Maggio 2011, n.103. Il riferimento lo troviamo all'art.1 co.1 secondo cui «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni», al co.3 per cui «...se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano»; all'art.2 co.1 e 2 secondo cui «In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia» «La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute». Per un approfondimento si veda anche CADAMURO E., *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*, in *Diritto Penale della famiglia e dei minori*, a cura di Palermo Fabris E.- Presutti A.- Riondato S., vol. III del Trattato di diritto di famiglia. Le riforme 2012-2018, diretto da Zatti P., Giuffrè, 2019, p. 21 ss.

⁹⁶ L.23 Giugno 2017, n.103, pubblicata nella Gazz. Uff. il 4 Luglio 2017, n.154. Il riferimento lo troviamo all'art.1 co.85 lettera s) che nell'apportare modifiche proprio in tema di detenzione domiciliare nei confronti delle detenute madri ha previsto una «revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età».

⁹⁷ MEOLA F., *Detenzione e questioni di genere: a proposito della condizione carceraria femminile*, cit., p.131.

l'obiettivo a cui il dettato normativo risulta davvero strumentale non è la salvaguardia in sé della detenuta quale madre, ovvero della detenuta quale genitrice di un figlio in tenera età. Piuttosto, il vero protagonista delle spinte protezionistiche mostrate dal legislatore nei riguardi della donna è il bambino, nato o che verrà a nascere⁹⁸.

La primazia così accordata alle esigenze di tutela del minore trova peraltro nuovamente avallo nella giurisprudenza costituzionale successiva dove, ad essere determinate è sempre l'interesse del minore, che, incolpevolmente coinvolto dalla vicenda detentiva della genitrice, viene considerato particolarmente meritevole di protezione⁹⁹.

Pur a fronte di tutto quanto ad oggi fatto quanto a tutele, sia sul piano normativo che su quello giurisprudenziale, occorre prendere atto della circostanza che ancora molti sono i limiti che le misure intanto adottate in questa prospettiva hanno manifestato¹⁰⁰. Né minori sono le perplessità che talune delle misure hanno sollevato per la portata stigmatizzante e gli effetti negativi sulla vita futura del bambino, che, infatti, tra le altre cose è, ancora oggi, costretto ad una permanenza forzosa all'interno di un Istituto a custodia attenuata (cd. I.C.A.M.)¹⁰¹, insieme alla madre detenuta, fino all'età di dieci anni.

⁹⁸ A titolo di esempio si richiamano proprio gli art.3 e 5 della legge 40/2001 cit., dove, proprio l'accento posto dalla disposizione menzionata sulla possibilità di ripristinare la convivenza con la prole dimostra in effetti come scopo principale della detenzione domiciliare speciale sia proprio il ripristino del rapporto tra il genitore ed il figlio, ovvero l'interesse del minore ad un rapporto continuativo con il genitore.

⁹⁹ Si ricordino, in ordine di tempo, le sentenze: 22 Ottobre 2014, n.239; 12 Aprile 2017 n.76. A queste si aggiungano le sentenze 4 Luglio 2018, n.174, 24 Ottobre 2018, n.211, 14 Febbraio 2020, n.18 e 11 Gennaio 2022, n.30.

¹⁰⁰ Quanto, ad esempio, all'età del bambino coinvolto che, al di sopra dei dieci anni e salvo la sua totale disabilità, subisce l'interruzione o comunque un forte condizionamento del rapporto affettivo e di cura con la madre, nonostante il fatto che questa sia spesso l'unica responsabile del figlio, e il tutto avvenga in un'età in cui quest'ultimo non può certo aver acquisito una propria autonomia

¹⁰¹ L'istituzione degli Istituti di Custodia Attenuata per le Madri (cd. I.C.A.M.), nei quali vengono ospitate detenute e detenuti con figli al seguito, è stata disposta dalla l. n.21/2011, cit., al chiaro scopo di scongiurare il reiterarsi della presenza di bambini in carcere in spregio dei più elementari diritti dell'infanzia. Ed infatti, queste strutture, sebbene contenitive, consentono alle donne di scontare la pena in regime di detenzione in luogo più consono alle esigenze dei loro bambini. Ad oggi, sull'intero territorio nazionale, si contano, come operativi, l'I.C.A.M. di Milano San Vittore, quello di Venezia-Giudecca, quello di Lauro e quello di Torino. Proprio in riferimento a tale istituto dopo una prima proposta di legge nota come Legge Siani, approvata dalla camera il 30 Maggio 2022 n.2298 (il cui testo è interamente consultabile al seguente link <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01353999.pdf>), che ha previsto modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n.354, e alla legge 21 aprile 2011, n.62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, si è nuovamente tornati sul tema. Infatti, il testo prevedeva l'eliminazione dei nidi nelle sezioni femminili, ma lasciava ancora aperta la possibilità che i bambini venissero reclusi negli I.C.A.M. insieme alle loro madri, qualora sussistessero "esigenze cautelari di particolare rilevanza". Con proposta di legge n.103, detta Serracchiani, presentata il 13 Ottobre 2022 e assegnata alla Commissione di Giustizia il 9 Novembre 2022, si andava a riprodurre il contenuto della precedente proposta intendendo però ridurre ulteriormente la possibilità che bambini piccoli si trovino a vivere la realtà carceraria al seguito di madri recluse. Niente più bambini

Ancor più dura risulta, poi, la situazione di quei minori i cui genitori si trovano reclusi per il crimine di associazione a delinque di stampo mafioso: se l'aver commesso reati determina inevitabilmente una presunzione più o meno forte di incompetenza del genitore, in alcuni casi, è la stessa legge a stabilire, per il caso di condanna per delitti in danno della prole minore, quale può essere quello di associazione a delinque di stampo mafioso, la sanzione accessoria della decadenza o della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.¹⁰² In particolare, nel caso in cui la condotta della madre ristretta sia fonte di pregiudizio per la prole minore, il giudice civile, può decidere la limitazione, o, nei casi più gravi, l'ablazione dei poteri e delle facoltà connessi con la responsabilità genitoriale.¹⁰³ Infatti, in questi casi è chiaro come la condanna possa recare in sé una presunzione di pregiudizio per gli interessi morali e materiali della prole minore tale da poter indurre a ravvisare l'inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale, salvo che emerga specificamente che l'interesse del minore richieda una diversa soluzione. È certo, invero, che proprio per salvaguardare l'interesse del minore, la maggioranza dei giudici sia restia a pronunciare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ancorati alla condanna penale e alla detenzione del genitore e in particolare, per l'appunto, della madre.¹⁰⁴

Dalla prospettiva del figlio la famiglia (perlomeno in termini di rapporti tra i soggetti che ne fanno parte) è come se non dovesse sciogliersi mai, dunque, se generalmente l'accento posto proprio sul profilo affettivo e sul piano della relazione con il figlio, potrebbe portare alla convinzione che l'interesse del minore sia anzitutto maturare un attaccamento sicuro e che invece, l'apporto educativo, presuntivamente deficitario in ragione della "devianza" del genitore dal modello sociale di riferimento dell'ordinamento giuridico, possa essere integrato da un sostegno esterno (quale per esempio un affidamento diurno o la scelta di un co-affidamento), nella pratica ciò è escluso.

in carcere con le madri; era proprio questo l'obiettivo della proposta Serracchiani (per la visione integrale degli obiettivi si veda: <https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-17596/disposizioni-materia-tutela-del-rapporto-detenate-madri-e-figli-minori.html>). Tuttavia, l'8 Marzo 2023 il testo è stato bloccato per poi essere successivamente e definitivamente ritirato il 23 Marzo (nel dettaglio si veda <https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=0103>).

¹⁰² LONG J., *Essere madre dietro le sbarre*, in *Donne ristrette*, cit., p.113

¹⁰³ La decadenza viene invece pronunciata nei confronti di uno o di entrambi i genitori «quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio» Art.330 e 333 c.c.

¹⁰⁴ LONG J., *Essere madre dietro le sbarre*, cit., p.113-114.

Nei contesti di criminalità organizzata, difatti, la delinquenza si alimenta di legami familiari ed i minori vengono spesso coinvolti, già in età scolare, in attività di tipo criminoso o comunque “educati” in un contesto di disvalori. Ciò che viene in risalto in simili contesti, allora, è l’esigenza di valutare il grave pregiudizio arrecato ai minori da un’educazione contraria al rispetto dei valori propri della civile convivenza. In questa dimensione il superiore interesse del minore non può che tradursi nel diritto ad un’educazione responsabile, conforme (perlomeno) ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale; al di sotto di tale soglia valoriale minima non può ritenersi garantito un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore stesso. Ecco allora che una valutazione in termini di effettivo interesse del minore vede cedere altri suoi diritti fondamentali: quello alla genitorialità, quello di crescere nella propria famiglia.

In questo solco si pone l’attività svolta dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria che ha adottato diversi provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 330 ss. c.c. e di allontanamento del minore dal nucleo familiare di appartenenza ed il rispettivo collocamento in territori geograficamente e socialmente lontani da quelli in cui sono stati, loro malgrado, costretti a crescere.¹⁰⁵

Il tribunale evidenziando, in primis, come la condanna in sede penale (o la sottoposizione alla custodia cautelare in presenza di gravi indizi di colpevolezza) contrasti con il dovere di educare il figlio alla legalità, fornendogli «*parametri normativi idonei a preservarlo dai rischi connessi alla trasgressione dei valori sociali e morali (e, dunque, legali) condivisi*», ritiene tanto più problematico il quadro di procedimenti *de potestate* relativi a minori inseriti in contesti familiari connotati da un radicamento profondo nella criminalità organizzata, in cui l’inadeguatezza delle figure genitoriali investite della responsabilità educativa deriva da «*comportamenti sovversivi delle regole morali e civiche del vivere [...] per facta concludentia indicati come norma di vita e linea di condotta*». In quest’ottica, la condanna ad una pena detentiva, pur senza voler «*far abbattere sulle figure genitoriali una sorta di stigma sociale quale conseguenza delle vicende giudiziarie*», può in concreto indicare un modello educativo improntato alla illegalità tale da compromettere in modo decisivo per il futuro lo sviluppo della prole

¹⁰⁵ PIRILLI D., *Il rapporto tra best interest(s) of the child e responsabilità genitoriale in una prospettiva multilivello*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, n.5/2021, 15 Dicembre 2021, p.1260.

minorenne, anche in conseguenza del modello di vita fornito con il suo comportamento dal genitore al figlio.¹⁰⁶

Risulta poi abbastanza intuitivo e spontaneo il pensiero secondo cui la scelta del genitore di delinquere malgrado gli effetti pregiudizievoli sulla prole di una possibile condanna costituirebbe un serio indizio di inidoneità genitoriale.¹⁰⁷

Nel caso in cui la madre conservi l'esercizio della responsabilità genitoriale, gli è data la possibilità di decidere il collegamento all'esterno del minore, soprattutto in quei casi in cui non possa più stare con lei per raggiunti limiti di età. Ciò non esclude comunque che l'affidamento all'esterno possa essere deciso anche contro la volontà della stessa, infatti, nei casi di urgenza, e comunque nelle more di un intervento giudiziale, l'allontanamento può eccezionalmente avvenire con atto amministrativo ai sensi dell'art. 403 c.c.¹⁰⁸; a disporlo possono essere servizi sociali e territoriali o la stessa amministrazione penitenziaria¹⁰⁹ se accerta grave maltrattamento del minore a opera della madre detenuta e situazione d'urgenza.¹¹⁰

Alle donne e madri di mafia, sia prima che dopo la detenzione, viene inoltre data la possibilità di uscire dal contesto nocivo con cui per anni si sono trovate a fare i conti: dato che per la legge italiana non hanno alcun diritto di protezione, da anni è attivo il progetto "Liberi di scegliere", nel quale le donne di mafia che vogliono lasciare il loro territorio trovano una rete di magistrati, di psicologi, una rete di formatori che consente loro di essere accolte da persone che hanno la sensibilità necessaria per accompagnarle in questo percorso. Liberi di scegliere è un protocollo di intesa tra Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, Tribunale per i Minorenni, Procura per i Minorenni e Procura Distrettuale di Reggio Calabria, Procura Nazionale Antimafia e Libera ed è sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana che si propone di aiutare e accogliere donne e minori che vogliono uscire dal circuito mafioso e promuovere una rete di protezione e di sostegno per tutelare e assicurare una concreta alternativa di vita ai minori e alle loro madri, provenienti da famiglie mafiose.

¹⁰⁶ Così Trib. min. Reggio Calabria 8/3/2016

¹⁰⁷ LONG J., *Essere madre dietro le sbarre*, cit., p.116.

¹⁰⁸ Per approfondimenti rispetto a tale strumento, anche alla luce della recente riforma avvenuta ex l. 206/2021, v. CORDIANO A., *La riforma n. 206 del 2021 sui provvedimenti minorili urgenti: alcuni approdi e altre criticità*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, fasc.2/2022, pag.811 ss.

¹⁰⁹ In questo caso è opportuno che l'amministrazione penitenziaria si coordini con i servizi sociali territoriali per l'individuazione di collocazione esterna appropriata per il minore.

¹¹⁰ LONG J., *Essere madre dietro le sbarre*, cit., p.126-127.

Il progetto Liberi di scegliere nasce quindi dall'esigenza di assicurare una concreta alternativa di vita alle famiglie e in particolare alle donne con figli che decidono di allontanarsi dal nucleo familiare mafioso e intraprendere un nuovo percorso di vita con il supporto della rete di accoglienza che Libera negli anni è riuscita a attivare. È anche supporto materiale, affettivo e psicologico alle donne, ai giovani figli ovvero a interi nuclei familiari che decidono di dissociarsi dal contesto mafioso al fine di aiutarli a realizzare un progetto di vita esistenziale e lavorativo e quindi garantire una migliore prospettiva di vita.¹¹¹

Indipendentemente da questa via di fuga, è noto che per le donne le sofferenze derivanti dalla carcerazione incidono negativamente sull'affermazione della propria identità, l'esperienza detentiva determina una sensazione di perdita di scopo nella vita e accentua una percezione negativa di sé. Per tale ragione le conseguenze della sofferenza sperimentata in carcere possono essere assimilate al concetto di contaminazione che può inficiare, per l'appunto, eventuali percorsi inframurari proposti e il conseguente cambiamento di identità.¹¹²

Resta inoltre fermo che, circoscritto nei termini descritti, il rilievo della condizione della donna ristretta continua ad essere appiattito sulle vicende della gravidanza e della maternità, veicolando una visione del femminile doppiamente fallace, in primo luogo in quanto si tratta di esperienze che certamente sono legate alla corporeità femminile, ma che non fanno parte dell'esperienza universale femminile, poiché non tutte le donne sono madri. In secondo luogo, le esigenze specifiche per la gravidanza e la maternità riguardano fasi e periodi assai limitati nel tempo, mutevoli sulla base dell'età della prole, che certamente non abbracciano l'intera esistenza, per quanto sia una relazione che non cessa al crescere dell'età del bambino coinvolto. Il tutto, peraltro, in un approccio alla

¹¹¹ Per la consultazione integrale del progetto si veda *Progetto Liberi di Scegliere*, in <https://www.movimento5stelle.eu>, 5 Settembre 2022.

¹¹² RAVAGNANI L., *Adamo, Eva e il furto proibito*, cit., p.238. Dopo la condanna gli effetti derivanti dalle esperienze processuali, dopo il periodo di detenzione, si tratta di convivere con l'etichetta inflitta, cercando di capire come fronteggiarla e quale possibile significato attribuirle per collocarla nel continuo processo di costruzione della propria identità. Ogni volta che si racconta il crimine femminile, infatti, il genere gioca un ruolo cruciale per attribuire significati a quanto accaduto, distinguendo le "victim" dalle "bad and mad women". BINIK O., *Fronteggiare lo stigma della "Bad woman": la narrazione di sé nelle donne condannate per reati violenti*, cit., p.258 e 245-246; si veda anche WEARE S., "The mad", "the bad", "the victim": gendered construction of women who kill within the criminal justice system, in "Laws", 2(3), 2013, p.337 ss.

condizione femminile che ne marca ancor più significativamente lo stacco da quella maschile, parametrata alla quale la prima si atteggia, ancora una volta, come qualcosa di altro e di diverso.¹¹³

Quel che appare del tutto evidente, allora, è l'eterogeneità della popolazione detenuta, la complessità della gestione della detenzione al femminile e, nel contempo, le numerose risorse umane e materiali necessarie, al fine di garantire un'esecuzione della pena che tenga conto sia della sicurezza che del principio delle pari opportunità.¹¹⁴

¹¹³ MEOLA F., *Detenzione e questioni di genere: a proposito della condizione carceraria femminile*, cit., p. da 133 a 142.

¹¹⁴ MINISTERO DELL'INTERNO, *Donne e criminalità. Analisi dei reati commessi dalle donne e della detenzione femminile negli Istituti Penitenziari*, cit., p. da 70 a 76.

Conclusioni

L'elaborato ha permesso di illustrare il fenomeno della criminalità femminile, con particolare riguardo alla criminalità organizzata, ripercorrendone l'evoluzione sotto il profilo giuridico e criminologico.

Partendo dagli apporti derivanti dagli studi criminologici, possiamo innanzitutto affermare che quest'ultimi sono risultati inizialmente condizionati dallo stereotipo culturale dell'inferiorità della donna rispetto all'uomo e proprio il dato quantitativo, ossia la constatazione del basso numero di donne che delinquono, ha costituito il criterio dimostrativo dell'inferiorità della donna anche in questo campo, non favorendo indagini approfondite sul punto.

Nello specifico, l'impostazione positivista considerava la donna come dedita unicamente alla conservazione e alla cura del nucleo familiare, senza contemplare possibilità di uscita da tal ruolo, a differenza dell'uomo. Le donne devianti, quindi, non venivano configurate come ribelli o trasgressive rispetto ad un modello di vita imposto dalla società di appartenenza di tipo patriarcale, ma erano trattate, piuttosto, come biologicamente anomale o come individui talmente inferiori, in *primis* da un punto di vista intellettuale, da escludere per esse la capacità di poter volontariamente e consapevolmente delinquere. A ciò, dunque, conseguiva l'idea che fosse soltanto possibile intervenire per "neutralizzare" la devianza femminile, attraverso interventi di cura, trattandosi di soggetti affetti da patologie, o comunque attraverso interventi di allontanamento del soggetto pericoloso dal contesto familiare e sociale.

Nonostante il movimento femminista abbia risposto con critiche ferme alle affermazioni della Scuola Positiva, giudicandole prive di basi scientifiche e fondate su pregiudizi culturali, gli studi scientifici in ordine alle caratteristiche della devianza femminile hanno comunque risentito del disinteresse della cultura maschile, imperante nella stessa società, verso tale problematica, e pertanto sono stati estremamente limitati, quanto meno fino all'emergere negli anni '70 del secolo scorso di un nuovo protagonismo sociale e culturale della donna.

In particolare, nell'ambito degli studi sociologici, si sono affermate teorie che riconoscono invece la necessità di valorizzare le differenze tra il mondo femminile e quello maschile. Viene così rifiutata la logica secondo cui l'uomo, i suoi valori e i suoi obiettivi devono costituire il modello a cui bisogna fare riferimento.

Si comprende così la necessità dell'eliminazione di tutti quegli stereotipi e preconcetti che impediscono alla donna di realizzarsi pienamente nella società, riconoscendo al contempo l'esistenza della criminalità femminile e ricercando quelle che ne sono le cause scatenanti svincolati dal riferimento esclusivo a cause biologiche di presunta inferiorità psichica o fisica della donna.

Gli approcci sociologici alla devianza femminile mettono al centro del loro studio concetti chiave quali la socializzazione, i ruoli sociali, il mutamento sociale e l'emancipazione femminile.

L'emancipazione che ha caratterizzato l'evoluzione della condizione della donna ha sicuramente aperto la strada ad un nuovo modo di vedere e studiare l'agire femminile, anche in ambito criminale.

Dagli studi sociologici è emerso in particolare come il nuovo ruolo sociale femminile sia alla base non solo dei cambiamenti quantitativi della devianza femminile (che comunque rimane di entità largamente inferiore a quella maschile), ma anche di quelli qualitativi, con il superamento di quelle forme di devianza che sono espressione di ruoli tradizionali (devianza sessuale, criminalità domestica...).

Proprio sulla base di tali evidenze si è avuto modo allora di approfondire il ruolo della donna con riferimento al peculiare fenomeno criminoso delle organizzazioni criminali, in particolare di stampo mafioso.

Come si è visto avvenire per la criminalità femminile in generale, anche nel contesto mafioso il ruolo della donna è stato a lungo sottovalutato e poco studiato. In tale contesto criminoso, la causa di questo ritardo si è vista dipendere principalmente dai pregiudizi di genere che non hanno permesso per molto tempo di indagare a fondo siffatta dimensione. Infatti, per anni l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori quali, ad esempio, forze dell'ordine e magistratura, si sono assestati sul vecchio stereotipo, proposto peraltro dagli stessi uomini di mafia, della donna silente, defilata, con compiti tradizionali nella sfera privata quali l'educazione dei figli secondo schemi di tipo mafioso e l'incitamento alla vendetta, nel momento in cui la stabilità familiare venisse compromessa. Anche in questo peculiare contesto criminoso, dunque, il binomio donna-crimine era difficilmente accettato in quanto violava le aspettative sociali: la donna di mafia ha goduto per molto tempo di una sorta di impunità connaturata in quanto considerata per natura conforme alle regole e l'importanza che la società ha attribuito al ruolo di madre ha contribuito a

rappresentare le donne come lontane da un comportamento criminale di tipo mafioso. Le donne hanno usufruito della insospettabilità ed invisibilità per operare, semplicemente, approfittando di una società che non voleva ammettere che le donne fossero capaci di un comportamento criminale.

Solo nell'ultimo ventennio le donne hanno acquisito una indubbia visibilità anche nel contesto mafioso, rivelando un universo fluido e diversificato.

Nell'ambito del presente elaborato si è avuto modo di dar conto di come tale cambiamento sia dipeso non soltanto dal più generale mutamento del contesto culturale e dall'evoluzione della società rispetto alle tematiche di genere - che ha inevitabilmente avuto delle ricadute rispetto al più generale fenomeno della criminalità femminile, e dunque anche rispetto al fenomeno mafioso - ma è altresì dipeso dallo stesso evolversi del fenomeno criminoso di stampo mafioso.

Si è visto infatti come sia sul versante del metodo mafioso sia su quello della partecipazione associativa siano persistite per anni rilevanti oscillazioni giurisprudenziali. Oscillazioni che, oltre ad incidere sensibilmente sulla determinazione in concreto dei confini della punibilità ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p., hanno portato, seppur involontariamente, al riconoscimento anche in ambito penale della rilevanza della donna e del suo ruolo all'interno dell'organizzazione criminale.

Quanto al metodo mafioso, esso è descritto dall'art. 416 *bis* c.p., secondo cui *«l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva»* per il perseguimento delle finalità indicate dalla norma stessa. L'impiego del metodo mafioso implica dunque che vi debba essere l'utilizzo di atti o parole violenti o intimidatori, che hanno cioè lo scopo di incutere timore, provocando in coloro che ne sono destinatari, non solo una costrizione a riconoscere e sopportare passivamente quanto imposto dal sodalizio mafioso (condizione di succubanza o di soggezione psicologica) ma anche un riserbo assoluto (che si sostanzia nel rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato) determinato dal timore di una vendetta. Tuttavia, nell'elaborato si è visto come, al fine di infiltrarsi anche nelle aree più ricche del Paese e sviluppare relazioni sempre più proficue, al tradizionale metodo mafioso, si sia aggiunto l'utilizzo di metodi collusivi che nel tempo hanno preso sempre più spazio. Invero, in passato la corruzione non costituiva l'estrinsecazione del metodo mafioso, né era uno

strumento di accumulazione della capacità di intimidazione proprio dell'associazione. Ad oggi, tuttavia, la corruzione, da fattispecie occasionale, fondata su accordi bilaterali e settoriali, ha assunto una dimensione multilaterale, organizzata e transnazionale, tendendo a sovrapporsi con il crimine organizzato e diventando uno strumento di cui esso si avvale. La pericolosità delle organizzazioni mafiose è oggi ancora più accentuata, potendo le stesse conciliare modelli alternativi, quello del controllo del territorio e quello dell'investimento economico, il metodo violento e quello collusivo. È cioè mutata la strategia di mobilitazione del consenso sociale e di conquista del potere. Al di là delle criticità che – come ha dimostrato il caso Mafia Capitale - possono emergere nel ricondurre le pratiche corruttive al metodo mafioso di cui all'art. 416 *bis* c.p., ciò che preme rilevare in questa sede è che queste nuove modalità di azione dei sodalizi mafiosi consentono a soggetti che generalmente verrebbero additati come deboli e privi delle capacità intimidatorie richieste, intendendo qui riferirci al genere femminile, di rendersi pienamente autori o complici del crimine in esame.

Quanto invece al secondo tra gli aspetti più problematici, si è visto, in particolare, come il confine tra la partecipazione all'associazione di stampo mafioso intesa ai sensi dell'art.416 *bis* c.p. e l'ipotesi di concorso esterno sia molto labile. Partecipazione e concorso esterno costituiscono, infatti, fenomeni alternativi fra loro, che, specialmente in sede giuridica, impongono che un unico percorso non possa essere fungibilmente riferito all'una o all'altra delle due fattispecie alternative.

La partecipazione, come abbiamo avuto modo di vedere, si sostanzia nella condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. L'*extraneus* è invece la persona che priva dell'*affectio societatis* e non inserita nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa fornisce volontariamente un concreto e consapevole contributo, che ha una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione ed è comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

In questi termini è chiaro come il partecipe debba avere la consapevolezza e l'intenzione di contribuire all'esistenza e all'attività di un'associazione connotata dall'impiego del

metodo mafioso, come pure la consapevolezza e la volontà di essere membro di una collettività della quale condivide le sorti e le finalità, dovendo, allo stesso tempo, essere accettato come tale dall'associazione; mentre la condotta del concorrente esterno non deve tendere ad un incremento della potenzialità del consorzio criminale ma deve porsi come supporto di concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, in modo da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita della cellula criminale. In questo senso, dunque, il concorrente esterno intende prestare il suo apporto senza però far parte della compagine associativa nella consapevolezza che la propria azione sarà funzionale al raggiungimento degli scopi del consorzio criminale. Permangono comunque criticità nell'individuare l'esatto confine tra partecipazione e concorso esterno, come dimostrano anche i più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Ciò premesso, si è avuto modo di porre in evidenza come il venir meno della violenza e della minaccia come strumento principale di operatività del sodalizio ed il riconoscimento della responsabilità *ex art.416 bis c.p.* a titolo di concorso esterno rispetto a diverse forme di contiguità alla mafia, non soltanto dimostri come il crimine organizzato sappia adeguarsi non solo all'evoluzione economica ma anche a quella sociale, ma altresì che occorre rispondere alle sempre nuove potenzialità operative dei gruppi criminali valutando attentamente la sussistenza degli estremi della partecipazione o del concorso esterno, senza lasciarsi condizionare da astratti modelli sociologici o stereotipi di genere che vedono la donna incapace di affiliarsi all'organizzazione mafiosa o comunque di contribuire alla stessa.

Proprio con riguardo a quest'ultimo aspetto, la mafia pur essendo da sempre un'organizzazione autoritaria e monosessuale, proprio a riprova della capacità di adattamento in qualsiasi ambito, ha progressivamente inserito le donne nella sfera criminale, anche se prevalentemente per motivi strategici.

Se la donna "di mafia", primariamente, ha da sempre esercitato una sorta di potere nell'ambito familiare attraverso il suo ruolo di madre (quindi in grado di trasmettere ai figli del sistema valoriale, o meglio "disvaloriale" del sentire mafioso), che per certi versi le ha permesso di occupare una posizione di rilievo in termini di autorità, è anche vero che questo non è stato di certo l'unico ruolo ad essa attribuito. Grazie all'emergere nel tempo di una concezione della donna considerata come soggetto a sé stante e distinto

dall'uomo, e ai mutamenti interni e esterni alla struttura organizzativa del sodalizio mafioso, si è assistito ad un sempre più ampio coinvolgimento della donna nel perseguimento di quelle che sono le finalità dell'organizzazione criminale; ruoli rilevanti, invero, le vengono attribuiti in settori quali quelli del narcotraffico, del riciclaggio, delle estorsioni, della spartizione dei proventi dei reati. Le donne rivestono, in certi casi, anche ruoli di comando. In particolare, le donne al comando dei clan al posto dei mariti (latitanti o detenuti) ereditano un compito specificatamente oneroso, in quanto si trovano a fronteggiare molte sfide sul piano organizzativo ed economico, dovute alle difficoltà che attraversano i clan quando il boss è assente e molti sodali sono detenuti. Si tratta, oltretutto, di un impegno a cui non corrisponde un riconoscimento formale e che si somma a quello profuso in ambito domestico ma non per questo, come abbiamo avuto modo di vedere, di minor rilievo.

Anche la giurisprudenza si è evoluta nella comprensione del vero ruolo che le donne spesso hanno all'interno dell'organizzazione mafiosa, superando l'erronea convinzione, che esse – in quanto succubi di mariti, padri e fratelli - siano sempre estranee alle attività criminali o addirittura che ne siano inconsapevoli, convinzione che, quanto meno sino agli anni '90 del Novecento, ha impedito che alle donne venisse contestata la partecipazione all'associazione di stampo mafioso o il concorso esterno, bensì soltanto l'ipotesi del favoreggiamento personale (con conseguente operatività, tuttavia, in presenza di un vincolo di parentela, della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.). Si è dunque riconosciuto che la partecipazione all'associazione mafiosa di una donna deve essere sempre accertata in concreto attraverso l'esame delle condotte singolarmente poste in essere al fine di verificare se queste siano funzionali al raggiungimento dello scopo dell'organizzazione stessa, prescindendo da stereotipi e da valutazioni generali di tipo anche sociologico sul ruolo succube o meno della donna o sull'impossibilità di una sua affiliazione.

In conclusione, è necessario comunque rilevare che, se è vero che le associazioni di stampo mafioso hanno consentito l'accesso alle attività criminali ad una nuova generazione di donne, più istruite e libere di muoversi rispetto al passato, allo stesso tempo, però, hanno negato loro la completa indipendenza fisica, psicologica ed emotiva. Le donne, infatti, sembrano aver raggiunto un'eguaglianza sul piano criminale ma non nella sfera individuale dove appaiono ancora legate a vincoli tradizionali propri di un

sistema di genere patriarcale, spesso caratterizzato, al suo interno, dalla violenza nei rapporti uomo-donna. Non si è ancora dunque assistito ad una rottura della dipendenza psicologica ed economica dai propri mariti o compagni, se non nei casi di collaborazione con la giustizia.

Si tratta evidentemente di una realtà molto complessa da analizzare e comprendere nei meccanismi interni che la connotano perché, appunto, alle caratteristiche proprie del sodalizio mafioso si devono aggiungere le complessità date dalle dinamiche di genere. Non resta dunque che vedere in che maniera la realtà criminosa al femminile possa evolvere in senso collaborativo rispetto agli organi di giustizia, come già avvenuto in alcuni casi, in modo tale da poter acquisire dati di realtà utili per una più efficace lettura criminologica e giuridica del fenomeno.

Bibliografia

ALLEGRIA A., *Il metodo mafioso: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà*, in <https://www.diritto.it>, 10 Febbraio 2011.

AMARELLI G., *Mafie delocalizzate: le Sezioni unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416 bis c.p. 'non decidendo'*, in *Sistema Penale*, 18 Novembre 2019.

AMARELLI G., *La riforma dello scambio elettorale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4 Giugno 2019.

AMBROSET S., *Criminologia femminile. Il controllo sociale*, Ed. Unicopli, Milano, 1994.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto Penale: parte speciale*, Milano, Giuffrè editore, 1966.

ANTONINI A., *Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana*, in *GP*, 1985, II.

BAIGUERA ALTIERI A., *La delinquenza femminile nella criminologia occidentale*, in *Diritto penale, Sociologia e Psicologia del diritto*, 2017, consultabile presso la piattaforma online <https://www.diritto.it>,

BALSAMO A. E RECCHIONE S., *Mafie al Nord. L'interpretazione dell'art.416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 18 ottobre 2013.

BARTHOLINI I., *Donne autrici o vittime di reato? Un'indagine sull'efficacia delle misure alternative nei percorsi di recupero delle detenute nel contesto agrigentino*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. IX, n.2, Maggio-Agosto 2015.

BERTONI R., *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, in *Cass. Pen.*, 1983, p.1014.

BINIK O., *Fronteggiare lo stigma della "Bad woman": la narrazione di sé nelle donne condannate per reati violenti*, in *La criminalità femminile, un'indagine empirica e interdisciplinare*, a cura di Pecorella C., Mimesis ed., Milano, 2020, p.245.

BISI S., *Criminalità femminile e differenza di genere*, in *International Review of Sociology*, pubblicato online nell'home page della rivista <http://dx.doi.org/10.1080/03906700220135309>, il 21 Luglio 2010.

BODRERO L., *L'evoluzione delle donne di mafia: «Droga, estorsioni e cda, ora sono protagoniste degli affari»*, in <https://www.corriere.it>, 28 Febbraio 2019.

BORTOLATO M., *L'art. "41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell'art.41-bis dell'ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti*, in *Questione Giustizia*, 27/2/2023.

BOURDIEU P., *Dominazione maschile*, Parigi, Ed.de Seuil, 1998.

CADAMURO E., *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*, in *Diritto Penale della famiglia e dei minori*, a cura di Palermo Fabris E.- Presutti A.- Riondato S., vol. III del *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme 2012-2018*, diretto da Zatti P., Giuffrè, 2019, p.21.

CAMELO F., *La criminalità femminile*, AIPG Italia consultabile presso la piattaforma <https://aipgitalia.org>, 2010.

CANEPA G. e ABAMO S., *Aspetti Criminologici della delinquenza femminile*, L. De Cataldo Neuburger (a cura di), in *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, Padova, CEDAM, 1996, p.26.

CAPRI P. e LANOTTE A., *Criminalità al femminile, Personalità, comportamenti e struttura affettiva in prospettiva psicodinamica*, CEIPA, consultabile al seguente link <https://aipgitalia.org/articoli-penale/>.

CARRARA F., in *Programma del corso di diritto criminale*, tip. Giusti, ed.1867, p.145.

CAVIRANI F., *Concorso esterno nel delitto di cui all'art.416 bis c.p.: evoluzione giurisprudenziale*, in <http://www.salvisjuribus.it>, penale, 6 Aprile 2023.

CAVIRANI F., *Concorso esterno nel delitto di cui all'art.416 bis c.p.: evoluzione giurisprudenziale*, in <http://www.salvisjuribus.it>, 6/4/2023.

CHICCINI R., *Magistratura e mafia*, in Dem. e dir., n.4, 1982, p.87.

CHICCO D., *La criminalità femminile*, in Paolo Pittaro (a cura di), "Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, p.81.

CIANCIOLA G., *Genere e crimine nella società postmoderna*, ARACNE editrice S.r.l., Roma, 2009, 1ª edizione.

CIVELLO CONIGLIARO S., *La Corte EDU sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla sentenza Contrada*, nota a Corte EDU, sent. 14 Aprile 2015, Contrada c. Italia, in *Diritto penale contemporaneo*, 4 Maggio 2015.

CLEMENTE DIAZ M., *Delincuencia femenina: Un enfoque psicosocial*, UNED, Madrid, 1987.

COPPOLINO F., *Affiliazione con modalità rituali e partecipazione all'associazione mafiosa c.d. storica*, in <https://www.altalex.com>, 2/3/2021.

CORDIANO A., *La riforma n.206 del 2021 sui provvedimenti minorili urgenti: alcuni approdi e altre criticità*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, fasc.2/2022, p.811.

D'AMICO D., *Natura giuridica e riparto di giurisdizione delle concessioni pubbliche: in particolare, delle concessioni di beni pubblici*, in *Il Diritto Amministrativo*, Rivista giuridica, 9/2/2021.

DALLA CHIESA N., *Il potere mafioso*, Milano, 1976.

DAMANTE E., *Quando manca l'intimidazione: a proposito della c.d. "Mafia Silente" o "Mercatista"*, in <https://discrimen.it>, 2 Marzo 2020.

DAMENO R., *La percezione della criminalità al femminile*, in *La criminalità femminile, un'indagine empirica e interdisciplinare*, a cura di Pecorella C., Mimesis ed., Milano, 2020, p.265.

DE BLASIS S., *L'affiliazione rituale come indizio da contesto: la partecipazione tra "essere" e "fare"*, in Archivio Penale, Fascicolo n.1-Gennaio-Aprile 2022, 20/1/2022.

DE FRANCESCO G., *Brevi spunti sul caso Contrada*, in Cass. Pen., 2016, p.12.

DE FRANCESCO G.A., *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in Dig. disc. pen., I, 1987, p.310.

DE LEO G. e SCALIO M., *Ruoli e funzioni delle donne nel sistema mafioso: aspetti psicosociali*, L. De Cataldo Neuburger (a cura di), in *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, Padova, CEDAM, 1996, p.319.

DE LIGUORI L., *Art.416 bis c.p.: brevi note in margine al dettato normativo*, in Cass. Pen., 1986, p.1522.

DE LIGUORI L., *L'oggetto giuridico della tutela penale nell'art.416 bis: limiti e funzioni*, in Cass. Pen., 1990, p.1717.

DE SIENA F. e MALERBA E., *Art. 416-bis c.p. e "metodo mafioso": l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991*, in <https://www.diritto.it>, 13/4/2017.

DE VERO G., *Tutela dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Giuffrè ed., 1988.

DE VITO R., *Cambiare lo sguardo, cambiare la realtà. Il Rapporto tematico sul 41-bis del Garante nazionale*, in *Questione Giustizia*, 7/4/2023.

DELLA RAGIONE L., *La Corte Edu sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso*, in Riv. pen., 2015, p.331.

DI LEVERANO A. M., *La rilevanza probatoria dell'affiliazione rituale tra indizi e massime d'esperienza*, in Archivio Penale, Fascicolo n.1 – Gennaio/Aprile 2022, 18/2/2022.

DI MARIA F. e LO VERSO G., *La donna nelle organizzazioni mafiose*, in *Donne e mafie, il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, Palermo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003.

DINO A. e MODICA G., *Che c'entriamo noi. Racconti di donne, mafie e contaminazioni*, Mimesis ed., 2022.

DINO A., *Dominio simbolico e potere agito: ruoli femminili dentro le organizzazioni criminali*, in *Donne e mafie, il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, Palermo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003.

DINO A., *Narrazione al femminile di Cosa Nostra*, in *meridiana*, No.67, Donne di Mafia (2010).

DONINI M., *Il caso Contrada e la Corte Edu. Responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p.333.

ESPOSITO A., *Prime riflessioni critiche sulla sentenza Cedu: "Contrada c. Italia"*, in Riv. pen., 2015, p.681.

FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 Settembre 2012.

FAIOLA M., *Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione*, in <http://www.salvisjuribus.it>, Penale, 20 Luglio 2020.

FALCONI G. e MANTOVANI P., *Cose di Casa Nostra*, Rizzoli ed.

FALZONE F., *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, in *Archivio Penale*, Fascicolo n.3-Settembre-Dicembre 2015, 20/12/2015.

FELICI S., *Estradata in Italia donna tra i 100 latitanti più pericolosi*, in <https://www.poliziadistato.it>, 8 Marzo 2023; <https://www.repubblica.it>, *Catturata ed estradata in Italia Jeff Joy, la donna leader della mafia nigeriana*; <https://www.ilmattino.it>, *Jeff Joy catturata ed estradata in Italia: chi è la super latitante inserita nella lista dei 100 criminali più pericolosi*.

FIANDACA G., *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Ind. pen.*, 1991.

FIANDACA G. e MUSCO E., *Diritto Penale-Parte speciale*, vol.1, 5ª ed., Zanichelli, 2012.

FIANDACA G., *Commento all'art.1 l.13.9.82, n.646*, in *Leg. pen.*, 1983.

FIANDACA G., *Commento all'art.8 legge 13 Settembre 1982 n.646*, in *Leg. pen.*, 1983.

FIANDACA G., *Donne e mafie, il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, Palermo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003.

FIANDACA G., *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Il Foro Italiano*, Vol.108, n.10, Ottobre 1985.

FIANDACA G., *Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell'associazione criminale*, in *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, a cura di Barillaro, Milano, 2004.

FIGLIOLA A., *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, G. Giappichelli Editore, Terza edizione.

FLICK G. M., *L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art.416 bis c.p.*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1988, p.853.

FLORA V., *Contrabbando doganale*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989, p.152.

FORTI U., *Autorizzazione (Diritto amministrativo)*, in *Noviss. Dig. It.*, I, Torino, 1968, p.1580.

GALLI R., *Corso di diritto amministrativo*, Padova, 1994.

GALULLO R., *La nuova Cosa Nostra: silente e mercatista*, in www.ilsole24ore.com, 23 Maggio 2017.

GANDOLFI F., *Articolo 41-bis: facciamo chiarezza*, in <https://www.diritto.it>, 1/2/2023.

GARLATI L., *Donne al patibolo*, in *La criminalità femminile, un'indagine empirica e interdisciplinare*, a cura di Pecorella C., Mimesis ed., Milano, 2020, p.203.

GAZZANIGA M., *La mente etica*, ed. Codice Edizioni, 2011.

GERMANI G., *Aspetti teorici e radici storiche del concetto di marginalità con particolare riguardo all'America Latina*, in *Marginalità e classi sociali*, a cura di G. Turnaturi, Roma 1976.

GIORDANO S.E., *Il concorso esterno al vaglio della Corte edu: prime riflessioni sulla sentenza Contrada c. Italia*, in *Archivio Penale*, 2, Maggio-Agosto 2015.

GIORS B., *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne Ristrette*, a cura di Mantovani G., ledizioni, Milano, Dicembre 2018, p.59.

GIUGNI I., *Il problema della causalità nel concorso esterno*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017.

GRANDI C., *Neuroscienze e responsabilità penale*, G. Giappichelli Ed., Torino, 2016.

GRATTERI G. e NICASO A., *Fiumi d'oro. Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale*, Mondadori, Milano, 2017.

GRATTERI N., NICASO A., *Padrini e padroni. Come la 'ndrangheta è diventata classe dirigente*, Mondadori, Milano, 2016.

GREEN J. E COHEN J., *For the law, neuroscience changes nothing and everything*, in *Philosophical Transaction of the Royal Society Lond. B.*, vol.359, 2004.

GUERINI T., *Il reato di associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti*, in *I reati in materia di stupefacenti*, a cura di Della Ragione L., Insolera G. e Spangher G., Giuffrè ed., Milano 2019, p.539.

GULOTTA G., *Considerazioni psicosociali in tema di devianza femminile*, L. De Cataldo Neuburger (a cura di), in *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, Padova, CEDAM, 1996, p.12.

HESS H., *Mafia*, Bari, 1973.

INGRASCÌ O., *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori ed., Milano, 2007,

INGRASCÌ O., *Il potere delle donne nella mafia siciliana tra dinamiche organizzative e processi di soggettivazione-assoggettamento*, in *Sociologia del Diritto*, Marzo 2022, p.113.

INGROIA A., *L'associazione di tipo mafioso*, Giuffrè ed., Milano, 1993.

INSOLERA G., *L'associazione per delinquere*, Cedam, 1983.

IRACI SARERI A., *Il concorso esterno in associazioni di tipo mafioso*, in <http://www.salvisjuribus.it>, penale, 21 Aprile 2021.

KELLEHER M.D. e KELLEHER C.L., *Murder most rare: the female serial killer*, Praeger, Westport, 1998.

La Redazione, *Il metodo mafioso: dalla forza di intimidazione del vincolo associativo alla condizione di assoggettamento ed omertà*, in *Diritto e Giustizia*, 22/3/2022.

LANDI G. e POTENZA G., *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 1978.

LEINERI G., *Associazione per delinquere*, in <https://www.treccani.it>, 2012.

LEONE B., *La violenza non ha genere* in <https://italia-informa.com>, 10/11/2022.

LIBET B., *Mind Time. Il fattore temporale nella coscienza*, Milano, 2007.

LOMBROSO C. e FERRERI G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, L. Roux e C. editori, Torino-Roma, 1893.

LONG J., *Essere madre dietro le sbarre*, in *Donne Ristrette*, a cura di Mantovani G., ledizioni, Milano, Dicembre 2018, p.107.

MADEO L., *Donne di mafia. Vittime. Complici. Protagoniste*, Miraggi, Torino, 2020.

MAGGIO P., *Nella "revisione infinita" del processo Contrada i nodi irrisolti dell'esecuzione delle sentenze Cedu e del concorso esterno nel reato associativo*, in *Cass. pen.*, 2016, 9, p.3432.

MAIELLO V., *Il cantiere sempre aperto del concorso esterno*, in *Sistema penale*, 22 Febbraio 2021.

MAIELLO V., *L'affiliazione rituale alle mafie storiche al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Sistema Penale*, Maggio 2021.

MANNA A., *La sentenza Contrada ed i suoi effetti sull'ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?* in *Diritto penale contemporaneo*, 4 Ottobre 2016.

MANTOVANI F., *Concorso apparente tra i reati di associazione per delinquere e di contrabbando aggravato dalla associazione*, in *Archivio penale*, I, 1970.

MANZINI M., *Cosa c'è di nuovo in mafia capitale? Un punto di vista giuridico*, *Meridiana*, No.87, 2016.

MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, Torino, ed. 1983.

MARIA ALMA M., *Capo IV: Regime Penitenziario*, in *Codice della criminalità organizzata*, Iposoa ed., 2002.

MASSARI M. e MOTTA C., *Il ruolo della donna nella Sacra Corona Unita*, in *Donne e mafie, il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, Palermo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Penali e Criminologiche, 2003.

MASSARI M., *È la giustizia che mette in mezzo le donne: il carcere, la mafia, le donne*, in *Meridiana: rivista di storie e scienze sociali*, Viella, 2010.

MATTARELLA A., *Il contrasto alla corruzione nelle fonti internazionali ed il rapporto tra mafia e metodo corruttivo nell'ordinamento italiano*, in *Sistema Penale*, 5 Ottobre 2022.

MAZZANTINI E., *Il punto su “mafie delocalizzate” e impiego del metodo mafioso*, in *Diritto Penale e Processo*, IPSOA, Settembre 2020, p.1270.

MELLUSI V., *Donne che uccidono*, Bocca editore, 1924.

MENAPACE C., *Cronache dal 2022: la parità di genere è ancora lontana, ma forse non irraggiungibile*, 12 Aprile 2022, in <https://dirigentindustria.it>.

MEOLA F., *Detenzione e questioni di genere: a proposito della condizione carceraria femminile*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, N.4, 23/12/2022.

MERENDA I. e VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 24 Gennaio 2019.

MERTON R.K., *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1971.

MILONE S., *La garanzia della legalità tra diritto penale e processo: come assicurare la prevedibilità di un diritto...imprevedibile? Alcuni caveat del caso Contrada*, in <https://www.la legislazione penale.eu>, 7 Gennaio 2016.

MINISTERO DELL'INTERNO, *Donne e criminalità. Analisi dei reati commessi dalle donne e della detenzione femminile negli Istituti Penitenziari*, in <https://www.interno.gov.it/it>, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *La detenzione femminile - Supplemento ai nn.1/2 di Pena & Territorio*, in <https://www.giustizia.it/giustizia/>, 2009.

MIRAVALLE M., *Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa*, in *Donne Ristrette*, a cura di Mantovani G., ledizioni, Milano, Dicembre 2018, p.29.

MODONA N., *Il reato di associazione mafiosa*, in *DD*, 1983, IV.

MONTANI E., *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, v.2, n.4, 2016, p.82.

MUSUMECI E., *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari*, Milano, Franco angeli, 2012.

NUNEZ PAZ M. A., *“La donna” delinquente. Un percorso storico-teorico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 11 Dicembre 2015.

PALAZZO F.C., *Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1976, p.429.

PASCULLI A., *Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese»*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. III, n.2, Maggio-Agosto 2009.

PATALANO V., *L'associazione per delinquere*, Napoli, 1971.

PECORELLA C. e DOVA M., *Donne e uomini davanti alla giustizia penale: un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano*, in <https://www.questionegiustizia.it>, 8 febbraio 2023.

PELLEGRINI S. e DELLA CHIESA N., *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'analisi sociologico-giuridica*, Futura ed., Roma, 2018.

PEPÈ G., *La partecipazione delle donne alle associazioni a delinquere*, in *La criminalità femminile, un'indagine empirica e interdisciplinare*, a cura di Pecorella C., Mimesis ed., Milano, 2020, p.81.

PINOTTO F., *Operazione "Donne d'onore": arresti e perquisizioni all'alba*, in <https://www.corriere.it>, 25 Settembre 2017.

PIRILLI D., *Il rapporto tra best interest(s) of the child e responsabilità genitoriale in una prospettiva multilivello*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, n.5/2021, 15 Dicembre 2021.

PISA A., *Ambienti politici e criminalità di tipo mafioso*, in *Questioni giustizia*, 1988.

POLLACK-BYRNE J.M., *Women, Prison, and Crime*, in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 1990.

POLO S., *La trasformazione del concetto di "donna delinquente" da Lombroso ai giorni nostri*, in *Rivista di psicodinamica criminale*, 2018.

PONTI G. e MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di Criminologia*, Milano, Raffaello Cortina editore, quinta ed. 2008.

PUGLISI A., *Donne, mafia e antimafia*, DG ed., Trapani, 2005.

RANCI C., *Marginalità sociale*, in https://www.treccani.it/enciclopedia/marginalita-sociale_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/.

RAVAGNANI L., *Adamo, Eva e il furto proibito*, in *La criminalità femminile, un'indagine empirica e interdisciplinare*, a cura di Pecorella C., Mimesis ed., Milano, 2020, p.225.

RIONDATO S. e PROVOLO D., *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, in *Reati contro l'ordine pubblico*, Torino, G. Giappichelli Editore, seconda edizione, 2017, p.65.

ROMANO S., *Corso di diritto amministrativo*, 2^a ed., Padova, 1932.

RONCO M., *L'art.416 bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di Romano B. e Tinebra G., Milano, 2013, p.31.

RUBERTIS N., *Genesi e caratteristiche delle associazioni mafiose*, in *Le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e delle associazioni mafiose*, Noccioli ed., Firenze, 1972.

RUBIA F.J., *El celebros engana*, Madrid, 2007.

RUBIA F.J., *El controvertido tema de la libertad*, in *Revista de Occidente*, n.356, 2011.

SCARPINATO R., *Crimini dei colletti bianchi e attacco alla democrazia*, in *Criminalità dei potenti e metodo mafioso*, a cura di Dino A., Mimesis ed., Milano-Udine, 2009.

SERRAINO F., *Associazioni 'ndranghetistiche di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416-bis c.p.*, in *Riv.it. dir. e proc. pen.*, 1, 2016, p.264.

SERRANO TÁRRAGA M.D. e VÁZAQUEZ GONZÁLEZ C., *Delincuencia Femenina: Nuevas perspectivas para su estudio*, in Cuadernos de Política Criminal, 2006 Segunda Epoca, III (90).

SIEBERT R., *Donne di mafia: affermazione di uno pseudo-soggetto femminile*, in *Donne e mafia, il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, Palermo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003.

SIEBERT R., *Le donne di mafia. Alcune ipotesi interpretative*, L. De Cataldo Neuburger (a cura di), in *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, Padova, CEDAM, 1996, p.301.

SILVESTRI A. e TURCI L., *Le norme sull'azione finanziaria della pubblica amministrazione*, in *Dem. e dir.*, n.4, 1983, p.83.

SILVESTRI E., *Concessione amministrativa*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, p.370.

SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, quarta edizione, Padova, 1993.

SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, quinta edizione aggiornata, CEDAM, Padova, 1997.

SPARAGNA R., *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approcci giurisprudenziali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 Novembre 2015.

SUTHERLAND E., *Principles of Criminology*, Lippincott, Philadelphia, Pa., 1939.

SUTHERLAND E., *Principles of Criminology*, Lippincott, Philadelphia, Pa., 1947.

TONA G., *I reati associativi e di contiguità*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Cadoppi, A., Canestrari. S., Manna A. e Papa M., pt. spec., III, Torino, 2008, p.1063.

TRAPASSO A., *Associazione mafiosa e concretizzazione del metodo mafioso*, in www.studiocataldi.it, 10/4/2019.

TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè ed., Milano, Terza ed. aggiornata, 2015.

TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, Giuffrè, 1995.

TURONE G., *Le associazioni di tipo mafioso*, Milano, 1984.

VIGANÒ F., *Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU*, in *Diritto penale contemporaneo*, 26 aprile 2016.

VINCIGUERRA S., *Principi di criminologia*, Cedam ed., 2013, IV edizione.

VISCONTI C., *La mafia "muta" non integra gli estremi del comma 3 dell'art.416 bis c.p.: le Sezioni Unite non intervengono, la I Sezione della Cassazione fa da sé*, in *Sistema Penale*, 22 Gennaio 2020.

VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003.

WEARE S., *“The mad”, “the bad”, “the victim”*: gendered construction of women who kill within the criminal justice system, in “Laws”, 2(3), 2013.

WEGNER D.M., *The illusion of Conscious Will*, Cambridge, 2002.

ZAGHI D., *Violenza sugli uomini: dati e statistiche di un fenomeno ancora poco conosciuto*, presso la testata giornalistica Lanterna, <https://www.lanternaweb.it> , 11/2/2023.

ZANOBINI G., *Corso di diritto amministrativo*, vol. I, 2^a ed., Milano, 1957.

ZANOBINI G., *Corso di diritto amministrativo*, vol. V, Milano, 1959.

ZARRA P., *Sui rapporti tra compartecipazione attiva all’associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra prassi applicativa e diritto vivente*, in Archivio Penale, fascicolo n.2- Maggio/Agosto 2021, 13/5/2021.

